



Nn. 2111 e 2112-A

ALLEGATO 3-II

TESTO PROPOSTO DALLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (n. 2111)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (n. 2112)

ALLEGATO 3-II

VOLUME II
Articoli 17 – 32

EMENDAMENTI

*al disegno di legge di stabilità esaminati dalla 5^a Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale*

INDICE

Disegno di legge n. 2111

- articolo 17	<i>Pag.</i> 3
- articolo 18	» 63
- articolo 19	» 130
- articolo 20	» 213
- articolo 21	» 241
- articolo 22	» 282
- articolo 23	» 311
- articolo 24	» 332
- articolo 25	» 398
- articolo 26	» 448
- articolo 27	» 487
- articolo 28	» 622
- articolo 29	» 644
- articolo 30	» 658
- articolo 31	» 673
- articolo 32	» 680

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (n. 2111)**

Art. 17.

17.1

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17.

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

2. Dopo l'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:

''Art. 24-bis. - (*Ricercatori*) - 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti m- ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.

2. I contratti hanno le seguenti tipologie:

a) triennali prorogabili per soli due anni a cui possono accedere i candidati in possesso di laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 2004 o con titoli di studio equipollenti. Costituiscono titoli preferenziali per l'accesso ai contratti gli assegni di ricerca ai sensi l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni le borse *post* dottorato ai sensi dell'articolo 41 della legge 30 novembre 1989; n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, il titolo di dottorato di ricerca;

b) a tempo indeterminato, riservata ai candidati di cui alla lettera *a)*, e ai ricercatori di cui al comma 3 dell'articolo 24.

I contratti di cui all'articolo 24, comma 3 lettera *a)* sono stipulabili fino al 31 dicembre 2015 mentre i contratti di cui al medesimo articolo lettera *b)* sono stipulabili fino al 31 dicembre 2016. i ricercatori di cui

alla lettera *a*) possono essere attivati per particolari esigenze legate ai programmi di ricerca e senza autorizzazione del Ministro.

3. L'accesso al ruolo di ricercatore universitario di cui al comma 2, lettera *b*), avviene mediante concorso pubblico su base nazionale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europea n. 251 dell'11 marzo 2005, per titoli scientifici, integrati dalla discussione dei titoli presentati dal candidato e da una prova didattica nell'ambito di una disciplina del raggruppamento connessa con i suoi titoli e da lui indicati. Il concorso accerta l'idoneità scientifica e didattica del candidato e da luogo ad una graduatoria di merito.

Il concorso, indetto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, cui provvede il MIUR con quota parte delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, prevede:

a) Pubblicità dei bandi sulla *Gazzetta Ufficiale*, sul sito del MIUR, delle università e su quelli del Ministero e dell'Unione europea;

b) la suddivisione per settori concorsuali;

c) ammissione alle procedure concorsuali riservata ai candidati che hanno espletato il contratto di cui al comma 2 lettera *a*), ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;

d) la valutazione preliminare, con motivato giudizio analitico dei titoli, della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN;

e) la creazione delle graduatorie di ogni settore scientifico disciplinare dei ricercatori vincitori del concorso;

f) che i vincitori, a domanda, rispondono alla chiamata delle università avvenuta per effetto della programmazione didattica e della ricerca.

L'università assumerà il vincitore del concorso con il miglior quoziente in graduatoria; l'amministrazione universitaria che non provvede all'assunzione in ruolo del ricercatore, perderà il *budget* corrispondente che rientrerà nelle disponibilità del Ministero. Alle università che alla fine del primo triennio avrà incrementato il numero degli iscritti e dei laureati saranno assegnate ulteriori risorse per nuove assunzioni in misura sufficiente per sostenere nuovi studenti.

I contratti di cui al comma 3, lettera *a*), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. I contratti di cui al comma 3, lettera *b*), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 2, lettera *b*), l'università valuta

il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli *standard* qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo.

3. L'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 è sostituito dal seguente:

”Art 4. – *Programmazione triennale del personale.* – Le università nell'ambito della propria autonomia didattica, della ricerca e di organizzazione, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale nel triennio successivo degli incrementi o diminuzione della popolazione studentesca nei diversi corsi di studio, dei programmi di ricerca e delle risorse disponibili predispongono i piani triennali per la ”programmazione della didattica, della ricerca e dei servizi” prevedendo:

a) il fabbisogno di professori e ricercatori nel triennio successivo indicando per ciascuna figura il settore disciplinare e il ruolo didattico e di ricerca da ricoprire;

b) il fabbisogno di dirigente e tecnico amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato.

La programmazione, su proposta del Senato Accademico dell'Università, sarà approvata contestualmente al bilancio unico di ateneo di previsione triennale, aggiornato annualmente dal consiglio di amministrazione e assume gli effetti della chiamata del ruolo di professore e ricercatore universitario, previa determinazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con apposito decreto; la programmazione deve essere comunicata entro 10 giorni dalla approvazione dello stesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso apposito sistema informatizzato disponibile sul portale del ministero.

La programmazione deve prevedere:

a) la composizione dell'organico dei professori e dei ricercatori in modo tale che la componente dei ricercatori sia almeno il 50 per cento del totale;

b) il ricercatore di cui all'articolo 24, comma 2 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non deve superare il 20 per cento del totale dei ricercatori di ateneo.

4. Il contingente nazionale di ricercatori è stabilito con decreto del Ministro, entro il 31 gennaio, sulla base della programmazione della didattica, della ricerca e dei servizi di ciascun ateneo previsti dall'articolo 4 del

decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 49. Nello stesso decreto viene determinato il fabbisogno di ricercatori di ogni università.

5. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24-*bis*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I ricercatori assunti ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 2 lettera *a*) della legge n. 240 del 2010 non possono essere in misura superiore al venti per cento rispetto al numero di assunzioni della lettera *b*) dello stesso articolo».

17.2

BOCCHINO, CAMPANELLA

Ritirato

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - *1.* Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e degli Enti Pubblici di Ricerca e la loro competitività a livello internazionale; il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 41,25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mentre il fondo ordinario per il finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 13,75 milioni di euro per l'anno 2016 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nelle università e di ricercatori con contratto a tempo determinato (TD) negli Enti Pubblici di ricerca e per il conseguente eventuale consolidamento rispettivamente nella posizione di professore di seconda fascia e di ricercatore a tempo indeterminato (TI) di livello III.

2. L'assegnazione alle singole università e ai singoli Enti Pubblici di Ricerca dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto della riduzione percentuale di personale docente normalizzata per la media nazionale nel periodo 2008-2015, e del rapporto studenti per docente per l'anno 2015.

3. La quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario e del fondo Ordinario per il rifinanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca.

4. Per il medesimo fine di cui al comma 1 e tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università, all'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6-agosto 2008, n. 133, le parole: "A decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2015" e dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "A decorrere dall'anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo

24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da *tur over*».

5. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2016, di 86 milioni di euro per l'anno 2017, di 126 milioni di euro per l'anno 2018, ai 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

17.3

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2016, di 490 milioni di euro per l'anno 2017 e di 600 milioni a decorrere dall'anno 2018. Quota parte pari a 55 milioni per il 2016 e a 60 milioni a decorrere dall'anno 2017 è destinata all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia.».

E, conseguentemente, il comma 34 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.».

E, di conseguenza all'articolo 5, comma 1, sostituire la lettere a) e b) con le seguenti:

a) «25 per cento» a decorrere dal 1° gennaio 2010 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) «24,50 per cento» a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016».

17.4

COMAROLI

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, è istituita una sezione speciale del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, finanziato con 55 milioni di euro nell'anno 2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori nelle sole materie scientifiche che costituiscano supporto alla produzione industriale e agricola, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. L'utilizzo specifico dei fondi fatto da ciascun ateneo è oggetto di apposita rendicontazione».

17.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 60 milioni a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «è incrementato di 275 milioni di euro per l'anno 2016, di 600 milioni di euro per l'anno 2017, di 900 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» e, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle modifiche al comma 1 pari a 220 milioni di euro per l'anno 2016, a 540 milioni di euro per l'anno 2017, a 840 milioni di euro per l'anno 2018 e a 1.140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede parzialmente per gli anni 2016, 2017 e 2018 e per una quota pari a 270 milioni, con i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-ter, nonché per la quota parte rimanente, per i medesimi anni e per gli anni a decorrere dal 2019, con parte dei risparmi derivanti dalle modifiche all'articolo 5 della presente legge.

1-ter. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) è abrogato».

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) 25,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) 25 per cento a decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016».

17.6

CERONI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 60 milioni a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «è incrementato di 275 milioni di euro per l'anno 2016 di 600 milioni per il 2017, di 900 per il 2018, di 1.200 per il 2019».

Conseguentemente:

*ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C;
sopprimere l'articolo 33, comma 34.*

17.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 sostituire le parole da: «di 55 milioni di euro per l'anno 2016», fino a: «dall'anno 2017», con le seguenti: «di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» e aggiungere, in fine, le parole: «nonché per il reclutamento di ricercatori e docenti, stabilizzato negli anni, per un incremento delle borse di studio a favore di studenti capaci e meritevoli, per la riattivazione delle procedure di abilitazione scientifica nazionale e per il rinnovo dei contratti del personale tecnico-amministrativo».

17.8

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, LEZZI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole da: «55 milioni» fino a alla fine del comma, con le seguenti: «255 milioni per l'anno 2016 e 260 milioni per l'anno 2017. La somma di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al periodo precedente è destinata ad interventi per il diritto allo studio universitario al fine di alleggerire il peso della contribuzione studentesca. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge,

provvede alla ripartizione delle succitate risorse. I restanti 55 milioni per il 2016 e 60 milioni per il 2017 sono destinati all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre n. 240 e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

17.9

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «165 milioni di euro per l'anno 2016 e di 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 307, è ridotta di 110 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro ciascuno degli anni 2017 e 2018.

17.10

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «di seconda fascia.», aggiungere le seguenti: «A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia per ciascuno degli anni 2016-2017».

17.11

TOCCI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«Gli assegni di ricerca vengono conferiti secondo le modalità normative ed economiche previste per i contratti a tempo determinato, di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e mantengono le agevolazioni fiscali previste dalle normative vigenti».

17.12

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai fini del riequilibrio finanziario tra le università, rassegnaione dei fondi di cui al comma 1, alle singole università è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca escludendo le università la cui contribuzione studentesca, negli esercizi finanziari 2011 e 2012, abbia superato il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

17.13

BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR).», con le seguenti: «tenendo conto della riduzione percentuale di personale docente normalizzata per la media nazionale nel periodo 2008-2015, del rapporto studenti per docente per l'anno 2015».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

17.14

CERONI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR)», con le seguenti: «tenendo conto della riduzione percentuale di personale docente normalizzata per la media nazionale nel periodo 2008-2015, del rapporto studenti per docente per l'anno 2015».

17.15

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «dei risultati», fino alla fine del comma, con le seguenti: «dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

17.16

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Respinto

Al comma 2 le parole: «dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR)», sono sostituite dalle seguenti con: «della riduzione percentuale di personale docente normalizzata per la media nazionale nel periodo 2008- 2015, del rapporto studenti per docente per l'anno 2015».

17.2000 (testo 2)

LE RELATRICI

Accolto

Aggiungere nella rubrica le parole: "e Ricerca"

Sostituire il comma 1, con il seguente: "Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano e a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali è incrementato di 47 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il fondo ordinario per il finanziamento degli

Enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca".

È aggiunto il seguente comma 2-bis: "L'assegnazione agli enti pubblici di ricerca dei fondi cui al comma 1, è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto dei medesimi criteri di riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca".

Al comma 3, dopo le parole: "finanziamento ordinario" sono aggiunte: "e del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca".

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «universitari.».

17.17

DI GIORGI, PUGLISI, AMATI, ANGIONI, BORIOLI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, Elena FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI, VALDINOSI, PADUA, BOCCHINO, BLUNDO, BARANI

Respinto

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

*«2-bis. Ai fini di cui al comma 1, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2016, di 38 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 per l'assunzione di ricercatori nel livello iniziale. Per le assunzioni di cui al periodo precedente non si applicano le limitazioni delle dotazioni organiche e del *turn over* previste dalla normativa vigente.*

2-ter. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 agli enti è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca con i medesimi criteri utilizzati per il riparto del fondo di finanziamento ordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213».

Conseguentemente,

a) alla rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole: «ed enti di ricerca»;

b) all'articolo 15, sostituire le parole: «di 38 milioni di euro nell'anno 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «13 milioni di euro per l'anno 2016 e 37 milioni di euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

c) *all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: « 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».*

17.18

PANIZZA, PALERMO, BERGER, BATTISTA, ZIN

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008; n. 133 e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuite a ciascuna università per l'anno 2016 è aumentato delle quote necessarie alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo o altri atenei in qualità di professori associati o ricercatori. La chiamata è effettuata entro il 31 dicembre 2016 con la modalità stabilita dall'articolo 18, comma 1, lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 1,5 milioni.

17.19

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini di cui al comma 1 gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati ad un reclutamento aggiuntivo di personale a valere su un fondo specifico da ripartire con successivo dpcm alimentato con risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017, e 100 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni».

17.20

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 3 sostituire le parole da: «nel medesimo», fino alla fine del comma, con le seguenti: «per le medesime finalità del Fondo per il finanziamento ordinario, nell'esercizio finanziario successivo».

17.21

MANCUSO, BIANCONI, GUALDANI

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. In favore delle università con sedi nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, destinati ad interventi strutturali mirati al potenziamento dei servizi agli studenti. Gli interventi sono individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, in base ad una graduatoria stilata secondo criteri di urgenza, efficacia e ordine di presentazione di specifici progetti da parte delle università interessate».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -5.000.000;
2017: -5.000.000.

17.22

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

17.23

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, PAGLIARI, TOCCI, ZAVOLI

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo periodo, le parole: "del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80

per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018'', sono sostituite dalle seguenti: ''e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016''».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «270 milioni di euro per l'anno 2016, 228 milioni di euro per l'anno 2017, 215 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

17.24

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il comma 13-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 28 milioni di euro per l'anno 2016 70 milioni per il 2017 e 84 milioni per il 2018».

17.25

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «e tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università».

*Conseguentemente, al medesimo primo periodo le parole da: «A decorrere dall'anno 2016» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «A partiredall'anno 2016 è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di professori di prima e seconda fascia, personale contrattualizzato, senza che a queste siano applicate le limitazioni da *turn over*».*

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

17.26

CERONI

Respinto

Al comma 4 sopprimere le parole: «alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente».

17.27

CERONI

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,» con le seguenti: «ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) e lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, professori di I e II fascia, personale contrattualizzato».

17.28

BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 4, capoverso: «A decorrere dall'anno 2016», sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240», con le seguenti: «lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

b) sopprimere il periodo dalle parole: «Resta fermo» fino alla fine del comma.

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

17.29

CERONI

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2016 turn over» aggiungere le seguenti: «Al fine di riequilibrare il rapporto tra personale tecnico/amministrativo, docenti e studenti, le Università, la cui dotazione organica sia inferiore a quella esistente all'atto di istituzione della stessa e il cui indicatore di spesa di Personale (D.Lgs. 49/2012) non sia superiore al 60 per cento, possono procedere, sino al raggiungimento della misura massima prevista, al reclutamento di personale tecnico/amministrativo, a valere su risorse proprie di bilancio, nel triennio 2016/2018, in de-

roga al *turn over* e al punto organico. Il Personale tecnico/amministrativo che abbia già sostenuto, presso l'Università di riferimento, una procedura selettiva per la stipula di un contratto a tempo determinato, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 35 Decreto Legislativo 165/2001, potrà essere assunto a tempo indeterminato previa verifica dell'attività svolta. Per il predetto Personale, sino all'espletamento delle procedure di cui sopra e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018, vengono prorogati i contratti a tempo determinato».

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«6. Anche in deroga a quanto già stabilito dal DPCM 31 dicembre 2014 e in particolare dall'articolo 1, comma 1, lettera a), in previsione di una rivisitazione dell'intera materia e con l'obiettivo di valorizzare la normativa di riferimento, restano confermati gli atti di costituzione dei fondi per il salario accessorio del personale dirigenziale e tecnico amministrativo, comunque costituiti, di tutti gli Atenei statali e destinati al finanziamento della contrattazione decentrata. Sono altresì confermati gli effetti economici degli accordi e/o delle ipotesi di accordo di contrattazione decentrata sin qui stipulati negli Atenei, ivi compresi quelli che hanno superato i vincoli di cui al VI periodo dell'articolo 40, comma 3-*quinquies*, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

17.30

ROMANO, FRAVEZZI, BATTISTA, PANIZZA

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «turn over», inserire le seguenti: «Le economie operate dagli Atenei derivanti dal Tirocinio Formativo Attivo/TFA, dai Percorsi Abilitanti Speciali/PAS e del/dai Corsi di specializzazione sulle attività di sostegno didattico ad alunni con disabilità potranno essere utilizzate per finanziare e bandire ricercatori a tempo determinato di tipo "A", articolo 24, comma 3, lettera A, di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240».

17.31

CERONI

Respinto

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal DPCM 31 dicembre 2014 con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

17.32

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI

Respinto

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 66, comma 13-bis, al primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "il sistema delle università statali" sono sostituite dalle seguenti: "ogni singola università"».

17.33

LUCIDI, SERRA

Respinto

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 2, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, dopo il numero 1 è inserito il seguente:

''1-bis) studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea presso Università italiane o alla Scuola secondaria superiore, se maggiorenni''.

4-ter. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e del turismo, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti modalità e criteri con cui le Università devono provvedere ad adeguare i propri regolamenti».

17.34

PUGLISI, Elena FERRARA, MARCUCCI, VERDUCCI, MATURANI, DI GIORGI, FASIOLO, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, PAGLIARI, Stefano ESPOSITO, BORIOLI, FABBRI, CARDINALI, VACCARI, SILVESTRO, TOMASELLI, FISSORE, PADUA, ALBANO, ANGIONI, CAPACCHIONE, Gianluca ROSSI, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2016 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 54 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «246 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

17.35

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti da Horizon 2020 e per sostenere i processi di reclutamento di cui al presente comma 4, a decorrere dall'anno 2016 il Fondo di Finanziamento Ordinario è incrementato di 800 milioni di euro».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 4-bis, pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede con quota parte dei risparmi conseguenti alla disposizione di cui all'articolo 46-bis;

dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Abrogazione di un regime di esenzione fiscale)

1. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso».

17.36

CERONI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti da Horizon 2020 e per sostenere i processi di reclutamento di cui al precedente comma 4, a decorrere dall'anno 2016 il Fondo di Finanziamento Ordinario è incrementato di euro 800.000.000.».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare, tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C e sopprimere l'articolo 33, comma 34.

17.37

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, PAGLIARI, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, gli studenti che a causa del mancato adeguamento della soglia ISEE e ISPE non hanno potuto beneficiare della borsa di studio per l'anno accademico 2015/2016, sebbene non fossero mutate le loro condizioni reddituali e patrimoniali, possono usufruire della borsa di studio per l'anno 2016. A tal fine sono utilizzate le risorse del Fondo per le politiche giovanili presso la Presidenza del Consiglio nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Le risorse sono ripartite secondo i criteri già previsti per il riparto del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.»

17.38

CERONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), reclutati nel medesimo periodo».

17.39

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili».

17.40

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, LEZZI

Respinto

Al comma 5 sostituire le parole: «57 milioni di euro», « 86 milioni di euro» e «126 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro», «170 milioni di euro» e «250 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 43 milioni di euro per il 2016, a 84 milioni per il 2017 e 124 milioni per il 2018».

17.41

TAVERNA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «57 milioni di euro» con le seguenti: «87 milioni di euro».

Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 30.000.000.

17.2300 (testo 2)

LE RELATRICI

Accolto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "annui a decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2015 e di euro 225.000.000 annui a decorrere dall'anno 2016"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «275 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

17.2400

LE RELATRICI

Accolto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del suddetto contributo sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché di assegnazione e di erogazione dello stesso.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

17.2500

LE RELATRICI

Accolto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia fino al 6 ottobre 2015 applicano, per il periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2016, per il regime agevolativo di cui al presente articolo."».

17.5320

LE RELATRICI

Accolto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «275 milioni di euro per l'anno 2016 e di 270 di milioni di euro annui a decorrere dal 2017».

17.42

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, PAGLIARI, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 14, del decreto-legge 14 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "degli enti di ricerca," sono aggiunte le seguenti: "dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca (ANVUR)";

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "degli enti di ricerca" sono aggiunte le seguenti: "dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitaria e della Ricerca (ANVUR)".

5-ter. La dotazione organica dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca di cui all'Allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 è incrementata di 9 unità di Area terza del CCNL Ministeri e di 3 unità di Area seconda del CCNL Ministeri. L'ANVUR è autorizzata ad assumere, a decorrere dall'anno 2016, le unità di personale di cui al comma 1, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'Agenzia e per l'eventuale quota non coperta mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5-quater. Al fine di consentire un'adeguata programmazione delle attività dell'ANVUR, le risorse iscritte per il finanziamento dell'Agenzia

nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.

5-quinquies. All'articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 140, è inserito il seguente comma:

''140-bis. Al fine di assicurare il necessario adeguamento dell'organizzazione dell'ANVUR all'evoluzione delle sue funzioni istituzionali la struttura e la dotazione organica dell'Agenzia possono essere modificate con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Consiglio direttivo, in relazione alle esigenze operative dell'Agenzia e nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa.''

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 10.000.000;

2017: - 10.000.000;

2018: - 10.000.000.

17.43

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a partire dall'anno 2016. A partire dall'anno accademico 2015/2016 le somme di cui al periodo precedente sono destinate all'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle università per gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sia inferiore al valore di euro 21.000,00. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, sono ripartite tra le università le somme di cui al primo periodo proporzionalmente al numero di studenti esonerati.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, determinato in euro 150 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi successivi.

5-quater. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 169, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dall'anno 2016, è ridotta di euro 100 milioni. A decorrere dal primo riparto successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra le sole istituzioni scolastiche degli enti locali.

5-quinquies. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 151 è abrogato».

17.44

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2016. Per l'anno accademico 2015/2016 le somme di cui al periodo precedente sono destinate all'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle università per gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sia inferiore al valore di euro 21.000,00. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, sono ripartite tra le università le somme di cui al primo periodo proporzionalmente al numero di studenti esonerati.

All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

''*4-bis.* Le università graduano con andamento crescente l'importo dei contributi universitari degli studenti appartenenti ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sia di valore compreso tra 21.001 e 30.000 euro''.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, determinato in euro 150 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi successivi.

5-quater. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 169 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dall'anno 2016, è ridotta di euro 100 milioni. A decorrere dal primo riparto successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra le sole istituzioni scolastiche degli enti locali.

5-quinquies. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 151 è abrogato».

17.45

FASIOLO, PUGLISI, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«*5-bis.* Le università sono autorizzate a bandire, a decorrere dall'esercizio 2016, selezioni per posti di ricercatore universitario a tempo indeterminato riservati al personale tecnico laureato delle stesse università, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, dall'articolo 8 comma 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 e dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

5-ter. Alle selezioni accedono coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto almeno tre anni di attività di ricerca e abbiano tenuto corsi e moduli curriculari per almeno un triennio consecutivo. Il triennio deve essere maturato nell'ultimo quinquennio precedente l'entrata in vigore della presente legge.

5-quater. Le selezioni sono bandite dall'università previo accertamento delle necessità didattiche e di ricerca e della sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti di partecipazione ai medesimi. Le selezioni avvengono attraverso una verifica sull'attività svolta con modalità stabilite dagli atenei che definiscono altresì preventivamente il fabbisogno di risorse finanziarie necessarie, impegnando a tale scopo il riassorbimento delle risorse risultanti dalla soppressione del numero di posti di tecnico laureato corrispondente a quelli messi a concorso. Le risorse finanziarie impegnate a seguito della soppressione dei posti e quelle necessarie per le corrispondenti assunzioni non sono considerate ai fini del calcolo dei limiti di spesa di cui all'articolo 66, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I vincitori dei concorsi riservati sono inquadrati nel molo dei ricercatori confermati con anzianità giuridica ed economica decorrente dalla data di entrata in vigore della 14 gennaio 1999, n. 4».

Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

17.46

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di garantire l'effettività del diritto allo studio, il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

5-*ter*. Per il medesimo fine di cui al comma 5-*bis*, dall'anno 2016 sono rivisti i criteri di accesso alle borse di studio universitarie attualmente vigenti, attraverso una rimodulazione della soglia ISEE a livello nazionale e un conseguente innalzamento del massimale a 23 mila euro, al fine di consentire il mantenimento di una percentuale tra studenti idonei e richiedenti almeno in linea con la percentuale dell'anno 2014/2015.

5-*quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a modificare il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", al fine di adeguarlo alle previsioni di cui al precedente comma».

Conseguentemente, il comma 11 dell'articolo 47 è soppresso.

17.47

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di garantire l'effettività del diritto allo studio, il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 dei quali 200 milioni destinati esclusivamente al Mezzogiorno e alle isole.

5-ter. Per il medesimo fine di cui al comma 5-bis, dall'anno 2016 sono rivisti i criteri di accesso alle borse di studio universitarie attualmente vigenti, attraverso una rimodulazione della soglia ISEE a livello nazionale e un conseguente innalzamento del massimale a 23 mila euro, al fine di consentire il mantenimento di una percentuale tra studenti idonei e richiedenti almeno in linea con la percentuale dell'anno 2014/2015.

5-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a modificare il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", al fine di adeguarlo alle previsioni di cui al precedente comma».

Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.

17.48

SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Sono esenti dalle imposte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), le operazioni stipulate dalle Università italiane relative a:

a) convenzioni e contratti di ricerca stipulati in ambito didattico e scientifico;

b) convenzioni stipulate con altri enti pubblici (Regioni, Enti locali, altri Atenei italiano stranieri);

c) Convenzioni stipulate con enti Privati (Associazioni, aziende).

5-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016:-5.000.000;

2017:-5.000.000;

2018:-5.000.000.

17.49 (testo 2)

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA

Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. All'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla provincia Autonoma di Bolzano sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti."

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.»

Conseguentemente,

All'onere derivante dall'applicazione dei commi 5-bis e 5-i pari a 120.000 euro per l'anno 2016 e a 20.000 euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dall'anno 2016, dall'articolo 33, comma 34, della presente legge.

17.50 (testo 2)

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA

Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi natura e dagli organismi di ricerca sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti."».

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.»

Conseguentemente

All'onere derivante dall'applicazione dei commi 5-bis e 5-ter pari a 120.000 euro per l'anno 2016 e a 20.000 euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dall'anno 2016, dall'articolo 33, comma 34, della presente legge.

17.51

MARAN, RUSSO, COCIANCICH, PEGORER, SANGALLI, CORSINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere infine i seguenti:

«5-bis. Alla legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

''d-bis) erogazione di borse di studio'';

b) all'articolo 1, comma 4, primo periodo, dopo le parole: ''attività culturali'' sono inserite le seguenti: '', l'Università popolare di Trieste'' e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''L'Università popolare di Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale''.

5-ter. Alla legge 21 marzo 2001, n. 73 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo dopo la parola: "Slovenia" sono aggiunte le seguenti: ", in Montenegro";

b) all'articolo 1, comma 2:

1) al primo periodo, dopo la parola: "Slovenia" sono aggiunte le seguenti: ", in Montenegro";

2) al secondo periodo, dopo la parola "indicati" è aggiunta la seguente: "anche" e le parole: ", fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto," sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «294 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

17.2100 (testo 2)

LE RELATRICI

Accolto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il Fondo Integrativo per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è incrementato di 5.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «295 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

17.52

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il Fondo di Finanziamento dello Stato per l'assistenza scolastica a favore degli studenti universitari da attuare tramite gli enti regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.), di cui all'articolo 33, del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, articoli 1, 2, 3, 5, 8 e 13, è incrementato di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2016-2018. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate per il 60 per cento alle regioni del Mezzogiorno e alle Isole».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016–500.000;
2017–500.000;
2018–500.000.

17.53

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nell'ottica di offrire ai capaci e meritevoli i mezzi per raggiungere il più alto grado degli studi, e al fine di garantire un numero di borse di studio corrispondente all'intera offerta dottorale, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle università previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 121 è incrementato di 33 milioni di euro per l'anno 2016, di 66 milioni di euro per il 2017, di 100 milioni di euro per il 2018, di 133 milioni di euro per il 2019, di 166 milioni di euro per l'anno 2020, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la copertura degli oneri per il finanziamento per le borse di studio di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c) della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «267 milioni nel 2016, di 234 milioni nel 2017, di 200 milioni nel 2018, di 167 milioni nel 2019, di 134 milioni nel 2020 e di 100 milioni a decorrere dal 2021».

17.54

FATTORINI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di tutelare e sviluppare le competenze scientifiche nell'ambito delle scienze religiose, consolidare la ricerca giudaistica italiana e rivitalizzare la conoscenza della storia, delle lingue e delle culture dell'Africa e dell'Oriente attraverso istituzioni o infrastrutture di ricerca sottoposte a una valutazione e di riconosciuta competenza, capaci di promuovere una formazione dottorale e un avviamento al lavoro scientifico necessario all'interesse nazionale e alla attrazione di studiosi di altri paesi, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da iscrivere in apposito Fondo istituito nello stato di previ-

sione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Per il sostegno e l'attuazione degli interventi di cui al periodo precedente del presente comma, il medesimo Ministero stipula appositi accordi di programma con amministrazioni pubbliche, enti e istituzioni scientifiche, pubbliche o private».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -6.000.000;

2017: -6.000.000;

2018: -6.000.000.

17.55

CERONI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis Nell'ottica di offrire ai capaci e meritevoli i mezzi per raggiungere il più alto grado degli studi, e al fine di garantire un numero di borse di studio corrispondente all'intera offerta dottorale, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle università previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 121 è incrementato di 33 milioni di euro per l'anno 2016, di 66 milioni di euro per il 2017, di 100 milioni di euro per il 2018, di 133 milioni di euro per il 2019, di 166 milioni di euro per l'anno 2020, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la copertura degli oneri per il finanziamento per le borse di studio di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c) della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni».

Conseguentemente:

*ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C;
sopprimere l'articolo 33, comma 34.*

17.56

CERONI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato, altresì, di 200 milioni di euro per l'anno 2016 e di altrettanti per l'anno 2017 al fine di alleggerire il peso della contribuzione stu-

dentessa. Si demanda al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la suddivisione di tali fondi, da effettuare sulla base di una revisione della normativa in materia di tassazione».

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C;
sopprimere l'articolo 33, comma 34.

17.57

COMAROLI, CENTINAIO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il personale docente dell'università, che non abbia maturato quaranta anni contributivi e che abbia prestato lavoro a titolo gratuito prima dell'entrata in servizio e sia anche in grado, ai fini della prova, di produrre attestazioni di tale periodo, può riscattare la differenza degli anni di contribuzione con un versamento pari ad un quarto del valore previsto dalla legge».

Conseguentemente:

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»;

dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. A decorrere dal 1 gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n.228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1».

17.58

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI

Respinto

Al comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire il finanziamento di almeno 1.000 contratti/borse di studio da destinare agli specializzandi non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, sono stanziati 60 milioni di euro a decorrere dal 2016».

Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «240 milioni».

17.59

MARAN, RUSSO, COCIANCICH, PEGORER, SANGALLI, CORSINI, FASIOLO, BATTISTA

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere infine il seguente comma:

«5-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -5.800.000;

2017: -5.800.000;

2018: -5.800.000.

17.60

COMAROLI, CENTINAIO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I ricercatori universitari confermati, che alla data del loro fine rapporto di lavoro non abbiano conseguito almeno trentasei anni di versamenti contributivi, possono, a richiesta, restare in servizio sino al raggiungimento del predetto requisito contributivo di trentasei anni e comunque, non oltre il settantaduesimo anno di età».

Conseguentemente:

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»;

dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1».

17.61

DIVINA, COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In via transitoria, per il triennio 2016-2018 l'onere di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184, è ridotto del quaranta per cento.».

Conseguentemente:

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»;

dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola

Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n.228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1».

17.62

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI

Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2015", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.

17.2200

LE RELATRICI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia dal 1 marzo al 6 ottobre 2015 applicano, per il periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per il regime agevolativo di cui al presente articolo"».

17.63 (testo 2)

BERGER, FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, GUALDANI, DI BIAGIO

Assorbito

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, come individuati ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo.

dopo il comma 2, è inserito il seguente "2-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis che hanno, al momento dell'accesso al regime fiscale di cui al presente articolo, un'età anagrafica non superiore a quarant'anni, il reddito prodotto in Italia concorre alla determinazione del reddito complessivo nella misura del 20 per cento del suo ammontare per le lavoratrici e nella misura del 30 per cento del suo ammontare per i lavoratori. Si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 238 il comma 4 è soppresso.

5-ter. I soggetti che alla data del 7 ottobre 2015 godevano o erano in possesso dei requisiti per godere dei benefici fiscali di cui all'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 238, continuano a fruire dei benefici fiscali secondo la disciplina vigente in materia alla medesima data.»

17.64

BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

''6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla provincia Autonoma di Bolzano sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti''».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 30.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma

5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.

17.65

BATTISTA, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA, ZIN

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica, comma 1, lettera *i-sexies*), dopo le parole: "almeno 100 chilometri" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero 50 chilometri qualora i tempi di percorrenza stradale siano superiori ad un'ora a causa delle condizioni morfologiche dei territori o per l'inadeguatezza infrastrutturale"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17.66

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, PAGLIARI, TOCCI, ZAVOLI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «239 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

17.67

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, PAGLIARI, LAI

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «268 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

17.68

SANTINI, FILIPPIN, PUPPATO, DALLA ZUANNA, DI BIAGIO, GUALDANI, CONTE, DALLA TOR, MANCUSO, PAGANO, TORRISI, DE POLI, CERONI, DI BIAGIO, COMAROLI, BELLOT

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «annui a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015 e di euro 228.000.000 annui a decorrere dal 2016»».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari ad euro 28.000.000 annui a decorrere dal 2016».

17.69

CONTI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alla Legge 13 luglio 2015, n. 107, riguardante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n.162 del 15 luglio 2015, sono apportate le seguenti modifiche:

dopo il comma 87, sono inseriti i seguenti:

''87-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore della legge n.107 del 2015, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di

formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88-bis nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

88-bis. I soggetti di cui al comma 87-bis coloro che abbiano superato positivamente la fase preselettiva e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011 pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

89-bis. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma 88-bis relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetti con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87-bis.

90-bis. Dall'attuazione dei commi 87-bis, 88-bis e 89-bis devono conseguire economie di spesa, per l'anno 2016, per un importo complessivo non inferiore a 1 milione di euro derivante dallo stanziamento di cui al comma 203 articolo 1 della legge n.107 del 2015, e del comma 3, articolo 17 della legge. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, della legge n. 128 del 2013''.».

17.70

LANZILLOTTA, TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, SCALIA, VALDINOSI

Accolto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

''3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente capo le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca, costituendo società composte da professori, ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI e dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche congiuntamente ad uno o più degli altri soggetti indicati dal presente comma, o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi o da altri interventi di sostegno su progetto o programma, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale.'';

b) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

''f-bis) le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società''.».

17.71

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, PAGLIARI, TOCCI, ZAVOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le Università e gli enti di ricerca, per far fronte alla attuazione del programma europeo Horizon 2020 e agli altri programmi internazionali in corso possono assumere personale con qualifica dirigenziale di seconda fascia a tempo determinato con contratto di durata massima di cinque anni e con conclusione entro il 2020. Dette assunzioni non devono comportare oneri per il bilancio dello Stato e devono avvenire su profili coerenti con le necessità di gestione dei progetti, rispettando i requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica o gli eventuali maggiori requi-

siti necessari per l'espletamento della funzione. Ai contratti si applica il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro vigente dell'area VII Dirigenza delle Università e degli Enti di ricerca e sperimentazione e la copertura finanziaria si estende alla componente accessoria del trattamento economico».

17.72

PAGLIARI, PUGLISI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le università statali possono nominare nel ruolo di professore di seconda fascia ovvero di prima fascia ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, rispettivamente i ricercatori che hanno conseguito l'idoneità come professori associati o i professori associati che hanno conseguito l'idoneità come professori ordinari nelle procedure di valutazione comparativa bandite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, in deroga ai vincoli di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, a condizione che provvedano alla copertura del differenziale della spesa annua lorda calcolata sulla media dei dieci anni successivi alla presa di servizio con le risorse finanziarie già esistenti in bilancio a legislazione vigente. Dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato».

17.73

GENTILE, GUALDANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di ricercatore di "tipo A", a coloro che abbiano maturato tre anni di assegno. Ciò anche in deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inserito dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

I posti saranno finanziati con un incremento di 150 milioni di euro, del Fondo premiale del MIUR nel FFO 2016. Alla copertura si provvede con recupero di stanziamenti FFO non utilizzati negli esercizi precedenti».

17.74

PAGLIARI, DI GIORGI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Le Scuole di specializzazione in ambito giuridico istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, proseguono la loro attività fino al riordino dei percorsi formativi universitari nell'area delle Scienze giuridiche».

17.75

COMAROLI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le Regioni, nell'esercizio della propria funzione di indirizzo definiscano i criteri per garantire, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica ministeriali, le modalità di accesso e il relativo finanziamento, nei limiti delle disponibilità finanziari e del bilancio regionale e comunque senza oneri a carico del fondo sanitario nazionale, per l'attivazione di contratti regionali numericamente e tipologicamente adeguati alle reali necessità del SSL, valutati di concerto con le università regionali e le associazioni di categoria degli studenti e dei medici in formazione, da assegnare a laureati delle università aventi sede nel territorio regionale e abilitati all'esercizio della professione».

17.76

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, LEZZI

Respinto*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e il comma 01 dell'articolo 60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, il 98, sono abrogati».

17.77

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis) Per il medesimo fine di cui al comma 1, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli Enti Pubblici di Ricerca sono autorizzati, a decorrere dall'anno 2016, ad assumere personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente».

17.78

BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nell'ottica di offrire ai capaci e meritevoli i mezzi per raggiungere il più alto grado degli studi, e al fine di garantire un numero di borse di studio corrispondente all'intera offerta dottorale, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle università previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993 n. 121 è incrementato di 33 milioni di euro per l'anno 2016, di 66 milioni di euro per il 2017, di 100 milioni di euro per il 2018, di 133 milioni di euro per il 2019, di 166 milioni di euro per l'anno 2020, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la copertura degli oneri per il finanziamento per le borse di studio di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c) della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni».

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è ridotta di 33 milioni di euro per l'anno 2016, di 66 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

17.79

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, MILO

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. A decorrere dall'anno accademico 2016/2017, ai laureati di cui il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute 4 febbraio 2015, n. 68, è applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni».

17.80

MARAN

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di euro 3.083.550,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

17.0.1

DI GIORGI, PUGLISI, MARCUCCI, FASIOLO, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, PAGLIARI, PADUA, SANTINI

Ritirato*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.**

(Detrazione delle spese per l'acquisto dei libri di testo e di altri contenuti didattici)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

''*e-bis*) le spese sostenute, e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura, per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica fino al secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, in misura non superiore a 300 euro per ogni studente''».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «253 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

17.0.2

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, PADUA, SANTINI

Ritirato

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il "Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni" con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

17.0.3

MANCUSO, GUALDANI

Respinto

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Diritto allo studio)

1. Al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto allo studio, escludendo dal calcolo degli imponibili fiscali le somme a tale scopo erogate, sono adottate le seguenti misure:

a) dopo lettera d-ter) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunta la seguente:

”d-quater) le borse di studio, i premi di studio, i premi di laurea, le borse per la mobilità internazionale e le altre provvidenze a sostegno del diritto allo studio, stabiliti dalla normativa vigente;”;

b) all’articolo 4, comma 2, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”ed escluse le borse di studio, i premi di studio, i premi di laurea, le borse per la mobilità internazionale e le altre provvidenze a sostegno del diritto allo studio, stabiliti dalla normativa vigente;”;

c) al comma 353 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: ”finanziamento della ricerca” aggiungere le seguenti: ”anche mediante attivazione, su richiesta del soggetto erogante, di specifiche borse di studio”».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016».

17.0.4

ROMANO, FRAVEZZI, BATTISTA, PANIZZA

Ritirato

Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:

«17-bis.

(Enti-di ricerca)

1. Al fine di sostenere l’accesso di giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile degli enti di ricerca e la competitività del sistema italiano della ricerca scientifica e tecnologica, il fondo ordinario degli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2016 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 per l’assunzione di giovani ricercatori.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016:20.000.000;

2017:40.000.000;

2018:40.000.000.

17.0.5

BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Scuola)

1. Nell'ambito del finanziamento del diritto allo studio è istituito un fondo, di 300 milioni di euro, presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, per la fornitura in comodato d'uso gratuito agli studenti delle scuole primarie e secondarie superiori, dei libri di testo;

2. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, quantificati in 300 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per investimenti strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente all'articolo 33 sopprimere il comma 34.

17.0.6

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento economico dei farmacisti specializzandi)

1. A decorrere dall'anno accademico 2016-2017, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2005, recante "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", nonché ai veterinari iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 2006, recante "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area Veterinaria"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

17.0.7

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Norme urgenti in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica AFAM)

1. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente:

''*l-bis*) priorità, nell'ambito del regolamento sul reclutamento del personale di cui al comma 7, lettera *e*), dell'assunzione del personale docente con almeno tre anni accademici di insegnamento su posti vacanti e disponibili e del personale tecnico e amministrativo con almeno tre anni di servizio''.

2. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è sostituito dal seguente:

''2 Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto anche della valutazione dei titoli artistici''.

3. Gli incarichi di insegnamento di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dal comma 2 del presente articolo, sono subordinati alla progressione di carriera dei docenti di seconda fascia, di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di consentire il passaggio alla prima fascia, mediante concorso riservato

per titoli, dei docenti con contratto a tempo indeterminato della seconda fascia, riserva annualmente una quota dei posti di insegnamento vacanti e disponibili non superiore al 50 per cento per le accademie di belle arti e al 20 per cento per i conservatori di musica e per le accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i criteri e le modalità di svolgimento delle procedure di cui al comma 4, tenendo conto dei titoli artistici posseduti e senza dare luogo a soppressioni di cattedre uniche.

6. I posti resisi vacanti a seguito delle progressioni di carriera di cui al comma 4 nelle accademie di belle arti sono contestualmente messi a disposizione per gli incarichi di insegnamento a tempo determinato e indeterminato del personale docente avente titolo incluso nelle graduatorie nazionali della seconda fascia e, in subordine, del personale docente incluso nelle graduatorie nazionali delle corrispondenti discipline della prima fascia che ne facciano richiesta.

7. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:

''6. Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il personale docente delle università. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 è inserito nelle rispettive fasce previste dalle norme in materia di inquadramento del personale docente delle università''.

8. In esito all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, è estinto il comparto di contrattazione del personale docente AFAM.

9. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a integrare il Consiglio universitario nazionale (CUN) con le due nuove aree dell'arte e della musica per le rappresentanze dei docenti e degli studenti delle istituzioni del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché ad estendere alle istituzioni AFAM la normativa vigente per le università relativa alla ricerca, ivi compresa quella relativa all'attivazione dei dottorati di ricerca nei campi artistico e musicale. La competenza del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale in materia di pareri e proposte, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, è trasferita alle due suddette aree dell'arte e della musica''».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione fino al 5 per cento, a partire dal-

l'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

17.0.8

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917)*

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "le spese sostenute per l'iscrizione ai corsi di formazione ed aggiornamento dei professionisti obbligatori ai sensi della vigente normativa sono integralmente deducibili"».

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34 e ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

17.0.9

ZIZZA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Interventi in favore dell'edilizia scolastica)

1. Per ciascuno degli anni 2016 e 2017 la quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di cui all'articolo 1 comma 158 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è stabilita in 400 milioni».

Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33 comma 34 è ridotta di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

17.0.10

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)

Sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:

''1. All'articolo 26, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

'5-bis. La Regione, ovvero l'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specifica di medicina generale svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specifica nelle proprie strutture'.

2. Dopo l'articolo 26 aggiungere i seguenti:

'Art. 26-bis.

(Osservatorio Nazionale della formazione in medicina generale)

1. Presso il Ministero della Salute è istituito l'Osservatorio Nazionale della formazione specifica in medicina generale con il compito di determinare gli *standard* per l'accreditamento delle strutture concorrenti a formare la rete formativa-professionalizzante integrata di formazione specifica in medicina generale, di determinare e di verificare i requisiti di idoneità della predetta rete e delle singole strutture che la compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. A tal fine l'Osservatorio Nazionale definisce il *care curriculum* formativo-professionalizzante che deve essere adottato su tutto il territorio nazionale.

L'Osservatorio Nazionale, inoltre, propone le modalità di coinvolgimento dei medici in formazione nelle attività assistenziali professionaliz-

zanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189.

Ai fini della determinazione dei requisiti di idoneità della rete formativa integrata si tiene conto:

a) dell'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei medici in formazione specifica in medicina Generale;

b) di un numero e di una varietà di attività professionalizzanti sufficienti per un addestramento completo alla professione;

c) della presenza all'interno della rete formativa di servizi generali e diagnostici;

d) delle coesistenze nella rete formativa di specialità affini e di servizi che permettono un approccio formativo multidisciplinare ad integrazione di quello generalista;

e) della sussistenza di un sistema di controllo di qualità delle attività formative e professionalizzanti;

f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e medici in formazione specifica;

g) delle modalità di selezione pubblica dei docenti e dei *tutor*, nonché del loro possesso di competenze specifiche documentate ai fini della formazione specifica di medicina generale;

2. L'accreditamento delle singole strutture è disposto, su proposta dell'Osservatorio Nazionale di cui al comma 1, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.

3. L'Osservatorio nazionale è composto da esperti qualificati con consolidata esperienza di docenza e formazione, secondo il seguente schema:

a) tre rappresentanti designati dal Ministero della Salute;

b) tre rappresentanti designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

c) tre rappresentanti designati dalla Conferenza permanente delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Fanno inoltre parte dell'Osservatorio Nazionale tre rappresentanti dei medici in formazione specifica in medicina generale nominati eletti dagli iscritti ai corsi.

4. Il presidente dell'Osservatorio Nazionale è nominato d'intesa fra il Ministro della Salute ed il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca.

5. L'Osservatorio Nazionale fornisce elementi di valutazione e propone al Ministro della Salute ed al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca le sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto previsto al comma 1.

6. Il Ministero della Salute, d'intesa col Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, istituisce l'Osservatorio Nazionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti modifiche'.

Art. 26-ter.

(Osservatorio regionale per la formazione specifica in medicina generale)

1. Presso ciascuna delle Regioni e Province Autonome nelle quali insistono le reti formative professionalizzanti di formazione specifica in medicina generale è istituito ed attivato l'Osservatorio Regionale per la formazione specifica in medicina generale, composto da docenti operanti presso le strutture della rete formativa integrata, nonché da almeno tre rappresentanti dei medici in formazione specifica, eletti tra gli iscritti ai corsi. L'Osservatorio Regionale è presieduto da un direttore di distretto, designato tra i direttori dei distretti delle Aziende Sanitarie capofila della Regione. Nella commissione è assicurata la rappresentanza dei coordinatori delle aree didattiche e di docenti universitari di discipline congruenti con la formazione specifica di medicina generale. L'Osservatorio Regionale può articolarsi in sezioni di lavoro. L'Osservatorio Regionale definisce i criteri per la rotazione dei medici in formazione specifica e verifica lo *standard* di attività assistenziale professionalizzanti nel rispetto del *core curriculum* formativo-professionalizzante definito dall'osservatorio Nazionale della formazione specifica in medicina generale. L'Osservatorio Regionale, inoltre, verifica l'adeguato coinvolgimento dei medici in formazione nelle attività assistenziali professionalizzanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189.

L'Osservatorio, sulla base delle linee guida fornite dall'Osservatorio Nazionale, definisce le modalità di selezione pubblica dei docenti e dei *tutor*, nonché le competenze specifiche documentate che questi debbano possedere ai fini della formazione specifica di medicina generale.

2. Le Regioni e le Province Autonome provvedono all'istituzione ed attivazione degli Osservatori entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti modifiche e ne danno comunicazione al Ministero della Salute. In caso di inutile decorso del termine il Ministro della Salute adotta le misure necessarie per l'istituzione ed attivazione degli osservatori.

3: L'Osservatorio Regionale è nominato dall'Assessore Regionale con deleghe alla Sanità e Salute ed ha sede presso l'omologo assessorato. L'organizzazione dell'attività dell'Osservatorio Regionale è altresì disciplinata dai protocolli d'intesa fra Università e Regione e negli accordi fra le Università e le Aziende Sanitarie, attuativi delle predette intese, ai sensi dell'articolo 6 comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

4. L'Osservatorio Regionale fornisce elementi di valutazione all'Osservatorio Nazionale. A tal fine produce *report* sulle attività di verifica

svolte e li sottopone con cadenza almeno annuale all'Assessore Regionale con deleghe alla Sanità e Salute ed all'Osservatorio Nazionale».

17.0.11

TARQUINIO, BONFRISCO, MILO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Avanzamenti onorifici)

1. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2018.

2. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, si applicano con la decorrenza di cui al comma 1 del presente articolo esclusivamente al personale cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 2015, che ha maturato la medesima condizione di servizio e di carriera di coloro che, con pari grado e ruolo, sono cessati dal servizio antecedentemente alla stessa data.

3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riferite agli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

4. Può presentare domanda per accedere ai benefici previsti dagli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il personale di cui all'articolo 1, comma 2, che non ha subito condanne con sentenze passate in giudicato per reati penali, civili ed amministrativi.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non producono effetti ai fini retributivi o pensionistici e dalla loro applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le norme attuative della legge medesima».

17.0.12

BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Avanzamenti onorifici)

1. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2018.

2. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, si applicano con la decorrenza di cui al comma 1 del presente articolo esclusivamente al personale cessato dal servizio successivamente allo gennaio 2015, che ha maturato la medesima condizione di servizio e di carriera di coloro che, con pari grado e ruolo, sono cessati dal servizio antecedentemente alla stessa data.

3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riferite agli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

4. Può presentare domanda per accedere ai benefici previsti dagli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il personale di cui all'articolo 1, comma 2, che non ha subito condanne con sentenze passate in giudicato per reati penali, civili ed amministrativi.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non producono effetti ai fini retributivi o pensionistici e dalla loro applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le norme attuative della legge medesima.».

17.0.13

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, LEZZI

Respinto*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.***(Diritto allo studio universitario)*

1. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2016 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 150 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, determinato in euro 150 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi successivi.

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 169 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dall'anno 2016, è ridotta di euro 100 milioni. A decorrere dal primo riparto successive alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra le sole istituzioni scolastiche degli enti locali.

4. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 151 è abrogato».

17.0.14

CONTI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Ritirato*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:***«Art. 17-bis.**

1. Per incrementare la competitività del sistema-ricerca del paese in ambito marino, la stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli è autorizzata ad assumere, nel settennio 2016-2022, complessive 75 unità di personale ricercatore e tecnologo, in scaglioni annuali di 13 unità di personale nel 2016, 15 unità nel 2017, 14 unità nel 2018, 14 unità nel 2019, 8 unità nel 2020, 7 unità nel 2021 e 4 unità nel 2022, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 580 mila nell'anno 2016, a euro 1,25 milioni nell'anno 2017, a euro 2,03 milioni nell'anno 2018, a euro 2,76 mi-

lioni nell'anno 2019, a euro 2,96 milioni nell'ano 2020, a euro 3 milioni nell'anno 2021 e a euro 3,053 a partire dall'anno 2022.

2. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposte ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'onere recato dal comma 1 si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti recati fondo per gli interventi strutturali di politica».

17.0.15

CONTI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Ritirato

All'articolo 17, è aggiunto il seguente comma:

«All'articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, dopo il comma 2 è inserito il seguente.

''2-bis. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, gli iscritti ai corsi di laurea di medicina e chirurgica, di odontoiatria, ed assimilate, a partire dal quinto anno di corso e sino all'iscrizione al relativo Albo professionale, al fine di rafforzare la propria posizione previdenziale, possono facoltativamente provvedere all'iscrizione ed al pagamento della relativa contribuzione presso la Quota A del Fondo di Previdenza Generale gestito dall'ente di previdenza di cui all'elenco A, nono capoverso, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 attuativo della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

L'ammontare del contributo e le modalità del versamento vengono determinati dal Consiglio di Amministrazione dell'ente di cui al precedente comma, tenendo conto della capacità reddituale degli interessati.

Per le finalità di cui al presente comma, a valere sui maggiori risparmi prodotti, l'ente favorisce l'iscrizione e il pagamento della contribuzione da parte degli studenti di cui al primo periodo anche attraverso prestiti d'onore.

Dall'applicazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

17.0.16

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il "Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni", con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse non utilizzate del Fondo di sviluppo e coesione».

17.0.17

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, MANGILI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, al comma 1, le parole da: "nonché tenendo conto," fino alla fine del comma sono soppresse».

17.0.18

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA,
FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2001, n. 448)

1. All'Articolo 19, comma 11, dopo il primo "turistica", sopprimere le parole da: "ma" fino alla fine del comma.

A seguire, aggiungere in fine il seguente periodo: "Gli iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale potranno essere impiegati solo in caso di carente disponibilità di medici in possesso di attestato di formazione specifica in medicina generale già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, ma avranno precedenza di chiamata nei confronti dei medici non in possesso di attestato di formazione specifica in medicina generale"».

Art. 18.**18.1**

COMAROLI, DIVINA

Dichiarato inammissibile*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 18. – *I.* Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

''10-*bis.* Ai fini del godimento del diritto di cui articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122''.

2. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea:

1) le parole: ''che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011'' sono sostituite dalle seguenti: ''che maturano i requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2022'';

2) le parole: ''ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive integrazioni e modificazioni'', sono sostituite dalle seguenti: '', ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 23 agosto 2004, n.243, e successive integrazioni e modificazioni, ed ai soggetti rientranti nelle deroghe dall'articolo 2, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 503'';

b) alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* le parole: ''4 dicembre 2011'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2011'';

3. L'alinea del comma 15-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: ''in via eccezionale, per tutti i lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ancorché non titolari di un rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto''.

4. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigente prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del

2011, come da ultimo modificato dalla presente legge, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1°giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, continuano ad applicarsi, a decorrere-dal primo mese di esclusione e poi dal 1° gennaio 2016 secondo il criterio dell'automatico scorrimento mensile delle graduatorie dagli aventi diritto fino all'utilizza totale delle risorse delle prime sei salvaguardie confluite nel Fonda di cui all'articolo 1, comma 235 della legge n. 228 del 2012, fatte salve le somme già individuate a copertura delle deroghe certificate con i precedenti provvedimenti, ai seguenti soggetti che maturano mese dopo mese i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, eventualmente preceduti da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni, stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, secondo il mese di perfezionamento a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti utili a comportare la decorrenza con le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità di cui alla presente lettera;

b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

c) ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2014 in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezio-

namiento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, sulla base della disciplina previgente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a condizione che abbiano il parente disabile convivente all'atto della domanda di salvaguardia e non abbiano prestato attività lavorativa successivamente al 31 dicembre 2011, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

e) ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

f) ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

g) ai soggetti-rientranti nelle deroghe di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno quindici anni al 31 dicembre 1992, ovvero ai dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, come individuati nella circolare Inps n. 16 del 1° febbraio 2013, ed a condizione che dal 31 dicembre 2014, non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2016, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

h) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 20 luglio 2007, purché l'autorizzazione non sia antecedente al 31 dicembre 2004 e che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno cinquantaquattro settimane di contributi volontari accreditati o accreditabili, a condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a

tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2016, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

i) ai lavoratori percettori del trattamento speciale per l'edilizia ai sensi della legge n. 427 del 1975 e successive modificazioni e integrazioni, con accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, secondo il mese di perfezionamento, a decorre dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2016, anche mediante versamento di contributi volontari, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina previgente alla data di entrata in vigore del citato .decreto-legge n. 201 del 2011, il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare ancora periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell'indennità di Trattamento Speciale Edile di cui alla presente lettera;

l) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 31 dicembre 2011 o, in caso di lavoratori provenienti da aziende interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti utili requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità di cui alla presente lettera;

m) ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria in data antecedente al 31 dicembre 2007, sulla base di accordi governativi e non governativi, licenziati prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e che alla data del 30 novembre 2011. risultavano essere ancora in mobilità, percettori del trattamento di mobilità in deroga fino al 31 dicembre 2013, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1°

gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina previgente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi precedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità di cui alla presente lettera.

5. Per i lavoratori di cui al comma 4, lettere *a)*, *i)* e *m)* che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge-e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi alla fine del periodo di fruizione delle indennità di mobilità o di trattamento speciale edile ai sensi dei medesimo comma 4.

6. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, sia all'Istituto nazionale di previdenza sociale che alle Direzioni territoriali del lavoro, da effettuare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. Le Direzioni Territoriali del Lavoro comunicano entro un mese dal termine dei sessanta giorni al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il numero di istanze pervenute per ogni tipologia di lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da *a)* a *m)*, al fine di avere evidenza dell'utilizzo totale delle risorse disponibili nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 e dell'eventuale occorrenza di ulteriori risorse. L'INPS procede mensilmente al monitoraggio delle istanze di salvaguardia di cui al presente comma, provvedendo a pubblicare mensilmente *on line* sul proprio sito *internet*, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, sulla base della data di decorrenza mensile del trattamento pensionistico e avevano cura di evidenziare le domande accolte quelle in corso di lavorazione, quelle respinte e le relative motivazioni. L'Inps procede, altresì, al monitoraggio mensile delle risorse necessarie a copertura delle istanze presentate mese dopo mese, fino all'utilizzo totale, fatte salve le somme già individuate a copertura delle salvaguardie certificate con i sei precedenti provvedimenti, delle risorse disponibili delle prime sei salvaguardie confluite nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 228 del 2012, i cui stanziamenti sono a tal fine vincolati.

7. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette mensilmente al Parlamento una relazione, pubblicata anche *on line* sul sito *internet* -del Ministero, in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati, all'ammontare e risorse finanziarie utilizzate e di quelle, ancora disponibili.

8. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. All'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "al presente comma" e le parole: "ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488" sono sostituite dalle seguenti: "ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni, addetto alla manovra, al traghettamento e alla formazione treni, ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi".

10. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta, anche in deroga alla normativa vigente, piena validità a tutti gli accordi, individuali o collettivi, stipulati dalle imprese anche in sede non governativa, entro il 31 dicembre 2011, che prevedevano esplicitamente uno scivolo pensionistico ed un accompagnamento alla maturazione del diritto previdenziale nel pieno rispetto delle norme In vigore alla data di sottoscrizione dell'accordo, per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, compresi gli ammortizzatori sociali in deroga.

11. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse del fondo previsto dall'articolo 1 comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fatte salve le somme già individuate a copertura delle salvaguardie certificate con i sei precedenti provvedimenti, e quanto alle necessità eccedenti gli stanziamenti in essere a legislazione vigente, si provvede, fino a 300 milioni annui, a valere sul fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014».

18.2

COMAROLI, DIVINA

Dichiarato inammissibile*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 18. - *I.* All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14:

1) all'alinea, dopo le parole: "ad applicarsi" sono-inserite le seguenti: "al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,";

2) alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; i periodi derivanti dall'applicazione dell'adeguamento dell'aspettativa di vita di cui al comma 12 si computano ai soli fini dell'accesso al trattamento pensionistico e non rilevano ai fini della maturazione dei requisiti per l'accesso alle deroghe di cui alla presente lettera";

b) l'alinea del comma 15-*bis* è sostituito dal seguente: "In via eccezionale, per tutti i lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ancorché non titolari di un rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto 7";

c) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, di addetto alla scorta treni, di addetto alla manovra, di addetto al traghettamento, di addetto alla formazione dei treni, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta del personale ferroviario marittimo".

2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1, lettera *a)*, numero 1), è riconosciuto nel limite massimo di 2.500 soggetti e nel limite di spesa di 22,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 58,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50,7 milioni di euro per l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai la-

voratori di cui al comma 1, lettera a), numero 1), che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1, lettera a), numero 1).

3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, lettera al, numero 1), il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dal medesimo articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, come da ultimo modificato dalla presente legge, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni; dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 194 a 198; della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nel limite di 5.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine dei menzionati periodi, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alla disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione delle indennità di mobilità o del trattamento speciale edile di cui alla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione della dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7; della legge 23 luglio 1991, n. 223, o del trattamento speciale edile di cui all'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alla salvaguardie di cui alla presente legge;

b) nel limite di ulteriori 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di ulteriori 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di ulteriori 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla citata data di entrata in vigore;

e) nel limite di ulteriori 1.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinata e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

5. Per i soggetti di cui al comma 4, lettere *b*), *c*) ed *e*), l'eventuale rioccupazione con rapporto tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.

6. Per i lavoratori di cui al comma 4, lettera *a*), già autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel medesimo comma 1.

7. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro sessanta giorni dalla data, di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 5, l'INPS non prende in

esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.

8. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 3, sono utilizzati fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 dicembre 2014, n. 147.

9. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite massimo di 35,3 milioni di euro per l'anno 2015 di 178,1 milioni di euro per l'anno 2016, di 309,2 milioni di euro per l'anno 2017, di 291,2 milioni di euro per l'anno 2018, di 248 milioni di euro per l'anno 2019, di 166,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 105,8 milioni di euro per l'anno 2021 di 40,7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3,1 milioni di euro per l'anno 2023. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al primo periodo del presente comma.

10. Al comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015," sono soppresse.

11. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede con le risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, di quelle risultanti dal monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 10 dicembre 2014; n. 147, e del fondo previsto dall'articolo 1, comma 709, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

18.3

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Respinto

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, all'alinea, dopo le parole: "ad applicarsi" sono inserite le seguenti: "al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,». In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al presente comma, è riconosciuto nel limite massimo di 2.500 soggetti e nel limite di spesa di 22,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 58,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50,7 milioni di euro per l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai lavoratori di cui al comma 1, lettera a), numero 1), che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al presente comma, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 22,5 milioni di euro per l'anno 2016, 58,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50,7 milioni di euro per l'anno 2018».

18.4

COMAROLI, DIVINA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "ad applicarsi" sono inserite le seguenti: "al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,". In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i

requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica, e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al presente comma il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 110 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

18.5

GATTI, LAI

Respinto

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «6.300 soggetti», con le seguenti: «6.600 soggetti»;

b) *al primo periodo, sostituire le parole da: «il 31 dicembre 2012,», fino a: «dello stesso periodo», con le seguenti: «il 31 dicembre 2014, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine del suddetto periodo»;*

c) *al terzo periodo, sostituire le parole da: «Tale versamento», fino a: «dodici mesi», con le seguenti: «Il versamento di cui alla presente lettera può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi»;*

d) *al comma 3, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «trentasei mesi».*

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -4.000.000;

2017: -8.000.000;

2018: -8.000.000.

18.6

CERONI

Respinto

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *le parole: «31 dicembre 2011», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;*

b) *le parole: «31 dicembre 2012», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;*

c) *sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «trentasei mesi».*

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

18.7

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi», con le seguenti: «ovvero, anche mediante il versa-

mento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine dei menzionati periodi».

Conseguentemente:

all'articolo 20, sopprimere il comma 2;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;

all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13 e 14.

18.8

COMAROLI, DIVINA

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo», *con le seguenti:* «e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine dei menzionati periodi» *e le parole:* «solo con riferimento ai dodici mesi», *con le seguenti:* «solo con riferimento ai trentasei mesi».

Conseguentemente:

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;

all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo ai euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018», *con le seguenti:* «l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n.228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18-bis».

18.9

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA

Ritirato

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2012», con le seguenti: «31 dicembre 2014» ed, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della presente lettera, non si tiene conto di alcun incremento dell'età anagrafica di cui all'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;»

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

18.10

MOLINARI

Respinto

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

nel primo periodo, dopo le parole: «versamento di contributi volontari», le parole: «entro trentasei mesi» al posto di: «entro dodici mesi»;

nel terzo periodo, dopo le parole: «solo con riferimento», le parole: «ai trentasei mesi» al posto di: «ai dodici mesi».

18.11

RUTA

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «trentasei mesi».

Conseguentemente al comma 3, le parole: «dodici mesi», sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;

*All'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».*

18.12

COMAROLI, DIVINA

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo», con le seguenti: «entro trentasei mesi dalla fine dello stesso periodo», e le parole: «solo con riferimento ai dodici mesi», con le seguenti: «solo con riferimento ai trentasei mesi».

Conseguentemente:

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;

all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni rela-

tive alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridette in maniera lineare per un importo pari a 250milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».

18.13

CATALFO, PUGLIA

Respinto

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «entro dodici mesi», con le seguenti: «entro trentasei mesi»;*

b) *al terzo periodo, sostituire le parole: «ai dodici mesi», con le seguenti: «ai trentasei mesi».*

Conseguentemente:

a) *all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;*

b) *all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni»;*

c) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;*

d) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento»;*

e) *dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

«Art. 50-bis. – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari).- 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";*

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno, degli anni 2016, 2017 e 2018».

18.14

COMAROLI, DIVINA

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo», con le seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine dello stesso periodo», e le parole: «solo con riferimento ai dodici mesi», con le seguenti: «solo con riferimento ai ventiquattro mesi».

Conseguentemente:

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;

all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.156.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».;

dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».

18.15

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, PAGLIARI, GATTI, ALBANO

Ritirato

Al comma 2, lettera a), primo e secondo periodi, sostituire la parola: «dodici», con la seguente: «trentasei».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «dodici», con la seguente: «trentasei».

18.16

BERTACCO, AMIDEI, PICCOLI, MARIN, CERONI, MALAN

Respinto

Al comma 2, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: «dodici», con le seguenti: «trentasei».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguente: «280».

18.17

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «9.000», con le seguenti: «12.000».

Conseguentemente:

All'articolo 20, sopprimere il comma 2.

All'articolo 33, sopprimere il comma 34.

All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo».

Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;

All'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

18.18

COMAROLI, DIVINA

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «entro il sessantesimo mese», con le seguenti: «entro l'ottantaquattresimo mese».

Conseguentemente:

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;

all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 e di euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 di euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese te variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»;

dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».

18.19

COMAROLI, DIVINA

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «entro il centottesimo mese», con le seguenti: «entro l'ottantaquattresimo mese».

Conseguentemente:

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;

all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 e di euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 di euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»;

dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».

18.20

CRIMI

Respinto

Al comma 2, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;

b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», *con le seguenti:* «200 milioni».

c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;

d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

18.21

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Respinto

Al comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre-2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

18.22

RIZZOTTI, GASPARRI, CERONI

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i

quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

18.23

COMAROLI, DIVINA

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

Conseguentemente,

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;

all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «l'importo di euro 5.23.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»;

dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis.1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro

all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer", o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n.228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1».

18.24

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Respinto

Al comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non oltre sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

18.25

MANCUSO, GUALDANI

Respinto

Al comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non oltre sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che

assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

18.26

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ORELLANA, ROMANO

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

18.27

BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO

Dichiarato inammissibile

Al comma 2 sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 o in permesso per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'art. 33, comma 3 della legge 1992, n. 104, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;»

18.28

FUCKSIA

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100% e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge n. 104/92, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge»

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 30.000.000;
2017: – 60.000.000;
2018: – 80.000.000.

18.29

RUTA

Respinto

All'articolo 18, comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civile al 100% e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge n. 104/92, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del ci-

tato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

18.30

MOLINARI

Respinto

Al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100% e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge n. 104/92, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

18.31

BIGNAMI, DI BIAGIO, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) nel limite di 2.000 soggetti, di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter*), del decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civile al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del ci-

tato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

18.32

BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «lavoratori in congedo», inserire le seguenti: «o nella facoltà di chiedere il congedo».

18.33

COMAROLI, DIVINA

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «figli» con la seguente: «familiari».

Conseguentemente:

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;

all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «Art. 51-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».

18.34

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «figli», con la seguente: «familiari».

Conseguentemente:

all'articolo 20, sopprimere il comma 2;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;

all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

18.35 (testo 2)

GATTI, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PANIZZA, PARENTE, BOCCARDI, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, SANTINI

Respinto

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: "3.000 soggetti" con le seguenti: "5.500 soggetti" e sopprimere le seguenti parole ", con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali,".

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. I benefici di cui ai commi dal 2 al 4 sono riconosciuti nel limite di 28.800 soggetti e nel limite massimo di 215 milioni per il 2016, 391 milioni per l'anno 2017, 344 milioni per l'anno 2018, 264 milioni per l'anno 2019, 175 milioni per l'anno 2020, 111 milioni per l'anno 2021, 45 milioni per l'anno 2022 e 5 milioni per l'anno 2023. Conseguentemente all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 1, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per il 2013, 933,8 milioni per l'anno 2014, 1871,4 milioni per il 2015, 2595 milioni di euro per l'anno 2016, 2442,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1684,4 milioni di euro per l'anno 2018, 847,3 milioni di euro per l'anno 2019, 469,1 milioni di euro per l'anno 2020, 249 milioni di euro per l'anno 2021, 119 milioni di euro per l'anno 2022 e 13,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 174.966 soggetti."

al comma 9, sostituire le parole: "è ridotta di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per

l'anno 2018, 215,7 milioni di euro per l'anno 2019, 100 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro nell'anno 2023" con le seguenti: "è ridotta di 215 milioni di euro per l'anno 2016, 391 milioni di euro per l'anno 2017, 344 milioni di euro per l'anno 2018, 221,7 milioni di euro per l'anno 2019, 104 milioni di euro per l'anno 2020, 104 milioni di euro per l'anno 2021, 45 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro nell'anno 2023".

18.36

DONNO, BUCCARELLA

Respinto

Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali.».

18.37

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Respinto

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali.».

Conseguentemente:

all'articolo 20, sopprimere il comma 2;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;

all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

18.38

BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «ai seguenti», con le seguenti: «al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico

2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e ai».

Consequentemente dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) nel limite di 2.000 soggetti e nel limite di spesa di 18 milioni per il 2016, di 47,1 milioni per il 2017 e di 40,6 milioni di euro per l'anno 2018 al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, sulla base del censimento, attivato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013 per la ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inviate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai lavoratori, di cui al comma 1, lettera a), numero 1), che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle deconezze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse relative alle domande di pensione determinato ai sensi del secondo periodo della presente lettera, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma».

Consequentemente al comma 7, sostituire le parole: «26.300» con le seguenti: «28.300», le parole: «213 milioni» con le seguenti: «231 milioni», le parole: «387 milioni» con le seguenti: «434,1» e le parole: «336 milioni» con le seguenti: «376,6».

Consequentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «282 milioni nel 2016, 252,9 milioni nel 2017, 259,4 milioni nel 2018 e 300 milioni a decorrere dal 2019».

18.39

CATALFO, MANGILI

Respinto

Dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«*e-bis*) nel limite massimo di 2.500 soggetti e nel limite di spesa di 22,5 milioni per il 2016, di 58,8 milioni per il 2017, di 50,7 milioni per l'anno 2018 al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro

l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

e-ter) per i lavoratori che accedono al beneficio di cui alla lettera *e-bis*) il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente».

Conseguentemente:

a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;

b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;

c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: "ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018"».

18.40

PUGLIA, CATALFO, LEZZI

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

«*e-bis*) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni; di addetto alla

scorta treni, di addetto alla manovra, di addetto al traghettamento, di addetto alla formazione dei treni, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta del personale ferroviario marittimo;

e-ter) le disposizioni di cui alla lettera *e-bis*), si applicano nel limite di 10.000 soggetti».

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma».

Conseguentemente, dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dell'89 per cento";

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

18.41

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) ai lavoratori di cui alla lettera *c*) che, hanno cessato il rapporto di lavoro in ragione della risoluzione unilaterale sottoscritta alla data del 6 dicembre 2011 e che avrebbero maturato l'accesso al pensionamento, secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro

il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

18.42

MOLINARI

Dichiarato inammissibile

Dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera:

«e-bis). Ai soggetti di cui all'articolo 11 comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 2431 e successive modificazioni, che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno cinquantadue settimane di contributi volontari accreditati o accreditabili; che non abbiano svolto attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che maturino i requisiti entro il 6 gennaio 2019».

18.43

CATALFO, MANGILI

Respinto

Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis). Tenuto conto della particolare tipologia di lavoratori, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, in materia di accesso anticipato al prepensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quarantuno anni con qualsiasi tipologia di contributo accreditato sul proprio conto assicurativo».

Conseguentemente:

a) All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200».

b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;

c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

18.44

CATALFO, PUGLIA

Respinto

Al comma 2, dopo lo lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) nel limite massimo di 2.500 soggetti al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011'2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni;».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole, «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 22,5 milioni nel 2016; 58,8 milioni nel 2017 e 50,7 milioni nel 2018».

18.45

MOLINARI

Respinto

Dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera:

«e-bis). Nel limite di ulteriori 5.000 soggetti e nel limite di spesa di 33 milioni di euro annui, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a qualunque titolo entro il 31 dicembre 1992, qualora possano far valere almeno quindici anni di contributi versati, anche senza contribuzione volontaria né iscrizione a contribuzione volontaria, rientranti nelle deroghe sancite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera, pari a 33 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertita, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

18.46

COMAROLI, DIVINA

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente: «f) ai soggetti rientranti nelle deroghe di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno quindici anni al 31 dicembre 1992, ovvero ai dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che risultano occupati perlomeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodo di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, come individuati nella circolare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) n. 16 del 1 febbraio 2013, e a condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato».

Conseguentemente:

All'articolo 17, sopprimere il comma 7;

All'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.000.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

All'articolo 33, sopprimere il comma 34;

All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni ai spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo per un importi pari a 250milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n.228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18 comma 2».

18.47

COMAROLI, DIVINA

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente: «f) ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria in data antecedente al 31 dicembre 2007, sulla base di accordi governativi e non governativi, licenziati prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e che alla data

del 30 novembre 2011 risultavano essere ancora in mobilità, percettori del trattamento di mobilità in deroga fino al 31 dicembre 2013».

Conseguentemente:

All'articolo 27, sopprimere il comma 7;

All'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'Importo di euro 230.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

All'articolo 33, sopprimere il comma 34;

All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».

18.48

COMAROLI, DIVINA

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente: «f) ai soggetti autorizzati alla contribuzione volontaria prima del 20 luglio 2007, che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno cinquantadue settimane di contributi, volontari accreditati o accreditabili, che non abbiano svolto attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che maturino i requisiti entro trentasei mesi dal presente provvedimento».

Conseguentemente:

All'articolo 27, sopprimere il comma 7;

all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.750.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

All'articolo 33, sopprimere il comma 34;

All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui, al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «*money transfer*» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235 della legge n.228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».

18.49

COMAROLI, DIVINA

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente: «f) ai lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro in ragione della soluzione unilaterale sottoscritta alla data del 6 dicembre 2011 e che avrebbero maturato l'accesso al pensionamento, secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2001, entro la data del 31 dicembre 2022»

Conseguentemente:

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;

All'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.000.000 a decorrere dall'anno 2018» *con le seguenti:* »l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.750.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018«.

All'articolo 33, sopprimere il comma 34;

All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «*money transfer*» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo pre-

visto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».

18.50

CATALFO, LEZZI

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis). Ai lavoratori invalidi, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

Conseguentemente:

a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;

b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;

c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis). – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 00 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

18.51

PUGLIA, CATALFO, LEZZI

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai lavoratori invalidi, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore o pari al 50 per cento, si applicano i benefici previsti per i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Ai soggetti di cui al periodo precedente, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni», con le seguenti: «200»;

b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;

c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;

d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

18.52

CATALFO, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai lavoratori invalidi, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200»;

b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;

c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;

d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».

18.53

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dell'accesso alla salvaguardia».

Conseguentemente:

All'articolo 20, sopprimere il comma 2.

All'articolo 33, sopprimere il comma 34.

All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.

Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

All'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

18.54

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 194 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

”d) ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente

in base alla graduatoria decorrente dal 1° gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-Iegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;''».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

18.55

MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 2008 secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3-ter. Al comma 4, dell'articolo 38, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: ''al 31 dicembre1998'', sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2008''».

18.56

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per i soggetti di cui al comma 2 non trovano applicazione gli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122».

Conseguentemente:

All'articolo 20, sopprimere il comma 2.

All'articolo 33, sopprimere il comma 34.

All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.

Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

All'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

18.57

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:

all'articolo 20, sopprimere il comma 2;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 3, 14.

18.58

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 2» aggiungere le seguenti: «e di cui al comma 5-bis».

Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Fermo restando le salvaguardie previste dal comma 2 e dalle disposizioni richiamate al medesimo comma 1, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi al lavoratore e alla lavoratrice quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) risultare non occupati al 1° gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo o avere sottoscritto entro il 31 dicembre 2011 accordi collettivi o individuabili, in qualsiasi sede, che come esito finale prevedevano il licenziamento;

b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

Conseguentemente, sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. I benefici di cui ai commi da 2 a 4 sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite massimo di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 258 milioni di euro per l'anno 2019, 171 milioni di euro per l'anno 2020, 107 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022, i milioni di euro per l'anno 2023, mentre i benefici di cui al comma 5-bis sono riconosciuti a domanda, in base all'ordine cronologico di presentazione, nel limite di 30.000 soggetti e nel limite massimo e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 1, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 3.093 milioni di euro per l'anno 2016, 2.938,1 milioni di euro per l'anno 2017, 2.176,3 milioni di euro per l'anno 2018, 1.341,3 milioni di euro per l'anno 2019, 965,1 milioni di euro per l'anno 2020, 74 milioni di euro per l'anno 2021, 614 milioni di euro per l'anno 2022, 511,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 500,00 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 202.466 soggetti».

e, al comma 9, dopo le parole: «dai commi da 1 a 7» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quelli derivanti dal comma 5-bis».

e, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 5-bis e pari ad un importo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 9-ter e 9-quater.

9-ter. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo II è soppresso.

9-quater. All'articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le parole: "I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche", sono soppresse».

18.59

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO

Respinto

Al comma 5 sopprimere le parole: «, entro il termine di decadenza di sessanta giorn dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

18.60

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 5 sostituire le parole: « , entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» con le seguenti: «, entro il termine di decadenza di sei mesi della di entrata in vigore della presente legge,»

18.2380

LE RELATRICI

Accolto

Al comma 6, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «All'articolo 2, comma 5, della lelle 10 dicembre 2014, n. 147, le parole da: "Ministro del lavoro e delle politiche sociali" fino a: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre».

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «per il triennio 2015-2107».

18.61

GATTI, D'ADDA, MANASSERO

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il comma 18, ultimo periodo, dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al medesimo comma 18, fermo restando quanto indicato al precedente comma 3, primo periodo.»

Conseguentemente,

all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «220 milioni di euro per l'anno 2016 e 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»

18.62 (testo 2)

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di consentire l'accesso al trattamento pensionistico con le regole previgenti alla riforma delle pensioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a tutti i lavoratori che sono rimasti esclusi dagli interventi di salvaguardia finora attuati e che maturano il trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2019 e a coloro che sono stati collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni è incrementato di 1.300 milioni di euro per l'anno 2016. Le risorse di tale Fondo, così come aumentate dal presente comma, sono utilizzate per erogare i trattamenti pensionistici alla totalità dei lavoratori del primo periodo del presente comma, anche eventualmente prevedendo importi ridotti rispetto all'ammontare dell'assegno previdenziale calcolato con i parametri della disciplina vigente, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente:

sopprimere la allegata tabella A;

ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;

aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2;

all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento»;

sopprimere l'articolo 33, comma 34;

all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6,

lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

18.63

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. Fermo restando le salvaguardie previste dal comma 2 e dalla disposizioni richiamate al medesimo comma 1, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della dalla di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi al lavoratore e alla lavoratrice quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) risultare non occupati per un periodo di almeno trentasei mesi, anche non consecutivi, a partire dal primo gennaio 2012, per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo;

b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

10-ter. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai lavoratori e alle lavoratrici di cui al comma 11, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

10-quater. I benefici di cui al comma 11 sono riconosciuti a domanda, in base all'ordine cronologico di presentazione, nel limite di 30,000 soggetti e nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

10-quinquies. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 11 e nei limiti stabiliti dal comma 13, si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 15 e 16 fino alla concorrenza di 500 milioni di euro, Conseguentemente all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 8 del presente articolo, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 3.093 milioni di euro per l'anno 2016, 2,938,1 milioni di euro per l'anno 2017, 2.176,3 milioni di euro per l'anno 2018, 1.341,3 milioni di euro per l'anno 2019, 965,1 milioni di euro per l'anno 2020, 745 milioni di euro per l'anno 2021, 614 milioni di euro per l'anno 2022, 511,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 500,00 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 202.466 soggetti.

10-sexies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.

10-septies. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.»

18.64

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. Fermo restando le salvaguardie previste dal comma 2 e dalla disposizioni richiamate al medesimo comma 1, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni; dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi al lavoratore e alla lavoratrice quando riconoscono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) risultare non occupati per un periodo di almeno ventiquattro mesi, anche non consecutivi, a partire dal primo gennaio 2012, per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo;

b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

10-ter. il trattamento pensionistico, con riferimento ai lavoratori e alle lavoratrici di cui al comma 11, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

10-quater. I benefici di cui al comma 11 sono riconosciuti a domanda, in base all'ordine cronologico di presentazione, nel limite di 30.000 soggetti e nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

10-quinquies. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 11 e nei limiti stabiliti dal comma 13, si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 15 e 16 fino alla concorrenza di 500 milioni di euro. Conseguentemente all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 8 del presente articolo, sono corrispondentemente incrementati degli importi di qui al precedente periodo, per una determinazione pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 3.093 milioni di euro per l'anno 2016, 2.938,1 milioni di euro per l'anno 2017, 2.176,3 milioni di euro per l'anno

2018,1.341,3 milioni di euro per l'anno 2019, 965,1 milioni di euro per l'anno 2020, 745 milioni di euro per l'anno 2021, 614 milioni di euro per l'anno 2022, 511,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 500,00 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 202.466 soggetti.

10-*sexies*. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.

10-*septies*. All'articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.»

18.65

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. Fermo restando le salvaguardie previste dal comma 2 e dalla disposizioni richiamate al medesimo comma 1, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi al lavoratore e alla lavoratrice quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) risultare non occupati al 1° gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo o avere sottoscritto entro il 31 dicembre 2011 accordi collettivi o individuali, in qualsiasi sede, che come esito finale prevedevano il licenziamento;

b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e all'anzianità contributiva previsti dalla normativa vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

10-*ter*. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai lavoratori e alle lavoratrici di cui al comma 11, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

10-*quater*. I benefici di cui al comma 11 sono riconosciuti a domanda, in base all'ordine cronologico di presentazione, nel limite di 30.000 soggetti e nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

10-*quinqüies*. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 11 e nei limiti stabiliti dal comma 13, si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 15 e 16 fino alla concorrenza di 500 milioni di euro. Conseguentemente all'articolo 1, comma 235, della legge 24 di-

cembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 8 del presente articolo, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 3.093 milioni di euro per l'anno 2016, 2.938,1 milioni di euro per l'anno 2017, 2.176,3 milioni di euro per l'anno 2018; 1.341,3 milioni di euro per l'anno 2019, 965,1 milioni di euro per l'anno 2020, 745 milioni di euro per l'anno 2021, 614 milioni di euro per l'anno 2022, 511,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 500,00 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 202.466 soggetti.

10-*sexies*. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.

10-*septies*. All'articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse»

18.66

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole: "ad applicarsi" sono inserite le seguenti: "al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,".

10-*ter*. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, la disposizione di cui al precedente comma 10-*bis* si applica nel limite massimo di 3.000 soggetti e nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016, di 80 milioni di euro per l'anno 2017 e di 75 milioni di euro per l'anno 2018.

10-*quater*. Ai fini di cui ai precedenti commi 10-*bis* e 10-*ter*, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal personale della scuola rientrante nella

previsione di cui al comma 1 del presente articolo che intende avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.

10-quinquies. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 10-*bis* il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, il comma 34 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 304, è incrementato di 270 milioni di euro per l'anno 2016, di 220 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

18.67

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*

(Ulteriori misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:

”10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore e alla lavoratrice l’accesso alla pensione anticipata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) risultare non occupati al 1° gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, anche se successivamente a tale data si è stati nuovamente occupati con qualsiasi contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, che risulti risolto alla data del 31 dicembre 2015;

b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10-ter. Agli oneri determinati dalle disposizioni di cui al comma 10-bis, pari a 5.000 milioni di euro si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 10-*quater* e 10-*quinquies* ed all’articolo 46-bis.

10-*quater*. All’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.

10-*quinquies*. Le risorse rivenienti dall’applicazione del comma 10-*quater*, opportunamente rendicontate, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all’importo massimo di 3 miliardi a copertura di quota parte dei maggiori oneri determinati dalle disposizioni del presente articolo».

E di conseguenza, dopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis

(Abrogazione di regimi di deduzione ed esenzione fiscale)

1. Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed il comma 2 dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppressi.

2. La lettera i) del comma 1, dell’articolo 10 del Testo unico delle imposte sul reddito, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa.

3. Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso.

4. Al comma 4-bis dell’articolo 37, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.

5. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, il punto 2 è soppresso.

6. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l’articolo 11 è soppresso.

7. All’articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le parole: ”I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicura-

zione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono soppresse'».

18.68

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art 18-bis

(Ulteriori misure in materia di salvaguardia dei lavoratori derivanti dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:

''10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore e alla lavoratrice l'accesso alla pensione anticipata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) risultare non occupati per un periodo di almeno ventiquattro mesi, anche non consecutivi, a partire dal primo gennaio 2012, per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo;

b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10-ter. Agli oneri determinati dalle disposizioni di cui al comma 10-bis fino alla concorrenza di 4.000 milioni di euro si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 10-*quater* e 10-*quinquies* ed all'articolo 46-bis. Qualora dal monitoraggio condotto dall'INPS risulti il raggiungimento dei limiti di spesa di cui al periodo precedente, il predetto Ente non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal comma 10-bis.

10-*quater*. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.

10-*quinquies*. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 10-*quater*, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 3 miliardi a copertura di quota parte dei maggiori oneri determinati dalle disposizioni del presente articolo».

Conseguentemente dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis

(Abrogazione di regimi di deduzione ed esenzione fiscale)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30 ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n.488, sono soppressi.

2. La lettera *i*) del comma 1, dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sul reddito, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa.

3. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso.

4. Al comma 4-bis dell'articolo 37, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.

5. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, il punto 2 è soppresso.

6. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.

7. All'articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le parole: "I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche", sono soppresse».

18.69

CUOMO, SAGGESE

Respinto

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al fine di garantire il sostegno dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sulla base delle disposizioni ivi previste non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con contabilità autonoma e separata, un apposito Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il sostegno di cui al presente comma è riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti delle risorse indicate e secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziare per le finalità di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e non spese.

10-ter. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, il 190, le parole: "nel corso dell'anno 2015," sono sostituite dalle seguenti: "nel corso degli anni 2015 e 2016"».

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: « 6 per cento».

18.70

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO

Dichiarato inammissibile

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«10-bis. L'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di "Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti" si interpreta nel senso che la documentazione da allegare alla domanda può non risalire all'epoca in cui sono state svolte le attività usuranti che dando diritto al beneficio.

10-ter. Nel caso in cui il lavoratore dichiara nella domanda la sua impossibilità oggettiva di produrre la documentazione richiesta dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67 e successive modificazioni l'onere di individuare gli elementi di prova da cui emerge la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento, è a carico dell'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, che vi provvede nel termine di sessanta giorni».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo in: «Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico e in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti».

18.71

Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA, DI BIAGIO

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.127, è inserito il seguente:

”1-bis. In mancanza delle informazioni sul reddito prodotto nello stesso anno, l’INPS corrisponde la somma aggiuntiva di cui al comma 1 a conguaglio nell’annualità successiva».

Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall’anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

18.72

SANTINI, LAI, BROGLIA, DEL BARBA, AZZOLLINI, MARINELLO, GUALDANI

Ritirato

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. All’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

”3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni in caso di apertura ai privati del capitale delle società direttamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora l’attività dalle medesime svolta non subisca trasformazioni e le dette Amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al periodo precedente e le loro controllate mantengono le caratteristiche contributive ad esse attribuite antecedentemente all’avvio del processo di alienazione”.

10-ter. Le disposizioni previste dal comma precedente si intendono riferite alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «sistema pensionistico» aggiungere le seguenti: «e in materia previdenziale».

18.73

MARINELLO, GUALDANI, AZZOLLINI

Ritirato

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. All’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

”3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni in caso di apertura ai privati del capitale delle società direttamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora l’attività dalle medesime svolta non subisca trasformazioni e le dette Amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al periodo precedente e le loro controllate mantengono le caratteristiche contributive ad esse attribuite antecedentemente all’avvio del processo di alienazione” .

10-ter. Le disposizioni previste dal comma precedente si intendono riferite alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «sistema pensionistico» aggiungere le seguenti: «e in materia previdenziale».

18.74

CAPACCHIONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Il comma 18 dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 che acquisiscano, mediante domanda, anzianità contributiva pregressa al 1° gennaio 1996 non sono più soggetti all’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui alla medesima disposizione. Ai fini della contribuzione pensionistica sono in ogni caso valorizzati i prelievi comunque effettuati per i livelli di reddito eccedenti il massimale contributivo di cui al predetto comma 18, dell’articolo2».

18.75

MARINELLO, GUALDANI, SANTINI, LAI, BROGLIA, DEL BARBA

Ritirato

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 7, comma 9-sexies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ”Conseguentemente, le società di cui al periodo precedente, per le quali non vige l’esclusione, sono assoggettate sin dalla loro costituzione, a tutti i fini previdenziali ed assistenziali, allo stesso regime contributivo a cui è assoggettata Poste Italiane S.p.A.”».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «sistema pensionistico» aggiungere le seguenti: «e in materia previdenziale».

18.76 (testo 2)

SANTINI, LAI, BROGLIA, DEL BARBA

Ritirato

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 7, comma 9-*sexies* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, le società di cui al periodo precedente, per le quali non vige l'esclusione, sono assoggettate sin dalla data di trasformazione dell'ente "Poste Italiane" in società per azioni, a tutti i fini previdenziali ed assistenziali, allo stesso regime contributivo a cui la stessa è assoggettata.»

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole "sistema pensionistico" aggiungere le seguenti: "e in materia previdenziale"».

18.77

BERTACCO, PICCOLI, MARIN, CERONI, MALAN, AMIDEI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis). All'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159, sopprimere la lettera f).

18.0.1

COMAROLI, DIVINA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

1. I commi 12-*sexies*, 12-*septies*, 12-*octies*, 12-*novies*, 12-*decies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati. Le disposizioni abrogate o modificate dai commi 12-*sexies*, 12-*octies*, 12-*novies*, 12-*decies* e 12-*undecies* del medesimo articolo. Il del decreto-legge n. 78 del 210, e convertita, con modificazioni, dalla legge n. 122

del 2010, riacquistano efficacia nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 122 del 2010.

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla restituzione agli interessati delle somme versate per le finalità di cui ai commi da 12-*sexies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel periodo dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente:

All'articolo 27 sopprimere il comma 7;

All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuna degli anni 2016, 2017 e 2018».

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «18-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'impasta di balla sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «*money transfer*» a altri agenti in attività finanziario, pari al 10 per cento, sul denaro trasferita da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituita presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18-*bis*».

18.0.2

PUGLIA, CATALFO

Respinto

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Disposizioni per il pensionamento del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie)

«1. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita; nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni; addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto

anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma.

2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, qualora a causa della perdita dei requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:* «18. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;

b) *all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole:* «300 milioni» *con le seguenti:* «100 milioni».

c) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole:* «15 per cento» *con le seguenti* «17 per cento»;

d) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole:* «5,5 per cento» *con le seguenti:* «6 per cento»;

e) *dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

Art. 50-bis – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e altri enti e società finanziari). – 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successi va a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96-per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;*
- b) *all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;*
- c) *all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;*
- f) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di eli al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».*

18.0.3

GIOVANARDI, GUALDANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis

(interventi in materia previdenziale)

1. All'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, apportare le seguenti modifiche:

1) Al comma 7, sopprimere la lettera c) e sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

''a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;

b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro ed il secondo importo è pari all'ammontare residuo''.

2) Al comma 8, le parole: ''e del terzo importo annuale, rispettivamente; dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale'' sono sostituite dalle seguenti ''importo dopo dodici mesi dal riconoscimento del primo importo annuale''.

2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997 convertito dalla legge n. 140 del 1997, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente «dodici»;

2) sono soppresse le seguenti parole: "e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro"».

18.0.4

PUGLIA, LEZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. A favore dei lavoratori ammalati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con le imprese in cui abbiano svolto attività di scoibentazione e bonifica, hanno continuato la vita lavorativa sotto una gestione previdenziale diversa dall'Inps e non hanno ancora maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente in materia di pensionamento è istituito un Fondo finalizzato accompagnamento alla quiescenza, finanziato dal Ministero del Lavoro *ex* articolo 1, comma 117, della legge n. 190 del 2014 e gestito dall'Inps».

18.0.5

PUGLIA, BULGARELLI, BOTTICI

Respinto

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

A favore dei lavoratori ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, che, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con le imprese in cui abbiano svolto attività di scoibentazione e bonifica, hanno continuato la vita lavorativa sotto una gestione previdenziale diversa dall'Inps e non hanno ancora maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente in materia di pensionamento è istituito un Fondo finalizzato all'accompa-

gnamento alla quiescenza, finanziato dal Ministero del Lavoro *ex* articolo 1, comma 117, della legge n. 190 del 2014 e gestito dall'Inps».

Conseguentemente:

a) *All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200».*

b) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;*

c) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;*

d) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».*

18.0.6

MOLINARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis

Le disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

18.0.7

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Estensione di misure di salvaguardia ai lavoratori del comparto scuola)

1. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole: "ad applicarsi" sono inserite le seguenti: "al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,".

2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, la disposizione di cui al precedente comma 1 si applica nel limite massimo di 3.000 soggetti e nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016, di 80 milioni di euro per l'anno 2017 e di 75 milioni di euro per l'anno 2018.

3. Ai fini di cui ai commi precedenti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal personale della scuola rientrante nella previsione di cui al comma 1 del presente articolo che intende avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.

4. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive

modificazioni, del testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, 11 comma 34 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 304, è incrementato di 270 milioni di euro per l'anno 2016, di 220 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;

18.0.8

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di accesso e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)

1. All'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, di addetto alla scotta treni, di addetto alla manovra, di addetto al traghettamento, di addetto alla formazione dei treni, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta del personale ferroviario marittimo".

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «236,2 milioni nel 2016, di 203,6 milioni nel 2017, di 185,6 milioni nel 2018, di 188,2 milioni nel 2019, di 188,8 milioni nel 2020, di 195,8 milioni nel 2021, di 210,1 milioni nel 2022, di 246 milioni nel 2023 e di 274,2 milioni nel 2024».

Art. 19.**19.1**

CATALFO, GAETTI

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nell'ambito del processo di razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: "a 58 anni" sono abrogate;

b) all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti," sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi".

c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 Luglio 2010 n. 122, le parole: "delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché" sono abrogate».

Conseguentemente,

a) *al comma 1, dopo le parole:* «legge 23 agosto 2004 n. 243», *aggiungere le seguenti:* «come modificato dalle disposizioni di cui al comma 01 del presente articolo,»;

b) *al comma 1, sostituire le parole:* «, e successive modificazioni ed integrazioni», *con le seguenti:* «, come modificato dalle disposizioni di cui al comma 01 del presente articolo,»;

c) *all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:*

«8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;

d) *all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole:* «300 milioni» *con le seguenti:* «100 milioni»;

e) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole:* «15 per cento» *con le seguenti:* «17 per cento»;

f) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole:* «5,5 per cento» *con le seguenti:* «6 per cento»;

g) *dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

h) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le notazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

19.2

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Respinto

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo; le parole: "fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2018 da intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per accedere al regime sperimentale";

b) al secondo periodo, le parole: "Entro il 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2018"».

Conseguentemente,

all'articolo 20, sopprimere il comma 2;

all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «l'importo di euro 473.002.000 per l'anno 2016, di 471.756.000 per l'anno 2017 ed euro 468.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

all'articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la seguente: «150»;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle automazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14».

19.3

COMAROLI, DIVINA

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: "fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2018". Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dal presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto».

Conseguentemente:

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;

all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«51-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo con-

fluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n.228/2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1».

19.4

COMAROLI, DIVINA

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si interpreta nel senso che ai fini dell'accesso al regime sperimentale resta valida la sola maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi al 31 dicembre 2015.».

Conseguentemente:

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;

all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«51-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n.228/2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1».

19.5

CATALFO, BULGARELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «lavoratrice» aggiungere le seguenti: «dipendenti autonome, e titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano. iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati»;

b) sostituire le parole: «fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione» con le;

c) la parola: «2015» è sostituita con la seguente. «2018»;

d) le parole da: «adeguati» fino a: «integrazioni» sono abrogate;

e) le parole: «e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione» sono sostituite dalle seguenti: «in base al sistema di calcolo misto, retributivo-contributivo, delle prestazioni applicato al pensionamento di anzianità».

Conseguentemente:

dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 89 per cento".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

19.6

PELINO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, adeguati agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni»;

b) nell'ultimo periodo sostituire: «160 milioni» con «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con le seguenti: «180».

19.7

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, adeguati agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni»;

b) nell'ultimo periodo sostituire: «160 milioni» con: «400 milioni».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 33, comma 34, e ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

19.8

PARENTE, SACCONI, PAGANO, ANGIANI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, PUPPATO, MATTESINI, GATTI, ALBANO

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni,».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;*

b) *dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

«Art. 46-bis.

1. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota dello 0,4 per cento sul valore della transazione".»;

c) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;*

d) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;*

e) *al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota dello 0,4 per cento sul valore della transazione»;*

f) *all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».*

g) *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2016: - 30.000.000;

2017: - 30.000.000;

2018: - 30.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 8.000.000;

2017: - 8.000.000;

2018: - 8.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 4.000.000;

2017: - 4.000.000;

2018: - 4.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000;

2018: - 5.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000.

19.9

MOLINARI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 sono soppresse le parole da: «adeguati agli incrementi della speranza di vita» sino a: «e successive modificazioni e integrazioni,».

19.10

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «adeguati agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Conseguentemente,

all'articolo 20, sopprimere il comma 2;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

19.11

COMAROLI, DIVINA

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78».

Conseguentemente,

all'articolo 27, sopprimere il comma 7; all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»;

dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1».

19.12

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2018».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «10».

19.13

MOLINARI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2015» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma: «1-bis. Al fine di prolungare lo sperimentazione di opzione donna, all'articolo 1 comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2018"».

19.14

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2015», con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017» e sostituire le parole: «è ridotta di 160 milioni di euro per l'anno 2016 e di 49 milioni di euro per l'anno 2017.» con le seguenti: «è ridotta di 160 milioni di euro per l'anno 2016, di 49 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2017 - 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2018: - 49.000.000

19.15

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ai fini di cui al periodo precedente le lavoratrici interessate ad esercitare la facoltà di cui al predetto articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono inoltrare richiesta di accesso al trattamento previdenziale fino al 30 aprile 2016.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «290 milioni».

19.2000

LE RELATRICI

Accolto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016, ferme restando le relative disposizioni attuative. All'onere derivante dal presente comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «290 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

19.16

SACCONI, PAGANO, GUALDANI

Respinto

All'articolo 19, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, della legge 23/8/2004 n. 243, dopo le parole: «per le lavoratrici dipendenti e» eliminare le parole: «a 58 anni»;

b) all'articolo 12 comma 2, lettera a) del decreto-legge 31/5/2010 n. 78 convertito nella legge 30/7/2010 n. 122, dopo le parole: «dei lavo-

ratori dipendenti,» aggiungere le seguenti: « e delle gestioni dei lavoratori autonomi»;

c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto-legge 31/5/2010 n. 78 convertito nella legge 30/7/2010 n. 122, dopo le parole: «delle gestioni» eliminare le parole: «per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con lo seguente: «1».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

19.17

GALIMBERTI, BOCCA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, dopo le parole: "per le lavoratrici dipendenti e" eliminare le parole: "a 58 anni".

b) all'articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30.7.2010 n. 122, dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti," aggiungere le seguenti: "è delle gestioni dei lavoratori autonomi".

c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: "delle gestioni" eliminare le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché"».

19.18

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, dopo le parole: "per le lavoratrici dipendenti e" eliminare le parole: "a 58 anni".

b) all'articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30.7.2010 n. 122, dopo le parole: "dei

lavoratori dipendenti," aggiungere le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi".

c) all'articolo 12, comma 2, lettera *b*) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: "delle gestioni" eliminare le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché"».

19.19

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 il. 243, dopo le parole: "per le lavoratrici dipendenti e" sopprimere le parole: "a 58 anni".

b) all'articolo 12, comma 2, lettera *a*) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30.7.2010 n. 122, dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti," aggiungere le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi".

c) all'articolo 12, comma 2, lettera *b*) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: "delle gestioni" sopprimere le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché"».

19.20

DE POLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, dopo le parole: "per le lavoratrici dipendenti e" eliminare le parole: "a 58 anni".

b) all'articolo 12, comma 2, lettera *a*) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30.7.2010 n. 122, dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti," aggiungere le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi".

c) all'articolo 12, comma 2, lettera *b*) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole:

"delle gestioni" eliminare le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché"».

19.21

MANDELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, dopo le parole: "per le lavoratrici dipendenti è" eliminare le parole:"a 58 anni".

b) all'articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30.7.2010 n. 122, dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti," aggiungere le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi".

c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: "delle gestioni" eliminare le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché"».

19.22

GAMBARO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, dopo le parole: "per le lavoratrici dipendenti e" eliminare le parole:"a 58 anni";

b) all'articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30.7.2010 n. 122, dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti," aggiungere le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi".

c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del-decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: "delle gestioni" eliminare le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché".

19.23

PUGLIA, CATALFO, BOTTICI, BULGARELLI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I lavoratori affetti da patologie asbetco-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per assicurazione obbligatorie contro gli Infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto correlate».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:*

«8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;

b) *all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;*

c) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;*

d) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;*

e) *dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi

passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2001 n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

19.24

SUSTA, FAVERO, PARENTE, DI GIORGI, LEPRI, CANTINI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2016 agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 60 per cento o rientrante tra le prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è riconosciuto, a loro richiesta, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi».

Conseguentemente,

a) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento».

19.25

COMAROLI, DIVINA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La facoltà di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è estesa, in via sperimentale per il triennio 2016-2018, agli invalidi civili, per qualsiasi causa, con percentuale di invalidità superiore al 46 per cento ed inferiore al 74 per cento».

Conseguentemente:

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;
dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«51-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228/2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1-*bis*».

19.26

CATALFO, MANGILI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive ed esonerative della medesima, nonché agli autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di partita IVA, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari aventi disabilità fisica e/o psichica grave, riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono attribuiti i seguenti benefici:

a) l'anticipo dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia, indipendentemente dalla maturazione del requisito anagrafico, a seguito del versamento di 20 anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di assistenza continua al familiare convivente disabile grave;

b) il riconoscimento di 3 mesi di contribuzione figurativa, per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata nel periodo di assistenza continua al familiare convivente disabile grave, valevole ai fini del trattamento pensionistico».

Conseguentemente:

a) All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200»;

b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;

c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;

d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».

19.27 (testo 2)

PARENTE, FEDELI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, PADUA

Assorbito

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016» e *al comma 6 sostituire le parole: "1° gennaio 2017", con le seguenti: "1° gennaio 2016".*

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 20.000.000;

2017: - ;

2018: - .

all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2016 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017".

19.28

DIVINA, COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire al lavoratore che vanta posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse la possibilità di ottenere un'unica

pensione, è riconosciuta la facoltà riunire, mediante trasferimento non oneroso, tutti i periodi contributivi presso un'unica gestione.».

Conseguentemente:

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«51-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18-bis».

19.29

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di risolvere il problema della frammentazione dei contributi previdenziali la facoltà di cumulo di cui all'articolo 1, commi 239 e seguenti, della legge n. 228/2012, è riconosciuta anche per i periodi di contribuzione presso una cassa libero-professionale.»

Conseguentemente:

All'articolo 20, sopprimere il comma 2.

All'articolo 33, sopprimere il comma 34.

All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

All'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

19.29-bis

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

"a-bis) applicazione, ai lavoratori degli Enti di Area Vasta, in servizio alla data del 7 aprile 2014, anche qualora transitati in altre Amministrazioni in applicazione della legge 7 Aprile 2014, n. 56 e dei commi 422 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2019, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133.».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

19.30

COMAROLI, DIVINA

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni ovvero un'anzianità anagrafica di almeno 58 anni possono accedere al pensionamento al raggiungimento di quota 100 quale somma di età anagrafica e contributiva. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori

che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno 40 anni. In via transitoria, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è sospeso l'adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

Conseguentemente:

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«51-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228/2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1».

19.31

MARINELLO, GUALDANI

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «sostitutive» inserire le seguenti: «ed esclusive».

19.32

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora la riduzione dell'orario del rapporto di lavoro di cui al comma 2 sia pari o superiore al 50 per cento, al datore di lavoro che proceda ad assumere giovani fino ai 29 anni con contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato per il restante 50 per cento dell'orario di lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, modificare la rubrica in «Opzione donna, invecchiamento attivo e part-time giovani e no tax area pensionati».

Conseguentemente, il comma 34, dell'articolo 33 è sostituito dal seguente: «34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2016, di 180 milioni di euro per l'anno 2017, eli 240 milioni per l'anno 2018 e eli 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

19.33

CATALFO, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno superiore alla soglia di rischio di povertà calcolata secondo gli indicatori utilizzati da ISTAT e da EUROSTAT. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza. Per gli assegni che eccedono di 8 volte il trattamento minimo, alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica una riduzione dello 0,3 per cento per ogni anno di differenza tra l'età di pensionamento effettivo e l'età di pensionamento sancita dal Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il maggior risparmio proveniente dalle risorse ottenute da tale decurtazione costituisce parte della copertura per il sostegno al reddito di tutti quei soggetti, percettori del trattamento pensionistico, che si trovino al di sotto della soglia di rischio di povertà calcolata secondo gli indicatori di cui alla lettera a) del presente comma».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:* «8. All'articolo 12, comma 4, nel decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;

b) *all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole:* «300 milioni» *con le seguenti:* «100 milioni»;

c) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole:* «15 per cento» *con le seguenti:* «17 per cento»;

d) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole:* «5,5 per cento» *con le seguenti:* «6 per cento»;

e) *dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre

2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».*

19.34

CATALFO, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno superiore alla soglia di rischio di povertà calcolata secondo gli indicatori utilizzati da ISTAT e da EUROSTAT».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 33, sostituire il comma 8i con il seguente: «8. All'articolo 12., comma 4, del decreto-legge 21 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;*

b) *all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;*

c) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;*

d) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;*

e) *dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".

f) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: "ivi comprese le variazioni ai cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018".*

19.35 (testo 2)

CATALFO, PUGLIA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.

2-ter. Al fine di prevedere per i datori di lavoro del settore privato la possibilità di attuare il patto intergenerazionale, atto garantire la graduale fuoriuscita del lavoratore prossimo al pensionamento dal contesto aziendale e l'inserimento anche graduale, nell'organizzazione aziendale, di nuove figure professionali, nel triennio che precede la completa maturazione dei requisiti utili per l'accesso al trattamento previdenziale, il lavoratore in accordo, su base volontaria, con il datore di lavoro, può accettare una graduale riduzione dell'orario di lavoro del 15 per cento per il primo anno, del 25 per cento per il secondo anno, del 35 per cento per il terzo anno.

2-quater. A fronte della riduzione di cui al comma 2-ter, ad integrazione della differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la retribuzione a tempo pieno del lavoratore è riconosciuta apposita contribuzione figurativa.

2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-ter, sono subordinate all'assunzione di nuovi lavoratori in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato. Le assunzioni di cui al presente comma non devono essere effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi.

2-sexies. Alle assunzioni di cui ai comma 2-quinquies, si applica l'esonero dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 100 per cento per un periodo di trentasei mesi.

2-septies. Nei sei mesi che precedono la nuova assunzione di cui al comma 2-quinquies, il datore di lavoro può provvedere all'inserimento del nuovo lavoratore ricorrendo allo strumento del tirocinio come definito dagli appositi programmi nazionali vigenti.

2-octies. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-septies si applicano esclusivamente al settore privato, con esclusione del settore agricolo.

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017";

b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "100 milioni";

c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";

d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";

e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

19.36

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno trentacinque, anni ovvero un'età anagrafica di almeno 58 anni, possono accedere al pensionamento al raggiungimento di quota 100 quale somma di età anagrafica e anzianità contributiva. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti di anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quaranta anni fa via transitoria, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è sospeso l'adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.».

Conseguentemente,

all'articolo 20, sopprimere il comma 2;

all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.008 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «l'importo di euro 473.002.000 per l'anno 2016, di 471.756.000 per l'anno 2017 ed euro 468.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

all'articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la seguente: «150»;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

19.37

COMAROLI, DIVINA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2016 agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 60 per cento o rientrante tra le prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è riconosciuto, a loro richiesta, il diritto;

all'accesso al trattamento pensionistico con il calcolo interamente contributivo, in presenza di un'anzianità contributiva pari al superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti e a 58 anni per lavoratori autonomi».

Conseguentemente,

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere una riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1».

19.38ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO,
Fausto Guilherme LONGO**Ritirato**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere il collocamento a riposo d'ufficio del proprio personale e del personale degli enti da loro dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle loro competenze, anche delegate, nel rispetto del raggiungimento dell'anzianità

contributiva richiesta per il pensionamento anticipato previsto dalla normativa nazionale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione provvedono, secondo le Previsioni dei rispettivi statuti, le suddette Regioni e Province autonome».

19.39

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente,

all'articolo 20, sopprimere il comma 2;

all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 421.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000.000 a decorrere nell'anno 2018» con le seguenti: «l'importo di euro 423.002.000 per l'anno 2016, di 421.756.060 per l'anno 2017 ed euro 418.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

all'articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la seguente: «150»;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabelle C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

19.40

CATALFO, PUGLIA, BOTTICI, MANGILI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All'articolo 12., comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni euro a decorrere dall'anno 2017»;

b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;

c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;

d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

19.41

SACCONI, PAGANO, GUALDANI

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 33, comma 34.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente iscritti nell'allegata tabella C dal 2017.

Conseguentemente sopprimere la allegata tabella A.

19.42

MILO, ZIZZA

Dichiarato inammissibile*Sopprimere il terzo comma.**Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2017: - 514.000.000.

2018: - 1.146.000.000.

19.43

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Al fine di concorrere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo nonché delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale in favore dei pensionati di cui al comma 5 del presente articolo, si provvede con quota parte delle maggiori entrate e dei maggiori risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies e dalle modifiche all'articolo 5, comma 1, della presente legge.

3-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

3-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

3-quater. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: "I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche", sono soppresse,

3-quinquies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a)e b) con le seguenti:

a) «25,5 per cento» a decorrere dallo gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) «25 per cento» a decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

19.44

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A decorrere dal gennaio 2016, alle lavoratrici ed ai lavoratori che non possono conseguire il periodo minimo di contributi per ottenere la pensione è riconosciuta la restituzione dei contributi versati, rivalutati al tasso di interesse legale annuo».

Conseguentemente:

- All'articolo 20, sopprimere il comma 2.

- All'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «'importo di euro 323. 002. 000 per l'anno 2016, di 321.756.000 per l'anno 2017 ed euro 318.006.000 a decorrere dall'anno 2018».

- All'articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la seguente: «150».

- All'articolo 33, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in ferma congiunta".

- All'articolo 33, dopo il comma 4, inserire le seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il buono pasto è riconosciuto esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istat ai sensi della legge n, 196 del 2009, e-ss.mm., di qualifica non dirigenziale».

- All'articolo 33, comma 13, aggiungere, in fine; il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016 non è riconosciuta ai magistrati l'erogazione di buoni pasto».

- All'articolo 33, sopprimere il comma 34.

- All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

- All'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

19.45

CATALFO, PUGLIA, MANGILI, BOTTICI

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2016» con le seguenti «è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2016, di 160 milioni di euro per l'anno 2017, di 190 milioni di euro per l'anno 2018, di 224 milioni di euro per l'anno 2019, di 270 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

19.46

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso».

19.47

Mario MAURO, Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le Province e le Città Metropolitane, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative, in attuazione dell'articolo 1, commi 85 e 88, della Legge 56/2014, possono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei

confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi al 31 dicembre 2018, secondo la disciplina vigente prima della entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previste dalla predetta disciplina pensionistica».

19.48 (testo 2)

PAGLIARI, SAGGESE, CERONI, URAS, BATTISTA, BARANI, GUALDANI, PANIZZA

Respinto

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. L'INPS e l'INAIL, al fine di prevenire patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

5-ter. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma 5-bis, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole "1° gennaio 2016" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2019".»

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 5.500.000;

2017: - 5.500.000;

2018: - 5.500.000;

19.49

CERONI

Respinto

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano nei confronti di tutti i soggetti che dichiarano un reddito complessivo inferiore a 12.000 euro.

6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2014. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere».

Conseguentemente:

sopprimere la allegata tabella A;
ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;
aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2;
all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento»;
sopprimere l'articolo 33, comma 34;
all'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.

19.50

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

Respinto

Al comma 6 sostituire le parole: «1° gennaio 2017», con le seguenti: «1° gennaio 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra «300» con la seguente: «100».

19.2100

LE RELATRICI

Accolto

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. L'INPS e l'INAIL, al fine di prevenire patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, di individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra, le prestazioni

economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

6-ter. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma 5-bis, all'articolo 1, comma 301, della legge 31 dicembre 2014, numero 190, le parole: "1° gennaio 2016" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2019"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «291 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

19.51

PUGLIA, CATALFO

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.155, sono approntate le seguenti modificazioni:

- a) i commi quinto e sesto sono abrogati;
- b) al comma ottavo:

1) al primo periodo, le parole da: "retribuzione", a: "dall'interessato", sono sostituite dalle seguenti: "media delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni precedenti";

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso di periodo inferiore ai cinque anni le retribuzioni vengono comunque proporzionalmente ridotte oppure a scelta dell'interessato le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla media delle retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per i diversi livelli previsti per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.";

3) al secondo periodo, le parole da: "che non abbiano", a: "di lavoro", sono sostituite dalle seguenti: "si prendono in considerazione ai fini predetti le medie delle retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per i diversi livelli previsti".

6-ter. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo di cui 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 come modificato dal comma 6-bis del presente articolo operano retroattivamente a far data dal 1° gennaio 2003. Qualora attraverso il ricalcolo risultino contributi versati in eccedenza, gli importi eccedenti si considerano anticipi dei contributi per gli anni successivi in cui i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564 permangono in aspettativa. Nel caso in cui l'aspettativa cessi prima che le eccedenze contributive siano esaurite queste si considerano anticipi contributivi per futuri casi di aspettativa di cui ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 fino al rag-

giungimento dell'età pensionabile. Le eccedenze contributive non esaurite in base alle disposizioni di cui al precedente periodo entro l'età pensionabile vengono versate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

6-quater. A partire dal 1° gennaio 2017, a carico dei soggetti beneficiari delle disposizioni di cui ai cui all'articolo 3 comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che percepiscono un trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo il cui importo risulta per oltre il 50 per cento derivante da contribuzione figurativa commisurata secondo quanto disposto dall'ultimo periodo dell'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.155, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, si applica una riduzione progressiva del trattamento pensionistico stesso fino ad un importo pari al trattamento che spetterebbe con l'applicazione del sistema di calcolo contributivo sulla base della retribuzione figurativa commisurata secondo quanto disposto dal comma *6-bis*.

6-quinquies. Qualora dall'applicazione del sistema contributivo di cui al precedente comma *6-quater* il trattamento pensionistico risultasse superiore rispetto a quello percepito, spetta comunque il trattamento con importo inferiore.

6-sexies. La riduzione progressiva di cui al comma *6-quater*, si applica:

- a) a far data dal 1° gennaio 2017 nella misura del 10 per cento;
- b) a far data dal 1° gennaio 2018 nella misura del 25 per cento;
- c) a far data dal 1° gennaio 2019 nella misura del 40 per cento;
- d) a far data dal 1° gennaio 2020 nella misura del 60 per cento;
- e) a far data dal 1° gennaio 2021 nella misura del 80 per cento;
- f) a far data dal 1° gennaio 2022 nella misura del 100 per cento».

19.52

COMAROLI, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«*6-bis.* Al numero 1), lettera *a*), comma 96, articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", e non si considerano ricavi, ai fini del predetto limite, la rivalsa di cui al comma 212, articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662";

6-te. Alla lettera *c*), comma 2, articolo 27, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nei limiti previsti dal numero 1), lettera *a*), comma 96, articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016».*;

b) *all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per l'anno 2016» fino a: «anno 2018» con le seguenti: «123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 118.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;*

c) *all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «123.002»;*

2) *alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente: «121.756»;*

3) *alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «118.006».*

d) *all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni».*

19.53

COMAROLI, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. Al numero 1), lettera a), comma 96, articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", e non si considerano ricavi, ai fini del predetto limite, la rivalsa di cui al comma 212, articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016».*;

b) *all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per l'anno 2016» fino a: «anno 2018» con le seguenti: «123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 118.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;*

c) *all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «123.002»;*
 - 2) *alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente: «121.756»;*
 - 3) *alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «118.006».*
- d) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni».*
-

19.54

COMAROLI, TOSATO

Respinto

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. Alla lettera c), comma 2, articolo 27, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nei limiti previsti dal numero 1), lettera a), comma 96, articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016».;

b) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per l'anno 2016» fino a: «anno 2018» con le seguenti: «123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 118.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

c) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «123.002»;*
- 2) *alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente: «121.756»;*
- 3) *alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «118.006».*

d) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

19.55

D'ADDA, GATTI, PARENTE, ANGIONI, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente:

"113-bis. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2016, le disposizioni di cui al comma 113, capoverso, si applicano anche ai trattamenti pensionistici liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014."»

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "270 milioni di euro per l'anno 2016, 260 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018".

19.56

PARENTE, FAVERO, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 19 del decreto 22 settembre 1986, n. 917, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori e delle lavoratrici che abbiano superato l'età di 55 anni, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 17"».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole:* «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» *con le seguenti:* «200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;

b) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole:* «15 per cento» *con le seguenti:* «16 per cento», c) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole:* «5,5 per cento» *con le seguenti:* «6 per cento».

19.57

CANTINI, FEDELI, DI GIORGI

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In caso di decadenza dai benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, per effetto di sentenze di riforma di precedenti pronunce favorevoli, con le quali siano stati riconosciuti i predetti benefici ai soggetti interessati, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2016: - 20.000.000;
2017: - 20.000.000;
2018: - 20.000.000.

19.58

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. La legge 11 giugno 1974, n.252 è abrogata».

19.59

LO MORO, LAI, PAGLIARI, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'articolo 4, comma 1, lettera *b*), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2016: - 10.000.000;
2017: - 10.000.000;
2018: - 10.000.000.

19.60

CATALFO, PUGLIA

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le pensioni ovvero I vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi soltanto le pensioni e i vitalizi corrisposti in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al primo periodo sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare gli 8.000 euro netti mensili».

19.61

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «6-bis. Nelle more di attuazione del decreto ministeriale di cui al comma 6 dell'articolo 51 del TUIR, per l'individuazione dei lavoratori e o suddetti trasfertisti si tiene conto del Messaggio Inps 27271 del 5 dicembre 2008».

19.62

DE PIN, Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Si applicano altresì al presente articolo le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 12».

19.63DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA**Respinto**

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La decadenza prevista dall'articolo 47, sesto comma del decreto del Presidente 30 aprile 1970, n. 639, non si applica alle rivaluta-

zioni pensionistiche da esposizione all'amianto di cui all'articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257».

Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «280 milioni».

19.64

DIVINA

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 269 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "anno 2016";

b) le parole: "è autorizzata" sono sostituite dalle seguenti: "è impegnata prioritariamente"».

19.65

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, CATALFO

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. La dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.66

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, CATALFO, PUPPATO, GUERRA, BERTUZZI, DE PIETRO, BULGARELLI, PADUA, LAI, SPOSETTI

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. La dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 20.000.000;

2017: - ;

2018: - .

19.67

STEFANI

Respinto

All'articolo 19 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, secondo periodo e comma 2, terzo periodo del CCNL 7 aprile 1999 del Comparto sanità cessano di avere efficacia ai fini dell'alimentazione del fondo di cui all'articolo 39 dello stesso CCNL dal primo gennaio 2015. Restano salvi e consolidati nel fondo esclusivamente gli eventuali incrementi del fondo stesso disposti alla medesima data in applicazione della norma in parola e certificati dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo n. 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001».

19.0.1

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le lavoratrici ed i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni possono accedere al pensionamento flessibile al compimento del requisito minimo di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età, purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.

2. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza. Alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica la riduzione o la maggiorazione di cui alla tabella A allegata al presente articolo, in rela-

zione all'età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati, al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i due sistemi.

3. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quarantuno anni.

4. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2016, l'adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita è determinato nella misura di tre mesi complessivi, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

Età di pensionamento effettivo	Anni di contribuzione					
	35	36	37	38	39	40
62	-8	-7,7	-7,3	-6,9	-6	-3
63	-6	-5,7	-5,3	-4,9	-4	-2
64	-4	-3,7	-3,3	-2,9	-2	-1
65	-2	-1,7	-1,3	-0,9	-0,5	-0,3
66	0	0	0	0	0	0
67	2	2	2	2	2	2
68	4	4	4	4	4	4
69	6	6	6	6	6	6
70	8	8	8	8	8	8

19.0.2

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Contratto di solidarietà per la staffetta generazionale)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. In alternativa al regime di cui al comma 5, ai lavoratori delle imprese di CUI all'articolo 29, comma 2, nelle quali siano stati stipulati i contratti collettivi di solidarietà espansiva, che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di quarantotto mesi, anche qualora non abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, la domanda e con decorrenza dal

mese successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento di pensione o l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31, nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata anche superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e in forza di clausole che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore proporzionale incremento dell'occupazione. Limitatamente agli ultimi 24 mesi di anticipazione il trattamento di pensione è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del presente comma, nonché, limitatamente ai primi 24 mesi di anticipazione, l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31 è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del presente comma. Per i giovani lavoratori assunti, secondo quanto stabilito nel comma 2, il fondo interprofessionale di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 potrà intervenire nella ricollocazione professionale mediante le misure e secondo le modalità dell'articolo 2 del decreto ministeriale 19 novembre 2013"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;

sopprimere l'articolo 33, comma 34.

19.0.3

BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO, BATTISTA, ORELLANA, DEL BARBA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare)

1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro di cura nei confronti di familiari che necessitano di assistenza a causa di malattia, infermità o disabilità, svolto all'interno del nucleo familiare e ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività.

2. A coloro che in ambito domestico si prendono cura volontariamente gratuitamente di un familiare, di un affine entro il secondo grado, di un convivente ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2 della Legge 4 maggio 1983, n. 184 che, a causa di malattia, infermità o disabilità, è riconosciuto invalido civile al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni. È riconosciuta, qualora ne faccia richiesta, la qualifica di *caregiver* familiare.

3. La qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona.

4. Il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare preclude a tutti i lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 104 del 1992 in relazione allo stesso soggetto assistite.

5. Al *caregiver* familiare, come individuato al comma 2, viene riconosciuta la copertura di contributi figurativi a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto, anche pregresso, dal momento del riconoscimento di *handicap* grave del familiare assistito, da sommare ai contributi da lavoro eventualmente già versati per l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei 30 anni di contributi totali.

5. Al *caregiver* familiare, come individuato al comma 2, vengono riconosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie tabellate di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e successive modificazioni e integrazioni e al decreto del Presidente della Repubblica n. 1403 del 1971.

7. Per il *caregiver* familiare, come individuato al comma 2, è prevista la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di cura da parte dello stesso *caregiver* familiare, durante i periodi di malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute.

8. Il *caregiver* familiare come individuato al comma 2, viene equiparato ai soggetti beneficiari della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni, per il diritto al lavoro che deve essere previsto, su richiesta del lavoratore *caregiver*, anche utilizzando la modalità del telelavoro, con l'obbligo per il datore di lavoro di consentire il passaggio a mansioni che si prestino a tale modalità.

9. Per accedere ai benefici della presente legge il *caregiver* familiare, come individuato al comma 2, deve esibire:

a) certificato di Stato di famiglia storico-anagrafico da cui risulti il periodo di convivenza tra *caregiver* e familiare assistito;

b) copia del verbale di riconoscimento al familiare assistito dell'invalidità al 100 per cento;

c) copia del verbale di riconoscimento dello stato di gravità all'assistito ai sensi del articolo 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992;

d) dichiarazione da parte del familiare assistito, o del suo Amministratore di sostegno/tutore qualora non in grado di farlo autonomamente, di espressa disponibilità a visita di accertamento specifico per l'accesso del *caregiver* familiare ai benefici della presente legge, da parte delle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la valutazione dello stato di non autosufficienza dello stesso familiare assistito in base alle tabelle ADL e IADL (3), come all'Allegato A della presente legge, che verrà certificato qualora in almeno una delle due tabelle il risultato sarà pari a 0 punti.

ALLEGATO A

Per il calcolo dell'indice ADL (ACTIVITIES OF DAILY LIVING) si ricorre a una scala semplificata che prevede l'assegnazione di un punto per ciascuna funzione indipendente così da ottenere un risultato totale di performance che varia da 0 (completa dipendenza) a 6 (indipendenza in tutte le funzioni).

Per l'attribuzione del punteggio è necessario tradurre la scala di valutazione a tre punti (senza assistenza, assistenza parziale, o assistenza globale) nella classificazione dicotomica «dipendente/indipendente» utilizzando le seguenti istruzioni:

ADL - (ACTIVITIES OF DAILY LIVING)

A) *FARE IL BAGNO (vasca, doccia, spugnature)*

- 1) Fa il bagno da solo (entra ed esce dalla vasca da solo). Punti 1.
- 2) Ha bisogno di assistenza soltanto nella pulizia di una parte del corpo (es. dorso) Punti 1.
- 3) Ha bisogno di assistenza per più di una parte del corpo: Punti 0.

B) *VESTIRSI (prendere i vestiti dall'armadio e/o casseti, inclusa biancheria intima, vestirsi, uso delle allacciature e delle bretelle se utilizzate)*

- 1) Prende i vestiti: e si veste completamente senza bisogno di assistenza. Punti 1.
- 2) Prende i vestiti e si veste senza bisogno di assistenza eccetto che per allacciare le scarpe. Punti 1.
- 3) Ha bisogno di assistenza nel-prendere i vestiti o nel vestirsi oppure rimane parzialmente o completamente svestito. Punti 0.

C) *TOILETTE (andare nella stanza da bagno per la minzione e l'evacuazione, pulirsi, rivestirsi)*

- 1) Va in bagno, si pulisce e si riveste senza bisogno di assistenza (può utilizzare mezzi di supporto come bastone, deambulatore o seggiola a rotelle, può usare vaso da notte o sedia a ruote comoda, svuotandoli al mattino). Punti 1.

- 2) Ha bisogno di assistenza nell'andare in bagno o nel pulirsi o nel rivestirsi o nell'uso del vaso da notte o della comoda. Punti 0.
- 3) Non si reca in bagno per l'evacuazione Punti 0.

D) *SPOSTARSI*

- 1) Si sposta dentro e fuori dal letto e in poltrona senza assistenza (eventualmente con canadesi o deambulatore). Punti 1.
- 2) Compie questi trasferimenti se aiutato. Punti 0.
- 3) Allettato, non esce dal letto. Punti 0.

E) *CONTINENZA DI FECI ED URINE*

- 1) Controlla completamente feci e urine. Punti 1.
- 2) «Incidenti» occasionali. Punti 0.
- 3) Necessità di supervisione per il controllo di feci e urine, usa il catetere, è incontinente. Punti 0.

F) *ALIMENTAZIONE*

- 1) Senza assistenza. Punti 1.
- 2) Assistenza solo per tagliare la carne o imburrare il pane. Punti 1.
- 3) Richiede assistenza per portare il cibo alla bocca o viene nutrito parzialmente o completamente per via parenterale. Punti 0.

PUNTEGGIO TOTALE (A+B+C+D+E+F) max Punti 6.

Anche per il calcolo dell'indice IADL (INSTRUMENTAL ACTIVITIES OF DAILY LIVING) si ricorre a una scala semplificata che prevede l'assegnazione di un punto per ciascuna funzione indipendente così da ottenere un risultato totale di performance che varia da 0 (completa dipendenza) a 8 (indipendenza in tutte le funzioni).

Per l'attribuzione del punteggio si utilizzano le seguenti istruzioni:

IADL (INSTRUMENTAL ACTIVITIES OF DAILY LIVING)

A) *USARE IL TELEFONO*

- 1) Usa il telefono di propria iniziativa: cerca il numero e lo compone. Punti 1.
- 2) Compone solo alcuni numeri ben conosciuti. Punti 1.
- 3) È in grado di rispondere al telefono, ma non compone i numeri. Punti 1.
- 4) Non è capace di usare il telefono. Punti 0.

B) *FARE LA SPESA*

- 1) Si prende autonomamente cura di tutte le necessità di acquisti nei negozi. Punti 1.
- 2) È in grado di effettuare piccoli-acquisti nei negozi. Punti 0.

3) Necessita di essere accompagnato per qualsiasi acquisto nei negozi. Punti 0.

4) È del tutto incapace di fare acquisti nei negozi. Punti 0.

C) *PREPARARE IL CIBO*

1) Organizza, prepara e serve pasti adeguatamente preparati. Punti 1.

2) Prepara pasti adeguati solo se sono procurati gli ingredienti. Punti 0.

3) Scalda pasti preparati o prepara cibi ma non mantiene dieta adeguata. Punti 0.

4) Ha bisogno di avere cibi preparati e serviti. Punti 0.

D) *GOVERNO DELLA CASA*

1) Mantiene la casa da solo o con occasionale aiuto (ad es. lavori pesanti). Punti 1.

2) Esegue solo compiti quotidiani leggeri ma con un livello di pulizia non sufficiente. Punti 1.

3) Ha bisogno di aiuto in ogni operazione di governo della casa. Punti 0.

4) Non partecipa a nessuna operazione di governo della casa. Punti 0.

E) *FARE IL BUCATO*

1) Fa il bucato personalmente e completamente. Punti 1.

2) Lava le piccole cose (calze, fazzoletti). Punti 1.

3) Tutta la biancheria deve essere lavata da altri. Punti 0.

F) *MEZZI DI TRASPORTO*

1) Si sposta da solo sui mezzi pubblici o guida la propria auto. Punti 1.

2) Si sposta in taxi ma non usa mezzi di trasporto pubblici. Punti 1.

3) Usa i mezzi di trasporto se assistito o accompagnato. Punti 1.

4) Può spostarsi solo con taxi o auto e solo con assistenza. Punti 0.

5) Non si sposta per niente. Punti 0.

G) *ASSUNZIONE FARMACI*

1) Prende le medicine che gli sono state prescritte. Punti 1.

2) Prende le medicine se sono preparate in anticipo e in dosi separate. Punti 0.

3) Non è in grado di prendere le medicine da solo. Punti 0.

H) *USO DEL DENARO*

1) Maneggia le proprie finanze in modo indipendente. Punti 1.

2) È in grado di fare piccoli acquisti. Punti 1.

3) È incapace di maneggiare i soldi. Punti 0.

PUNTEGGIO TOTALE (A+B+C+D+E+F+G+H) max Punti 8».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

19.0.4

BONFRISCO, BIGNAMI, MILO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare)

1. Ai lavoratori che assistono gratuitamente presso il proprio domicilio e familiari e affini fino al secondo grado, conviventi, riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e che necessitano di assistenza globale e continua, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni, è riconosciuta dall'INPS, qualora ne faccia richiesta, la qualifica di caregiver familiare.

2. La qualifica di caregiver familiare non può essere riconosciuta a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona.

3. Il riconoscimento della qualifica di caregiver familiare preclude ai lavoratori dipendenti, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 104 del 1992, in relazione allo stesso soggetto assistito.

4. Al caregiver familiare, come individuato al comma 2, viene riconosciuta la copertura di contributi figurativi a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto dal momento del riconoscimento di *handicap* grave del familiare assistito, da sommare ai contributi da lavoro eventualmente già versati, per l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei 30 anni di contributi totali.

5. Al caregiver familiare, come individuato al comma 2, vengono riconosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie tabellate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965 e successive modificazioni e integrazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 1403/1971.

6. Per il caregiver familiare è prevista la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di cura da parte dello stesso caregiver familiare, durante i periodi di malattia o infermità certificata, a tutela del suo diritto alla salute.

7. Al caregiver familiare titolare di rapporto di lavoro dipendente, equiparato ai beneficiari della Legge 12 marzo 1999, n. 68, è garantito il diritto al lavoro, anche mediante forme di impiego domiciliare.

8. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali sono stabilite le modalità per il riconoscimento della figura di caregiver familiare.

Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

19.0.5

PUGLIA, CATALFO

Respinto

Dopo all'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Riforma della gestione separata INPS)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla Gestione Separata Ordinaria e dalla Gestione Separata Speciale. Alla Gestione Separata Speciale, avente autonoma gestione e con contabilità separata rispetto a quella ordinaria, sono tenuti ad iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla Gestione Separata Ordinaria sono tenuti ad iscriversi gli altri soggetti già tenuti ad iscriversi presso l'apposita Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano esclusi dall'iscrizione i soggetti già iscritti a casse previdenziali obbligatorie e le cui prestazioni lavorative sono svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.

2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 46 *bis*, comma 1, lettera g), del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.134, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i soggetti iscritti alla gestione separata speciale di cui al comma 1, sono tenuti al versamento di una aliquota pari a quella corrisposta fino al 31 dicembre 2013 alla gestione separata, applicata sul reddito delle attività determinato sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi, fermo restando l'ulteriore aliquota contributiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Restano esclusi dall'imposizione i redditi percepiti per l'espletamento di prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.

3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.

4. Per i soggetti iscritti alla gestione separata speciale si applica il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1 985.

5. Ai soggetti di cui ai commi da 1 a 4 è data facoltà di versare somme presso la forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

6. All'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La forma pensionistica di CUI al presente articolo è amministrata da un comitato composto da nove membri di cui quattro scelti tra i dipendenti dell'INPS e due tra i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e i restanti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio di pariteticità e attraverso una rotazione annuale e casuale dei componenti scelti tra le organizzazioni sindacali nazionali che hanno maggiore rappresentatività almeno in due province in una categoria o in un comparto. La scelta di componenti dipendenti INPS ed Agenzia delle Entrate viene effettuata dai rispettivi direttori generali sulla base dei requisiti professionali e formativi. La durata in carica complessiva dei membri del comitato non può eccedere i quattro anni i membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3. Ai membri dipendenti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate non spetta alcun compenso. Ai membri rappresentativi delle organizzazioni sindacali e datoriali spetta un compenso erogato come gettoni di presenza il cui importo non può eccedere le retribuzioni giornaliere, riferite ad un livello medio, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore di appartenenza di ciascun membro ovvero l'ultimo contratto collettivo applicabile. Il responsabile della forma pensionistica complementare di cui al presente articolo è il direttore generale INPS".

7. Presso la Gestione separata ordinaria di cui al comma 1 è costituito uno speciale Fondo presso cui possono essere accantonate quote di indennità di fine mandato, ove il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto di lavoro.

8. L'indennità di cui al comma 7, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementata, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno,

con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

9. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma 2 per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

10. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'INPS provvede a dare comunicazione al lavoratore dell'ammontare delle quote da esso accantonate e delle relative rivalutazioni;

11. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dell'indennità di fine mandato di cui al comma 8 è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento.

12. L'INPS applica l'imposta di cui al comma 11 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. l'imposta è imputata a riduzione del Fondo.

13. Sull'indennità di fine mandato al lordo delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva di cui al comma 11, l'INPS provvede a calcolare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sentito l'INPS, con apposito decreto di natura non regolamentare stabilisce le modalità con cui consentire all'INPS l'espletamento degli obblighi di cui al comma 13».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:*

«8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»

b) *all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;*

c) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;*

d) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5.5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;*

e) *dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

19.0.6

BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Riconoscimento del diritto all'anticipazione del pensionamento per assistenza a figli gravemente disabili)

1. In via sperimentale per il triennio 2016-2019, i lavoratori dipendenti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi idonei a conseguire entro dieci anni il diritto al pensionamento anticipato o di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono accedere a domanda, a decorrere dalla data di maturazione dei predetti requisiti e per tutto il periodo antecedente alla data effettiva di pensionamento, all'anticipazione del pensionamento, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

a) abbiano assistito continuativamente per almeno diciotto anni uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508;

b) all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della presente legge, risultino conviventi o abbiano stabilmente convissuto con i figli disabili per almeno diciotto anni;

c) alla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei al riconoscimento del diritto all'anticipazione del pensionamento ai sensi del presente articolo, i figli disabili non risultino deceduti;

d) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa.

2. Nel caso di *handicap* congenito o di *handicap* che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione medico sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza un genitore.

3. In via sperimentale per il triennio 2016-2019, i lavoratori dipendenti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'INPS, che abbiano assistito due o più figli disabili e per i quali ricorrano i presupposti di cui al comma 1, possono accedere a domanda all'anticipazione del pensionamento, a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei a conseguire entro quindici anni il diritto al pensionamento anticipato o di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e per tutto il periodo antecedente alla data effettiva di pensionamento.

4. Il diritto di cui al presente articolo può essere goduto da un solo genitore convivente per ciascun figlio disabile. Il fratello o la sorella del disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al presente articolo soltanto se entrambi i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al figlio disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero se entrambi i ge-

nitori non convivono più con il figlio disabile, in quanto residenti ed effettivamente domiciliati in una differente località.

5. La liquidazione dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni decorre comunque dal mese successivo al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti in via ordinaria per l'accesso al pensionamento, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, indipendentemente dalla data di effettivo accesso al pensionamento anticipato ai sensi del presente articolo.

6. Ai fini del riconoscimento dell'anticipazione del pensionamento, i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge presentano un'apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e del figlio disabile assistito, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:

a) certificazioni attestanti l'invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relative al figlio disabile assistito, come definito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, rilasciate dalle commissioni mediche preposte;

b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità, risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di assistenza continuativa del figlio disabile, come definito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, abbia avuto inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte delle commissioni mediche preposte;

c) autocertificazione comprovante l'esercizio della potestà genitoriale e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale;

d) certificazione storico anagrafica comprovante la convivenza nel periodo di assistenza, come definito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.

7. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente nel caso in cui il fatto costituisca reato, in caso di comprovata insussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applicano anche agli accertamenti circa la sussistenza dei requisiti relativi all'invalidità alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

9. Fatto ,salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 14, lettera *e-bis*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni , dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto continuano altresì ad applicarsi, ai lavoratori che, maturino, entro ventiquattro mesi successivi al 31 dicembre 2011, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a*), della legge 23 agosto 2004. n. 243, e successive modificazioni, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

a) abbiano fruito, alla data del 31 dicembre 2011, del congedo per assistenza ai figli con *handicap* grave, ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni;

b) abbiano assistito continuativamente, per almeno diciotto anni, uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al citato decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2. lettera *b*), della legge 21 novembre 1988, n. 508;

c) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa;

d) alla data del 31 dicembre 2011, i figli disabili non risultino deceduti.

10. Nel caso di *handicap* congenita o di *handicap* che si manifesta dalla nascita, certificata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di cui al comma 1, lettera *b*); del presente articolo, non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione medico sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza di un genitore.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) della domanda di accesso al beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, nonché le ulteriori misure attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

12. All'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,nonché periodi di congedo fruiti dai genitori di soggetto con *handicap* in situazione di gravità, comprensivi dei periodi di prolungamento del congedo ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 marzo 2001, n. 151».

Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

19.0.7

SACCONI, BERGER, GUALDANI

Respinto

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Percorsi sperimentali di accompagnamento all'età di pensione)

1. In attesa del completamento della riforma previdenziale, al fine di favorire il ricambio generazionale nelle imprese e nelle attività professionali; in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, i datori di lavoro possono integrare il reddito e i versamenti contributivi di loro dipendenti nei tre anni che precedono la maturazione del diritto alla prestazione previdenziale di vecchiaia o anticipata per anzianità contributiva.

2. I lavoratori possono accettare un percorso di durata non superiore a tre anni di trasformazione del rapporto a tempo parziale o di risoluzione del rapporto di lavoro con conseguente diritto alla Naspi per i primi 24 mesi e a una indennità speciale equivalente per i successivi 12 mesi. Il datore di lavoro integra in entrambe le ipotesi il reddito del lavoratore fino alla prestazione previdenziale teoricamente maturata nel momento di avvio del percorso sperimentale, nonché integra i contributi figurativi previsti dalla Naspi e nell'anno della successiva indennità speciale per la parte corrispondente all'ultimo reddito a tempo pieno del lavoratore. Lo Stato concorre alla sperimentazione con la indennità speciale nell'eventuale terzo anno, con l'accredito di contributi figurativi al lavoratore nel caso dello stato di disoccupazione e, nel caso di trasformazione del rapporto a tempo parziale, per la parte integrativa corrispondente all'ultimo reddito a tempo pieno del lavoratore. Tutti i versamenti del datore di lavoro sono deducibili ai fini Ires, Irpef e Irap.

3. Il datore di lavoro versa all'Inps, mensilmente o in unica soluzione, la provvista corrispondente alla integrazione del reddito e ai contributi di sua competenza in base al percorso convenuto.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le modalità attuative delle previsioni contenute nel presente articolo.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti ai sensi del presente comma.

6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 1 a 7-ter della legge n. 92/2012 e all'art. 41 del decreto legislativo n. 148/2015 le cui dotazioni finanziarie sono assorbite dal bilancio dello Stato per compensare le deduzioni dall'Ira».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 19.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «240:»,

Conseguentemente ridurre proporzionalmente del 1,8 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

19.0.8

SANTINI, PARENTE, PEZZOPANE, SPILABOTTE, FAVERO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. In via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata della presente legge, i soggetti in età prossima al pensionamento, la cui pensione è liqui-

data a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono accedere, sino alla maturazione del diritto alla pensione, all'Assegno previdenziale anticipato (APA), alle condizioni e nei limiti previsti dal presente articolo.

2. Possono accedere all'APA i soggetti che maturino, entro il 31 dicembre 2017, i requisiti idonei a conseguire, entro i cinque anni successivi alla data di presentazione della domanda, il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e che, alla data della domanda:

a) si trovino in stato di disoccupazione;

b) non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, di assegno ordinario di invalidità, di assegno straordinario per il sostegno del reddito previsto dalle norme per l'incentivo all'esodo;

c) abbiano titolo, in base alle regole vigenti, a divenire beneficiari, alla data di maturazione del diritto alla pensione, di un assegno previdenziale di importo non inferiore a due volte l'importo del trattamento minimo INPS previsto per l'anno in corso alla suddetta data.

3. I soggetti che maturino il requisito anagrafico e contributivo di cui al comma 2 mentre sono titolari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria possono optare, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 11, per la sospensione dei suddetti trattamenti ai fini dell'accesso all'APA.

4. L'APA è incompatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria. La sua erogazione è subordinata alla permanenza delle condizioni di cui alle lettere b) e c).

5. L'APA è imponibile ai fini IRPEF ed è erogato, per tredici mensilità annue, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino all'ultimo giorno del mese antecedente alla prima data utile di uscita successiva al perfezionamento, da parte del soggetto titolare dell'assegno, del requisito minimo per il pensionamento, anticipato o di vecchiaia, ovvero fino alla data di effettivo accesso ad altro trattamento pensionistico diretto.

6. L'importo dell'APA è pari, su base annua, a 1,7 volte l'importo dell'assegno sociale di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come individuato, ai sensi della medesima disciplina, per ciascun anno di erogazione dell'assegno. L'APA non è pignorabile ed il titolare non può accedere a prestiti estinguibili con la cessione del quinto dell'assegno medesimo.

7. L'APA è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, autonomo, di impresa o professionale per attività lavorativa svolta successivamente all'accesso all'assegno previdenziale anticipato qualora i suddetti redditi lordi non eccedano l'importo dell'assegno medesimo. Diversamente,

l'APA è ridotto in misura corrispondente alla quota di reddito da lavoro eccedente l'importo dell'assegno.

8. Per il periodo di percezione dell'assegno non è riconosciuta alcuna forma di contribuzione figurativa.

9. Alla data del pensionamento effettivo, i ratei di pensione spettanti ai soggetti percettori dell'APA sono ricalcolati in modo da compensare, su base pluriennale, le anticipazioni di pensione percepite, fatta salva una quota, pari a un terzo dell'ammontare delle stesse, riconosciuta a titolo di sostegno al rimborso.

10. Per le finalità di cui al comma 9, sul trattamento pensionistico spettante a ciascun soggetto è applicata, su base annuale, una trattenuta determinata applicando alla somma degli APA complessivamente erogati, diminuita di un terzo, il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335, corrispondente all'età anagrafica del soggetto stesso alla data di accesso alla pensione, come vigente alla medesima data. Nel caso di pensioni ai superstiti, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la trattenuta è ridotta in base alla stessa aliquota di reversibilità spettante agli aventi diritto. La trattenuta è deducibile ai fini IRPEF.

Il. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione del presente articolo, nonché le modalità di verifica e di recupero delle somme indebitamente corrisposte».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 10.000.000;

2017: - 10.000.000;

2018: - 10.000.000.

19.0.9 (testo 2)

Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

Ritirato

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis - (Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'incremento di cui al comma 1, dell'articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è rivalutato in euro 800.

2. Al comma 5, lettere a), b) e d) del medesimo articolo, la parola: "6.713,98 euro" è sostituita dalla seguente: "10.400 euro".»

Conseguentemente:

sopprimere la allegata tabella A;

ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;

aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2;

all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: "10 per cento" con: "30 per cento";

sopprimere l'articolo 33, comma 34;

a decorrere dal 1° gennaio 2016, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2014. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere;

*all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;*

a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30 per cento, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 50 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito DPCM, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite;

nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

a decorrere dal 1° gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato ai comuni sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2miliardi di euro annui.

19.0.10 (testo 2)

BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO

Respinto

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis. - (Riconoscimento del diritto all'anticipazione del pensionamento per assistenza a figli gravemente disabili). - 1. I lavoratori che assistono figli invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa, per la cui gravità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento,

e che sono gestiti totalmente nell'ambito della famiglia, con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gii atti quotidiani della vita, possono chiedere, limitatamente ad un genitore per ogni figlio disabile, di accedere al pensionamento anticipato quando hanno raggiunto il requisito di trentacinque annualità di contribuzione.»

Conseguentemente:

all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "100 milioni".

19.0.11

PUGLIA, CATALFO

Respinto

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 7 è sostituito con il seguente:

"7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera *a)* non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;

c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:

1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensio-

nistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b)».

b) l'articolo 9, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - *(Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS)*. - 1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.

2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato composto da nove membri di cui quattro scelti tra i dipendenti dell'INPS e due tra i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e i restanti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio di pariteticità e attraverso una rotazione annuale e casuale dei componenti scelti tra le organizzazioni sindacali nazionali che hanno maggiore rappresentazioni almeno in due province in una categoria o in un comparto. La scelta di componenti dipendenti INPS ed Agenzia delle Entrate viene effettuata dai rispettivi direttori generali sulla base dei requisiti professionali e formativi. La durata in carica complessiva dei membri del comitato non può eccedere i quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3. Ai membri dipendenti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate non spetta alcun compenso. Ai membri rappresentativi delle organizzazioni sindacali e datoriali spetta un compenso erogato come gettoni di presenza il cui importo non può eccedere le retribuzioni giornaliere, riferite ad un livello medio, previste dai contratti collettivi -nazionali di lavoro applicati al settore di appartenenza di ciascun membro ovvero l'ultimo contratto collettivo ap-

plicabile. Il responsabile della forma pensionistica complementare di cui al presente articolo è il direttore generale INPS.

3. Alla posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo si applica quanto stabilito all'articolo 14, comma 6».

c) all'articolo 14, il primo periodo del comma 6 è sostituito con il seguente: «L'aderente ha facoltà di trasferire in qualunque momento l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica».

d) all'articolo 23, comma 4, ultimo periodo, le parole: «, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6», sono abrogate.

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;

b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;

c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;

d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».

f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C

sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

19.0.12

PUGLIA, CATALFO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari)

1. In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2016, i lavoratori dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere di revocare il consenso espresso ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2015, n. 252, e di conferire l'intero importo del Tfr versato alla forma pensionistica complementare alla forma pensionistica complementare. Istituita presso l'INPS ovvero trasferirlo al Fondo di Tesoreria di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile. Contestualmente alla revoca del consenso il lavoratore può scegliere di destinare il Tfr maturando al Fondo di Tesoreria di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:*

«8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;

b) *all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni»;*

c) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;*

d) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento»;*

e) *dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

«Art.50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"»;

f) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».*

19.0.13

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 1.000 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 330, ed all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai Molari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. I medesimi benefici sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessantasei anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione d'inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. L'incremento di cui al presente-comma è con-

cesso a condizione che il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiore a 6.517,94 euro e che non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.517,94 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.517,94 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai predetti limiti, l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente comma non si tiene conto del reddito della casa di abitazione».

Conseguentemente:

- *all'articolo 20, sopprimere il comma 2;*

- *all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «l'importo di euro 323.002.000 per l'anno 2016, di 321.756.000 per l'anno 2017 ed euro 318.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;*

- *all'articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la seguente: «150»;*

- *all'articolo 33, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta"»;

- *all'articolo 33, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il buono pasto è riconosciuto esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istat ai sensi della legge n. 196 del 2009, e successive modificazioni, di qualifica non dirigenziale»;

- *all'articolo 33, comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016 non è riconosciuta ai magistrati l'erogazione di buoni pasto»;*

- *all'articolo 33; sopprimere il comma 34;*

- *all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;*

- *all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.*

19.0.14

MOLINARI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 19-bis.**

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2021, il diritto al trattamento pensionistico per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, con il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al perfezionamento dei requisiti indicati nella seguente tabella:

Lavoratori dipendenti pubblici e privati

Lavoratori autonomi iscritti all'INPS

(1) Somma di età anagrafica e indicato anzianità contributiva Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato (2) Somma di età anagrafica e di anzianità contributiva Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato 1006210163

19.0.15

MOLINARI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 19-bis.**

1. In deroga al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per i redditi di pensione si applica un'imposta sostitutiva determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 21 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 25 per cento;
- c) oltre 29.000 euro e fino a 55.000 euro, 41 per cento;
- d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 43 per cento;
- e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 45 per cento;
- f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 47 per cento;
- g) oltre 150.000 euro e fino a 200.000 euro, 49 per cento;

h) oltre 200.000 euro, 50 per cento.

Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la parte dell'imponibile assoggettata ad imposta sostitutiva concorre alla formazione del reddito complessivo.

19.0.16

MOLINARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine di omogeneizzare i redditi e le aliquote, di cui agli articoli 6 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante Testo Unico delle Imposte sui redditi, nonché tassare maggiormente i redditi di pensione superiori ai 90 mila euro e destinare il maggior gettito alla riduzione del carico fiscale dei redditi di pensioni meno elevati e all'aumento delle pensioni minime, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che introduca a decorrere dall'anno 2016, l'imposta sostitutiva per i redditi di pensione, caratterizzata da un maggior numero di aliquote fiscali progressive».

19.0.17

MOLINARI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. La legge 11 giugno 1974 n. 252 è abrogata, escludendo effetti retroattivi per coloro che hanno acquisito legittimamente il diritto al trattamento pensionistico ivi previsto».

19.0.18

PUGLIA, CATALFO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Disposizioni in materia conferimento del TFR
alle forme pensionistiche complementari)*

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2002 n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 7, la lettera *b)* è sostituita con la seguente:

"*b)* modalità tacite; nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera *a)* non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS".

b) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: «, n. 3)», sono abrogate».

Conseguentemente, ancora, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 O milioni di euro per ciascuno degli anni 2015,2016 e 2017».

19.0.19

PUGLIA, CATALFO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Anticipo del TFR)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «48 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi» e le parole: «5 anni» sono sostituite dalle seguenti parole: «6 anni»;

b) al comma 7, lettera c), le parole: «30 per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:*

«8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;

b) *all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni»;*

c) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;*

d) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento»;*

e) *dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

«Art.50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"»;

f) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».*

19.0.20

PUGLIA, CATALFO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 19-bis.***(Disposizioni in materia di ricongiunzione dei contributi pensionistici)*

1. I commi 12-*septies*, 12-*seties*, 12-*novies*, 12-*decies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati e le disposizioni da essi abrogate riacquistano efficacia dal 31 luglio 2010 nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della data legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il direttore generale dell'INPS, sono stabiliti le modalità di restituzione degli oneri di riserva matematica versati a norma dei commi da 12-*septies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e il termine entro il quale tali restituzioni devono essere effettuate, fermo restando che tale termine non può comunque essere superiore a-ventiquattro mesi dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Nel caso di richiesta di ricongiunzione per gli iscritti all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e per gli iscritti all'*ex* Istituto Nazionale della Previdenza dei Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica si applicano i medesimi requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione di anzianità.

4. Tutti i soggetti, lavoratori dipendenti o autonomi compresi gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o più forme di assicurazione generale obbligatoria per l'identità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono chiedere la riliquidazione del trattamento pensionistico previo trasferimento o ricongiunzione gratuiti dei periodi con efficacia a far data dal luglio 2010.

5. La disposizione di cui al comma 3 s'applica ai soggetti ivi indicati anche se già titolari di trattamento pensionistico che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

6. L'esercizio del diritto del trasferimento o ricongiunzione di cui al comma 3, previa rinuncia alla domanda o alla pensione in totalizzazione, è

conseguibile a domanda del lavoratore, da presentarsi all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che promuove il procedimento.

7. Fino al termine entro il quale è possibile presentare la apposita domanda, istituto Nazionale della Previdenza Sociale comunica mensilmente ai soggetti già titolari di trattamento pensionistico, anche in accordo con l'ente gestore della forma assicurativa ove tali soggetti percepiscono il trattamento pensionistico autonomo la facoltà prevista dalle disposizioni di cui al presente articolo.

8. I periodi coincidenti consentono il cumulo del monte contributivo».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:* «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149; convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;

b) *all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole:* «300 milioni» *con le seguenti:* «100 milioni»;

c) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole:* «15 per cento» *con le seguenti:* «17 per cento»;

d) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole:* «5.5 per cento» *con le seguenti:* «6 per cento»;

e) *dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212 a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

f) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C

sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

19.0.21

PUGLIA, CATALFO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di contributi silenti)

1. Gli enti gestori di forme assicurative pensionistiche obbligatorie istituiscono una prestazione equivalente all'assegno sociale di cui al comma 6 dell'articolo 3 del 18 agosto 1995 n. 335 e sue maggiorazioni di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e incrementi di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando i limiti di cui al comma 10, dell'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia delle finanze, sono determinati le mortalità di erogazione delle prestazioni di cui al precedente periodo nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande per il conseguimento delle prestazioni stesse.

2. È istituita una pensione integrativa a favore di tutti i soggetti che hanno versato contributi a titolo pensionistico presso gli enti di cui al comma 1, che non siano riusciti ad ottemperare alle disposizioni di cui al medesimo comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale pensione è calcolata utilizzando i contributi versati non utili per il calcolo del trattamento pensionistico ordinario ed è erogata dall'ente gestore della forma assicurativa pensionistica obbligatoria in cui sono stati versati i contributi a titolo pensionistico.

3. A domanda dell'interessato è data facoltà di chiedere a titolo gratuito, per i contributi versati di cui al comma l'ultimo periodo, il ricongiungimento o il cumulo del monte contributivo dei contributi versati a qualsiasi ente gestore della forma assicurativa pensionistica obbligatoria. L'accredito è effettuato se il soggetto ricade in un regime pensionistico erogato totalmente con il sistema contributivo, diversamente si applicano le regole del commi 1 o 2.

4. La Pensione integrativa di cui al comma2, spetta all'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione. Il diritto alla pensione integrativa è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità dalle norme dell'assicura-

zione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

5. La pensione integrativa è reversibile alle medesime condizioni di quella ordinaria.

6. Eventuali contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione integrativa, in un Ente gestore di previdenza obbligatoria che non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma, danno diritto ai supplementi».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:* «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;

b) *all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole:* «300 milioni» *con le seguenti:* «100 milioni»;

c) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole:* «15 per cento» *con le seguenti:* «17 per cento»;

d) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole:* «5,5 per cento» *con le seguenti:* «6 per cento»;

e) *dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"»;

f) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

19.0.22

BIANCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, I soggetti iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria che non possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono chiedere ai predetti Fondi, al raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6, 7 e 9 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della domanda».

Per la copertura dei maggiori oneri stimati in 45,1 milioni di euro per il 2016, 53,5 milioni di euro per il 2017, 62,1 milioni di euro per il 2018, 70,9 milioni di euro per il 2019, 79,9 milioni per il 2020, 89,1 milioni per il 2021, e 98,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, il comma 34 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 254,9 milioni per il 2016, di 246,5 milioni di euro per il 2017, di 237,9 milioni di euro per il 2018, 229,1 milioni di euro per il 2019, 220,1 milioni per il 2020, 210,9 milioni per il 2021, e 201,5 milioni di euro a decorrere dal 2022».

19.0.23

PUGLIA, CATALFO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Contributi per familiari coadiuvanti di artigiani
e coadiutori di esercenti attività commerciali)*

1. All'articolo 1 della legge 2 Agosto 19 agosto 1990 n. 233, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Nel caso di ditte individuali rientranti nella definizione di microimprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea il cui titolare possiede un valore ISEE non superiore ad euro 22.500.000, peri soggetti coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, qualora tali soggetti siano coniugi o figli del titolare dell'impresa artigiana o commerciale e con esso residenti, il versamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 è facoltativo.

2-ter. Nel caso di scelta di versamenti facoltativi di cui al comma precedente, da effettuarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno a valere anche per i successivi, non si applica il livello minimo imponibile di cui al successivo comma 3, né la rideterminazione annua di cui al comma 7, dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. La quota di pensione corrispondente agli eventuali versamenti di cui al precedente periodo è calcolata secondo il sistema contributivo.

2-quater. Ai soggetti che hanno scelto i versamenti facoltativi non spetta l'indennità di maternità, di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, se nell'anno non abbiano versato contributi almeno pari a quelli dovuti dai soggetti di cui al comma 1, ovvero comma 2 se in possesso dei relativi requisiti.

2-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 2-bis, nel caso di versamento dei contributi senza aver effettuato la scelta del versamento facoltativo, a richiesta, i contributi possono essere versati con cadenza mensile.

2-sexies. Per i soggetti di cui al comma 1, 2 e 2-bis è data facoltà di versare somme presso la forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, 2-septies. Il valore ISEE di cui al comma 1 è rivalutato in misura pari all'aumento percentuale applicato ai trattamenti pensionistici"».

Conseguentemente,

al all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 18-dicembre 2013, n. 149, convertito, 13 modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;

b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;

c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;

d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;

e) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C

sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

19.0.24

DIVINA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Corresponsione diretta al coniuge a carico)

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, dopo il comma 1-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"1-*ter*. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* per coniuge a carico, negli importi calcolati secondo le modalità indicate dal presente articolo, sono corrisposte direttamente al coniuge a carico da parte dell'Agenzia delle Entrate.

1-*quater*. L'Agenzia delle Entrate provvede alla corresponsione, in favore del coniuge a carico, della somma corrispondente all'importo della detrazione spettante al coniuge lavoratore mediante assegno nominativo o mediante versamento su (coordinate bancarie o postali del percipiente, secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1-*quinqies*. Le somme corrisposte al coniuge a carico non concorrono alla determinazione del reddito del percipiente a fini impositivi".

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di versamento di cui all'articolo 2 e delle modifiche relative alla dichiarazione delle detrazioni d'imposta del coniuge lavoratore ai sensi dell'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1073, n. 600, e successive modificazioni.

3. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

19.0.25

CIOFFI, CATALFO, MANGILI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Incentivi al telelavoro)

1. Il Governo adotta misure incentivanti a favore delle imprese che si avvalgono di forme di lavoro a distanza.

2. Ai sensi del presente articolo per lavoro a distanza si intende l'attività di telelavoro svolta in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70.

3. il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce forme e modalità degli incentivi, sulla base del numero dei lavoratori che svolgono attività di telelavoro e della percentuale di ore lavorative prestate nel luogo di residenza».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2016: - 10.000.000;

2017: - 10.000.000;

2018: - 10.000.000

19.0.26

CIOFFI, CATALFO, BULGARELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Incentivi al telelavoro)

1. il Governo adotta misure incentivanti a favore delle imprese che si avvalgono di forme di lavoro a distanza per i lavoratori residenti nelle aree interne.

2. Ai sensi del presente articolo per lavoro a distanza si intende l'attività di telelavoro svolta in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70.

3. il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce forme e modalità degli incentivi, sulla base del numero dei la-

voratori che svolgono attività di telelavoro e della percentuale di ore lavorative prestate nel luogo di residenza.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2016: - 500:000;

2017: - 500.000;

2018: - 500.000.

Art. 20.**20.1**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, sostituire dovunque ricorrano le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «1.000 milioni di euro» e sostituire le parole: «e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni», con le seguenti: «e quanto a 900 milioni di euro si provvede con quota parte dei risparmi derivanti per l'anno 2016 dalla disposizione di cui al comma 3».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso».

20.2

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1 sostituire dovunque ricorrano le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «1.000 milioni di euro», sostituire le parole: «per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno », con le seguenti: «per un periodo non superiore a sei mesi nell'arco di un anno» e sostituire le parole: «e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni», con le seguenti: «e quanto a 900 milioni di euro si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3».

Conseguentemente; dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso».

20.3

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1 sostituire dovunque ricorrano le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «1.000 milioni di euro», sostituire le parole: «Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi», con le seguenti: «Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di sei mesi» e sostituire le parole: «e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni», con le seguenti: «e quanto a 900 milioni di euro si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso».

20.4

CATALFO, PUGLIA, MANGILI, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A quota parte degli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2010 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

20.5

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

20.2000

LE RELATRICI

Accolto

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è destinata una somma fino a 18 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

20.6 (testo 2)

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI

Respinto

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere il capitale sociale impiegato dai lavoratori in mobilità, che associatesi in forma cooperativa, abbiano rilevato l'azienda presso cui prestavano servizio, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

1-ter. All'articolo 43 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è sostituito con il seguente: "4. Limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali nonché per i lavoratori del settore scolastico ed artistico, qualora la durata dalla NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata non si applica il secondo periodo del comma 1 di tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi 4 anni. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in conseguenza dell'applicazione del primo periodo, non può superare il limite massimo di 6 mesi. All'onere derivante dai primi due periodi del presente comma, valutato in 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 64,6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal presente articolo. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, provvedono con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciuto ai sensi dei primi due periodi del presente comma."

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

20.7

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) di cui all'articolo 15 della legge 4 marzo 2015, n. 22, per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2016 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

20.8

CATALFO, PUGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 si applicano anche ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ai dottorandi di ricerca titolari delle borse di studio di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998 n. 310».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

20.9

RUVOLO

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e destinata una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

20.10

BERTUZZI, PIGNEDOLI, VALENTINI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, PANIZZA, AZZOLLINI, D'ALÌ, RUVOLO, BARANI, URAS, BATTISTA, DE PIETRO, DI BIAGIO, GUALDANI

Assorbito

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e destinata una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

20.11

COMAROLI, DIVINA

Respinto

Il comma 2 è soppresso.

20.12

CATALFO, PUGLIA

Respinto*Sopprimere il comma 2***20.13**

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Respinto*Sopprimere il comma 2.***20.14**

CATALFO, PUGLIA

Respinto*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con effetto dal 1 gennaio 2016, la società Italia Lavoro S.p.a., costituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie della società soppressa, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso la società soppressa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità dei relativi rapporti».

Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

20.15

CATALFO, PUGLIA, BOCCA

Respinto*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con effetto dal 1 gennaio 2016, la società Italia Lavoro S.p.a., costituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del

13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, la quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie della società soppressa, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Le dotazioni organiche dell'ANPAL sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso la società soppressa. L'ANPAL subentra nella titolarità dei relativi rapporti».

Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

20.16

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2, All'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.1 48, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

Conseguentemente, all'articolo 33, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2016» con l e seguenti: «a decorrere dall'anno 2017».

20.17

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro per far fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie de destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità ed ai lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 della Regione Calabria, al fine di assicurare il percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in attuazione dei commi da 208 a 212 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2014, n. 147.

Le risorse sono destinate, per l'anno 2016, nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della Calabria al fine di assicurare la continuità dei contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Alle procedure di stabilizzazione cui sono interessati i comuni della Regione Calabria per le categorie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 207 anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali.

Le predette procedure sono definite, altresì, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti.

In caso di mancato rispetto, per l'anno 2015, del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, al solo scopo di consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, già sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *d*), della legge 12 novembre 2011, n. 183 e s.m., e quelle di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

All'onere di 50 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti iscritti in tabella C.

20.0.1

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, portatori di patologie gravi e/o sottoposti a cure post-operatorie o a terapia salvavita, certificate annualmente da strutture sanitarie pubbliche, sono esclusi dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia, previsti dalla contrattazione collettiva o individuale.

2. Il lavoratore di cui al comma 1, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, indipendentemente dalla durata del decorso della malattia e dei giorni di assenza dovute alle terapie salvavita.

3. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del trattamento economico per il periodo e con le modalità previste dalla contrattazione collettiva o individuale.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.

5. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto un assegno mensile, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte e dei contributi, di importo pari a 600 euro.

6. L'assegno di cui al comma 5 è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2015 e verrà erogato dalle sedi periferiche dell'INPS.

7. A copertura degli oneri finanziari di cui ai precedenti commi è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo per patologie gravi», di seguito denominato «Fondo». Le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi 8, 9, 10 accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, affluiscono nel Fondo per essere riassegnate all'INPS per le finalità di cui al presente articolo.

8. A partire dal periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

9. Sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2016:

a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

10. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso».

20.0.2

CASTALDI, GIROTTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.***(Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green-economy)*

1. Ai fini della promozione dell'occupazione nel settore della *green economy* e della ricerca tecnologica nel settore delle *smart cities*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori:

a) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;

b) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di *social housing*;

c) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino un a riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

d) pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware* e *software* che aiutino ad ottimizzare i consumi, e della domotica;

e) sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete;

f) progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato, la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico.

30-ter. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i progetti di investimento presentati dalle imprese ricadenti nei settori di cui al comma precedente devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni. Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli ultimi 12 mesi.

30-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di presentazione delle do-

mande e le modalità di erogazione dei finanziamenti, prevedendo procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio.

30-*quinquies*. I finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei settori di cui al comma 1, hanno durata non superiore a settantadue mesi».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

20.0.3

DE PIETRO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Confidi)

1. Una somma pari a 20 milioni di euro è destinata al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi. All'attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione.

3. Per Confidi si intendono i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.

4. Le disponibilità di cui al comma 1 sono ripartiti tra tutti i Confidi attraverso contributi che ne incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad accrescerne l'operatività a favore delle piccole e medie imprese. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*».

20.0.4

GASPARRI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge numero 323 del 2000.

2. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: "1° gennaio 2016" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2019"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 15 milioni.

20.0.5

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Norme in materia di termalismo INPS e INAIL)

1. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge numero 323 del 2000.

2. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero

190, le parole: «1° gennaio 2016», sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2019».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016 -5.000.000;

2017 -5.000.000;

2018 -5.000.000.

20.0.6

MERLONI, PANIZZA, ZELLER, ZIN, ORELLANA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Norme in materia di termalismo INPS e INAIL)

1. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge numero 323 del 2000.

2. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: "1° gennaio 2016", sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2019».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 15 milioni.

20.0.7

CONTI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Norme in materia di termalismo INPS e INAIL)

1. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge numero 323 del 2000.

2. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: "1° gennaio 2016", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2019"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 15 milioni.

20.0.8

COMPAGNA, GUALDANI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Norme in materia di termalismo INPS e INAIL)

1. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, dalla legge numero 323 del 2000.

2. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: "1° gennaio2016" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2019"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 15 milioni.

20.0.9

MARINELLO, SACCONI, MANCUSO, GUALDANI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Norme in materia di termalismo INPS e INAIL)

1. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge numero 323 del 2000.

2. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: "1° gennaio 2016", sono sostituite con: "1° gennaio 2019"».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 15 milioni di euro annui, all'articolo 33, comma34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «285 milioni».

20.0.10

DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 07 agosto del 2015, n. 124, dopo le parole: "da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale", inserire le seguenti: "e prevedendo altresì l'adeguamento delle retribuzioni del personale del corpo dei vigili del fuoco a quelle degli altri corpi di polizia che espletano servizi e funzione di tutela e sicurezza ambientale e soccorso pubblico, nonché il livellamento di tutti gli istituti economici fissi pensionabili e l'adeguamento delle indennità notturne e festive, del personale operativo appartenente al corpo nazionale vigili del fuoco a quelle in godimento al personale degli altri corpi di polizia;"».

Conseguentemente all'articolo 51 al comma 1, Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: - 30.000.000;
2017: - 30.000.000;
2018: - 30.000.000.

20.0.11

DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 07 agosto del 2015, n. 124, dopo le parole: "da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale", inserire le seguenti: "e prevedendo altresì l'adeguamento delle retribuzioni del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco a quelle degli altri corpi di Polizia che espletano servizi e funzione di tutela e sicurezza ambientale e soccorso pubblico;"».

Conseguentemente all'articolo 51 al comma 1, Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: - 8.000.000;
2017: - 8.000.000;
2018: - 8.000.000.

20.0.12

DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 07 agosto del 2015, n. 124, dopo le parole: "da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale", inserire le seguenti: "e prevedendo altresì l'adeguamento delle indennità notturne e festive, del personale operativo appartenente al Corpo nazionale Vigili del Fuoco a quelle in godimento al personale degli altri Corpi di Polizia;"».

Conseguentemente all'articolo 51 al comma 1, Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: - 5.000.000;
2017: - 5.000.000;
2018: - 5.000.000.

20.0.13

DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, sostituire le parole: "abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio

nella qualifica", con le seguenti: "abbiano maturato i cinque anni nella qualifica con decorrenza giuridica dalla data delle vacanze del 31 dicembre dell'anno precedente del bando di concorso".

2. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, sostituire le parole: "abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica", con le seguenti: "abbiano maturato i cinque anni nella qualifica con decorrenza giuridica dalla data delle vacanze del 31 dicembre dell'anno precedente del bando di concorso"».

Conseguentemente all'articolo 51 al comma 1; Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: - 1.500.000;

2017: - 1.500.000;

2018: - 1.500.000.

20.0.14

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

*(Rifinanziamento dei contratti di solidarietà
di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236)*

1. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, comma 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 50 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal presente decreto».

20.0.15

GALIMBERTI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

*(Rifinanziamento dei contratti di solidarietà
di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236)*

1. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 50 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal presente decreto».

20.0.16

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 20-bis.

*(Rifinanziamento dei contratti di solidarietà
di cui alla legge 19 luglio-1993, n. 236)*

1. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20-maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 50 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Ta-

bella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

20.0.17

MOLINARI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Le aziende che impiegano meno di 15 dipendenti accedono su base volontaria ai benefici della Cassa integrazione ordinaria, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, per i propri lavoratori».

20.0.18

FAVERO, ANGIONI, PARENTE, CANTINI, DI GIORGI, D'ADDA, LEPRI, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, SACCONI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Esenzione dal contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n.92)

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "Per il periodo 2013-2015," e le parole: "" e "; b) interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.", sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».con le seguenti:«240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

20.0.19

ANGIONI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Esenzione dal contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n.92)

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire le parole: "Per il periodo 2013-2015" con le seguenti: "Per il periodo 2013-2017",».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «260 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e 300 milioni di euro annui per l'anno 2018».

20.0.20

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 48, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sostituire le parole: "7.000 euro", ovunque ricorrano, con le seguenti: "5.000 euro".».

20.0.1000/1

LEPRI

Respinto

All'emendamento 20.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 4» con le seguenti: «dagli articoli 4 e 7»;*

b) *al comma 1, dopo le parole: «dei soggetti» inserire le seguenti: «, impegnati di norma in organizzazioni di volontariato o in altri enti di terzo settore»;*

c) *al comma 1, sopprimere le parole:* «in favore di Comuni o enti locali»;

d) *al comma 3, sostituire le parole:* «rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzarsi anche in collaborazione con le organizzazioni di terzo settore» *con le seguenti:* «rendere noti i loro progetti di utilità sociale, ovvero a favorirne la presentazione da parte di enti di terzo settore».

20.0.1000/2

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO

Respinto

All'emendamento 20.0.1000 apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1, dopo le parole:* «dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266» *inserire le seguenti:* «e dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383,»;

b) *Al comma 1-bis, dopo le parole:* «all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266» *inserire le seguenti:* «e all'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «attività di volontariato» *inserire le seguenti:* «e di promozione sociale».

20.0.1000/3

MILO

Respinto

All'emendamento 20.0.1000, comma 1, dopo le parole: «percettori di ammortizzatori», *aggiungere le seguenti:* «, di lavoratori salvaguardati dall'incremento dei requisiti pensionistici».

20.0.1000/4

COMAROLI

Respinto

All'emendamento 20.0.1000, comma 1, dopo le parole: «sostegno del reddito previste dalla normativa vigente» *inserire le seguenti:* «, nonché in favore dei soggetti sottoposti alle misure alternative di cui al comma 9-bis dell'articolo 186 della legge 29 luglio 2010, n. 120,».

20.0.1000/5

ARRIGONI, COMAROLI

Respinto

All'emendamento 20.0.1000, comma 1, dopo le parole: «sostegno del reddito previste dalla normativa vigente» inserire le seguenti: «dei pensionati,»

20.0.1000/6

LUCIDI

Respinto

All'emendamento 20.0.1000, capoverso «Art. 20-bis», al comma 1, dopo le parole:: «Comuni ed enti locali,», aggiungere le seguenti: «dei cittadini coinvolti negli interventi di cui all'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».

20.0.1000/7

COMAROLI

Respinto

All'emendamento 20.0.1000, comma 1, sopprimere le parole da: «nonché in favore dei detenuti» fino alla fine del comma.

20.0.1000/8

COMAROLI

Respinto

All'emendamento 20.0.1000, comma 1, dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354» inserire le seguenti: «, senza che ciò comporti uno sconto della pena,».

20.0.1000/9

COMAROLI

Respinto

All'emendamento 20.0.1000, comma 1, sopprimere le parole da: «e degli stranieri richiedenti asilo» fino alla fine del comma.

20.0.1000/10

CATALFO, BERTOROTTA

Respinto

All'emendamento 20.0.1000, capoverso «Art. 20-bis» apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis.1 Le organizzazioni di terzo settore non possono utilizzare soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente.»

b) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «da realizzarsi» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «in corso con le associazioni di volontariato»;*

c) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. All'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 le parole: "20 ore", sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "8 ore".»

20.0.1000/11

CATALFO, BERTOROTTA

Respinto

All'emendamento 20.0.1000, capoverso «Art. 20-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis.1 le organizzazioni di terzo settore non possono utilizzare soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente.»;

b) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «da realizzarsi» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «in corso con le associazioni di volontariato».*

20.0.1000/12

BERGER

Respinto

All'emendamento 20.0.1000, comma 1-bis, è sostituito dai seguenti:

«1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, che utilizzano soggetti di-

versi da quelli individuati al comma 1, giàcostituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.

1-ter. Le risorse di cui al comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 26 giugno 2014, n 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non utilizzate negli anni 2014-2015, sono riassegnate, per le stesse finalità, per gli anni 2016 e 2017».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016-2017».

20.0.1000/13

CATALFO, PUGLIA, BERTOROTTA

Respinto

All'emendamento 20.0.1000, capoverso «Art. 20-bis», al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «2. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, cui è assegnato l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante utilizzo del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come rifinanziato dal comma 34 dell'articolo 33».

20.0.1000/14

CATALFO, BERTOROTTA

Respinto

All'emendamento 20.0.1000, capoverso «Art. 20-bis», al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «da realizzarsi», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «in corso con le associazioni di volontariato».

20.0.1000/15

BERTOROTTA, CATALFO

Respinto

All'emendamento 20.0.1000, capoverso «Art. 20-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 le parole: "20 ore", sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "8 ore".».

20.0.1000/16

DI BIAGIO

Dichiarato inammissibile

All'emendamento 20.0.1000, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni non *profit*, a decorrere dal 1° gennaio 2016, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2018, alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo n. 460 1997, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 30 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi due anni del primo rapporto di collaborazione.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento previsto alla Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze».

20.0.1000/17

DI BIAGIO

Respinto

All'emendamento 20.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 148 del TUIR del 22/12/1986 n. 917 si aggiunge il seguente comma:

«5.bis Per gli Enti Autorizzati iscritti all'Albo di cui alla legge n. 476 1998, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, le attività di informazione, orientamento, formazione, assistenza in Italia e all'estero e i servizi post adozione, connesse o relative all'adozione di minori stranieri anche a favore di soggetti che non rientrino tra quelli indicati nel comma 3».

4-ter. All'articolo 4 «Esercizio d'impresa» del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si aggiunge il seguente comma:

«6.bis Per gli Enti Autorizzati iscritti all'Albo di cui alla legge n. 476 del 1998, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, le attività di informazione, orientamento, formazione, assistenza in Italia e all'estero e i servizi post adozione, connesse o relative all'adozione di minori stranieri anche a favore di soggetti che non rientrino tra quelli indicati nel secondo periodo del quarto comma.».

4-quater. All'articolo 10 «Operazioni esenti dall'imposta» del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si aggiunge il seguente comma:

«7.septies le attività di informazione, orientamento, formazione, assistenza in Italia e all'estero e i servizi post adozione, connesse o relative all'adozione di minori stranieri rese dagli Enti Autorizzati iscritti all'Albo di cui alla legge 476/98 aventi natura di Cooperativa o di Impresa Sociale.».

4-quinquies. All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo del 24 marzo 2006, n. 155 «Disciplina dell'Impresa Sociale» é aggiunta la seguente lettera:

«n) attività riservati agli Enti Autorizzati di cui alla legge n. 476 del 1998».

Conseguentemente all'articolo 20-bis sostituire la rubrica con la seguente: «Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale e regime esentativo per enti accreditati di cui alla legge 31 dicembre 199 , n. 476».

20.0.1000

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale)

1. In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto

dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142.

1-bis. Una quota del Fondo di cui al collima 1 non superiore a 100.000 euro annui è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.

2. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, cui è assegnato l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.

3. Al fine di promuovere la prestazione di attività di volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzarsi anche in collaborazione con le organizzazioni di terzo settore. La condizione di soggetto beneficiario di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno, del reddito, di cui al comma 1, è verificata dall'INPS, su richiesta dei Comuni o degli altri enti locali, ovvero direttamente dagli enti locali erogatori.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti modalità e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attività prestata ai sensi del comma 1. Agli oneri derivanti dalla certificazione delle competenze si provvede mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1, secondo limiti e modalità stabilite con il decreto di cui al presente comma.

Art. 21.**21.1 (testo 2)**

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, primo periodo, la parola "tre" è soppressa;
- b) al comma 1, le parole "nella misura del" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate." e i due periodi successivi, lettere a) e b), sono abrogati;
- c) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "soggetti concessionari o affidatari" aggiungere le seguenti: "purché pubblici";
- d) al comma 5, primo periodo, dopo le parole "ivi inclusi i soggetti" aggiungere la seguente: "pubblici"».

21.2

CONTE, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI

Respinto*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) al primo periodo dopo le parole: "svolgono esclusivamente attività nello spettacolo" aggiungere le parole: "per le attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati non a scopo di lucro, nel limite massimo di 1 milione di euro",».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «299 milioni».

21.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO

Dichiarato inammissibile*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere fa seguente:*

«a-bis) al primo periodo dopo le parole: "svolgono esclusivamente attività nello spettacolo" aggiungere le parole: "per le attività di promozione

della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati non a scopo di lucro"».

21.4

GIRO, MANDELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) al primo periodo dopo le parole: "svolgono esclusivamente attività nello spettacolo" aggiungere le parole: ", per le attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati non a scopo di lucro"».

21.5

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere lo seguente:

«*a-bis*) al primo periodo dopo le parole: "svolgono esclusivamente attività nello spettacolo" aggiungere le parole: ", per le attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati non a scopo di lucro"».

21.6

LIUZZI, MILO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) al prima periodo dopo le parole: "svolgono esclusivamente attività nello spettacolo" aggiungere le parole: "e attività di promozione della lettura"».

21.7

CONTE, GUALDANI, MANCUSO, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo le parole: "istituzioni pubbliche" aggiungere le seguenti parole: "e di beni culturali nella disponibilità pubblica"».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 1,8 milioni per l'anno 2017, 3,9 milioni di euro per il 2018, 11,7 milioni di euro per il 2019 e di 17,8 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

21.8

DI GIORGI, PUGLISI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI, MATURANI, Elena FERRARA, PANIZZA

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo le parole "delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione" sono aggiunte le seguenti: "e di tutti gli enti ed organismi vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo come individuati dall'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112"».

Al comma 2, sostituire le parole da: «1,8 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «4,8 milioni di euro per l'anno 2017, 13,9 milioni di euro per l'anno 2018, 21,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 27,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.».

Conseguentemente

All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2016, 297 milioni di euro per l'anno 2017 e 290 milioni di euro a decorrere dal 2018.».

21.9

CONTE, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A partire dall'anno 2016, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai beni culturali di proprietà privata ma di interesse pubblico per un ammontare massimo di 20 milioni di euro annui.

A copertura dei maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, all'articolo 33,

comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "280 milioni"».

21.10

BATTISTA, ZELLER, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA, PANIZZA, ZIN

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 6,9 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

21.11

DE PIN, Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro», con le seguenti: «25 milioni».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 20 milioni di euro, di cui 10 milioni per l'anno 2016 e 10 milioni per l'anno 2017.

21.12

MANCUSO, BIANCONI, GUALDANI

Ritirato

Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

a) aggiungere infine le seguenti parole: «Il complesso delle risorse è riservato in misura non inferiore ad un terzo alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna»;

b) la parola: «2017», è sostituita dalla seguente: «2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 5.000.000.

21.13

LIUZZI, MILO

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, sostituire le parole: «è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

Conseguentemente, all'articolo 22 sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, incrementando il fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

21.14

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 2.000.000.

21.15

ARRIGONI, COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 2016 al fine di corrispondere ai proprietari di beni di interesse storico ed artistico quanto dovuto a titolo di contributo ex

articolo 31 del decreto legislativo n. 42 del 2004, stimato in 100 milioni di euro, per gli interventi di restauro o conservativi autorizzati e già collaudati sudetti beni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente delle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016».

21.16

ENDRIZZI, SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Respinto

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili, pubblici e privati, appartenenti al patrimonio culturale, artistico e architettonico delle Ville venete, danneggiate dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, nonché per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, è autorizzata, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze provvede, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 3.000.000.

21.17

ZIZZA, MILO, LIUZZI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fondo di cui al precedente comma e in deroga all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è riservata una

quota fino al 20 per cento per il recupero, tutela e valorizzazione degli edifici di interesse storico-religioso».

21.18

COMAROLI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

21.19

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «500 funzionari» con: «2000 funzionari» e al comma 6, sostituire le parole: «20 milioni» con: «80 milioni».

Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «nell'anno 2016 e 220 milioni a decorrere dall'anno 2017».

21.20

COMAROLI

Respinto

Al comma 4, sostituire: «500», con: «100».

Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «4 milioni».

21.21

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Accolto

Al comma 4, dopo le parole: «500 funzionari» inserire le seguenti: «, selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree in beni culturali L-01,».

21.22

BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Al comma 4, dopo la parola: «demoetnoantropologo, » inserire le seguenti: «esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali, di cui alla al comma 1 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 2014, n. 110,».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 800.000;

2017: - 800.000;

2018: - 800.000.

21.23

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 150 del 2009 convertito con legge n. 15 del 9 ottobre 2009, il 50 per cento dei posti è riservato ai vincitori delle progressioni d'area interne tuttora vigenti.».

21.24

CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 150 del 2009 convertito con legge n. 15 del 9 ottobre 2009, il 50 per cento dei posti è riservato ai vincitori delle progressioni d'area interne tuttora vigenti.

4-ter. I risparmi derivanti dall'assunzione del 50 per cento tramite le graduatorie interne, di cui al comma 4-bis, sono utilizzati per lo scorrimento di entrambe le graduatorie (interne ed esterne) fino a copertura delle dotazioni organiche libere ex Tabella B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 171.».

21.25

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, »;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'emanazione dei relativi bandi resta altresì subordinata al completamento della apposita procedura di mobilità di cui al decreto-legge n. 78 del 2015, articolo 16, comma 1-*quinquies*».

21.26

CERONI

Respinto

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sopprimere le parole:* «all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'emanazione dei relativi bandi resta altresì subordinata al completamento della apposita procedura di mobilità di cui al decreto-legge n. 78 del 2015, articolo 16, comma 1-*quinquies*».

21.27

Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»;

b) *aggiungere infine il seguente periodo:* «L'emanazione dei relativi bandi resta altresì subordinata al completamento della apposita procedura di mobilità di cui al decreto-legge n. 78 del 2015, articolo 16, comma 1-*quinquies*».

21.28

MARGIOTTA

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «l'emanazione dei relativi bandi resta altresì subordinata al completamento della apposita procedura di mobilità di cui al decreto-legge n. 78 del 2015, articolo 16, comma 1-quinquies».

21.29

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA

Ritirato

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modificazioni,».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge-31 dicembre 2009, n. 196.

21.30

MOLINARI

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma, nonché al precedente comma 4, verranno attuate verificata l'assenza all'interno di graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno vigenti alla data di approvazione della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di professionalità simili o equipollenti da utilizzarsi in via prioritaria previa attivazione della procedura di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino a concorrenza dei posti da bandire o comunque fino al completo esaurimento della graduatoria interessata».

21.31

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Respinto

Al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo: «le disposizioni di cui al presente comma, nonché al precedente comma 4, verranno attuate verificata l'assenza all'interno di graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno vigenti alla data di approvazione della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, di professionalità simili o equipollenti da utilizzarsi in via prioritaria previa attivazione della procedura di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino a concorrenza dei posti da bandire o comunque fino al completo esaurimento della graduatoria interessata».

21.32

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è altresì autorizzato, per ciascun profilo afferente all'area III in cui si riscontrino ulteriori posti vacanti in organico ai sensi del decreto ministeriale 6 agosto 2015 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a procedere, in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, all'assunzione di personale mediante utilizzazione delle graduatorie vigenti delle procedure selettive interne per funzionari di III area, fascia retributiva FI».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 1,5 milioni.

21.33

RUTA

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis) All'articolo 16 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*quater* dopo le parole: «piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province» inserire le seguenti: «così come definiti dall'articolo 101 del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, individuando i beni e le risorse connesse al funzionamento di tali istituti;

b) al comma 1-*quinquies* dopo le parole: «funzionario archeologo» sono aggiunte le seguenti: «nonché le unità di personale impegnate sulla funzione alla data dell'8 aprile 2014».

Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

21.34

MONTEVECCHI, AIROLA, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Sopprimere la lettera b) del comma 7.

21.35

MANCUSO, GUALDANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 7 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) al comma 335, dopo le parole: » di euro 5.000.000» sono aggiunte le parole: «tale credito di imposta sale al 30 per cento del costo di produzione della singola opera, e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 7.000.000, in relazione a film, o alle patti di film, realizzati sul territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, mediante utilizzo in mi-

sura non inferiore a due terzi di fornitori e/ o mano d'opera ivi residente da non meno di cinque anni».

21.36

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Al comma 7, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 335, dopo le parole: «di euro 5.000.000», sono aggiunte le parole: «tale credito di imposta sale al 30 per cento del costo di produzione della singola opera, e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 7.000.000, in relazione a film, o alle parti di film, realizzati sul territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, mediante utilizzo in misura non inferiore a due terzi di fornitori e/ o mano d'opera ivi residente da non meno di cinque anni» .

21.37

Elena FERRARA, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, LANZILLOTTA, MANASSERO, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, LANIECE, PALERMO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "opere prime o seconde" sono sostituite dalle seguenti: "opere prime, seconde e terze".

7-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis, si provvede nell'ambito del limite di spesa complessivo di 4,5 milioni di euro annuo già previsto dal comma 1 del citato articolo 7 del decreto-legge n. 91 del 2013 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziati ai sensi dell'articolo 15 del citato decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

21.38

LIUZZI, MILO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,

le parole: "opere prime o seconde" sono sostituite dalle seguenti: "opere prime, seconde e terze".

7-ter. La novella di cui al comma precedente opera nei limiti delle risorse già stanziare di cui all'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 9,1 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112».

21.39

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile relativa alle attività svolte dai lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago; sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, sono individuate le tipologie di spese per le quali sono riconosciute le deduzioni di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la parola: «250».

21.40

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in via straordinaria, per l'anno 2016, ai fini della copertura dei posti vacanti, anche quelle di cui al comma 4, è autorizzato allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente».

21.41

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Respinto

Al comma 8, lettera b) la parola: «140» è sostituita dalla seguente: «200».

Conseguentemente, al comma 9, la parola: «25» è sostituita dalla seguente: «85».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 33, le parole: «300 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni».

21.42

DI GIORGI, PUGLISI, BORIOLI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, Elena FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 dopo le parole: "video grafiche musicali", aggiungere le seguenti: "nonché per un intervento a sostegno degli spettacoli, anche con specifico riferimento agli aspetti di maggiore innovazione tecnologica, di promozione della musica italiana e di miglioramento della sicurezza dei luoghi destinati agli eventi dal vivo,"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

21.43

DI GIORGI, PUGLISI, BORIOLI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, Elena FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI, PANIZZA, LUCHERINI

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nei limiti delle risorse stanziato, tra i destinatari delle sovvenzioni di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono ricomprese anche le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di mu-

sica popolare contemporanea per le attività non aventi rilevanza commerciale. Con decreto del Ministro dei beni e attività culturali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di individuazione delle attività oggetto delle sovvenzioni».

21.44

SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche adibite in particolare all'incentivazione della cultura cinematografica per i giovani e a cineforum per gli istituti scolastici, con proiezioni di opere filmiche, italiane o straniere, riconosciute di particolare valore artistico, culturale e tecnico, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile dei predetti soggetti, per ciascun anno, a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

9-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di accesso al credito d'imposta, prevedendo in particolare la quota proporzionale relativa alla programmazione per l'incentivazione della cultura cinematografica attraverso film d'autore, d'essai e cineforum.

9-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 1.000.000;
2017: - 1.000.000;
2018: - 1.000.000.

21.45

LUCIDI, BLUNDO, SERRA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-bis. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale da concerto che ospitano orchestre giovanili e sale teatrali adibite in particolare all'incentivazione della cultura teatrale per i giovani, alla lettura di testi e alla rappresentazione di opere italiane o straniere, classiche o contemporanee, di riconosciuto valore artistico, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015, un credito d'imposta determinato nella misura del 25010 del reddito imponibile dei predetti soggetti per ciascun anno, a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

9-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 2.000.000;
2017: - 2.000.000;
2018: - 2.000.000.

21.46

BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-bis. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche adibite alla proiezione di opere filmiche, italiane o straniere, riconosciute di particolare valore artistico, culturale e tecnico, che contribuiscano alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentale, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015, un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile dei predetti soggetti per ciascun anno, a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

9-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 2.000.000;
2017: - 2.000.000;
2018: - 2.000.000.

21.47

BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche ubicate in Comuni con popolazione inferiore a 90.000 abitanti, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile per ciascun anno. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

9-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 1.000.000;
2017: - 1.000.000;
2018: - 1.000.000.

21.48

BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche ubicate in Comuni con popo-

lazione inferiore a 70.000 abitanti, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile per ciascun anno. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

9-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma *9-bis*, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente; all'articolo 51, comma 1, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000.

21.49

PANIZZA, ZELLER, BERGER, BATTISTA, ZIN

Ritirato

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«*9-bis.* All'articolo 25, comma, *1-bis* della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole: "associazioni pro loco", sono inserite le seguenti: ", bande e gruppi musicali, cori, gruppi storici e folcloristici, associazioni culturali ed artistiche".

9-ter. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma *9-bis*, si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

21.50

PANIZZA, ZELLER, BERGER, BATTISTA, ZIN

Ritirato

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«*9-bis.* Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122. La disposizione di cui al presente comma si applica a partire dall'anno 2010.

9-ter. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma *9-bis*, si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

21.2100

LE RELATRICI

Accolto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«*10-bis.* Al comma *11-bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: *a*) le parole: "che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42," sono soppresse;

b) dopo le parole: "edifici di cui al periodo precedente" sono aggiunte le seguenti: ", che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,";

c) dopo le parole: "di cui all'articolo 197 del medesimo codice" sono aggiunte le seguenti: "Per i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di "stazione appaltante" di cui al periodo precedente è svolta dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche."».

21.2200

LE RELATRICI

Accolto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«*10-bis.* In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva nazionale-ACI è autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse proprie non rinvenienti dalla sua attività di concessionario del pubblico registro automobi-

listico, ma derivanti dalla propria attività di organizzatore di eventi sportivi di rilievo nazionale ed internazionali e fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

21.2000

LE RELATRICI

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono considerate lavori pubblici ,ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al periodo precedente è effettuata dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche, che assumono la veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo codice. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente. Le pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

21.51 (testo 2)

PAGLIARI, BLUNDO

Accolto

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al fine di assicurare il rispetto dell'Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca eroga al Comune di Parma, successivamente all'avvenuta riassegnazione di cui al comma 2, la somma di euro 3,9 milioni, a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115. Le risorse sono erogate al Comune sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Alla Scuola per l'Europa di Parma è attribuito il diritto di superficie sull'area utilizzata

per la costruzione dell'immobile realizzato ai sensi della citata legge 3 agosto 2009, n. 115, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2009, n. 115.

10-ter. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante versamento alle entrate dello Stato della somma di euro 3,9 milioni, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016 a cura della Scuola per l'Europa di Parma. La somma così versata alle entrate dello Stato è successivamente riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui al comma 1.

10-quater. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola per l'Europa di Parma spettano all'Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».

21.52

Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«*10-bis.* Il Mibact, d'intesa con le regioni, con le città metropolitane, con le province e con i comuni, promuove progetti sulle biblioteche pubbliche volti a:

a) realizzare, nelle aree più deboli relativamente agli indici di lettura fra i cittadini, mediante accordi con i Comuni, una rete di biblioteche "sociali" specializzate nella diffusione della lettura. Tali strutture potranno prevedere forme di gestione innovative, che coinvolgano le associazioni attive nel settore;

b) realizzare progetti integrati di promozione della lettura, con particolare attenzione alle aree più deboli relativamente agli indici di lettura fra i cittadini, alle scuole e ai giovani "non lettori";

c) consentire l'attivazione, da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo, di finanziamenti a tasso zero per gli interventi dei Comuni di nuova realizzazione e di ammodernamento delle biblioteche di pubblica lettura;

d) sostenere progetti di integrazione delle scuole e delle biblioteche scolastiche con i sistemi bibliotecari comunali, per consentire l'accesso ai servizi bibliotecari anche dalle sedi scolastiche.

10-ter. Ai fini di cui al presente articolo, è istituito un Fondo nazionale per la promozione della lettura.

10-quater. L'utilizzo del Fondo di cui al comma precedente è disciplinato con decreto del Ministro dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, previa intesa con la Conferenza unificata».

21.53

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Per tutti i soggetti per i quali non siano ancora stati erogati i contributi in conto capitale, di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e per i quali sia stata già conclusa e documentata la fase realizzativa degli interventi, possono optare per l'utilizzo delle somme spettanti mediante la compensazione con le imposte dirette e indirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

10-ter. Per gli oneri derivanti dal precedente comma, quantificati nel limite di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 45, comma 9-bis».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

21.54

DI GIORGI, PUGLISI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, IDEM, LAI, MATTESINI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI, MATURANI, Elena FERRARA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-bis. Il servizio di vigilanza antincendio sui luoghi di spettacolo e trattenimento per tutte le attività previste all'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261, ad esclusione di quelle di cui alle lettere d) e h), è svolto da una squadra aziendale composta da un numero adeguato, in relazione alla valutazione del rischio, di addetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendi ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in alternativa al servizio a pagamento effettuato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatta salva la valutazione della commissione provinciale di vigilanza.

10-ter. Per le attività di cui al precedente comma la commissione provinciale di vigilanza può altresì prescrivere la stipula di una convenzione tra il titolare dell'attività di spettacolo ed il comando provinciale dei vigili del fuoco per l'espletamento del servizio da effettuarsi una volta

al mese durante il periodo di attività continuativa o per il solo giorno del debutto se la manifestazione è realizzata in spazi non tradizionali».

21.55

Giovanni MAURO

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale, anche a fini turistici, sono finanziati interventi integrati, che possono essere presentati da comuni singoli o in aggregazione. Gli interventi devono seguire i principi della progettazione partecipata e valorizzare adeguatamente i partenariati con i soggetti del Terzo Settore e imprenditoriali. Ogni comune o raggruppamento di comuni potrà presentare un solo progetto articolato in uno o più interventi fra loro coordinati, con una richiesta di finanziamento che non potrà essere inferiore a 1 milione di euro e superiore a 5 milioni di euro.

10-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza Unificata, disciplina i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 1 e prevede le modalità di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convenzione con l'ANCI».

21.56

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-bis. Dopo l'articolo 154 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto il seguente:

"Art. 154-bis.

(Agevolazioni per la salvaguardia e la riqualificazione dei beni soggetti a tutela)

1. A decorrere dall'anno di imposta 2016, sono deducibili integralmente dal reddito imponibile dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES), le spese effettuate o le erogazioni liberali finalizzate alla realizza-

zione di interventi di salvaguardia naturalistica e riqualificazione ambientale dei beni tutelati ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Titolo, qualora inseriti nell'ambito di progetti autorizzati ai sensi dell'articolo 146. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina, con proprio decreto, la tipologia degli interventi ammissibili, le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma e per l'accertamento della congruità della spesa.

2. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è concessa nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2016"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «270 milioni di euro annui».

21.57

DI GIORGI, PUGLISI, ANGIONI, BERTUZZI, BORIOLI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, Elena FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI, PADUA

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Le risorse statali a disposizione di progettualità elaborate dai soggetti referenti dei siti Patrimonio Mondiale UNESCO italiani, previste dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono aumentate di 15 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017.

10-ter. Entro marzo 2016 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo emette un bando per raccogliere i progetti di investimento elaborati dai soggetti referenti, ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e circolari applicative, dei siti Patrimonio Mondiale UNESCO italiani cui assegnare la copertura di patto di stabilità interno. Entro giugno 2016 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo valuta le richieste, stilando una graduatoria di assegnazione. Qualora alcune quote di Patto rimangano inutilizzate, vengono restituite al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di impiegarle per altri scopi».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 15.000.000;

2017: - 15.000.000;

2018: -.

21.58

MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, FASIOLO, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione del loro apporto al patrimonio tradizionale del Paese, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento di festival, cori e bande. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 3.000.000;

2017: - 3.000.000;

2018: - 3.000.000.

21.59

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il contributo pubblico erogato alle fondazioni lirico-sinfoniche a valere sul fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, correlato a componenti negativi non ammessi in deduzione, non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive"».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 8.000.000;

2017: - 8.000.000;

2018: - 8.000.000.

21.60

PEZZOPANE

Assorbito

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono considerate lavori pubblici ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al periodo precedente è effettuata dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche, che assumono la veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo codice. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente. Le pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 2.000.000;

2017: - 2.000.000;

2018: - 2.000.000.

21.61

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, PANIZZA, BIGNAMI, PUPPATO, BARANI, ORELLANA, RICCHIUTI, BATTISTA, COMAROLI, ARRIGONI, FRAVEZZI

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. L'articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis. 1. I proventi spettanti alla SIAE sono ridotti quando l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale, di *Onlus* e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cooperative sociali, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso. Sarà determinata con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno.

2. I centri anziani hanno diritto all'esenzione totale dal pagamento dell'imposta dovuta alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) nell'effettuazione delle loro attività purché queste siano strettamente riservate agli associati e non soggette a pagamento di ingresso da parte degli stessi.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sentite le associazioni nazionali interessate e la SIAE, adatta con il medesimo decreto di cui al comma 1, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente comma"».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016», con le seguenti: «290 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

21.62

Elena FERRARA, MATURANI, MARTINI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, LANZILLOTTA, MANASSERO, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, LANIECE, PALERMO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i-septies*) è inserita la seguente:

"*i-septies*.1) le spese, per un importo non superiore a 300 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza, per i minori di anni 18, di corsi di

formazione nel settore musicale e delle arti performative presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione, limitatamente ai soggetti con una situazione reddituale familiare, attestata da dichiarazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pari o inferiore a euro 25.000;"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 1.500.000;

2017: - 1.500.000;

2018: - 1.500.000.

21.63

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. A decorrere dall'anno 2015, per le attività indicate nella tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dai comuni fino a 15.000 abitanti e dalle associazioni territoriali, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o altre manifestazioni, l'aliquota è ridotta del 50 per cento.

2. Prima dell'inizio di ciascuna iniziativa di cui al comma 1, è data comunicazione all'ufficio accertatore territorialmente competente».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016», con le seguenti: «296 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

21.64

DE POLI, DI BIAGIO

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 151, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 sostituire le parole: "non superiore a 400 euro per alunno o studente," con le seguenti: "non superiore a 4000 euro per alunno o studente"».

Ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, stimati in 400 milioni per l'anno 2016, in 280 milioni a decorrere dall'anno 2017 si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

21.65

CONTE, GUALDANI, DALLA TOR, MANCUSO, PAGANO, TORRISI

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 151, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 sostituire le parole: "non superiore a 400 euro per alunno o studente." con le seguenti: "non superiore a 1000 euro per alunno o studente"».

Ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, stimati in 132 milioni per l'anno 2016, in 75,5 milioni a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

21.66

MUSSINI, D'ALÌ, CENTINAIO, LIUZZI, PETRAGLIA, GAMBARO, MANDELLI, BARANI, URAS, BLUNDO

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "e della Fondazione-Festival Pucciniano Torre del Lago", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché, a decorrere dal 2016, a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto";

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "a decorrere dal 2013", sono inserite le seguenti: "e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguenti: «295».

21.67

MUSSINI, D'ALÌ, CENTINAIO, LIUZZI, PETRAGLIA, GAMBARO, MICHELONI, DE PIETRO, URAS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché, a decorrere dal 2016, a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi.";

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "a decorrere dal 2013" sono inserite le seguenti: "e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguente: «295».

21.68

PAGLIARI, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge 20 dicembre 2012 n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, a decorrere dal 2015, è assegnato un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione del Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi";

b) all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: "pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013," sono aggiunte le seguenti: "nonché a 1 milione di euro a decorrere dal 2016,"».

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione tutela e valorizzazione dei Beni e attività culturali e paesaggistici, Programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 163 del 1985: nuove disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 1.000,000;

2017: - 1.000.000;

21.69

ENDRIZZI, SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, il comma 26-ter è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

21.70

Mario MAURO, Giovanni MAURO

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1, legge n. 62 del 2000.

Le iniziative di cui all'articolo 1, comma 39, della legge n. 107 del 2015 sono destinate sia alle scuole statali che alle scuole paritarie.

All'articolo 1, comma 1-bis della legge n. 440 del 1997 dopo le parole: "presso le istituzioni scolastiche statali" aggiungere: "e paritarie".

All'articolo 11, comma 1, della legge n. 128 del 2013 dopo le parole: "alle istituzioni scolastiche statali" aggiungere: "e paritarie"».

21.71

DI GIORGI, PUGLISI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, Elena FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI, VALDINOSI, PADUA

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Alle associazioni di volontariato che svolgono le attività previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle

associazioni di promozione sociale previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è consentita, esclusivamente per gli spettacoli finalizzati alla raccolta fondi per beneficenza e con un numero di spettatori effettivi inferiori a 200, la libera esecuzione dal vivo dell'opera senza il pagamento di alcun compenso per diritti d'autore"».

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

21.72

DI GIORGI, PUGLISI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, Elena FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI, VALDINOSI

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per gli eventi di musica dal vivo con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200, il pagamento del diritto di autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, è riconosciuto a fronte di tariffa Unica, ridotta e forfettaria, definita annualmente con decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali».

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento».

21.73

DE POLI

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 sopprimere le parole: "Le spese di cui al comma 145 sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta".

Ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, stimati in 7,5 milioni per l'anno 2016, in 15 milioni per l'anno 2017, in 20,8 milioni per l'anno 2018, in 13,3 milioni per l'anno 2019, e in 5,8 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

21.74

AMATI, VALENTINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di garantire la più rapida istituzione del Parco Nazionale del Monte Conero è autorizzata la spesa di euro 1.800.000 annui per il biennio 2016-2017».

21.75

MONTEVECCHI, TAVERNA, CIAMPOLILLO, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Non possono accedere ai contributi previsti dal Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, le attività circensi e di spettacolo viaggiante classificate dall'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, che detengono o utilizzano o impiegano animali selvatici o riprodotti in cattività, sia autoctoni che alloctoni, nonché specie protette dalla normativa Cites».

21.76

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SPOSETTI, PUPPATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Risultano ricomprese nell'ambito delle operazioni che danno diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 1972, le attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, a fronte del percepimento di contributi pubblici anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, escluse dal campo di applicazione dell'IVA di cui articolo 2, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 1972».

21.77

DI GIORGI, PUGLISI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI, MATURANI, Elena FERRARA, PADUA

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è aggiunto in fine il seguente comma:

"5-bis. Agli enti e agli organismi che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, come individuati dall'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applicano le norme di cui ai commi 2 e 3."».

21.78

MARCUCCI, LIUZZI, BRUNI, TARQUINIO, MILO, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, SPILABOTTE, TOMASELLI, MIRABELLI, GUALDANI, MANDELLI, BARANI, COMAROLI, RICCHIUTI

Assorbito

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva nazionale-ACI è autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse di bilancio rinvenienti dalla sua attività di concessionario del pubblico registro automobilistico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

21.79

DI GIORGI, PUGLISI, SANTINI

Ritirato

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-bis. All'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I soggetti beneficiari delle risorse di cui al presente comma, indicati direttamente dal contribuente al

momento della dichiarazione dei redditi, sono alternativamente il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo oppure gli istituti del medesimo Ministero dotati di autonomia speciale e gli enti senza scopo di lucro individuati in apposito elenco, approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. In ogni caso, le risorse di cui al presente comma destinate al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero, denominato "Fondo 5x1000 alla cultura"».

21.80

Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Si autorizza l'anticipazione di cassa dal Ministero per i Beni e le attività Culturali per l'attuazione del comma 386 della Legge, 27 dicembre 2013, n. 147, per l'Orchestra Giovanile del Mediterraneo presso l'Ente Lirico Teatro San Carlo di Napoli».

21.81 (testo 2)

MILO, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Il piano di cui al comma precedente dovrà prevedere anche interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei Trulli, delle Masserie fortificate e delle strutture in pietra localizzate nei centri storici e in ambienti naturali e culturali di particolare interesse storico-culturale.»

21.82 (testo 2)

LIUZZI, MILO

Ritirato*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Il Piano di cui al comma precedente dovrà prevedere anche interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei Trulli, delle Masserie fortificate e delle strutture in pietra localizzate nei

centri storici e in ambienti naturali e culturali di particolare interesse storico-culturale."

21.0.1

LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA, BRUNI, MILO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Piano straordinario di recupero dei Trulli)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finanziari al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei Trulli e delle Masserie fortificate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità attuative e i criteri di selezione degli interventi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020 si provvede a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

21.0.2

BOCCARDI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, anche a finalità turistico ricettivi, anche al fine di attivare i finanziamenti per la realizzazione degli interventi nelle aree urbane. Con decreto del Ministro delle in-

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica, sulla base dei quali individuare centri storici e insediamenti urbani, ai quali attribuire il marchio di "borghi antichi d'Italia". L'attribuzione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli insediamenti urbani interessati, che rimane disciplinato dalle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi di recupero e riqualificazione nei comuni e nelle unioni di comuni di cui all'articolo 1, è istituito il Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Per l'anno 2016, la dotazione del Fondo di cui al comma 2 è determinata in 50 milioni di euro.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo per lo sviluppo e la coesione.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

21.0.3

Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Statizzazione Istituti superiori musicali)

1. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e nell'arco del triennio 2016-2018, è prevista la possibilità di una graduale statalizzazione degli Istituti Musicali Pareggiati che avanzino richiesta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o come istituzioni autonome o come sede distaccata di altro Istituto *ex-pareggiato* e conseguente aumento della pianta organica nazionale in misura corrispondente al personale degli Istituti *ex-pareggiati* statizzati, sulla base di apposite convenzioni tra il Mi-

nistero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli enti locali finanziatori degli istituti stessi.

2. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti tempi e modalità della statizzazione di cui al comma 1, che deve comunque concludersi entro il 31 dicembre 2018. Fermo restando, in fase di prima applicazione, il mantenimento della sede dell'istituto di appartenenza per il personale.

3. Gli istituti che non chiederanno di partecipare alla statizzazione potranno avvalersi di un contributo statale annuale nel limite del 50 per cento della spesa corrente di bilancio dell'ultimo conto consuntivo approvato al momento della pubblicazione del presente provvedimento.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione, del Fondo speciale destinato alle spese correnti, di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle Finanze».

21.0.4

Giovanni MAURO

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Istituti superiori di studi musicali)

1. Nell'anno 2016 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

2. Agli oneri derivanti pari ad euro 5 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la disponibilità delle risorse di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

21.0.5

CERONI

Dichiarato inammissibile

All'articolo 21, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 8, 9 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applicano agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo».

21.0.6

PERRONE, MILO

Respinto

All'articolo 21, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 8, 9 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applicano agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo».

21.0.7

PERRONE, MILO

Dichiarato inammissibile

All'articolo 21, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. L'articolo 1, comma 420 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:

"Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite medesimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi"».

21.0.8

CERONI, BLUNDO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«17. L'articolo 1, comma 420 della legge 21 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:

"Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi"».

21.0.9

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Finanziamento alla Fondazione Idis-Città della Scienza di Napoli)

1. È autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento operativo della Fondazione Idis-Città della Scienza di Napoli.

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato a sostenere il funzionamento operativo della Fondazione Idis-Città della Scienza in attesa della ricostruzione del nuovo "Science Center" distrutto il 4 marzo 2013.

3. La Fondazione Idis-Città della Scienza trasmette al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sui costi di gestione sostenuti nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti;

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle modifiche al comma 34 dell'articolo 33 di cui al comma 5.

5. Il comma 34 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.

307, è incrementato di 295 milioni di euro annui per gli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019"».

Art. 22.

22.1

COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per la realizzazione del programma di interventi della città designata "Capitale europea della cultura" per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2016, 5 milioni di euro per l'anno 2017, 12 milioni di euro per l'anno 2018 e 8 milioni per l'anno 2019"».

22.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere la fruizione culturale e turistica degli antichi itinerari di pellegrinaggio, anche in occasione del Giubileo della Misericordia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e attività culturali e turismo, un apposito Fondo denominato "Fondo per i cammini di pellegrinaggio", con dotazione pari a 20 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato a supportare la realizzazione di interventi attuativi dei suddetti itinerari, approvati dalle Regioni competenti, e concernenti i seguenti ambiti:

a) individuazione, recupero, manutenzione e messa in sicurezza degli antichi tracciati, allo scopo di favorirne la piena fruibilità;

b) restauro, risanamento conservativo, manutenzione e riqualificazione di immobili di interesse storico-artistico, paesaggistico ed ambientale localizzati in prossimità degli antichi tracciati;

c) miglioramento della ricettività turistica, con priorità per gli interventi di recupero, completamento e manutenzione di strutture già esistenti e di rilievo storico;

d) installazione di idonea segnaletica lungo gli itinerari e promozione delle attività di comunicazione rivolte a promuoverne la conoscenza e la fruizione.

1-ter. Il Ministro dei beni e attività culturali e turismo provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo di cui al comma 1-bis.».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

22.3

MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di realizzare interventi a tutela delle specifiche valenze naturalisti che, costiere e marine, da assoggettare con la massima tempestività, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvia l'istituzione dell'area marina protetta denominata "Costa di Maratea", di cui al comma1, lettera f) dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991;n394, avvalendosi dell'istruttoria tecnica dell'istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

1-ter. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 a decorrere dall'anno 2016.

1-quater. *All'articolo 8, della legge 4 Aprile 2001, n. 93, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

"10-bis. Per la gestione e il funzionamento dell'area marina protetta denominata Cesta di Maratea', nonché delle altre aree marine protette già istituite, è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2016"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 250.000.

Conseguentemente, all'articolo 33,al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «299.750 milioni –i euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

22.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni istituiscono e regolamentano il registro degli esercizi ricettivi che ospitano, con tariffari agevolati, i pellegrini che pernottano lungo l'antico tracciato della Via Francigena, riconosciuto dal Consiglio d'Europa ai sensi della Risoluzione (98) 4, adottata dal Comitato dei ministri il 17 marzo 1998, e lungo gli itinerari di pellegrinaggio ad esso collegati.

1-ter. I Comuni competenti dispongono, a favore degli esercizi ricettivi inseriti nel registro di cui al comma 1-bis, una riduzione del 50 per cento degli importi dovuti per l'imposta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e per l'imposta di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147».

Conseguentemente all'articolo 4, comma 4, lettera c), le parole: «0,1 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».

22.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni istituiscono e regolamentano il registro degli esercizi ricettivi che ospitano, con tariffari agevolati, i pellegrini che pernottano lungo l'antico tracciato della Via Francigena, riconosciuto dal Consiglio d'Europa ai sensi della Risoluzione (98) 4, adottata dal Comitato dei ministri il 17 marzo 1998, e lungo gli itinerari di pellegrinaggio ad esso collegati.

1-ter. A favore degli esercizi ricettivi inseriti nel registro di cui al comma 1-bis, possono essere disposte dai Comuni interessate agevolazioni fiscali, mediante riduzione del 50 per cento degli importi dovuti per l'imposta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e per l'imposta di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147».

22.6

DI MAGGIO, AZZOLLINI, TREMONTI, CANDIANI, MARIO MAURO, VICECONTE, QUAGLIARIELLO, SANGALLI, PETROCELLI, FUCKSIA, BUEMI, ZELLER, BARANI, GAETTI, DE PETRIS, FATTORI, GENTILE, RAZZI, CALIENDO

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di portare a conclusione la conservazione e il recupero dell'antico rione dei Sassi di Matera, anche in considerazione della sua nomina a Capitale Europea della cultura 2019, l'attribuzione di spesa di cui alla legge 11 novembre 1986. n. 771, è aumentata di 30 milioni».

Conseguentemente, il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.

22.7

BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2016 è attribuito al comune di Matera un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di infrastrutture, attività ed eventi connessi alla manifestazione "Capitale europea della cultura 2019". Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2015.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

22.8

BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e per il successivo biennio, in coerenza con quanto disposto per EXPO 2015, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno, le spese sostenute dal comune di Matera designata Capitale europea della Cultura 2019, per la realizzazione degli interventi necessari, inclusi quelli di manutenzione straordinaria, nonché in materia di comunicazione e promozione».

22.9

EVA LONGO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI, BLUNDO

Ritirato

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per lo sviluppo del turismo con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro, per l'anno 2016.

Le relative risorse sono riportate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di:

a) concedere incentivi alle aziende che sviluppano software specifici per il settore secondo specifiche tipologie da sottoporre preventivamente alla valutazione di una commissione di gestori;

b) prevedere l'esenzione dall'obbligo di partita IVA per tutti coloro che non gestiscono più di 3 immobili, che non sono affittati più di 200 giorni all'anno e non traggono dalla relativa attività un reddito lordo superiore a 30 mila euro;

c) prevedere per coloro che intendono aprire al Partita IVA preventivi corsi di formazione;

d) prevedere l'inclusione della materia del turismo a partire dalle scuole superiori, corsi di Laurea flessibili utilizzando anche contributi corrisposti anche da istituzioni private, un corso di laurea specifico per il *management* di aziende *extra* alberghiere ed un periodo di tirocinio obbligatorio di 6 mesi per tutti i corsi formativi nonché corsi formativi di lingue, anche a distanza, per tutti gli operatori.

All'onere del provvedimento, valutato in 100 milioni di euro, si provvede con riduzione lineare degli importi reali della tabella C della presente legge».

22.10

BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere il comune di Matera, designato Capitale europea della Cultura 2019, i pagamenti connessi agli investimenti in opere relative alla manifestazione, nel limite di 25 milioni di euro per il 2016, sono esclusi dal patto di stabilità interno. Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le condizioni per la predetta esclusione».

22.1000/1

LUCIDI, SERRA

Ritirato

All'emendamento 22.1000, dopo la parola «nonché», aggiungere le seguenti: «delle Fondazioni e istituti per la conservazione e il restauro dei beni librari ufficialmente istituiti e riconosciuti che operano di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e».

22.1000/2

DI BIAGIO

Ritirato

All'emendamento 22.1000, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171», *aggiungere le seguenti:* «nonché all'Archivio museo storico di Fiume, in aggiunta ai vigenti stanziamenti di bilancio, è altresì autorizzato un finanziamento di 70.000 euro per l'anno 2016, di 70.000 euro per l'anno 2017 e di 70.000 euro per l'anno 2018 alla Società di studi fiumani.».

22.1000/3

SERRA

Ritirato

All'emendamento 22.1000, aggiungere in fine le seguenti parole: «I predetti istituti, a valere su quota parte delle risorse ad essi assegnate in virtù del presente comma, provvedono all'assunzione di giovani con disabilità quali disturbi dello spettro autistico e sindrome di *Down*. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato,

entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettati i criteri e le modalità applicative del precedente periodo».

22.1000

IL GOVERNO

Accolto

All'articolo 22, comma 2, dopo le parole: «degli archivi e delle biblioteche,» sono aggiunte le seguenti parole: «nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 30, commi 1 e 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171,».

22.11

LUCIDI, BLUNDO, SERRA

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «Per il funzionamento», inserire le seguenti: «degli Archivi di Stato, nonché».

22.12

LUCIDI, BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, LEZZI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

22.13

CONTE, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI, BLUNDO

Respinto*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e in particolare con quanto previsto nel Pilastro VI, Azione 65, a decorrere dall'anno 2016 presso il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore è costituito un fondo di euro 200.000. annui da destinarsi a un contributo a favore di un soggetto non a fini di lucro che presenti un piano almeno triennale di attività volte a facilitare la produzione diretta di libri accessibili per i disabili visivi da parte degli editori. il contributo non potrà essere superiore al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per dette attività. Entro il 31 marzo di ciascun anno il soggetto destinatario del contributo trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, una relazione sull'impiego dei fondi ad essa trasferiti e sui risultati conseguiti con particolare riferimento al numero di libri effettivamente resi accessibili, che non potrà essere inferiore a 2000 per anno. In caso di non rispetto del vincolo del 50 per cento delle spese o di non raggiungimento del numero di libri fissato, la medesima Direzione Generale disporrà la riduzione proporzionale delle somme erogate o, in caso di grave inadempienza, la revoca del finanziamento e l'eventuale restituzione delle somme percepite».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 200.000 euro annui a decorrere dal 2016, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «299,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

22.14

BONFRISCO, MILO, LIUZZI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e in particolare con quanto previsto nel Pilastro VI, Azione 65, a decorrere dall'anno 2016 presso il Ministero per i beni e le attività culturale del turismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore è costituito un fondo di euro 200.000 annui da destinarsi a un contributo a favore di un soggetto non a fini di lucro che presenti un piano almeno triennale di attività volte a facilitare la produzione diretta di libri accessibili per i disabili visivi da parte degli editori. Il contributo non po-

trà essere superiore al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per dette attività. Entro il 31 marzo di ciascun anno il soggetto destinatario del contributo trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, una relazione sull'impiego dei fondi ad essa trasferiti e sui risultati conseguiti con particolare riferimento al numero di libri effettivamente resi accessibili, che non potrà essere inferiore a 2000 per anno. In caso di non rispetto del vincolo del 50 per cento delle spese o di non raggiungimento del numero di libri fissato, la medesima Direzione Generale disporrà la riduzione proporzionale delle somme erogate o, in caso di grave inadempienza, la revoca del finanziamento e l'eventuale restituzione delle somme percepite.

2-ter. Conseguentemente, ridurre in maniera corrispondente gli importi di cui all'articolo 33, comma 13».

22.15

GIRO, MANDELLI

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e in particolare con quanto previsto nel Pilastro VI, Azione 65, a decorrere dall'anno 2016 presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore è costituito un fondo di euro 200.000 annui da destinarsi a un contributo a favore di un soggetto non a fini di lucro che presenti un piano almeno triennale di attività volte a facilitare la produzione diretta di libri accessibili per i disabili visivi da parte degli editori. Il contributo non potrà essere superiore al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per dette attività. Entro il 31 marzo di ciascun anno il soggetto destinatario del contributo trasmette al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, una relazione sul rimpiego dei fondi ad essa trasferiti e sui risultati conseguiti con particolare riferimento al numero di libri effettivamente resi accessibili, che non potrà essere inferiore a 2.000 per anno. In caso di non rispetto del vincolo del 50 per cento delle spese o di non raggiungimento del numero di libri fissato, la medesima Direzione Generale disporrà la riduzione proporzionale delle somme erogate o, in caso di grave inadempienza, la revoca del finanziamento e l'eventuale restituzione delle somme percepite».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la parola: «299,8».

22.16

LIUZZI, MILO

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

22.17

LIUZZI, MILO

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Al fine di istituire un albo concernente infrastrutture dismesse e abbandonate da riqualificare per incentivare lo sviluppo storico, culturale e turistico è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016 incrementando il fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

22.18

LUCIDI, BLUNDO, SERRA

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «archeologico-monumentale», inserire le seguenti: «, di attività legate alle scuole di restauro del libro e».

22.19

SANTINI, BROGLIA, LAI

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «1,34 milioni», con le seguenti: «1,74 milioni».

Conseguentemente, all'elenco 1 inserire le seguenti voci:

Società di Studi fiumani

200.000

Istituto regionale per la cultura Istriano-Fiumano-Dalmata

200.000

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 400.000.

22.20

ZIN, ORELLANA, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, gli stanziamenti erogati in favore dall'Istituto Dante Alighieri, sono incrementati di 1 milione di euro».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 1.000;

2017: - 1.000;

2018: - 1.000.

22.21

ZIN, ORELLANA, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, gli stanziamenti erogati in favore dall'Istituto Dante Alighieri, sono incrementati di 1 milione di euro».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa corrente di cui alla allegata tabella C sono ridotte in maniera lineare del 3 per cento ciascuna per un importo complessivo pari al milione di euro a decorrere dall'anno 2016».

22.22

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 11, comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "esercizio 2016» sono sostituite dalle seguenti: "esercizio 2018". Il primo periodo del comma 19 dell'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 7 ottobre 2013, n. 112, è sostituito dal seguente: "il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche, fatti salvi i diritti di precedenza nelle assunzioni stabiliti da norme di legge od eventuali diritti derivanti da accordi sindacali già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: - 10,000.000;

2017: - 10,000.000.

22.23

MUSSINI, D'ALÌ, CENTINAIO, LIUZZI, PETRAGLIA, GAMBARO, MICHELONI, DE PIETRO, URAS, BENCINI, Maurizio ROMANI

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché, a decorrere dal 2016, a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi";

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "a decorrere dal 2013" sono inserite le seguenti: "e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la parola: «295».

22.24

AMATI, VALENTINI, DI GIORGI, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza, di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, e all'articolo 1 della legge 18 maggio 2011, n. 76, è incrementato di un importo pari ad euro 2.000.000 annui per il triennio 2016-2018».

All'onere conseguente si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica, istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

22.25

MUSSINI, D'ALÌ, CENTINAIO, LIUZZI, PETRAGLIA, GAMBARO

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "e della fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché, a decorrere dal 2016, a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto";

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "a decorrere dal 2013" sono inserite le seguenti: "e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016".

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguente: «295».

22.26

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis All'articolo 11, comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "esercizio 2016", sono sostituite dalle seguenti: "esercizio 2018"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: - 10.000.000;

2017: - 10.000,000.

22.27

PUPPATO, RUTA, RICCHIUTI, SCALIA, DALLA ZUANNA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Alla Biblioteca Italiana per ipovedenti B.I.I. ONLUS è assegnato un contributo pari a euro cinquecentomila per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 500.000;

2017: - 500.000;

2018: - 500.000.

22.28

MANCUSO, GUALDANI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 149 comma 4 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle associazioni Pro Loco, ove iscritte nei rispettivi Albi regionali"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 15.000.000;

2017: - 15.000.000;

2018: - 15.000.000.

22.29

MANCUSO, GUALDANI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dal comma 237 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2016"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 12.000.000.

22.30

AMATI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire il funzionamento del Museo tattile statale "Omero", istituito con la legge 25 novembre 1999, n. 452, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 500.000;
2017: - 500.000;
2018: - 500.000.

22.31

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BIGNAMI

Respinto

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

- 1) *sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti: «15 milioni»;*
- 2) *in fine, sostituire le parole: «Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale,», con le seguenti: «Al fine di assicurare la piena ed effettiva fruizione di musei, parchi archeologici e altri istituti e luoghi della cultura considerati servizio pubblico essenziale al fine di garantire il potenziamento della pianta organica e dei servizi, nonché piena accessibi-*

lità e accoglienza per chiunque sia affetto da qualsiasi forma di disabilità di tipo permanente o temporaneo,».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «295 milioni».

22.2000

LE RELATRICI

Accolto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2016"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «288 milioni di euro annui».

22.32

MILO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro, al fine rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico finanziario. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte».

Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33 e ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

22.33

SANTINI, BROGLIA, LAI, LUCHERINI, PADUA

Accolto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. – (Semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria). – 1. Al fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, effettuano le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 4 e 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni».

22.34

DI BIAGIO, GUALDANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 2 della Legge 30 marzo 2004, n. 92 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"4. Con riguardo all'Archivio museo storico di Fiume, in aggiunta ai vigenti stanziamenti di bilancio, è altresì autorizzato un finanziamento di 70.000 euro per l'anno 2016, di 70.000 euro per l'anno 2017 e di 70.000 euro per l'anno 2018 alla Società di studi fiumani. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni"».

22.35

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 13-bis*, comma 1, sostituire la lettera *i-ter*), con la seguente:

"*i-ter*) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5.000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche, corali, coreutiche e artistico-culturali in genere legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;"

b) all'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera: *i-septies*), aggiungere la seguente:

"*i-septies-bis*) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, corali, coreutiche per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni legalmente costituite";

c) all'articolo 149, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche-corali e coreutiche legalmente costituite»".

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22.36

BATTISTA, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA, ZIN

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è consentita, per le sole iniziative a scopo benefico, la libera esecuzione dal vivo di brani musicali o parti di opere in musica senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri di cui al presente comma, valutati in 500 mila euro, si provvede, a partire dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla «Tabella A» della presente legge, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2016-2018.

22.37

MANCUSO, GUALDANI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "2016 e 2017";

b) al comma 1 sono soppresse le parole: "e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo";

c) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. La presenza nell'esercizio ricettivo di un impianto wi-fi con le caratteristiche di cui alla lettera a) del comma 2, è condizione necessaria per l'attribuzione di un criterio di classificazione pari a 3 stelle o superiore ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 11 febbraio 2009, n. 34";

d) al comma 5 sono soppresse le parole: "nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019"».

Conseguentemente all'articolo 51, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».

22.6315

LE RELATRICI

Accolto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «295 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

22.38

MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, FASIOLO, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, ORRÙ, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA, BATTISTA, Giovanni MAURO, PEZZOPANE

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il processo di statizzazione e razionalizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti di cui all'articolo 19, comma 5-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 che ne facciano richiesta, è attuato secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 8, lettere a), b), c), e), i) ed l) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, nel limite della spesa massima complessiva di 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. All'esito della statizzazione, tale importo è destinato ad essere ripartito tra i relativi capitoli di bilancio dello Stato in relazione alla natura delle relative spese».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «261 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

22.39

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Dopo il comma 3 della legge 16 marzo 2001, n. 72 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Con la finalità di informatizzare i documenti cartacei in possesso delle associazioni degli esuli e renderli fruibili al pubblico, concedere assgni e borse di studio a opere dell'ingegno di carattere creativo riguardanti il patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume dalla Dalmazia, nonché per favorire la loro valorizzazione e divulgazione, per il periodo 2016, 2017 e 2018 è autorizzata la spesa di 350 mila euro per ciascun anno, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari steri. Lo stanziamento è utilizzato mediante apposita convenzione da stipulare secondo le modalità del comma 4"».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

22.40

MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, FASIOLO, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, CONTE, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI, GUALDANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il processo di statizzazione e razionalizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti di cui all'articolo 19, comma 5-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 che ne facciano richiesta, è attuato secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 8, lettere a), b), c), e), i) ed l) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazione, nel limite della spesa massima complessiva di 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. All'esito della statizzazione, tale importo è destinato ad essere ripartito tra i relativi capitoli di bilancio dello Stato in relazione alla natura delle relative spese. All'onere

si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente».

22.41

MANCUSO

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 2 l'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n.106 è aggiunto infine il seguente periodo: "Il credito d'imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al primo periodo comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni (Piano casa)».

22.42

MILO

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. È autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di 22 milioni di euro per l'adeguamento e messa in sicurezza della SS 366 Graniano-Agerola-Amalfi, nonché per la realizzazione della variante al centro abitato del Comune di Pimonte (NA).».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 22.000.

22.43

MILO

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. È autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di 18 milioni di euro per l'adeguamento e completamento della SS 163 della Penisola Sorrentina».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 18.000.

22.44

FILIPPI, RANUCCI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, ORRÚ, SONEGO, TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, VALDINOSI, SANTINI, LAI, BROGLIA, LUCHERINI, MANCUSO, GUALDANI, DI BIAGIO

Assorbito

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 1, dell'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 12.000.000;
2017: - 12.000.000;
2018: - 12.000.000.

22.45

SANTINI, LAI, BROGLIA, LUCHERINI

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono apportate le seguenti variazioni:

2016: - 5.800.000;
2017: - 5.800.000;

2018: - 5.800.000.

22.46

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sino al completamento del riordino del Sistema dell'Alta Formazione Artistico-Musicale, in applicazione della legge di riforma 21 dicembre 1999 n. 508, permangono in capo alle province e agli enti che ne assorbono le funzioni, le competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e comma 22-della legge 11 gennaio 1996, n. 23, nei confronti di Conservatori, Accademie ed Istituti superiori per le industrie artistiche. Tale disposizione si applica anche in relazione ad eventuali oneri sostenuti per tali competenze dalle stesse province in anni pregressi.».

22.47

Elena FERRARA, FORMIGONI, ROMANO, MANDELLI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un ulteriore contributo straordinario di 1 milione di euro annuo a favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*)».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000.

22.48

MANCUSO

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1 le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e

fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dall'1° gennaio 2016".

Conseguentemente ridurre di 12 milioni di euro allegata tabella A, rubrica del Ministro dell'economia e delle finanze».

22.49 (testo 2)

BRUNI, MILO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di realizzare interventi a tutela delle specifiche varenze naturalistiche, costiere e marine della zona del Parco Naturale Regionale Costa Otranto-S. Maria di Leuca-Bosco di Tricase, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-sexies) è aggiunta la seguente: ee-septies) Costa Otranto-Santa Maria di Leuca».

1-ter. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2016.

1-quater. All'articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n. 93, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per la gestione ed il funzionamento dell'area marina protetta denominata "Costa Otranto-S. Maria di Leuca, nonché delle altre marine protette già istituite, è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 250.000

Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "299.750 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017".

22.50

DI BIAGIO, GUALDANI, D'ALÌ

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1 le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dall'1° gennaio 2016"».

Conseguentemente ridurre di 12 milioni di euro la allegata tabella A, rubrica del Ministro dell'economia e delle finanze.

22.0.1

TOMASELLI, FABBRI, ASTORRE, SCALIA, VALDINOSI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 22-bis.

1. L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99 è sostituito dal seguente:

"Art. 37. - (Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA) - 1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. L'ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione ed ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla vigente legislazione o delegata dal Ministero vigilante, ai quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza, altresì, nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.

3. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni previste dal presente articolo e dagli atti indicati al successivo comma 7, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente

per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257

4. Sono organi dell'ENEA:

- a) Il Presidente;
- b) Il Consiglio di amministrazione;
- c) Il Collegio dei revisori dei conti.

5. Il Presidente è illegale rappresentante dell'ENEA, la dirige e ne è responsabile.

6. Il Consiglio di amministrazione costituito da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico per quattro anni, rinnovabili una sola volta. I componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.

7. Il Consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla nomina propone al Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale. Lo statuto disciplina, tra l'altro, le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, costituito da tre componenti di cui due nominati dal Ministero dello sviluppo economico e uno, con funzioni di Presidente, dal Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 7 il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimità e di merito in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Presidente dell'ENEA, è determinata la dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.

10. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca.

11. A decorrere dall'approvazione degli atti previsti al comma 7 è abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

22.0.2

CIOFFI, BULGARELLI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Interventi-per il turismo culturale)

1. A decorrere dall'anno 2016 è assegnato un contributo annuale pari a euro 500.000 per la realizzazione, nell'ambito del progetto *Eurovelo*, dell'itinerario italiano della *Eurovelo 5* (Londra-Bruxelles-Basilea-Milano-Roma-Matera-Brindisi), e delle sue traverse, di piste ciclabili finalizzate a migliorare i collegamenti a basso impatto ambientale tra i centri urbani e le località di produzione agricola. I contributi di cui al periodo precedente possono essere utilizzati anche come cofinanziamento per opere analoghe realizzate a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea».

Conseguentemente:

e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis. – *(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari).* – 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio-2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

a) *all'articolo 51, comma 2, aggiungere; infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»*

22.0.3

Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.**

1. All'articolo 141, comma secondo, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo le parole: "a 200 persone" sono aggiunte le seguenti: "non necessita il parere sul progetto e"».

22.0.4

RANUCCI, SANTINI

Ritirato*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 22-bis.**

1. All'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n 133, sono apportate le seguenti modifiche: al Comma 1 le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dall'1° gennaio 2016"».

Conseguentemente ridurre di 12 milioni di euro la allegata tabella A, rubrica del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 23.**23.1**

BERTOROTTA

Respinto*Sopprimere il comma 1.*

23.2URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA**Respinto***Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 è destinata alla copertura degli oneri relativi all'assunzione dei vincitori di concorso ancora non assunti dall'Agenzia, la cui graduatoria è stata pubblicata nel 2010».**Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modifiche:*

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000;

2018: - 5.000.000.

23.3

CONSIGLIO, COMAROLI

Respinto*Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le risorse di cui al precedente periodo non possono essere utilizzate per il finanziamento di attività di delocalizzazione della produzione al di fuori dei Paesi membri dello spazio economico europeo».*

23.4

MANCUSO, GUALDANI

Respinto*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:**«1-bis. Le risorse assegnate dal comma 1 sono riservate in misura non inferiore ad un terzo ad iniziative riguardanti imprese allocate nelle*

regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna».

23.5

IURLARO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In difesa dei consumatori di prodotti italiani nel mondo e delle aziende produttrici localizzate in Italia, per contrastare le contraffazioni e falsificazioni che danneggiano consumatori, aziende ed erario, i soggetti pubblici, le aziende esportatrici singole o associate, possono adottare strumenti tecnologici nuovi riconosciuti come brevetti europei registrati che attengono la garanzia e sicurezza dei prodotti. Strumenti che certificano la non ripudiabilità e la non contraffattibilità sull'origine e la localizzazione dei prodotti. Per questi strumenti brevettati le aziende, singole o associate, richiedono all'Amministrazione Pubblica italiana il riconoscimento ufficiale di un Logo "ITALIAN SAFETY" da apporre sui propri prodotti. I costi che le aziende sostengono per sviluppare e utilizzare tali brevetti in difesa dei prodotti realizzati sul territorio italiano saranno considerati investimenti per ricerca e innovazione e come tali agevolabili secondo le ordinarie normative nazionali ed europee in vigore. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, emana entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il relativo decreto di attuazione».

23.6

DEL BARBA, SANTINI, MAURO MARIA MARINO, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SPOSETTI, ASTORRE, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DI GIORGI, FABBRI, MIRABELLI, PEZZOPANE, SANGALLI, SCALIA, LEPRI, FRAVEZZI, PADUA, PUPPATO

Assorbito

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-octies hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate "società *benefit*", che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente,

beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

2-ter. Le finalità di cui al comma *2-bis*, sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società *benefit*, e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.

2-quater. Ai fini di cui ai commi da *2-bis* a *2-octies*, si intende per:

a) "beneficio comune": il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società *benefit*, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma *2-bis*;

b) "altri portatori di interesse": il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma *2-bis*, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;

c) "standard di valutazione esterno": modalità e criteri di cui all'allegato A che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società *benefit* in termini di beneficio comune;

d) "aree di valutazione": ambiti settoriali, identificati nell'allegato B, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.

2-quinquies. La società *benefit*, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società *benefit*, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società *benefit* può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: "Società *benefit*" o l'abbreviazione: "SB"; e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

2-sexies. La società *benefit* è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma *2-bis*, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società *benefit*, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

2-septies. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma *2-sexies*, può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma *2-sexies*, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

2-octies. Ai fini di cui ai commi da *2-bis* a *2-decies*, la società *benefit* redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo *standard* di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato A e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato B;

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

2-novies. La relazione annuale è pubblicata nel sito *internet* della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

2-decies. La società *benefit* che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i compiti e le attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

2-undecies. Alle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile che si costituiscono o che intendono trasformarsi allo scopo di perseguire le finalità di cui ai commi *2-bis* a *2-decies*, è riconosciuto, per gli anni 2016 e 2017, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento per le spese documentate e sostenute ai fini della loro costituzione o trasformazione in società *benefit* comunque di importo non superiore a 100 euro».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 0;

2017: – 75.000;

2018: – 125.000.

ALLEGATO A

Comma 2-quater, lettera c)

STANDARD DI VALUTAZIONE ESTERNO

Lo *standard* di valutazione esterno utilizzato dalla società *benefit* deve essere:

1. Esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone; comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;

2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società *benefit* o collegato con la stessa;

3. Credibile perché sviluppato da un ente che:

a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;

b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo *standard*, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica.

4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:

a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;

b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;

c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo *standard* di valutazione;

d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo *standard*;

e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.

ALLEGATO B

Camma 2-quater, lettera d)

AREE DI VALUTAZIONE

La valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:

1. Governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;

2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e *benefit*, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;

3. Altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e

ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;

4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

23.7

MARGIOTTA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Al fine di promuovere la vendita del patrimonio immobiliare così da attirare investimenti esteri, all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

''2-quater. Tutti i cittadini extracomunitari che acquistano in Italia la piena proprietà di uno o più immobili, per un investimento globale di valore superiore a euro 500.000,00 al netto di qualsiasi imposta, possono richiedere il permesso di soggiorno, per se, per il proprio coniuge e per i figli minori conviventi.

2-quinquies. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al questore della provincia in cui è stato acquistato l'immobile, o uno degli immobili. A tal fine il richiedente dovrà esibire, in aggiunta alla documentazione prevista dalle norme vigenti, copia dell'atto pubblico di acquisto regolarmente trascritto nei registri immobiliari.

2-sexies. Il permesso di soggiorno ha validità biennale, rinnovabile per analogo periodo, ai sensi del successivo comma 4, previa esibizione di visura della conservatori a dei registri immobiliari che testimoni la persistenza della proprietà dell'immobile e/o degli immobili, ovvero di nuovi atti pubblici di acquisto che garantiscano il rispetto dei requisiti. Decorsi cinque anni dal primo rilascio lo straniero potrà richiedere il ''permesso di soggiorno UE'' per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del successivo articolo 9.

2-septies. Tutti i cittadini stranieri che abbiano acquisito il permesso di soggiorno in forza del presente comma, hanno facoltà di richiedere l'iscrizione anagrafica per sè e per gli eventuali componenti il nucleo familiare nel Comune o in uno dei Comuni nei quali sono state acquistati gli immobili'';

3-bis. Dopo il comma 3, inserire la seguente lettera:

''f) Superiore a due anni per tutti i cittadini stranieri extracomunitari che acquistano in Italia la piena proprietà di uno o più immobili ai sensi del precedente comma 2-quater''.

3-ter. All'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

''1-quater. Tutti i cittadini extracomunitari, in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità, rilasciato agli stessi per l'acquisto in Italia della piena proprietà di uno o più immobili, per un investimento globale di valore superiore a euro 500,000,00 al netto di qualsiasi imposta, decorsi i cinque anni dal primo rilascio, possono richiedere il ''permesso di soggiorno Ue'' per i soggiornanti di lungo periodo''».

23.8 (testo 2)

MICHELONI, DI BIAGIO, SANGALLI, TURANO, GIACOBBE, PEGORER, Fausto Guilherme LONGO, CORSINI, FATTORINI, TRONTI, MARAN, VERDUCCI, PAGANO, DALLA TOR, MUSSINI, URAS, PEZZOPANE, DE PIETRO, ORELLANA, BATTISTA, ZIN, PANIZZA, ZELLER, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO

Assorbito

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:

a) per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento del Consiglio Generale degli Italiani all'estero;

b) per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento dei Comites e dei Comitati dei loro Presidenti;

c) per un ammontare pari a 4.700.000 euro per l'anno 2016 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero e per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

d) incremento della dotazione finanziaria degli istituti italiani di cultura di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, per un ammontare pari a 750.000 euro per l'anno 2016;

e) per un ammontare di 800.000 euro per l'anno 2016, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

f) per un ammontare pari a euro 200.000,00 per l'anno 2016 in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;

g) per un ammontare di 200.000 euro per l'anno 2016, a promuovere l'attrattività delle università attraverso la diffusione dei corsi di lingua italiana online e avviare campagne informative di carattere didattico, amministrativo e logistico per favorire l'iscrizione di studenti stranieri in Italia.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 6.950.000;

2017: - 0;

2018: - 0.

23.9

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«3. Per favorire l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, al fine di promuovere il rafforzamento della collaborazione interistituzionale tra lo Stato ed il Terzo settore nella cooperazione allo sviluppo, il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la partecipazione degli enti di tipo associativo costituiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le cui finalità statutarie hanno quale scopo principale l'attenuazione di forme di emarginazione sociale e delle disparità economiche nei territori economicamente svantaggiati, ai programmi di cooperazione internazionale allo sviluppo.

Con il medesimo decreto, il Ministero di cui al comma precedente, sulla base delle proprie dotazioni finanziarie e disponibilità di bilancio, identifica aree di intervento di obiettivi prioritari o strategici, rispetto ai quali possono essere impegnati gli enti di cui al comma precedente».

23.10

Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali," sono inserite le seguenti: "comprese le comunità italiane all'estero,";

b) all'articolo 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Sono equiparate alle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale le associazioni, aventi sede in Italia, che svolgono attività con proprie articolazioni in almeno cinque Paesi europei e tre Paesi extra-europei da non meno di tre anni";

c) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "da realizzare sia sul territorio, italiano sia tra le Comunità italiane all'estero"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 1.000.000.

23.11

ORELLANA, BATTISTA, PANIZZA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di supportare la partecipazione delle reti territoriali e degli enti locali ai bandi europei di cooperazione internazionale allo sviluppo, è istituita presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale un fondo denominato: «Fondo per la dimensione locale dello sviluppo», al quale sono assegnate le risorse di 2 milioni di euro per gli anni 2016, 2017, 2018. Entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stabilisce con proprio decreto i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente comma».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire il periodo: «è incrementata di euro 120 milioni per l'anno 2016, di euro 240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni a decorrere dall'anno 2018,», con il seguente: «è incrementata di euro 118 milioni, per l'anno 2016, di euro 238 milioni per l'anno 2017 e di euro 358 milioni a decorrere dall'anno 2018».

23.12

MICHELONI, DI BIAGIO, GIACOBBE, TURANO, PEGORER, ALBANO, CORSINI, FATTORINI, Fausto Guilherme LONGO, SANGALLI, TRONTI, MANCONI, MARAN, VERDUCCI, PAGANO, DALLA TOR, MUSSINI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2016, le somme detenute all'estero da cittadini italiani non più residenti all'estero ed ex lavoratori transfrontalieri presso conti correnti bancari, che da apposita documentazione bancaria e contributiva prodotta su istanza del contribuente all'Agenzia delle entrate risultino realizzate dal lavoro e da attività svolte e assoggettate a tassazione nei Paesi di residenza estera, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili, detenuti all'estero, purché acquistati o realizzati du-

rante il periodo di iscrizione all'Aire, sono assoggettati ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento».

23.13

CROSIO, BARANI

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2016, le somme detenute all'estero dai cittadini italiani, non più residenti all'estero ed ex lavoratori transfrontalieri presso conti correnti bancari, che da apposita documentazione bancaria e contributiva prodotta su istanza del contribuente all'Agenzia delle entrate risultino realizzate dal lavoro e da attività svolte e assoggettate a tassazione nei Paesi di residenza estera, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché acquistati o realizzati durante il periodo di iscrizione all'Aire, sono assoggettati ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento».

23.2100 (testo 2)

LE RELATRICI

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:

a) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento del Consiglio Generale degli Italiani all'estero;

b) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento dei Comites e dei Comitati dei loro Presidenti;

c) per un ammontare pari a 3.400.000 euro per l'anno 2016 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero e per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

d) incremento della dotazione finanziaria degli istituti italiani di cultura di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, per un ammontare pari a 500.000 euro per l'anno 2016;

e) per un ammontare di 650.000 euro per l'anno 2016, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

f) per un ammontare pari a euro 100.000,00 per l'anno 2016 in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;

g) per un ammontare di 150.000 euro per l'anno 2016, a promuovere l'attrattività delle università attraverso la diffusione dei corsi di lingua italiana online e avviare campagne informative di carattere didattico, amministrativo e logistico per favorire l'iscrizione di studenti stranieri in Italia».

Conseguentemente, all' articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con le seguenti: «295 per l'anno 2016».

23.2000

LA RELATRICE

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-octies hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate "società *benefit*", che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

2-ter. Le finalità di cui al comma 2-bis, sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società *benefit*, e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.

2-quater. Ai fini di cui ai commi da 2-bis a 2-octies, si intende per:

a) "beneficio comune": il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società *benefit*, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 2-bis;

b) "altri portatori di interesse": il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 2-bis, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;

c) "standard di valutazione esterno": modalità e criteri di cui all'allegato A che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società *benefit* in termini di beneficio comune;

d) "aree di valutazione": ambiti settori ali, identificati nell'allegato B, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.

2-quinquies. La società *benefit*, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società *benefit*, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società *benefit* può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: "Società *benefit*" o l'abbreviazione: "SB"; e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

2-sexies. La società *benefit* è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 2-bis, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società *benefit*, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

2-septies. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 2-sexies, può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 2-sexies, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

2-octies. Ai fini di cui ai commi da 2-bis a 2-decies, la società *benefit* redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato A e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato B;

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

2-novies. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.

2-decies. La società *benefit* che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto

2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i compiti e le attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.

Allegato A

Comma 2-*quater*, lettera c)

STANDARD DI VALUTAZIONE ESTERNO

Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società *benefit* deve essere:

1. Esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone; comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;

2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società *benefit* o collegato con la stessa;

3. Credibile perché sviluppato da un ente che:

a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;

b) utilizza un approccio scientifico e multi disciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica.

4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:

a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;

b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;

c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;

d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;

e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.

Allegato B

Comma 2-*quater*, lettera d)

AREE DI VALUTAZIONE

La valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:

1. Governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;

2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e *benefit*, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;

3. Altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;

4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

23.14

MICHELONI, DI BIAGIO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro il 31 dicembre 2017, le sedi consolari italiane nei singoli Paesi dell'Unione Europea e dei Paesi SEE e della Svizzera, sono accorpate al fine raggiungere il numero massimo di due per ciascun Paese. Il Ministero degli affari esteri disciplina le modalità di accorpamento, prevedendo in luogo delle sedi consolari e agenzie soppresse a seguito di accorpamento e di quelle soppresse a decorrere dall'anno 2008 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione di uffici di servizio con personale a contratto sotto la responsabilità di una unità di personale di ruolo del Ministero. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per la finanza pubblica non inferiori a 10 milioni di euro».

23.15

BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, PAGNONCELLI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 200 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2016 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo».

23.16

ZIN, ORELLANA, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere le spese per l'insegnamento della lingua e la diffusione della cultura italiana a stranieri da parte di Istituzioni italiane e straniere è stanziata una somma pari all'ammontare di 1 milione di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, vece Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2016: – 1.000.

23.17

ZIN, ORELLANA, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire le attività di funzionamento del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (C.G.LE.) è stanziata una somma pari all'ammontare di 2 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2016: – 2.000.

23.18

ZIN, ZELLER, ORELLANA, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire le riunioni annuali dei Comitati Italiani all'Estero (COMITES) e dei loro Presidenti è stanziata una somma pari all'ammontare di 1 milione di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2016: - 1.000.

23.0.1

Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure riguardanti il personale a contratto regolato dalla legge italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero)

1. Il personale a contratto regolato dalla legge italiana del Ministero degli affari esteri, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, è collocato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri, di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775.

2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuto l'inquadramento, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le seguenti modalità:

a) autista centralinista e commesso a contratto: area II, fascia retributiva F1;

b) assistente amministrativo a contratto: area II, fascia retributiva F2;

c) collaboratore amministrativo a contratto: area II, fascia retributiva F3.

3. Le progressioni di carriera successive a quelle previste dal comma 2 sono assoggettate alla medesima contrattazione applicabile al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.

4. Ai soli fini del compimento dell'anzianità richiesta dal contratto collettivo nazionale di lavoro per la progressione di carriera è valutato

per intero il periodo di servizio prestato, dal personale di cui al comma 1, anteriormente al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento.

5. Il personale di cui al comma 1, successivamente al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri, può essere immesso a domanda nei ruoli organici del medesimo Ministero, anche in soprannumero.

6. Al fine di consentire la continuità e il mantenimento della qualità del servizio nelle rappresentanze diplomatiche, negli uffici consolari e negli istituti italiani di cultura all'estero, il personale a contratto regolato dalla legge italiana è mantenuto stabilmente all'estero, nella sede presso la quale presta servizio. Per gravi e documentati motivi personali o nel caso di chiusura o di soppressione dell'ufficio all'estero, il predetto personale può essere trasferito ad altra sede, individuata con criteri da determinare in sede di contrattazione. In tali casi si applicano le indennità di trasferimento spettanti al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.

7. Al personale di cui al comma 1 è corrisposta una retribuzione mensile netta non inferiore all'80 per cento dell'ammontare complessivo dell'indennità di servizio percepita, nella stessa sede, dal pari grado di ruolo del Ministero degli affari esteri. Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per individuare il pari grado di ruolo è considerato per intero il periodo di servizio prestato dalla data di prima assunzione. Al medesimo personale spettano le aggiunte di famiglia percepite all'estero dal personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, nonché i congedi e i periodi di maternità previsti per il personale di pari grado e ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.

8. Per i periodi di malattia, al personale di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:

a) il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione di tale periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso. In caso di malattie gravi che richiedono terapie salvavita o di altre terapie ad esse assimilabili, secondo le indicazioni dell'ufficio medico legale della competente azienda sanitaria locale, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero di *day hospital* e i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura sanitaria convenzionata. La presente lettera si applica anche ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione è ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per i giorni di eventuali cure termali la cui necessità, relativamente alla gravità dello stato di invalidità, è debitamente certificata ai sensi della presente lettera. Il trattamento economico spettante al lavoratore durante il periodo di assenza di cui alla presente lettera è il seguente:

1) 100 per cento della retribuzione fissa mensile per i primi nove mesi di assenza;

2) 90 per cento della retribuzione fissa mensile per i successivi tre mesi di assenza;

3) 50 per cento della retribuzione fissa mensile per gli ulteriori sei mesi;

b) superato il periodo di diciotto mesi di cui alla lettera *a)*, al lavoratore che ne fa richiesta e in caso di malattie di particolare gravità, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi, non retribuito, ad esclusione dei, casi di malattie gravi che richiedono terapie salvavita o terapie ad esse assimilabili, di cui alla citata lettera *a)* che danno diritto all'intera retribuzione. Prima di, concedere l'ulteriore periodo di assenza, l'amministrazione competente procede all'accertamento delle condizioni di salute del lavoratore tramite la competente azienda sanitaria locale, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità a svolgere l'attività lavorativa;

c) decorsi i periodi di assenza per malattia concessi ai sensi delle lettere *a)* e *b)* nonché qualora, a seguito dell'accertamento sanitario di cui alla lettera *b)*, il lavoratore sia dichiarato in stato di assoluta e permanente inidoneità a svolgere l'attività lavorativa, l'amministrazione competente può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso;

d) il periodo di assenza per malattia di diciotto mesi previsto dalla lettera *a)* è computato per intero ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio.

9. Il personale di cui al comma 1 è assicurato per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e i contributi dovuti al medesimo Istituto ai fini previdenziali sono commisurati alla retribuzione imponibile.

10. Ai fini previdenziali, al personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge ha un'anzianità di servizio di almeno quindici anni è riconosciuta la facoltà di optare tra il regime previdenziale contributivo e il regime retributivo. Per gli ultimi dieci anni di salario di riferimento per il computo della pensione, qualora il periodo comporti il riferimento ad anni anteriori al 2003, è considerata la retribuzione convenzionale dell'anno 2003.

11. Il personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge ha maturato un'anzianità di servizio di almeno diciotto anni, senza demerito, può beneficiare, previa domanda, della progressione di carriera di un livello superiore rispetto a quello ricoperto alla data di entrata in vigore della legge medesima.

12. Al personale di cui al comma 9 si applica il contratto collettivo integrativo del personale del Ministero degli affari esteri per il quadriennio 2006-2009.

13. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 1 a 12, si applicano le disposizioni vigenti e i contratti collettivi nazionali di lavoro

applicabili al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

23.0.2

Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Miglioramento dei servizi consolari e accelerazione dell'esame dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana)

1. Alla tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sezione I, l'articolo 7-bis è sostituito dal seguente:

''Art. 7-bis. –Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne: euro 100,00''.

2. I proventi derivanti dalla riscossione dei versamenti, effettuati da soggetti maggiorenni, di cui all'articolo 7-bis della sezione I del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono riassegnati a decorrere dall'anno 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri e nella misura fissati dal medesimo decreto, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce ai consolati le risorse ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 2, in proporzione ai proventi di cui al medesimo comma, riscossi dagli uffici operanti in ciascuna circoscrizione consolare.

4. Le somme trasferite ai consolati ai sensi del comma 3 sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso gli uffici consolari».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

23.0.3

RUSSO, LAI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Credito di imposta per imprese televisive e radiofoniche locali)

1. È previsto, per gli anni 2016 e 2017, un contributo in favore di imprese televisive locali con ascolti rilevati da Auditel e imprese radiofoniche locali con ascolti rilevati da Radio Monitor che investono in campagne pubblicitarie.

2. Il contributo, pari a 25 milioni di euro per ciascun anno, è riconosciuto nella forma di credito di imposta nella misura dell'80 per cento dell'investimento sostenuto, con il limite complessivo di euro 25 mila per ogni singola impresa inserzionista. Il contributo è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le modalità di fruizione del contributo di cui ai precedenti commi vengono determinate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente di ciascun ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

23.0.4

TORRISI, MARINELLO, GUALDANI, PAGANO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Proroga programma triennale)

1. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione l'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Politiche competitive, della qualità agro alimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, legge n. 267 del 2001 articolo 1, comma 1: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima apportare le seguenti modifiche:

2016:

Cp: + 3.000.000;

Cs: + 3.000.000.

A copertura dei maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'Economia e delle finanze, gli stanziamenti previsti sono ridotti nella misura seguente:

2016:

– 3.000.000.

Art. 24.**24.1 (testo 2)**

CATALFO, BULGARELLI, PAGLINI, LEZZI, PUGLIA, MANGILI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCSIA, GAETTI, GIROTTO, GIARRUSSO, LUCIDI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PETROCELLI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

Respinto

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

«Art. 24.

(Reddito di cittadinanza)

1. È istituito il reddito di cittadinanza, in attuazione dei principi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei principi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. Il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

3. Il reddito di cittadinanza è istituito in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla redistribuzione della ricchezza.

4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all'articolo 1886 del codice civile; e partecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.

5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza". Il Fondo è alimentato mediante il versamento degli importi derivanti dalle maggiori entrate e dalle riduzioni di spesa di cui al comma 74-bis dell'articolo 3.

6. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:

a) "reddito di cittadinanza": l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera h);

b) "beneficiario": qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;

c) "soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro": i beneficiari di cui alla lettera b) in età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccupati, inoccupati, sottooccupati, cassaintegrati, esodati;

d) "struttura informativa centralizzata": la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;

e) "sistema informatico nazionale per l'impiego": la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

f) "fascicolo personale elettronico del cittadino": l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

g) "libretto formativo elettronico del cittadino": documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l'impiego;

h) "soglia di rischio di povertà": il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;

i) "reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza": il reddito netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della presentazione della domanda, dà parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;

l) "nucleo familiare": il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione europea., compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l'impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;

m) "Fondo per il reddito di cittadinanza": il Fondo di cui al comma 5, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

n) "bilancio di competenze": il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di renderne possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavorativo;

o) "registro nazionale elettronico delle qualifiche": l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;

p) "salario minimo orario": la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;

q) "tessera sanitaria nazionale": il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.

7. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.

8. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al comma 1, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE modificata di cui all'allegato 1 alla presente legge.

9. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 è fissata sulla base dell'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.

10. L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all'allegato 3 della presente legge.

11. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'INPS per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.

12. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.

13. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.

14. L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1, 2 e 3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.

15. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.

16. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.

17. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del comma 7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:

a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;

b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

18. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.

19. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.

20. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.

21. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al comma 17, lettere a) e b), siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.

22. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informatico nazionale per l'impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con

le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;

b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fine iniziative fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente, garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati, verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto al comma 56;

c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e domiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;

d) i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al comma 6, lettere b) e c). I centri per l'impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti in-

caricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata, all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata; il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;

e) l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego territorialmente competente, all'erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario; condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in gestione;

f) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazionale per l'impiego;

h) l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;

i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;

l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento al comma 103;

m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l'impiego ogni informazione

riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;

o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fruiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico del cittadino.

23. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le regioni, alla programmazione dell'offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto occupazionale.

24. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti di cui ai comma 22 e 23.

25. I soggetti di cui al comma 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico del cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui all'articolo 5. I dati essenziali, condivisi e utili all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditate di cui alla decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.

26. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui ai commi da 97 a 104.

27. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.

28. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

29. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell'Agenzia delle entrate e 134 dell'INPS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.

30. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

31. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al comma 22, lettere c) e d), allegando:

- a) copia della dichiarazione ISEE;
- b) autodichiarazione atte stante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al comma 11;
- c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

32. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti di cui al comma 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centralizzata.

33. I soggetti di cui all'articolo 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da

parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.

34. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al comma 22, lettera h), competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.

35. Sui siti internet dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta.

36. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l'impiego presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.

37. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.

38. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.

39. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al comma 38, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, ai commi 47 e da 52 a 58.

40. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.

41. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui al comma 62, lettera b), sostenuto presso il centro per l'impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni,

da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.

42. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma 41.

43. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal comma 41 sono subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.

44. L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al comma 41 è attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della struttura informativa centralizzata.

45. I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 41.

46. I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.

47. I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi, di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.

48. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.

49. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

”Art. 66. - (Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.

3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:

a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;

b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;

c) le attività di silvi coltura e di vivaistica.

4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.

7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo li del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale''.

50. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai commi 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

''1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012''.

51. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai commi 47 e 48 del presente articolo e al comma 1-bis dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dal comma 50 del presente articolo, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. TI fondo è alimentato attraverso l'impegno

annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 5.

52. Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa in carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.

53. Le agenzie di cui al comma 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.

54. I centri per l'impiego e le agenzie di cui al comma 52, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al comma 62, lettera b).

55. I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina web personale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di cui al comma 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.

56. Le agenzie di cui ai commi 52 e 53 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.

57. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 23, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.

58. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.

59. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito internet del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti al termine di ciascun percorso formativo.

60. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.

61. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell'INPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del voucher online e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il riscatto del voucher presso gli uffici postali o in modo automatico online su proprio conto corrente o con altri sistemi di pagamento online.

62. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:

a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;

b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;

e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della pagina web personale di cui comma 54, sulla quale pos-

sono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;

f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;

g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;

h) sostenere i colloqui psico-attitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

63. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) non ottempera agli obblighi di cui comma 62;

b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;

c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;

d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;

e) non ottempera agli obblighi di cui al comma 41, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.

64. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:

a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;

b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi;

c) fatte salve espresse, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.

65. Il beneficiario, al fine di poter mantenere« i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga

a quanto stabilito dal comma 64, lettera a), qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.

66. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.

67. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 62 le madri; fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.

68. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 47, è alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 62, lettere e), g) e h).

69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti ai principi di congruità di cui al comma 64.

70. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici; sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificata e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta« fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.

71. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal comma 6 del presente articolo.

72. Ai fini del presente articolo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza, la dotazione del Fondo di cui al comma 71 è aumentata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 20.

73. Ai beneficiari del reddito di cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

74. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai commi 71 e 73. Il comune provvede

ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.

75. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: «di cui al comma 4» sono inserite le seguenti: «ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza».

76. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente: "479-bis. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476".

77. Ai fini di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, è le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:

- a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo;
- b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;
- c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
- d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;
- e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;
- f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.

78. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.

79. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi, in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

80. I programmi di cui al comma 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

81. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo« i comuni, anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del la-

voro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 79 e i risultati conseguiti.

82. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispose, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al comma 81 e rende disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.

83. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:

- a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;
- b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.

84. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al comma 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.

85. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 84, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.

86. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.

87. Al beneficiario che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito. Il premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.

88. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.

89. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni

di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.

90. Le assunzioni di cui ai commi 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.

91. L'incentivo mensile di cui ai commi 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

92. L'incentivo mensile di cui al comma 88 ha una durata massima di dodici mesi.

93. L'incremento occupazionale di cui al comma 90 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. Il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

94. L'incremento occupazionale di cui al comma 90 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.

95. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino principi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del lavoratore e dell'ambiente.

96. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego di lavoratori in modo non regolare.

97. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento del reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto dell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente comma si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.

98. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comuni-

cazioni al centro per l'impiego territorialmente competente nonché all'autorità giudiziaria.

99. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

100. Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.

101. Il termine per la segnalazione di cui al comma 40, è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'effettivo incremento del reddito.

102. il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

103. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica: Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.

104. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei processi funzionati alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare:

a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata., nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al comma 27, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 27;

c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali di cui al comma 36;

d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai comma 22, lettera c); 42, 47 e da 79 a 82.

105. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l'anno 2016 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 106 a 144.

106. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:

automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;

automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

107. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 106, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.

108. Nel termine di cui al comma 106 le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.

109. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.

110. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al comma 109.

111. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.

112. Ai fini di cui al comma 109, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.

113. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.

114. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.

115. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 107 a 114 devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.

116. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro;

117. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «alla gestione 2013.» sono inserite le seguenti «Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.»;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1 comma 5 della presente legge. Il "Fondo straordinario di sostegno all'editoria", di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo. »;

118. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 2.500 milioni annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge;

119. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato;

120. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.»;

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.»;

121. 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
- f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
- g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato''.

122. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

123. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

124. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;

b) al comma 8, primo periodo, le parole da: “e tenendo conto delle riduzioni” fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: “la Commissione di cui al comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie”;

d) al comma 14, le parole: “per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7” sono sostituite dalle seguenti: “per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie

125. A decorrere dal 1° gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione».

126. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;

127. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l’utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d’intesa tra l’Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 100 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d’uso equivalente degli immobili utilizzati;

128. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l’esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi;

129. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2016, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 5 dell’articolo 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità

di cui alla presente lettera è autorizzata la spesa massima di 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

130. A decorrere dall'anno 2016, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo;

131. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1;

132. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1;

133. A decorrere dall'anno 2016, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al comma 5, nella misura del 70 per cento;

134. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:

«486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

- a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
- b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
- c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
- d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
- e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
- f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;

g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;

h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo».

135. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

136. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

137. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.

138. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

139. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato».

140. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'art. 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge.

141. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le pre-

stazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

142. a decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a euro 2.000.000. Per patrimoni mobiliari si intendono: le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili; i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative. Sono esclusi gli immobili posseduti come prima casa nonché gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale. L'imposta di cui alla presente lettera è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure: 1) per patrimoni superiori a euro 2.000.000, lo 0,75 per cento; 2) per patrimoni superiori a euro 5.000.000 lo 0,85 per cento; 3) per patrimoni superiori a euro 10 milioni l'1,5 per cento; 4) per patrimoni superiori a euro 15 milioni il 2 per cento. Entro il 31 marzo 2015, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

143. A decorrere dal 1 gennaio 2016, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.

144. a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione dalla società Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016. Al fine di conseguire i predetti risparmi di spesa gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non

inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui alla presente lettera, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2016, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (CANCI) e l'Unione delle province d'Italia (CUPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. In deroga a quanto previsto nei periodi precedenti, gli enti di cui alla presente lettera, possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello individuato dalla società Consip spa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo – spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può: 1) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 2) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno recedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; 3) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui alla presente lettera sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli

obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative della presente lettera."

Conseguentemente, apportare le seguenti variazioni:

all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: " di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017";

all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "80 milioni";

all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";

all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6,5 per cento";

all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

ALLEGATO 1

Totale componenti	Adulti (14 + anni)	Ragazzi (< 14 anni)	Scala OCDE modificata Relazione annuale Istat 2004		Erogazione (Relazione annuale Istat 2014)
			Coef.	Importo annuale massimo erogabile	Importo mensile massimo erogabile
1	1	0	1	€ 9.360	€ 780
2	1	1	1,3	€ 12.168	€ 1.014
2	2	0	1,5	€ 14.040	€ 1.1700
3	1	2	1,6	€ 14.976	€ 1.248
3	2	1	1,8	€ 16.848	€ 1.404
4	1	3	1,9	€ 17.784	€ 1.482
3	3	0	2	€ 180720	€ 1.560
4	2	2	2,1	€ 19.656	€ 1.638
5	1	4	2,2	€ 20.592	€ 1.716
4	3	1	2,3	€ 21.528	€ 1.794
5	2	3	2,4	€ 22.464	€ 1.872
4	4	0	2,5	€ 23.400	€ 1.950
6	1	5	2,5	€ 23.400	€ 1.950
5	3	2	2,6	€ 24.336	€ 2.028
6	2	4	2,7	€ 25.272	€ 2.106
5	4	1	2,8	€ 26.208	€ 2.184
7	1	6	2,8	€ 26.208	€ 2.184
6	3	3	2,8	€ 27.144	€ 2.262
5	5	0	3	€ 28.080	€ 2.340
7	2	5	3	€ 28.080	€ 2.340
6	4	2	3,1	€ 29.016	€ 2.418
7	3	4	3,21	€ 29.952	€ 2.496
6	5	1	3,3	€ 30.888	€ 2.574
7	4	3	3,4	€ 31.824	€ 2.652
6	6	0	3,5	€ 32.760	€ 2.730
7	5	2	3,6	€ 33.696	€ 2.808
7	6	1	3,8	€ 35.568	€ 2.964
7	7	0	4	€ 37.440	€ 3.120

ALLEGATO 2 (ARTICOLO 3, COMMA 5)

ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA
PER CIASCUN BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FA-
MILIARE

Caso 1

Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cit-
tadinanza potenziale

N_i = numero dei componenti il nucleo familiare

S_p = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'al-
legato 1

$R_a, R_b, R_c, \dots, R_i$ = redditi dei componenti del nucleo familiare

R_f = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei
componenti il nucleo familiare:

$$R_f = R_a + R_b + R_c + \dots + R_i$$

R_{cf} = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del
reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1

$$R_{cf} = S_p - R_f$$

R_{cx} = Reddito di cittadinanza potenziale

$$R_{cx} = S_p / N_i$$

$R_{ca}, R_{cb}, R_{cc}, \dots, R_{ci}$ = reddito di cittadinanza del componente i-
esimo del nucleo familiare

$$R_{ci} = R_{cx} - R_i$$

Caso 2

Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto
superiore al reddito di cittadinanza potenziale

N_i = numero dei componenti il nucleo familiare

S_p = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'al-
legato 1

$R_a, R_b, R_c, \dots, R_i$ = redditi dei componenti del nucleo familiare

R_s = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il red-
dito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare

Respinto

R_f = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei com-
ponenti il nucleo familiare:

$$R_f = R_a + R_b + R_c + R_s + \dots + R_i$$

R_{cf} = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base
del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1

$$R_{cf} = S_p - R_f$$

R_{cx} = Reddito di cittadinanza potenziale

$$R_{cx} = S_p / N_i$$

E_s = Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al red-
dito di cittadinanza potenziale

$$Es=Rs-Rcx$$

Rca, Rcb, Rcc, = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare

Rci= reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare

$$Rci=Rcx-(Ri+(Es/(N-1)))$$

Note.

1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente i-esimo e dell'extrareddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.

In tutti i casi, il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.

Allegato 3

$$N \text{ mesi} = \text{parte intera di } (Rfa - 3 Rdc) / (Rdc/4)$$

N mesi = Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza

Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta)

Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1)

24.2

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) *sostituire la parola: «600» con la seguente: «3.800» e sostituire la parola: «1.000» con la seguente: «5.200»;*

2) *sostituire le parole: «e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «e di 1.000 milioni di euro, nonché le maggiori entrate ed i risparmi determinati dalle disposizioni di cui al comma 5-bis e, nel limite di 5 miliardi di euro annui, dalle disposizioni di cui agli articoli 49-bis, 49-ter e 49-quater, a decorrere dall'anno 2017»;*

b) al comma 2, le parole: «Per l'anno 2016» sono soppresse, e alla lettera b) e premettere le parole: «per l'anno 2016»;

c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) progressiva istituzione, nei limiti delle risorse disponibili del reddito minimo garantito con lo scopo di contrastare la marginalità, garan-

tire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto. alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro. Conseguentemente l'autorizzazione di cui al comma 1 è corrispondentemente ridotta di 3.200 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4.200 milioni di euro nonché delle maggiori entrate e risparmi determinati dalle disposizioni di cui al comma 5-bis e, nel limite di 5 miliardi di euro annui, dalle disposizioni di cui agli articoli 49-bis, 49-ter e 49-quater, a decorrere dall'anno 2017»;

d) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2, lettera *b-bis*), è condizionata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza derivante dai flussi di immigrazione e della conseguente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento programmatico fissato in misura superiore al 2,2 per cento e, comunque, nella misura necessaria alla loro copertura.

3-bis. In caso di mancato riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità di cui al comma precedente, l'applicazione della norma di cui al comma 2, lettera *b-bis*), decorre dal 1° gennaio 2017 e le risorse non più necessarie per la copertura degli oneri per l'anno 2016 sono destinate ad incrementare il Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 25. Conseguentemente le risorse destinate al reddito minimo garantito assegnate dal comma sono così modificate: nel 2017 pari a 3.370 milioni di euro e a decorrere dal 2018 pari a 4.366 milioni di euro, nonché delle maggiori entrate e risparmi determinati dalle disposizioni di cui al comma 5-bis e, nel limite di 5 miliardi euro annui, dalle disposizioni di cui agli articoli 49-bis, 49-ter e 49-quater, a decorrere dall'anno 2017»;

f) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il beneficio di cui all'articolo 1, commi 125,129 della legge n.190 del 2014 (legge di stabilità 2015) non si applica ai nati o adottati dal 1° gennaio 2016. I risparmi derivanti dell'applicazione del comma 1, pari a 202 milioni di euro per l'anno 2016, 607 milioni di euro per l'anno 2017, 810 milioni di euro per l'anno 2018, 607 milioni di euro per l'anno 2019 e 202 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinati a incrementare il Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 1 a 4 dell'articolo 5, il comma 11 dell'articolo 9, il comma 34 dell'articolo 33 e il comma 11 dell'articolo 47.

Dopo l'articolo 49, aggiungere i seguenti:

«Art. 49-bis.

(Sostituzione dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti nonché al fine di potenziare l'attività di assistenza e di controllo dell'Agenzia delle entrate, l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

Art. 21. – *(Semplificazione degli adempimenti contabili e potenziamento dell'attività di assistenza e controllo dell'Agenzia delle entrate tramite l'invio telematica dei dati delle fatture)* – 1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2016, i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente, in forma strutturata ed entro i termini di liquidazione dell'imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio contenuti nelle fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di cessioni e prestazioni eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nell'esercizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative variazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.

2. L'Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di cui al comma 1, tanto al soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in modalità telematica e informato strutturato, assegnando alla comunicazione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi dell'articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati di cui al comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini di trasmissione e messa a disposizione, nonché soluzioni *software* gratuite per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.

4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 1, ovvero nel caso di trasmissione con dati incompleti o inesatti si applica, in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi, la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o trasmessa in modo errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi dai suoi fornitori e a segnalare all'Agenzia delle entrate, nei modi e nel termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l'omissione della trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o inesatti. Al fine di agevolare la verifica, l'Agenzia delle entrate, su richiesta del cessionario o committente, trasmette in modalità telematica i dati acquisiti di ciascuna operazione di sua competenza nonché il codice identificativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione della segna-

lazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata che non sia segnalata.

5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui al comma 1, è abrogato l'articolo 1, Gomma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni: dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7J dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché, viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

6. Con effetto dall'1° gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, in via telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA che svolgono l'attività in forma di ditta individuale o lavoro autonomo, gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali elementi potranno essere integrati e confermati, sempre telematicamente, dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della precompilazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale dell'IVA.

7. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6, viene meno, ove previsto, l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l'obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto n. 633.

Art. 49-ter. – (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). – 1. Al fine di potenziare l'attività conoscitiva e di controllo dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni verso i consumatori finali, i commi 1 e 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 sono sostituiti dai seguenti.

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. La memorizzazione elettronica e la trasmissione

telematica di cui al periodo precedente avvengono mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3.

6. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri della singola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei dati dei con rispettivi giornalieri ovvero nel caso di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi la sanzione amministrativa da euro 1. 000 a euro 4. 000».

2. dopo il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono inseriti i seguenti commi 7 e 8:

«7. Per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1 e 2, al soggetto passivo spetta un credito d'imposta per un ammontare non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta spetta una sola volta, indipendentemente dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico per l'adattamento degli apparecchi o dell'acquisto di nuovi apparecchi e dell'effettuazione del relativo pagamento.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati giochi di sorte con premi in denaro legati al consumo, senza pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati memorizzati e trasmessi all'Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127».

3. Dopo l'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti i seguenti articoli:

«a) Articolo 21-*bis*:

«1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 21, l'Agenzia delle entrate effettua:

a) l'immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versamenti effettuati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false fatturazioni o di insufficienti versamenti;

b) l'accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori imposte derivanti da attività non dichiarate o dall'inesistenza di passività dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lettera d) dell'articolo 39 del medesimo decreto, sulla base:

– delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto in dichiarazione;

- degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti registrato nei precedenti due anni di attività laddove questo sia più alto di quello risultante in dichiarazione;
- nel caso di incongruità o in coerenza agli studi di settore.

b) Articolo 21-ter

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il pagamento, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA residenti di ammontare pari o superiore a euro 100 è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici *on-line* da cui risultino il numero della fattura relativa all'operazione, gli imponibili e le relative imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore e dell'acquirente.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle note di credito e debito rettificative delle fatture.

3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le operazioni di pagamento di cui al comma 1 sono calcolate in misura fissa.

4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 della quale rispondono in solido il soggetto cedente o prestatore e il soggetto acquirente».

Art. 49-quater. – (Introduzione dell'obbligo d'indicazione del codice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture) – 1. Al fine d'introdurre in contabilità l'obbligo d'indicazione del codice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture:

a) il comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Registrazione delle fatture) è così sostituito:

«2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 17, del cedente o del prestatore, nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato da...

b) il comma 2 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Registrazione degli acquisti) è così sostituito:

«2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota nonché

il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

24.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: «600», con la seguente: «3.600» e sostituire la parola: «1.000», con la seguente: «5.200»;

b) al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b-bis.* Finanziamento della sperimentazione ed il successivo avvio, fino alla sua messa a regime dall'anno 2019, di un programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva volto prioritariamente all'inserimento e al reinserimento lavorativo, e per l'introduzione progressiva di un reddito di inclusione con particolare riferimento a tutte le famiglie in situazione di povertà assoluta. Il programma è destinato ai residenti che versano in condizione di povertà e che siano cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. In sede di prima attuazione, gli interventi sono prioritariamente destinati ai nuclei familiari con minorenni, in particolare quelli con tre o più minorenni ovvero composti esclusivamente da genitore solo e figli minorenni ovvero con figli disabili; i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e abbiano esaurito gli strumenti di sostegno al reddito legati agli ammortizzatori sociali; i nuclei familiari in condizione di disagio abitativo;

b-ter. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e sotto i profili finanziari, le modalità della sperimentazione e dell'avvio del programma. Restano fermi i seguenti principi:

1) il programma di sostegno attraverso idonea erogazione di mirati servizi sociali, socio-sanitari, socio-educativi o educativi, affianca il trasferimento monetario di cui al successivo punto 2), attraverso la predisposizione di idonei percorsi volti a favorire l'uscita dalla condizione di marginalità;

2) le risorse stanziare per l'attuazione del programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva, e per l'introduzione progressiva di un reddito di inclusione, sono integrative alle risorse già previste a legislazione vigente per le politiche sociali;

3) ogni nucleo familiare in situazione di povertà assoluta, riceve una somma tesa a ridurre sensibilmente, fino al suo azzeramento a regime, la differenza tra la soglia di povertà e il proprio reddito. Sono beneficiarie della suddetta somma, quale reddito di inclusione sociale, le famiglie con un Isee inferiore a 12 mila euro;

4) all'attuazione del programma e dei relativi interventi, provvedono, nel rispetto del principio di sussidiarietà, i comuni, gli enti territoriali e lo Stato, in collaborazione con i soggetti del volontariato, del terzo settore, con altri soggetti del welfare locale, nonché in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione;

5) individuazione di un efficace sistema di monitoraggio e valutazione che permetta di verificare l'effettiva attuazione del programma, e di verifica del possesso da parte dei richiedenti il beneficio dei requisiti richiesti»;

c) sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 1, paria a 5.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 sono destinate all'avvio del programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva di cui al comma 2, lettere *b-bis*) e *b-ter*)».

d) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2, lettere *b-bis*) e *b-ter*), è condizionata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza derivante dai flussi di immigrazione e della conseguente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento programmatico fissato in misura superiore al 2,2 per cento e, comunque, nella misura necessaria alla loro copertura.

3-*ter*. In caso di mancato riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità di cui al comma precedente, l'applicazione della norma di cui al comma 2, lettere *b-bis*) e *b-ter*), decorre dal 1° gennaio 2017 e le risorse non più necessarie per la copertura degli oneri per l'anno 2016 sono destinate ad incrementare il Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 25. Conseguentemente le risorse destinate al reddito minimo garantito a assegnate dal comma 1, sono così modificate: nel 2017 pari a 3.370 milioni di euro e, a decorrere dal 2018 pari a 4.366 milioni di euro».

Conseguentemente sopprimere i commi da 1 a 4 dell'articolo 5, il comma 11 dell'articolo 9, il comma 34 dell'articolo 33 e il comma 11 dell'articolo 47.

24.4

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: «600», con la seguente: «3.600» e sostituire la parola: «1.000», con la seguente: «5.200»;

b) al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*. Finanziamento di un provvedimento legislativo volto all'istituzione del reddito minimo garantito con lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro. Il reddito minimo garantito, della durata di un anno rinnovabile, dovrà prevedere una forma reddituale diretta, consistente nella erogazione di un beneficio individuale in denaro pari a 7.200 euro l'anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il reddito minimo garantito è diretto a tutte le persone inoccupate, disoccupate e precariamente occupate con un reddito personale imponibile inferiore a 8.000. Conseguentemente, l'autorizzazione di cui al comma 1 è corrispondentemente ridotta di 3.200 milioni di euro per l'anno 2016»;

c) al comma 3 dopo le parole: «destinate al finanziamento» *inserire le seguenti*: «, per 4.200 milioni di euro, a favore del reddito minimo garantito, di cui al comma 2, lettera *b-bis*, e per 1.000 milioni di euro per il finanziamento»;

d) dopo il comma aggiungere i seguenti:

«*3-bis*. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2, lettera *b-bis* è condizionata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza derivante dai flussi di immigrazione e della conseguente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento programmatico fissato in misura superiore al 2,2 per cento e, comunque, nella misura necessaria alla loro copertura.

3-ter. In caso di mancato riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità di cui al comma precedente, l'applicazione della norma di cui al comma 2, lettera *b-bis* decorre dal 1° gennaio 2017 e le risorse non più necessarie per la copertura degli oneri per l'anno 2016 sono destinate ad incrementare il Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 25. Conseguentemente le risorse destinate al reddito minimo garantito e assegnate

dal comma 1, sono così modificate: nel 2017 pari a 3.370 milioni di euro e a decorrere dal 2018 pari a 4.366 milioni di euro».

Conseguentemente sopprimere i commi da 1 a 4 dell'articolo 5, il comma 11 dell'articolo 9, il comma 34 dell'articolo 33 e il comma 11 dell'articolo 47.

24.5

CATALFO, LEZZI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: « 600 milioni di euro» e «1.000 milioni di euro», con le seguenti: «1000 milioni di euro» e « 1.300 milioni di euro».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200»;

b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;

c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;

d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».

24.6

BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro» con le seguenti: «800 milioni di euro per anno 2016 e di 1.200 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguente: «290».

24.7

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «di cui il 45 per cento destinate esclusivamente al Mezzogiorno e alle isole» e dopo le parole: «dall'anno 2017», inserire le seguenti: «di cui il 45 per cento destinate esclusivamente al Mezzogiorno e alle isole».

24.8

CATALFO, MANGILI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

24.9

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Respinto

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «una misura di contrasto alla povertà» inserire le seguenti: «per i cittadini italiani».

24.10

PERRONE, MILO

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «Avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto per alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, 35 », aggiungere le seguenti: «... anche attraverso l'adozione di uno Sportello Unico delle Agevolazioni Sociali finalizzato alla gestione unificata attraverso una piattaforma nazionale delle agevolazioni erogate tramite i Comuni».

24.11

CERONI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «Avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto per alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2014, 35 ...», *aggiungere le seguenti:* «... anche attraverso l'adozione di uno Sportello Unico delle Agevolazioni Sociali finalizzato alla gestione Unificata attraverso una piattaforma nazionale delle agevolazioni erogate tramite i Comuni».

24.12

COMAROLI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «Avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto per alla povertà, intesa come, estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, 35 ...», *aggiungere le seguenti:* «... anche attraverso l'adozione di uno Sportello Unico delle Agevolazioni Sociali finalizzate alla gestione unificata attraverso una piattaforma nazionale delle agevolazioni erogate tramite Comuni».

24.13

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «con figli minori», *inserire le seguenti:* «, e i nuclei familiari in condizione di disagio abitativo».

24.14

MATTESINI, ALBANO, CARDINALI, COLLINA, Elena FERRARA, FILIPPIN, PADUA, SILVESTRO, VALDINOSI

Accolto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «nuclei familiari con figli minori», inserire le seguenti: «, con particolare riguardo alle famiglie con figli minori inseriti nel circuito giudiziario».

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «di contrasto alla povertà educativa», inserire le seguenti: «, con particolare riguardo a progetti ed attività educativi rivolti ai minori inseriti nel circuito giudiziario».

24.15

MATTESINI, ALBANO, CARDINALI, COLLINA, Elena FERRARA, FILIPPIN, PADUA, SILVESTRO, VALDINOSI

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «nuclei familiari con figli minori», inserire le seguenti: «, con particolare riguardo alle famiglie con figli minori in caso di violazione da parte del genitore non collocatario dell'obbligo di mantenimento».

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «di contrasto alla povertà educativa», inserire le seguenti: «, con particolare riguardo all'incremento dei servizi educativi e scolastici per i nuclei familiari con figli minori in caso di violazione da parte del genitore non collocatario dell'obbligo di mantenimento».

24.16

URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «con figli minori», inserire le seguenti: «o disabili».

24.17

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, lettera a), al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari».

24.18

LO GIUDICE, BROGLIA, PUGLISI, RICCHIUTI, MANASSERO

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis utilizzazione da parte dei Comuni del patrimonio immobiliare non utilizzato di proprietà dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «16 per cento».

24.19

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Allo scopo di migliorare l'accesso dei soggetti in condizione di povertà e di disagio sociale ad un paniere alimentare equilibrato ed atto a prevenire patologie derivanti da carenze nutrizionali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida di un progetto obiettivo, destinato ad utenti in possesso dei requisiti per l'accesso all'assistenza, finalizzato alla erogazione, a cura dei Comuni, di buoni per l'acquisto di prodotti ortofruttilicoli freschi presso esercizi convenzionati.

2-ter. All'attuazione del progetto obiettivo di cui al comma 2-bis è destinato, a decorrere dall'anno 2016, un importo annuo pari a 20 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui al comma 1».

24.20

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «le risorse di cui al comma 1», aggiungere le parole: «, oltre al finanziamento delle misure di cui al comma 1, anche».

24.2000

LE RELATRICI

Accolto

Al comma 3, dopo le parole: «all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà» aggiungere le seguenti: «correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta».

24.21

MOSCARDELLI, Gianluca ROSSI, MAURO MARIA MARINO, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, RICCHIUTI, SUSTA, TURANO

Assorbito

Al comma 3, dopo le parole: «all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà», aggiungere le seguenti: «correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta» e dopo le parole: «alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti», aggiungere le seguenti: «nonché al progressivo incremento delle risorse da stanziare».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I provvedimenti legislativi di cui al comma 3 dovranno finalizzare il riconoscimento del contributo di contrasto alla povertà a percorsi dell'inserimento sociale ed occupazionale, nonché il raccordo tra le attività degli enti locali, dei centri per l'impiego e dei soggetti operanti nel terzo settore appositamente accreditati».

24.22

MANASSERO, GUERRA, DIRINDIN, GATTI, D'ADDA, LAI, BIGNAMI

Ritirato

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «senza che ciò determini una riduzione dell'ammontare complessivo delle risorse stan-

ziate per gli interventi e le misure a favore della disabilità destinate a tali finalità alla data di entrata in vigore della presente legge».

24.23

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le risorse eventualmente resesi disponibili in relazione al riordino della normativa di cui al precedente periodo, sono integrative delle risorse di cui al comma 1».

24.24

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 3; aggiungere in fine il seguente periodo: «Alla suddetta misura, accedono i cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo».

24.25

BATTISTA, ZELLER, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA, PANIZZA, ZIN, BIGNAMI

Respinto

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nell'ambito del riordino della normativa, di cui al presente comma, si provvede a una revisione della modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), prevedendo l'esclusione, ai fini del computo del reddito, dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche di cui alla lettera f), del comma 2, articolo 4 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159».

24.26

BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Si provvede, altresì, alla revisione della modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di consentire ad un numero maggiore di studenti l'accesso alle prestazioni del diritto allo studio erogate secondo il decreto legislativo n. 68 del 2012, e prevedendo altresì l'esclusione, ai fini del computo del reddito, di quelli derivanti dai contratti a tempo parziale che gli studenti stipulano con le università modificando il comma 5, articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «250 milioni».

24.27

ZIZZA, SPILABOTTE

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. In deroga all'articolo 15, comma 2 lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,1 la concessione della misura di cui al comma 1 del predetto decreto legislativo, è dovuta anche ai soggetti ivi indicati che, in seguito alla perdita involontaria della propria occupazione con primo giorno di disoccupazione dal 1° gennaio 2015, sino a tutto il 31 gennaio 2015, abbiano presentato regolare istanza ai sensi della circolare INPS n.83 del 27 aprile 2015 e possano far valere, sommando i contributi versati nell'anno precedente e quelli versati pro-rata sino al verificarsi dell'evento di disoccupazione, un periodo complessivo di 4 mesi di contributi. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili; di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

24.28

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e considerato che la scuola rappresenta in primo laboratorio di lotta all'emarginazione sociale, si prevede in via sperimentale che, per ciascun anno del triennio 2016-2018, il 3 per cento delle dotazioni del fondo di cui al comma 1 sia destinato ai comuni per favorire il diritto allo studio mediante 11 assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione con le modalità previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, articolo 1, comma 9 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106».

Conseguentemente al comma 2 lettera a), sostituire le parole: «380 milioni», con le seguenti:»362 milioni».

24.29

BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è apportata la seguente modificazione:

a) al primo periodo, dopo le parole: «finanziamento della ricerca», aggiungere le seguenti: «e delle borse di studio».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: »100 milioni».

24.30

CENTINAIO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per la presa in carico dei genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale è istituito un fondo denominato "misure di sostegno ai genitori separati", la cui dotazione per l'anno 2016 è pari a 200 milioni di euro.

5-ter. fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 200 milioni di euro per l'anno 2016. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale.

5-quater. Il piano straordinario di cui al comma *5-ter* deve prevedere interventi finalizzati al sostegno economico, al sostegno abitativo, a facilitare l'accesso al credito per i genitori separati in condizioni di disagio sociale anche con misure mirate a potenziare su tutto il territorio nazionale la rete dei Centri di Assistenza e Centri Mediazione Familiari.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per l'anno 2016», con le seguenti: «223.002.000 per l'anno 2016»;*

b) *all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002», con la seguente: «223.002».*

24.31 (testo 2)

MATTESINI, ALBANO, CARDINALI, COLLINA, Elena FERRARA, FILIPPIN, PADUA, SILVESTRO, VALDINOSI, SANTINI, Maurizio ROMANI

Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. In via sperimentale per gli anni 2016 e 2017, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un fondo denominato Fondo di sostegno alla cultura dell'affido, con dotazione pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato al sostegno delle famiglie affidatarie a tempo determinato o part-time mediate rafforzamento ed estensione della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nonché mediante la garanzia di misure specifiche a sostegno dei servizi a favore dei nuclei familiari interessati, con particolare attenzione alle spese sanitarie e scolastiche sostenute dagli affidatari, e alla rea-

lizzazione di campagne di informazione e promozione della cultura dell'affido ed adozione."

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016" *con le seguenti*: "295 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018"

24.32

ZIZZA, SPILABOTTE, MILO

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In deroga all'articolo 15, comma 2 lettera c) del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, concessione della misura di cui al comma 1 del predetto decreto legislativo, è dovuta anche ai soggetti ivi indicati che, in seguito alla perdita involontaria della propria occupazione con primo giorno di disoccupazione dal 1° gennaio 2015, sino a tutto il 31 gennaio 2015, abbiano presentato regolare istanza ai sensi della circolare INPS n. 83 del 27 aprile 2015 e possano far valere, sommando i contributi versati nell'anno precedente e quelli versati pro-rata sino al verificarsi dell'evento di disoccupazione, un periodo complessivo di 4 mesi di contributi. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

24.33

ZIZZA, SPILABOTTE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In deroga all'articolo 15, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la concessione della misura di cui al comma 1 del predetto decreto legislativo, è dovuta anche ai soggetti ivi indicati che, in seguito alla perdita involontaria della propria occupazione

con primo giorno di disoccupazione dal 1° gennaio 2015, sino a tutto il 31 gennaio 2015, abbiano presentato regolare istanza ai sensi della circolare INPS n. 83 del 27 aprile 2015 e possano far valere, sommando i contributi versati nell'anno precedente a quelli versati pro-rata sino al verificarsi dell'evento di disoccupazione, un periodo complessivo di 4 mesi di contributi».

24.34 (testo 2)

VERDUCCI, Stefano ESPOSITO, MATURANI, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo le parole "a tutti gli effetti di legge" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei nuclei familiari nei quali siano presenti minori, soggetti oltre sessantacinquenni, malati terminali, soggetti non autosufficienti o individui con invalidità accertata per almeno il 67 per cento o che risultino incapienti o con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro e che non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza".

24.35

MIRABELLI, LAI

Ritirato

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le Regioni, sentiti i Comuni interessati, adottano misure di coordinamento del Fondo di sostegno all'affitto e del Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per accelerare, ottimizzare e semplificare le procedure di utilizzo, anche in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 14 maggio 2014, adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

24.36

CENTINAIO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In via sperimentale per l'anno 2016, la misura degli assegni familiari da corrispondersi al lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata dal 10 per cento in presenza di tre o più figli».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per l'anno 2016», con le seguenti: «223.002.000 per l'anno 2016»;

b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002», con la seguente: «223.002».

24.37

DE PIN, Giovanni MAURO

Respinto

Sopprimere i commi 6, 7, 8, e 9.

24.38

CATALFO, LEZZI

Respinto

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

24.39 (testo 2)

SANTINI, LUCHERINI, RUTA, PEZZOPANE, LAI, URAS, DE PIETRO, PADUA

Accolto

Al comma 6, sostituire le parole: «Fondo per il contrasto della povertà educativa» con le seguenti: «Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: "povertà educativa" con le seguenti: "povertà educativa minorile".

24.40

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Respinto

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Per il funzionamento dell'istituto italiano per gli studi filosofici è autorizzata la spesa straordinaria di un milione di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016:

- 1.000.000

24.41

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, PADUA, SANTINI

Ritirato

Al comma 7, sostituire le parole: «e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali», con le seguenti: «, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca», e dopo le parole: «di contrasto alla povertà educativa», inserire le seguenti: «, con particolare riguardo all'incremento dei servizi educativi e scolastici nell'ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni di cui all'articolo 1, comma 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107,».

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «e con il Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca».

24.42

CATALFO, LEZZI

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «di selezione», aggiungere le seguenti: «pubblica».

24.43

CATALFO, MANGILI

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «anche con il ricorso a valutatori indipendenti», con le seguenti: «con il ricorso a valutatori indipendenti non soggetti a conflitto di interessi diretto o indiretto».

24.44

CATALFO, LEZZI

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «anche con il ricorso a valutatori indipendenti», aggiungere le seguenti: «non soggetti a conflitto di interessi diretto o indiretto».

24.45

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Respinto

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente alla Tabella C, missione tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici alla voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 163 del 1985, Nuova disciplina per interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 – cap. 1390 ...) , apportare le seguenti variazioni:

2016:

Cp: + 150.000.000;

Cs: + 150.000.000;

2017:

Cp: + 150.000.000;

Cs: + 150.000.000;

2018:

Cp: + 150.000.000;

Cs: + 150.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016:

Cp: – 30.000.000;

Cs: – 30.000.000;

2017:

Cp: – 30.000.000;

Cs: – 30.000.000;

2018:

Cp: – 30.000.000;

Cs: – 30.000.000.

E alla, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2010:

Cp: – 20.000,000;

Cs: – 20.000.000;

2017:

Cp: – 20.000.000;

Cs: – 20.000.000;

2018:

Cp: – 20.000.000;

Cs: – 20.000.000.

24.46

SANTINI

Accolto

Al comma 8, dopo le parole: «l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 7.», aggiungere le seguenti: «, il credito viene riconosciuto, con apposita certificazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, nel momento in cui le Fondazioni trasmettono allo stesso Ministero la delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziata, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa».

24.47

CATALFO, LEZZI

Respinto

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

24.48

BULGARELLI

Respinto

Al comma 8, sopprimere il quarto periodo.

24.49

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine del rafforzamento dei processi di apprendimento e dello sviluppo delle competenze di base degli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado della regione Sardegna, in particolare in quelle autonomie ubicate in territori, montani, economicamente e socialmente svantaggiati, piccole isole e in cui si evidenziano problemi di *deficit* di competenze nelle materie di base, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2016, finalizzata a dotare le scuole di ogni ordine e grado della necessaria infrastrutturazione per la connettività esterna nonché di *devices (notebook e tablet)* per innovazione didattica attraverso la fornitura di *tablet/notebook* alle scuole per progetti sperimentali di innovazione didattica e l'uso dell'ICT ispirati a *best practices* nazionali o internazionali e *voucher* per l'acquisto di *tablet/notebook* per studenti a basso reddito».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2016:

– 20.000.000

24.50

COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 131 dell'articolo 1, della legge 190 del 2014, dopo le parole: «per l'anno 2015», *aggiungere le seguenti:* «e di 115 milioni a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, al comma 34, dell'articolo 33, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «185 milioni».

24.51

CENTINAIO, COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9 inserire il seguente comma:

«9-bis. Per garantire alle famiglie la gratuità dei servizi socio educativi per l'infanzia è istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per l'anno 2016», fino a: «anno 2018», con le seguenti: «523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;*

b) *all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «523.002»;*

2) *alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756», con la seguente: «521.756»;*

3) *alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006», con la seguente: «518.006».*

24.52

VACCARI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: "i prodotti alimentari", sono inserite le seguenti: "*, ivi compresi quelli il cui termine minimo di conservazione sia superato da non più di trenta giorni, ed i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona";

b) *dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", sono inserite le seguenti: "nonché altri enti e/o associazioni non riconosciuti, aventi analoghe finalità e in possesso di codice fiscale, individuati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".*

10-ter. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Le derrate alimentari ed i prodotti farmaceutici", sono inserite le seguenti: "nonché i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona";

b) le parole: "alle ONLUS", sono sostituite con le seguenti: "ai soggetti di cui al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133";

c) dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.", inserire il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato, contenente indicazione della data, degli estremi di cedente e cessionario, dell'eventuale incaricato del trasporto, della qualità e quantità dei beni ceduti; inoltre, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare il riepilogo dei predetti documenti di trasporto nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi"».

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

24.53 (testo 2)

MATTESINI, SANTINI

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per fronteggiare le carenze di liquidità per spese urgenti ed inderogabili, ivi incluse le esposizioni debitorie nei confronti di istituti di credito, l'anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) di cui all'articolo 49-*quater* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è concessa, secondo le procedure di cui al comma 2 lettera b) dello stesso articolo, a concorrenza dei limiti finanziari ivi previsti ed al netto delle somme già percepite, e previa un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità che deve essere presentata entro il 31 gennaio 2016, per le esigenze di cassa della CRI fino al 31 dicembre 2017 e sulla base di una previsione del fabbisogno di cassa fino alla medesima data».

Conseguentemente:

all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «298 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019»;

all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

24.54

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PANIZZA

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2016:

– 10.000.000.

24.55

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. L'articolo 5 del decreto 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 è abrogato».

24.56

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. L'articolo 5 del decreto 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 è sostituito con il seguente: "Chiunque occupa abusivamente un immobile ai sensi dell'articolo 633, primo comma, del codice penale, non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo ad accezione dei soggetti che abbiano un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00.».

24.57

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 10.000.000;

2017: – 20.000.000;

2018: – 20.000.000.

24.58

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 480 aggiungere il seguente:

''481. Gli intermediari bancari e finanziari non possono richiedere al mutuatario interessi compensativi nella misura superiore a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione di pagamenti, al netto di quanto rimborsato dal Fondo''».

24.59

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTI, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di sostenere le famiglie nell'accesso al bene casa, al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018».

Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 20.000.000;

2017: – 20.000.000;

2018: – 20.000.000.

24.60

BOCCHINO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il Fondo di intervento Integrativo Statale sul diritto agli studi universitari di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, è incrementato a decorrere dall'anno 2016 di 200 milioni di euro.».

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

24.61 (testo 2)

MATTESINI, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 8, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modifiche e integrazioni, le parole " , per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2016 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2017" sono soppresse.

10-ter. Per l'anno 2016, a titolo straordinario ed eccezionale, il contributo in favore dell'Associazione Italiana della Croce Rossa è incrementato di 23 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 23.000.000;

2017: - 23.000.000;

2018: - 23.000.000.

24.0.1

VALDINOSI, TOMASELLI, SANTINI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Fondo nazionale per la ricerca scientifica finalizzata alla limitazione degli sprechi di risorse naturali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito il Fondo nazionale per la ricerca scientifica finalizzata alla limitazione degli sprechi di risorse naturali, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016. Per gli anni successivi al 2016 la dotazione del Fondo è determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento:

a) di progetti territoriali degli enti locali per il recupero e il riuso delle eccedenze e per la limitazione degli sprechi, anche con riferimento ai costi di progettazione e attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti e degli sprechi;

b) di campagne informative istituzionali per sensibilizzare i cittadini sull'uso consapevole delle risorse e sulla sostenibilità ambientale e;

c) di campagne informative e progetti educativi promossi dallo stesso Fondo e, da enti territoriali, istituti scolastici o associazioni, volti a educare la cittadinanza e, in particolare, gli alunni e gli studenti delle scuole primarie e secondarie a un uso corretto delle risorse ambientali;

d) di altre misure volte a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Programma nazionale e nel Piano nazionale di cui all'articolo 1.

3. Una quota non superiore al 10 per cento delle risorse del Fondo è destinata all'Istituto nazionale di statistica per la definizione di un progetto volto all'acquisizione dei dati sullo spreco alimentare lungo l'intera filiera dalla produzione al consumo finale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «290 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

Art. 25.**25.1**

CATALFO, MANGILI

Respinto*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 90 milioni per l'anno 2016 da destinare a interventi diretti alla implementazione della Linea di intervento 3 "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società" del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, sono destinati 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Entro il 31 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato-Regioni sono determinate le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente».

25.2

CATALFO, LEZZI

Respinto*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al fine del finanziamento degli interventi diretti alla implementazione della Linea di interventi 3 "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società" del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, sono destinati 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Entro il 31 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato-Regioni sono determinate le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente».

25.3

BLUNDO

Respinto*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «90 milioni di euro» con le seguenti: «290 milioni di euro»;*

b) *dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole:* «Hanno diritto ad accedere al predetto Fondo i soggetti in particolare stato di indigenza che rimangono privi di legami familiari di primo grado a causa di calamità naturali, fino al compimento del diciottesimo anno di età».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2016-2018».

25.4

CATALFO, MANGILI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni» *con le seguenti:* «10 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni per l'anno 2015 da destinare a interventi diretti alla implementazione della Linea di intervento 3 "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società" del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, sono destinati 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Entro il 31 marzo 2016 in sede di conferenza Stato-Regioni sono determinate le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1».

25.5

CATALFO, MANGILI, BULGARELLI

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni» *con le seguenti:* «10 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine del finanziamento degli interventi diretti alla implementazione della Linea di intervento 3 "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società" del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repub-

blica del 4 ottobre 2013, sono destinati 80 milioni di euro annui a decorere dall'anno 2016. Entro il 31 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato-Regioni sono determinate le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1».

25.6

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «150 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

25.7

TAVERNA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni», con le seguenti: «150 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

25.8

CATALFO, BULGARELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «45 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 45 milioni per l'anno 2015 da destinare a interventi diretti all'implementazione della Linea di

intervento 3 "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società" del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, sono destinati 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Entro il 31 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato-Regioni sono determinate le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1».

25.9

CATALFO, BULGARELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni», con le seguenti: «45 milioni»

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine del finanziamento degli interventi diretti alla implementazione della Linea di intervento 3 "Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società" del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, sono destinati 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Entro il 31 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato-Regioni sono determinate le modalità e i criteri per la partizione delle risorse di cui al comma 1».

25.10

DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, COMAROLI, CENTINAIO, BELLOT, BENCINI, BARANI, GUALDANI, DI BIAGIO, MANDELLI, RUTA, MOLINARI, RICCHIUTI, RIZZOTTI, GASPARRI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con disabilità grave», inserire le seguenti: «non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità prive di sostegno familiare» e sopprimere le seguenti: «e prive di legami familiari di primo grado.»

25.11

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «stato di indigenza e prive di legami», con le parole: «stato di indigenza, a rischio di esclusione o prive di legami».

25.12

CENTINAIO, COMAROLI

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: «e prive di legami familiari di primo grado»;*

b) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone ad elevata necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante, è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per l'anno 2016» fino a: «anno 2018», con le seguenti: «223.002.000 per l'anno 2016, di 221.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 218.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;*

b) *all'elenco n. 3, di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002», con la seguente: «223.002»;*

2) *alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756», con la seguente: «221.756»;*

3) *alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006», con la seguente: «218.006».*

25.13

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Ritirato*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* «e prive di legami famigliari di primo grado».

b) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone ad elevata necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

25.14

MANCUSO, GUALDANI

Ritirato*Apportate le seguenti modificazioni:*

Al comma 1, sopprimere le parole: «e prive di legami familiari di primo grado».

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone ad elevata necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

25.15

DI BIAGIO, GUALDANI

Ritirato*Apportate le seguenti modificazioni:*

Al comma 1, sopprimere le parole: «e prive di legami familiari di primo grado».

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone ad elevata necessità assistenziale a prescindere, dalla patologia invalidante, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

25.16

RIZZOTTI, GASPARRI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* «e prive di legami familiari di primo grado»;

b) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone ad elevata necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

25.17

RUTA, RICCHIUTI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «e prive di legami familiari di primo grado».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «sclerosi laterale amiotrofica», *inserire le seguenti:* «e a sostegno delle persone ad elevata necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante,».

25.18

MOLINARI, BELLOT

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «e prive di legami familiari di primo grado».

25.19

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le suddette risorse, sono finalizzate prioritariamente per programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità».

25.20

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché il parere delle Commissioni parlamentari competenti».

25.8000

LE RELATRICI

Accolto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2016 in favore dell'ente "Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi" (Onlus), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950 n. 698 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, con vincolo di destinazione alla creazione e funzionamento annuale del costituendo Centro per l'autonomia della Persona Sorda (C.A.P.S.) con sede in Roma».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «299 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

25.21

BIANCONI, GUALDANI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, SANTINI, LAI, BROGLIA, LUCHERINI

Assorbito

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. È autorizzata la spesa triennale di 5.456.687,83 milioni di euro, di cui euro 1.979.780,61 per il primo anno per l'avvio del servizio ed euro 1.738.453,61 per i successivi anni, a decorrere dall'anno 2016 da assegnare all'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (Onlus), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950 n. 698 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, con vincolo di destinazione alla creazione e funzionamento annuale del costituendo Centro per l'autonomia della Persona Sorda (C.A.P.S.) con sede in Roma.

1-ter. Il Centro per l'autonomia della persona sorda è costituito dall'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (Onlus) entro tre mesi dall'erogazione del contributo di cui al comma 1-bis.

1-*quater*. L'attività del Centro per l'autonomia della persona sorda è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

1-*quinquies*. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (Onlus) trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali una relazione sull'impiego dei fondi ad essa trasferiti e sugli eventuali risultati conseguiti».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.979.780,61 per il 2016 ed euro 1.738.453,61 per il 2017-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

25.22

BLUNDO, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal 1 gennaio 2016, l'importo minimo mensile della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è fissato in 350 euro, fermo restando la vigente disciplina in materia di rivalutazione automatica di tali trattamenti».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 33. sostituire il comma 8, con il seguente:*

«8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;

b) *all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni»;*

c) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;*

d) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento»;*

e) *dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".

f) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».*

25.23

BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «150 milioni».

25.24

FUCKSIA

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone ad elevata

necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

25.25

MOLINARI

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone ad elevata necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

25.26

BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «Anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica».

25.27

Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI, BELLOT, LANIECE, MUSSINI

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica», inserire le seguenti: «e delle persone affette da sindrome fibromialgica».

25.28

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «450 milioni», e, in fine, aggiungere i seguenti periodi: «Una quota pari a 300 milioni di euro è riservata alle misure di assistenza ai nuclei con persone non autosufficienti, anche al fine di far emergere e promuov-

vere, di concerto con la rete dei servizi sociali locali, il lavoro di cura, prevedendo:

a) la possibilità di detrazione fiscale, senza cumulare con la deduzione prevista per i versamenti dei contributi previdenziali, dall'imposta lorda sui redditi del 19 per cento dell'intero costo sostenuto per la collaboratrice o il collaboratore familiare assunto per attività di assistenza familiare a persone non autosufficienti, fino ad un limite massimo di 14.000 euro annui, per i soggetti con reddito imponibile fino a euro 40.000;

b) la possibilità di portare in detrazione da parte dei familiari (articolo 433 Codice civile) la eventuale parte di spesa che non ha trovato capienza nel reddito dell'invalido.

La detrazione è concessa fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di agevolazione di cui alle lettere a) e b). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per accedere alle detrazioni fiscali di cui al presente comma».

Conseguentemente sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.

25.29

CATALFO, MANGILI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 150 milioni di euro», con le seguenti: «è incrementato di 350 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

25.30

CATALFO, MANGILI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 150 milioni di euro», con le seguenti: «è incrementato di 250 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui

alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

25.31

CATALFO, LEZZI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 150 milioni di euro», con le seguenti: «è incrementato di 250 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

25.6000

LE RELATRICI

Accolto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 2016, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport, una quota pari a 500 mila euro del contributo di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è attribuita al programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva, "Special Olympics Italia"».

2-ter Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 0,5 milioni a decorrere del 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «299,5 milioni di euro annui».

25.32

Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI, ORELLANA

Respinto*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto, anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. I soggetti che hanno malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide passano comunque chiedere di essere sottoposti a visita medica per accertare l'eventuale nesso di causalità e, in caso di riscontro positivo, per avere diritto all'indennizzo di cui al primo periodo.

2-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.

2-quater. Conseguentemente ridurre di 4.000.000 euro annui a decorrere dal 2016, la allegata Tabella A, rubrica del ministro dell'economia e delle finanze.

2-quinquies. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute.

2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 5-bis.

2-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

25.33

Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'amelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.

2-quater. Conseguentemente ridurre di 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, la allegata tabella A, rubrica del Ministro dell'economia e delle finanze.

2-quinquies. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio; delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute.

2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con apposita relazione fu merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 5-bis.

2-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è «autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

25.34

COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario per interventi mirati al sostegno delle famiglie che prendono in carico familiari anziani che necessitano di assistenza continua è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato "Prima di Noi", la cui dotazione per l'anno 2016 è pari a 200 milioni di euro.

2-ter. In via sperimentale per l'anno 2016, fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro della salute promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto il riparto di una somma di 200 milioni di euro per l'anno 2016. Nell'intesa sono, stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per l'adozione di progetti individualizzati diretti a migliorare la qualità della vita e l'assistenza delle persone anziane che necessitano di assistenza continua e che risiedono con il proprio nucleo familiare».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per l'anno 2016» con le seguenti: «223.002.000 per l'anno 2016»;

b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, alla colonna 2016 sostituire la parola: «223.002» con la seguente: «223.002».

25.35

CENTINAIO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «potenziamento offerta dei servizi socio educativi», la cui dotazione per l'anno 2016 è pari a 200 milioni di euro.

2-ter. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, di concerto con il Ministro dell'interno promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28: agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 200 milioni di euro per l'anno 2016. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano, un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

2-quater. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma *2-ter* è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:

a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici privati presenti nella zona territoriale;

b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per l'anno 2016» con le seguenti: «223.002.000 per l'anno 2016»;

b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, alla colonna 2016 sostituire la parola: (23.002» con le seguenti: «223.002».

25.36

CENTINAIO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* Per la realizzazione di un piano straordinario per interventi mirati alla presa in carico delle persone affette dalla Sindrome dello Spettro Autistico e delle loro famiglie è istituito, presso il Ministero della salute, un fondo denominato "Ascoltiamo il Silenzio", la cui dotazione per l'anno 2016 è pari a 200 milioni di euro.

2-ter. In via sperimentale per l'anno 2016, fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro della salute promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata

di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto il riparto di una somma di 200 milioni di euro per l'anno 2016. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per l'adozione di progetti individualizzati diretti a migliorare la qualità della vita e l'assistenza delle persone affette dalla Sindrome dello Spettro Autistico nonché delle loro famiglie».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per l'anno 2016» con le seguenti: «223.002.000 per l'anno 2016»;

b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con le seguenti: «223.002».

25.37

SERRA, TAVERNA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di realizzare la piena integrazione e inclusione sociale dei soggetti affetti da autismo nell'ambito della vita familiare, speciale e nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, è istituito, presso il Ministero della salute, un "Fondo per la cura dei soggetti con Disturbo dello spettro autistico", di seguito denominato Fondo, con dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dal 2016. Il Fondo è destinato a stabilizzare e incrementare gli interventi nell'ambito, del progetto individuale di persone autistiche, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con particolare riferimento ai ragazzi con oltre 16 anni di età.

2-ter. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 2-bis, in modo da prevedere:

a) l'assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un "budget personale di cura" annuale, con una componente fissa che contempli un *ticket* terapeutico mensile e una parte variabile correlata alle difficoltà della persona attraverso il quale si possa accedere e scegliere l'assistenza più idonea;

b) la libertà di scelta al soggetto, se non minore o riconosciuto, incapace, del percorso, nel limite degli interventi. accreditati nelle linee

guida dell'Istituto Superiore di Sanità, assistenziale e abilitante a mezzo del *ticket* terapeutico;

c) l'assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionali idonee da coinvolgere nei percorsi educativi e di sostegno dei soggetti affetti da autismo».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

25.38

BONFRISCO, MILO, TARQUINIO, PANIZZA

Assorbito

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 2016, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport, una quota pari a 500 mila euro del contributo di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è attribuita al programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva, "Special Olympics Italia"».

2-ter Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 0,5 milioni a decorrere del 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 4, le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle parole: «10,5 milioni di euro».

25.39

BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO, BELLOT, GUERRA

Respinto

Dopo, il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisico sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139 comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è attribuita alle province e alle città metropolitane un

contributo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

25.40

DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, MASTRANGELI, BIGNAMI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire cure adeguate e migliori condizioni di vita alle persone affette da epilessia, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo destinato ai malati di epilessia con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

Conseguentemente, all'articolo 14, secondo comma apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «8 milioni»;
- b) sostituire le parole: «50-milioni» con le seguenti: «46 milioni».

25.41

FAVERO, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, ICHINO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2016, agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 46 per cento ed inferiore al 74 per cento è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di un mese di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».

Conseguentemente,

a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -20.000.000;
2017: -20.000.000;
2018: -20.000.000.

b) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

25.7000

LE RELATRICI

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, è sostituito dal seguente:

"2-bis. Per lo svolgimento della sperimentazione clinica di fase II basata sul trapianto di cellule staminali cerebrali umane in pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica, da condurre nel rispetto delle modalità e termini previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni, nonché secondo la normativa internazionale vigente e in accordo con le vigenti linee guida europee, con cellule prodotte secondo il regime GMP (*Good Manufacturing Practice*) certificato dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo fino a 1 milione di euro per l'anno 2017 e fino a 2 milioni di euro per l'anno 2018, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

25.42

SANTINI, LUCHERINI, BROGLIA, LAI, FASIOLO, PUPPATO, URAS

Assorbito

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 2-bis della legge 23 maggio 2013, n. 57, è sostituito dal seguente:

"2-bis. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) promuove lo svolgimento di una sperimentazione clinica di fase II su 80 pazienti affetti da Sindrome laterale Amiotrofica, coordinata dalla medesima Agenzia da completarsi entro cinquantaquattro mesi a decorrere dal 1 luglio 2016, concernente l'impiego di medicinali

per terapie avanzate a base di cellule staminali neurali umane, utilizzate nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 2, a condizione che predetti medicinali, per quanto attiene alla sicurezza del paziente, siano preparati in conformità alle linee guida di cui all'articolo 5 del regolamento CE n.1394/2007 del parlamento europeo e del Consiglio, dell'13 novembre 2007. Al fine di garantire la ripetibilità delle terapie di cui al primo periodo, le modalità di preparazione sono rese disponibili all'Agenzia italiana del farmaco che cura la valutazione della predetta sperimentazione. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al primo periodo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1 comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per, un importo fino a 1 milione di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro per l'anno 2018, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

25.43

CATTANEO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZELLER, BATTISTA, FRAVEZZI, FUCKSIA, LANIECE, ROMANO, PALERMO, ANITORI, ORELLANA, Fausto Guilherme LONGO, DIRINDIN, DALLA ZUANNA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Sono abrogati i commi 2, 2-bis, 3, 4 e 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n.24, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n.57. Le risorse ivi vincolate dal comma 2-bis pari ad 1 milione di euro per l'anno 2013 e 2 milioni di euro per l'anno 2014, sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui al comma 2 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

25.44

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2016, si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 173 milioni di euro per l'anno 2015 e di 173 milioni di euro per l'anno 2016. Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome».

Conseguentemente, all'articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: »ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 346 milioni di euro a decorrere dal 2016.

25.45

SANTANGELO, MARTON, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, DI BIAGIO

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo sono estesi ai militari vittime del dovere, caduti o che abbiano subito invalidità permanenti nelle circostanze di cui alla legge 29 dicembre 2005, n. 266, articolo 1 commi 563 e 564.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 562 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2005, n. 266 è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dal 2016».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016:-5.000.000;

2017:-5.000.000;

2018:-5.000.000.

25.46

BIANCONI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per le finalità di cui legge 24 giugno 2010, n. 107, a decorrere dal 2016 è autorizzata la spesa di euro 4 milioni cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 2-bis, nonché i requisiti per l'accesso al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 24 giugno 2010, n. 107».

25.47

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la distribuzione di farmaci innovativi già autorizzati dall'Agenzia Italiana del Farmaco ai malati di epatite C, è istituito per l'anno 2016 un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 300 milioni».

Conseguentemente, il comma 33 dell'articolo 34 del presente disegno di legge è soppresso.

25.48

DI BIAGIO, GUALDANI, STEFANO, Maurizio ROMANI, DE PIETRO, BARANI, BENCINI, BIGNAMI, MATTESINI, ALBANO, CARDINALI, COLLINA, Elena FERRARA, FILIPPIN, PADUA, SILVESTRO, VALDINOSI, SANTINI, MICHELONI

Respinto

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali, con lo scopo di garantire la massima trasparenza del percorso adottivo, assicurare una fattiva collaborazione tra tutti gli attori pubblici e privati coinvolti al servizio dei minori abbandonati e delle famiglie adottive, realizzare forme di contenimento dei costi che gravano sulle famiglie medesime, e di assicurare il corretto funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, con particolare attenzione al pagamento dei rimborsi previsti dalla legge a favore delle famiglie che hanno adottato e alla verifica e al saldo dei progetti di cooperazione finanziati dalla Commissione stessa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato "Fondo per la sussidiarietà delle adozioni internazionali" con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. In attesa della riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la gestione delle risorse del Fondo e della Commissione di cui al presente comma è assegnata al Centro di responsabilità del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio».

25.49

LUCIDI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Ritirato

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali, di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali e di concludere tutte le attività relative ai rimborsi delle procedure adottive successive all'anno 2011, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo denominato "Fondo per le adozioni internazionali" con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: -15.000.000;

2017: -15.000.000;

2018:-15.000.000.

25.50

LUCIDI, AIROLA

Dichiarato inammissibile

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internali, di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali e di concludere tutte le attività relative ai rimborsi delle procedure adottive, successive all'anno 2011, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo denominato "Fondo per le adozioni internazionali" con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

25.51

Maurizio ROMANI, BENCINI, DI BIAGIO, BIGNAMI

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «le politiche in materia di adozioni internazionali», aggiungere le seguenti: «, di contribuire al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione».

25.52

MATTESINI, ALBANO, CARDINALI, COLLINA, Elena FERRARA, FILIPPIN, PADUA, SILVESTRO, VALDINOSI, SANTINI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016», con le seguenti: «55 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro a decorrere dal 2017»;

b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ferma restando la deducibilità del 50 per cento delle spese sostenute per adozione prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai genitori adottivi, residenti sul territorio dello Stato che abbiano adottato, secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modifiche, uno o più minori per i quali

sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia ed effettivamente entrato sul suolo italiano, è corrisposto un contributo di 5.000 euro se abbiano un reddito ISEE per nucleo familiare fino a 25.000 euro, di 4.000 euro se abbiano un reddito ISEE per nucleo familiare compreso tra i 25.000,01 e i 45.000 euro e di 3.000 euro se abbiano un reddito ISEE per nucleo familiare compreso tra i 45.000,01 e i 70.000 euro.

3-ter. Il contributo è aumentato per ciascun nucleo familiare rispettivamente di 1000 euro, di 800 euro, e di 600 euro per ognuno degli altri minori, adottato con la medesima procedura, per il quale sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia e che sia effettivamente entrato sul suolo italiano in relazione alle fasce di reddito ISEE indicate al comma 3-bis.

3-quater. Il contributo non è erogabile ai genitori adottivi che hanno già beneficiato dei rimborsi ricevuti per le spese adottive e non è soggetto ad imposizione fiscale.

3-quinquies. Per l'anno 2016, sono destinati al sostegno, mediante erogazione del contributo di cui ai commi da *3-bis* a *3-quater*, delle adozioni internazionali già concluse negli anni dal 2011 al 2015 con l'ingresso e la residenza permanente di uno o più minori adottati secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, 40 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 3».

Conseguentemente. all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle vincite derivanti da, una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.».

25.53

MATTESINI, ALBANO, CARDINALI, COLLINA, Elena FERRARA, FILIPPIN, PADUA, SILVESTRO, VALDINOSI, SANTINI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni», con le seguenti: «25 milioni»;

b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ferma restando la deducibilità del 50 per cento delle spese sostenute per adozione prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai genitori adottivi, residenti sul territorio dello Stato che abbiano adottato, secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, uno o più minori per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia ed effettivamente entrato sul suolo italiano, è corrisposto un contributo di 5.000 euro se abbiano un reddito ISEE per nucleo familiare fino a 25.000 euro, di 4.000 euro se abbiano un reddito ISEE per nucleo familiare compreso tra i 25.000,01 e i 45.000 euro e di 3.000 euro se abbiano un reddito ISEE per nucleo familiare compreso tra i 45.000,01 e i 70.00 euro».

3-ter. Il contributo è aumentato per ciascun nucleo familiare rispettivamente di 1000 euro, di 800 euro e di 600 euro per ognuno degli altri minori, adottato con la medesima procedura, per il quale sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia e che sia effettivamente entrato sul suolo italiano in relazione alle fasce di reddito ISEE indicate al comma 3-bis.

3-quater. Il contributo non è erogabile ai genitori adottivi che hanno già beneficiato dei rimborsi ricevuti per le spese adottive e non è soggetto ad imposizione fiscale.

3-quinquies. Al sostegno, mediante erogazione del contributo di cui ai commi da 3-bis a 3-quater, delle adozioni internazionali già concluse negli anni dal 2011 al 2015 con l'ingresso e la residenza permanente di uno o più minori adottati secondo le disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, è destinata quota parte, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, delle risorse del Fondo di cui al comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

25.54

COMAROLI, CENTINAIO

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I beneficiari degli interventi di cui al comma 2 e 3 sono i cittadini italiani e comunitari».

25.55

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e finanze» apportare le seguenti variazioni:

2016: - 15.000.000;

2017: - 15.000.000;

2018: - 15.000.000.

25.56

MATTESINI, ALBANO, MICHELONI, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Ferma restando la deducibilità del 50 per cento delle spese sostenute per adozione prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera 1-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai genitori adottivi, residenti sul territorio dello Stato che abbiano adottato, secondo le disposizioni contenute nel Capo I, Titolo III, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche, uno o più minori per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia ed effettivamente entrato sul suolo italiano, è corrisposto un contributo di 5.000 euro se abbiano un reddito ISEE per nucleo familiare fino a 25.000,00 euro, di 4.000 euro se abbiano un reddito ISEE per nucleo familiare compreso tra i 25.000,01 e i 45.000,00 euro e di 3.000 euro se abbiano un reddito ISEE per nucleo familiare compreso tra i 45.000,01 e i 70.000,00 euro.

4-ter. Il contributo è aumentato per ciascun nucleo familiare rispettivamente di 1.000 euro, di 800 euro e di 600 euro per ognuno degli altri minori, adottato con la medesima procedura, per il quale sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia e che sia effettivamente

entrato sul suolo italiano in relazione alle fasce di reddito ISEE indicate al comma precedente.

4-quater. Il contributo non è erogabile ai genitori adottivi che hanno già beneficiato dei rimborsi ricevuti per le spese adottive e non è soggetto ad imposizione fiscale.

4-quinquies. Il "Fondo per le adozioni internazionali" di cui all'articolo 25, comma 3 della presente, è incrementato di 5 milioni di euro per il 2011 e di 10 milioni di euro per ciascun anno dal 2012 fino al 2015 al fine di sostenere le adozioni internazionali concluse nel periodo 2011-2015 con l'ingresso e la residenza permanente di uno o più minori adottati secondo le disposizioni contenute nel capo I, titolo III, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche attraverso il contributo indicato nei commi *4-bis*, *4-ter* e *4-quater*, da erogarsi secondo le fasce di reddito e le modalità ivi descritte».

Consequentemente, all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «16 per cento».

25.57

BATTISTA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA, PANIZZA, ZIN, GAETTI

Ritirato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«*4-bis.* All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n.222, dopo le parole: "istruzione scolastica", inserire le seguenti: ", servizi sociali per le funzioni di assistenza all'infanzia"».

25.2000

LE RELATRICI

Accolto

Aggiungere in fine il seguente comma:

«*5-bis.* Il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente comma:

"Il contributo, di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato, per l'85%, agli enti di formazione destinatari, nonché, per la restante parte, all'Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro Autonomia e Mobilità e dell'annessa Scuola cani-guida, per ciechi e al Polo tattile multimediale della Stamperia Regionale Braille ONLUS di Catania. La ripartizione è operata dal Ministero dell'interno con proprio provvedimento adottato su proposta dell'Unione italiana ciechi tenuto conto dei progetti di attività presentati dagli enti

di cui al periodo precedente. I medesimi enti sono tenuti agli adempimenti di rendicontazione già previsti dall'articolo 2 della medesima legge per l'Unione Italiana Ciechi.»

25.5000 (testo 2)

LE RELATRICI

Accolto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti

«5-bis. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi "Regina Margherita" di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato dell'importo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

5-ter. Alla biblioteca italiana per ipovedenti "B.I.I. Onlus" è assegnato un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «297,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

25.58

BLUNDO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il "Fondo di solidarietà per le vittime delle frodi nelle procedure di adozione internazionale" di seguito denominato Fondo. Il Fondo provvede al rimborso delle spese sostenute dalle coppie che abbiano ottenuto il decreto di idoneità di cui all'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che non siano riuscite a portare a termine la procedura di adozione internazionale prevista dal titolo III, Capo I, della medesima legge a causa di comportamenti fraudolenti, ingannevoli o comunque negligenti, posti in essere dagli enti autorizzati, da loro referenti all'estero, o da altri soggetti terzi, che si siano adoperati, anche di fatto e in assenza ai qualsivoglia rapporto contrattuale, nello svolgimento delle procedure di adozione.

5-ter. Il rimborso delle spese spetta alle coppie che abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria per i comportamenti di cui al comma 5-bis, a condizione che la Commissione per le Adozioni Internazionali abbia revocato all'ente denunciato l'autorizzazione allo svolgimento delle procedure di adozione, anche in assenza di provvedimenti giurisdizionali da

parte delle autorità competenti. Le spese spetteranno anche in caso di parziale inidoneità o revoca dell'Ente Autorizzato o con incarico a tempo determinato da parte della Commissione Adozioni Internazionali o delle altre autorità preposte. Il rimborso è riconosciuto nei limiti delle spese effettivamente documentate, aumentato con una percentuale tra il dieci ed il venti per cento a seconda della gravità del caso, indipendentemente dall'ammontare del reddito della coppia richiedente. In ogni caso, esso non può superare l'importo di euro diecimila per ogni minore in relazione al quale la procedura di adozione internazionale non è stata completata. Viene fatto salvo ogni diritto e eventuale azione della coppia adottante nei confronti dell'ente autorizzato, referenti all'estero o da altri soggetti terzi, per gli importi che dovessero superare la cifra di euro diecimila il Fondo ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili per le somme pagate e le relative spese;

5-quater. Con decreto di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri determinate modalità di presentazione delle istanze nonché i termini, non superiori a sessanta giorni, entro cui sono effettuati i rimborsi.

5-quinquies. Per le finalità di cui ai commi da *5-bis* a *5-quater*, è autorizzata la spesa di complessivi euro 500.000 per il 2016, da destinarsi alle coppie che abbiano avviato negli anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge le procedure di adozione internazionale non concluse e per le quali sussistano le condizioni di cui al comma *5-ter*».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 500.000.

25.59

MARGIOTTA

Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«*5-bis.* È istituito in via sperimentale, presso il Ministero della giustizia, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, il fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.

5-ter. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma *5-bis*, il coniuge in stato di bisogno che non abbia ricevuto l'assegno di cui all'articolo 156 del codice civile, per inadempienza del coniuge che vi era dovuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del Tribunale più prossimo alla sua residenza per l'anticipazione di un somma di importo di ammontare fino all'entità dell'assegno medesimo. Il Tribunale,

nei successivi 30 giorni, valuta l'ammissibilità dell'istanza e, in caso positivo, la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente delle risorse erogate.

5-quater. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative dei commi *5-bis* e *5-ter*, con particolare riguardo alla individuazione dei Tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, alle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al fondo di solidarietà di cui al comma 1 delle somme recuperate ai sensi del secondo periodo del comma precedente».

Alla Tabella A Fondo speciale di parte corrente, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 5.000;
2017: -10.000;
2018: -10.000.

25.60

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«*5-bis.* L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma *1-bis* dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.

5-quarter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

5-quinquies. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione "Tutela della salute" dello stato di previsione del Ministero della salute.

5-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 5-bis.

5-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

25.61

SANTINI, LAI, BROGLIA, LUCHERINI

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È autorizzata la spesa di euro 2.000.000 nell'anno 2016 per l'avvio del servizio e di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, da assegnare all'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (Onlus), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, con vincolo di destinazione alla creazione e funzionamento annuale del costituendo Centro per l'autonomia della Persona Sorda (C.A.P.S.) con sede in Roma.

5-ter. Il Centro per l'autonomia della Persona Sorda è costituito dall'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (Onlus) entro tre mesi dall'erogazione del contributo di cui al comma 5-bis.

5-quater. L'attività del Centro per l'autonomia della Persona Sorda è sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

5-quinquies. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (Onlus) trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali una relazione sull'impiego dei fondi ad essa trasferiti e sugli eventuali risultati conseguiti».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 2.000.000;

2017: - 1.500.000;

2018: - 1.500.000.

25.62

PIGNEDOLI, BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, PANIZZA, PADUA

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per il triennio 2016-2018, al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale e lavorativa dei soggetti con disturbi dello spettro autistico, alle imprese agricole di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, un credito di imposta misura massima del 100 per cento dei costi, connessi all'occupazione dei predetti lavoratori, di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (VE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e comunque non superiore a 7.200 euro annui nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e nei due successivi.

5-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 6 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 6 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 7.000.000;

2017: - 7.000.000;

2018: - 7.000.000.

25.63

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO, Fausto
Guilherme LONGO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Il comma 277 dell'articolo, 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:

''277. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti e gli ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, è erogato un contributo straordinario di 750 mila euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da destinare al funzionamento del Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania. Nell'anno 2016, le somme eventualmente residue del contributo al Polo tattile per l'anno 2015 sono mantenute a ,bilancio per essere utilizzate al medesimo scopo''.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 750 mila euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di 6,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015, assegnata all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, ai sensi del comma 191 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

25.64

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Il comma 277 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.141, è sostituito dal seguente:

''277. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti e gli ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, è erogato un contributo straordinario di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da destinare al funzionamento del Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania. Nell'anno 2016, le somme eventualmente residue del contributo al Polo tattile per l'anno 2015 sono mantenute a bilancio per essere utilizzate al medesimo scopo''.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di 6,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015, assegnata all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, ai sensi del comma 191 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

25.65

MATTESINI, ALBANO, CARDINALI, COLLINA, Elena FERRARA, FILIPPIN, PADUA, SILVESTRO, VALDINOSI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per gli anni 2016 e 2017, in via sperimentale, in caso di sottrazione internazionale di figli minori, al fine della protezione del minore e della celere risoluzione delle controversie derivanti dall'illecito trasferimento in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, al genitore titolare del diritto di affidamento, che presenti una situazione reddituale familiare, attestata da dichiarazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a euro 30.000, è assicurato il patrocinio a spese dello Stato».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «270 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

25.66

MATTESINI, ALBANO, CARDINALI, COLLINA, Elena FERRARA, FILIPPIN, PADUA, SILVESTRO, VALDINOSI, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per gli anni 2016 e 2017, in via sperimentale, in caso di sottrazione internazionale di figli minori, al fine della protezione del minore e della celere risoluzione delle controversie derivanti dall'illecito trasferimento in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, al genitore titolare del diritto di affidamento è assicurato il patrocinio a spese dello Stato».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti:

«250 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

25.67

Maurizio ROMANI, BENCINI, DI BIAGIO, BIGNAMI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera I-bis) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti "le spese"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguente: «290».

25.68

Maurizio ROMANI, BENCINI, DI BIAGIO, BIGNAMI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera I-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "cinquanta per cento", sono sostituite dalle seguenti: "ottanta per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: «290».

25.69

FUCKSIA, BOTTICI, PAGLINI, BULGARELLI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la frase: «anche se esenti da imposizione fiscale», è aggiunto il seguente periodo: «, ad eccezione delle provvidenze assistenziali di qualsiasi natura, ».

Conseguentemente, dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917e sui redditi diversi di cui all'articolo 67; comma 1, lettere da c-bis a cquinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento"».

25.70

CATALFO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

25.71

CATALFO, LEZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, nella legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno, degli anni 2016, 2017 e 2018».

25.72

DE POLI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 sono destinati 100 milioni di euro all'anno a partire dal 2016. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016».

25.73

PADUA, DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, SILVESTRO, MAURIZIO ROMANI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere", sono aggiunte le seguenti: "e dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1, del Registro Nazionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministero della Sanità 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -20150.000;
2017: -2.200.000;
2018: -2.250.000.

25.74 (testo 2)

ANGIONI, MATURANI, SANTINI

Assorbito

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«5-bis. Il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente comma:

"il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari, con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge."

5-ter. All'articolo 1 della legge n. 379 del 23 settembre 1993 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "I.E.R.F.O.P" sono aggiunte le seguenti: "e all'Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti Onlus (ANPVI ONLUS), in particolare per il Centro Autonomia e Mobilità con annessa Scuola Cani Guida per ciechi».

25.0.1

DE PIETRO, URAS, ANITORI, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, MASTRANGELI, BIGNAMI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure in favore di persone che forniscono assistenza ad anziani parenti o affini)

1. La persona che assiste il parente o affine entro il terzo grado di età uguale o superiore agli ottanta anni, non titolare di reddito ovvero possessore di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 19, non superiore a 25.000 euro annui, purché convivente da almeno sei mesi, ha diritto ad una detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'assistenza fino a un tetto massimo di 10.000 euro annui, in aggiunta alle altre detrazioni di cui eventualmente beneficia per altro motivo, a titolo di rimborso spese.

2. Per ottenere la detrazione di cui al precedente comma il contribuente deve conservare ed esibire, a richiesta, la certificazione attestante lo stato di famiglia, dalla quale risultano i nominativi del contribuente medesimo e della persona assistita di cui al precedente comma, nonché copia

della certificazione attestante una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 25.000 euro annui.

3. A colui che, non titolare di reddito ovvero incapiente parzialmente o totalmente, assiste il parente o affini in possesso dei requisiti di cui al comma 1, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è tenuto a corrispondere una somma a titolo di rimborso spese non superiore a 1.900 euro annui.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2015-2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

25.0.2

DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, MASTRANGELI, BIGNAMI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Osservatorio sul daltonismo)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Osservatorio nazionale sul daltonismo, di seguito denominato "Osservatorio".

2. L'Osservatorio ha lo scopo di monitorare la produzione normativa e documentale dello Stato italiano e della pubblica amministrazione centrale e periferica al fine di evitare ai daltonici discriminazione e disagio sociale, proporre iniziative di divulgazione nelle scuole e negli uffici pubblici.

3. L'Osservatorio predispone annualmente un piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e il miglioramento della qualità della vita dei soggetti affetti da daltonismo, denominato "piano nazionale", con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti a tali soggetti e di rafforzare la cooperazione scientifica per l'individuazione di nuove tecnologie atte al superamento delle condizioni di disagio per i daltonici e per sviluppare una migliore qualità di vita.

4. Il primo piano nazionale è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e le attività e iniziative ivi previste

sono finanziate attraverso il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 24».

25.0.3

MANCUSO, GUALDANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Agevolazioni per l'infanzia e il puerperio)

1. In via sperimentale, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per il biennio 2016-2017, usufruiscono di una deduzione ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche pari all'80 per cento delle spese sostenute per la cura e per la tutela della salute della puerpera e del bambino dopo il parto indicate al comma 2 del presente articolo i soggetti che:

a) esercitano la potestà su bambini nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2015;

b) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, residenti in Italia, o cittadini di Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno due anni;

c) hanno un reddito non superiore a 30.000 euro annui, con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico riferito al nucleo familiare è stabilito ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, ti. 159, ed è individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La deduzione di cui al comma 1 è applicabile:

a) alle spese sostenute dalla puerpera a seguito del parto e indicate dagli specialisti, prescritte dagli stessi o dal medico di medicina generale; tali spese comprendono anche i prodotti cosmetici non medicinali che il medico indica come necessari per un periodo non superiore a tre mesi dalla nascita del bambino;

b) alle spese ritenute necessarie alla cura, all'accoglienza e al nutrimento del bambino fino al compimento del primo anno di età, suddivise nelle seguenti categorie:

- 1) latte artificiale e altri alimenti speciali;
- 2) igiene per l'infanzia: pannolini e detergenti;

3) accessori obbligatori per l'infanzia finalizzati al trasporto e al riposo.

3. Ai fini della deduzione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo, incluse le modalità di documentazione delle spese sostenute per fruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2».

Conseguentemente all'articolo 43, dopo il comma 5, aggiungete il seguente:

«5-bis. Ai fini del raggiungimento degli *standard* europei e della accelerazione del rinnovo del parco veicoli di trasporto commerciali di peso superiore a 7,5 tonnellate, a decorrere dal 1° gennaio 2016 il credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per auto trazione degli auto-trasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n.147 non spetta per i veicoli di categoria Euro 1 o inferiore, a decorrere dal 1° gennaio 2017 non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. All'articolo 1, comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "Per gli anni dal 2014 al 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2019". Conseguentemente, all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2014, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente, modificare la Rubrica del titolo III come segue:
«Misure per il disagio e per il sostegno alla famiglia».

25.0.4

PUGLIA, CATALFO

Respinto

Al titolo III, dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Centri di sostegno psicologico)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni possono avviare presso le ASL, i servizi per le dipendenze, DSM e i Consulenti, gruppi di auto aiuto e di mutuo soccorso attraverso appositi spazi messi a disposizione all'interno delle citate strutture.

2. I gruppi di auto aiuto di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere attivati al fine della presa in carico di persone con disturbi della personalità o disturbi del tono dell'umore concitati alla patologia da gioco d'azzardo.

3. I conduttori dei gruppi di auto aiuto e di mutuo soccorso potranno essere individuati tra il personale delle ASL addetto alla presa in carico, eppure da parte di *ex* pazienti con certificato di remissione da Gioco d'azzardo patologico o da parte di psichiatri del Servizio Sanitario Nazionale.

4. I conduttori dei gruppi di auto aiuto o di mutuo soccorso dovranno usufruire di supervisioni periodiche da parte di psicoterapeuti con specializzazione in "Psicoterapia di Gruppo". In assenza della figura professionale di cui al presente comma, la ASL può avvalersi di psicoterapeuti in regime di consulenza esterna.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero della salute è istituito un numero verde nazionale, attivo ventiquattro ore su ventiquattro finalizzato a fornire ai cittadini informazioni inerenti i luoghi di cura e i contatti con le strutture pubbliche sul territorio nazionale. Cui rivolgersi in particolari momenti di crisi psicologica, economica od occupazionale. Gli operatori del numero verde saranno selezionati tramite procedura indicata dall'ordine nazionale di tipo sanitario competente per materia.

6. Nell'ambito del sito istituzionale del Ministero della salute una sezione dovrà essere dedicata a fornire ai cittadini in particolari momenti di crisi psicologica economica od occupazionale e ai loro familiari tutte le informazioni necessarie al trattamento suddetto nonché sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza e sulle reti dei servizi pubblici ivi operanti.

7. Al fine di sostenere l'avvio dei gruppi di auto aiuto e di mutuo soccorso di cui al presente articolo a decorrere dal 201, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni determina la modalità di ripartizione delle risorse sulla base dei progetti presentati e le forme di monitoraggio sui gruppi di mutuo soccorso e di auto aiuto».

Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «280 milioni».

25.0.5

DALLA ZUANNA, D'ADDA, FASIOLO, FEDELI, GUERRA, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, SCALIA, VALDINOSI, Elena FERRARA, ORELLANA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 concernente il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani)

1. Per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonché per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, è destinata al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri una somma pari ad euro 9.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

25.0.6

MANCUSO, GUALDANI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Voucher per le spese di istruzione e formazione)

1. In via sperimentale per il triennio 2016-2018, alle famiglie con figli in età scolare è riconosciuto annualmente un contributo a fondo perduto in forma di *voucher* per la copertura delle spese di formazione e istruzione, pari a 1.000 euro per ciascun figlio a carico. Il contributo è riconosciuto fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti che:

- a) esercitano la potestà sui figli per i quali il contributo è richiesto;
- b) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, residenti in Italia, o cittadini di Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno due anni;

c) hanno un reddito non superiore a 30.000 euro annui, con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico riferito al nucleo familiare è stabilito ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed è individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del, Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le spese alla cui copertura è destinato il contributo di cui al presente articolo, le modalità di presentazione delle domande e quelle di erogazione del relativo *voucher*».

Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini del raggiungimento degli *standard* europei e della accelerazione del rinnovo del parco veicoli di trasporto commerciali di peso superiore a 7,5 tonnellate, a decorrere dal 1° gennaio 2016 il credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 non spetta per i veicoli di categoria Euro 1 o inferiore, a decorrere dal 1° gennaio 2017 non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. All'articolo 1, comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "Per gli anni dal 2014 al 2018" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2019". Conseguentemente l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2014, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 230 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, modificare la Rubrica del titolo III come segue: «Misure per il disagio e per il sostegno alla famiglia».

25.0.7

Gianluca ROSSI, VERDUCCI, VACCARI, MATURANI, CARDINALI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 25-bis.

(Fondo affitti)

1. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e assegnata una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

25.0.8

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Ulteriori agevolazioni per studenti universitari fuori sede)

1. All'articolo 4-bis della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 1, inserire il seguente:

''1-bis. La convenzione di cui all'articolo 4, comma 1, prevede che la detrazione per locazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-se-xies*) del T.U. Imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n.917, a favore degli studenti universitari fuori sede venga estesa anche agli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate che frequentino università ubicata in un comune distante almeno 50 chilometri dal comune di residenza''».

25.0.9

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 25-bis.***(Ulteriori agevolazioni per studenti universitari fuori sede)*

1. All'articolo 4-bis della, Legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La convenzione di cui all'articolo 4, comma 1, prevede che la detrazione per locazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-se-xies*) del T.U. Imposte sui Redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, a favore degli studenti universitari fuori sede venga estesa anche agli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate che frequentino Università non presenti nella provincia di residenza»».

25.0.10

MOLINARI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:***«Art. 25-bis.**

A decorrere dal 2016, le indennità di accompagnamento e le pensioni di invalidità sono escluse dal calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)».

25.0.11

DONNO, GAETTI, FATTORI, TAVERNA, LEZZI

Respinto*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 25-bis.**

1. Le risorse di cui all'articolo 41, comma 2, lettera *c*), punto n. 2), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, destinate allo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi per l'utilizzo a fini scientifici degli animali,

finalizzati alla riduzione o al non uso dei medesimi, ovvero all'utilizzo di procedure non dolorose, previsti dall'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono incrementare di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018».

Art. 26.**26.1**

MILO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «ed alle attività economiche e produttive,» aggiungere le seguenti: «nonché di quelli causati dall'alluvione che ha colpito i territori della regione Campania e in particolar modo le zone del Beneventano nel mese di ottobre 2015.».

26.2

CARIDI, Giovanni MAURO

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «al comma 6.» aggiungere le seguenti: «Le misure di cui al presente comma verranno destinate prioritariamente ai territori della Calabria colpiti dagli eventi atmosferici nell'anno 2015.».

26.2000

LE RELATRICI

Accolto

All'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare del finanziamento è da erogare al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità, da dichiarare al momento della richiesta del finanziamento agevolato.»;

b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Dipartimento della Protezione Civile l'esito della verifica effettuata entro il medesimo termine del 31 marzo.»;

e dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i Comuni del Cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi com-

presa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

7-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni della presente disposizione, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi natura tecnica e assistenza qualificata.».

26.3

Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero delle finanze» con le parole: «di concerto con il Ministero delle finanze e di intesa con la Conferenza unificata».

26.2100

LE RELATRICI

Accolto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1:

a) al comma 5 dopo la parola: "stessi" sono inserite le seguenti parole: "; nonché delle strutture regionali competenti per materia";

b) al comma 5-bis dopo la parola: "normativa" sono inserite le seguenti: "nonché alle strutture regionali competenti per materia";

2) all'articolo 4:

a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: "5-ter.1. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera a), i Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse messe a disposizione per la ricostruzione delle aree terremotate di cui al presente articolo anche per gli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali ed individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.";

3) all'articolo 5:

a) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: "1-*ter*. Nell'ambito del piano di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse messe a disposizione dai commi 1 e 1-*bis*, i Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse messe a disposizione dal Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica altresì per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi, nel limite delle risorse assegnate per gli interventi specifici."

7-*ter*. All'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis*. I Commissari delegati consentono l'utilizzo a titolo gratuito a favore delle amministrazioni pubbliche degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica e/o uffici pubblici e delle relative aree di sedime e pertinenziali nonché dei prefabbricati modulari abitativi.

4-*ter*. I Commissari delegati provvedono al trasferimento a titolo gratuito dei beni immobili di cui al comma 4-*bis* a favore delle amministrazioni pubbliche di riferimento. I trasferimenti sono operati mediante adozione di atto ricognitivo con esenzione da ogni effetto fiscale.

4-*quater*. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-*sexies* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2016. Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122".

7-*quater*. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessità di completare e sostenere ulteriormente la ripresa economica, in favore dei Presidenti delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna, in qualità di commissari delegati, per il 2016 sono autorizzati 160 milioni di euro a favore dell'Emilia Romagna e un importo pari a 30 milioni di euro a favore della Lombardia a completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

26.2200

LE RELATRICI

Accolto

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Il termine di un triennio, di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato di un ulteriore triennio.

7-ter. I contratti, a tempo determinato, stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9/10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni della presente disposizione, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7-quinquies. Agli oneri derivanti dalla prosecuzione dell'attività dei Titolari degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, quantificati nel limite di spesa di euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ai sensi del citato articolo 67-ter, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di ser-

vizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.4

VACCARI, BROGLIA, GUERRA, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, BERTUZZI, MUNERATO, BELLOT, BISINELLA, COMAROLI

Assorbito

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1:

a) al comma 5 dopo la parola: "stessi" sono inserite le seguenti parole: "; nonché delle strutture regionali competenti per materia";

b) al comma 5-bis dopo la parola: "normativa" sono inserite le seguenti: "nonché alle strutture regionali competenti per materia";

2) all'articolo 4:

a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: "5-ter.1. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera a), i Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse messe a disposizione per la ricostruzione delle aree terremotate di cui al presente articolo anche per gli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali ed individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.";

3) all'articolo 5:

a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. Nell'ambito del piano di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse messe a disposizione dai commi 1 e 1-bis, i Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse messe a disposizione dal Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica altresì per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi, nel limite delle risorse assegnate per gli interventi specifici.".

7-ter. All'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

”4-bis. I Commissari delegati consentono l’utilizzo a titolo gratuito a favore delle amministrazioni pubbliche degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica e/o uffici pubblici e delle relative aree di sedime e pertinenziali nonché dei prefabbricati modulari abitativi.

4-ter. I Commissari delegati provvedono al trasferimento a titolo gratuito dei beni immobili di cui al comma 4-bis a favore delle amministrazioni pubbliche di riferimento. I trasferimenti sono operati mediante adozione di atto ricognitivo con esenzione da ogni effetto fiscale.

4-quater. Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2016. Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità dei Commissari di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122”.

7-quater. Il pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni individuati all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al terzo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai relativi oneri, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 2 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

7-quinquies. Per soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessità di completare e sostenere ulteriormente la ripresa economica, è autorizzata per il 2016:

a) a completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica un importo pari a 200 milioni di euro in favore dell’Emilia-Romagna e un importo pari a 70 milioni di euro in favore della Lombardia;

b) a completamento delle attività di ricostruzione privata per la Lombardia un importo pari a 180 milioni di euro».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;

b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;

c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento».

26.5 (testo 2)

PEZZOPANE

Assorbito

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Il termine di un triennio, di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato di un ulteriore triennio.

7-ter. I contratti a tempo determinato, stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9/10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni della presente disposizione, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7-quinquies. Agli oneri derivanti dalla prosecuzione dell'attività dei Titolari degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 67-

ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, quantificati nel limite di spesa di euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ai sensi del citato articolo 67-*ter*, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.6

Giovanni MAURO

Respinto

Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

«7-*bis*. AI fine di concorrere alle finalità del presente articolo e sostenere nell'immediato le micro imprese e i consumi delle famiglie per l'acquisto di beni durevoli distrutti o irrimediabilmente danneggiati a seguito degli eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, il "Fondo di garanzia per il microcredito post-emergenza" con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7-*ter*. con ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile, adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono determinate le modalità di finanziamento agevolato, le linee guida per le convenzioni con gli istituti bancari ai fini dell'accesso al fondo di garanzia per il microcredito, nonché le modalità di ricognizione dei beneficiari da parte dei Comuni, che possono concorrere con ulteriori misure di sostegno, anche in ordine ad agevolazioni circa i tributi locali, in favore dei soggetti di cui al comma 8 in situazione di disagio economico.

7-*quater*. L'accesso al credito è fissato nel limite massimo di 10.000,00 euro ad ogni nucleo familiare o micro impresa colpiti dagli eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e regolato sulla base di uno schema di convenzione quadro definito fra ANCI e ABI, cui si atterrano i soggetti autorizzati ad erogare il micro-credito operanti nei territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 ai fini dell'erogazione del credito.

7-quinquies. A decorrere dall'anno 2017, l'eventuale rifinanziamento del fondo di cui al precedente comma è determinato annualmente con la legge di bilancio».

26.7

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis*. Al fine di garantire l'avvio immediato di interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di ottobre e novembre 2015 il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma *5-quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2016.

7-ter. All'onere derivante dal comma *7-bis*, valutato in 150 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi *7-quater* e *7-quinquies*.

7-quater. Le lettere dalla *a)* alla *e)* del comma 1, articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono sostituite dalle seguenti:

- a)* permesso di ricerca: 9.000 euro per chilometro quadrato;
- b)* permesso di ricerca in prima proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- c)* permesso di ricerca in seconda proroga: 11.000 euro per chilometro quadrato;
- d)* concessione di coltivazione: 14.000 euro per chilometro quadrato;
- e)* concessione di coltivazione in proroga: 15.000 euro per chilometro quadrato.

26.8

D'ALÌ

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis*. Gli interventi di ricostruzione e di riparazione di cui all'articolo *13-bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, fermo restando a quanto previsto al limite di cui all'articolo 1, comma 1010 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuati anche sulla base della dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; alla dichiarazione di inizio di attività

deve essere allegato il documento unico di regolarità contributiva del soggetto esecutore dei lavori.

7-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per l'assegnazione e l'erogazione del contributo, la relativa determinazione è effettuata sulla base del costo di intervento fissato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vigente al momento del rilascio della concessione edilizia ovvero della presentazione della dichiarazione di inizio di attività.

7-quater. I lavori debbono essere iniziati entro 3 mesi dall'assegnazione del contributo. Il contributo è revocato dal comune in caso di mancata ultimazione dei lavori entro tre anni dalla data del provvedimento di assegnazione.

26.9

DONNO, BUCCARELLA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Al fine di garantire un immediato sostegno alle imprese agricole colpite da eventi calamitosi, è sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'INPS, pagamenti di imposte, di tasse e sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e ad ISMEA, verso i proprietari delle aziende agricole ubicate nei territori dei comuni della Calabria e della Sicilia colpiti dagli eventi alluvionali del 31 ottobre 2015, e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza.

7-ter. Trascorso il termine di cui al comma 26-*bis*, i debiti di cui allo stesso comma potranno essere pagati a richiesta del debitore con una rateizzazione fino ad un massimo di 72 mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

7-quater. Alle imprese di cui agricole di cui al comma 26-*bis* è riconosciuta priorità nell'accesso al Fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;

b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni»;

c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;

d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

26.10

MORRA, DONNO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire un immediato sostegno alle imprese agricole colpite –da eventi calamitosi, è sospesa; per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'INPS, pagamnti di imposte, di tasse e sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e ad ISMEA, verso i proprietari delle aziende agricole ubicate nei territori dei comuni della Calabria e della Sicilia colpiti dagli eventi alluvionali del 31 ottobre 2015, e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei ministri, lo stato di emergenza.

7-ter. Trascorso il termine di cui al comma 26-bis, i debiti di cui allo stesso comma potranno essere pagati a richiesta del debitore con una rateizzazione fino ad un massimo di 72 mesi. al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge,28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;

b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni»;

c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;

d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

26.11 (testo 2)

PEZZOPANE

Respinto

All'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare del finanziamento è da erogare al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità, da dichiarare al momento della richiesta del finanziamento agevolato.»;

al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Dipartimento della Protezione Civile l'esito della verifica effettuata entro il medesimo termine del 31 marzo.»;

dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i Comuni del Cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

7-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni della presente disposizione, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi natura tecnica e assistenza qualificata.».

26.12

STEFANI, ARRIGONI, TOSATO, COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

”6-bis. In deroga al precedente comma 6, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza sono interamente de-

ducibili nell'esercizio di competenza determinato ai sensi del successivo articolo 109, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.".

7-ter. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, dopo il numero 5) è inserito il seguente:

"6) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la ripartizione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni-ai quali si riferiscono".».

Conseguentemente:

All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100-milioni di euro per l'anno 2016, 140 milioni di euro per l'anno 2017, 170 milioni di euro per l'anno 2018 e 188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

(Tabella calcolo copertura)

2016	2017	2018	2019	2020	Anni successivi
100	40	30	15	3	
	100	40	30	15	3
		100	40	30	15
			100	40	30
				100	40
					100
TOTALI IN MILIONI DI EURO					
100	140	170	185	188	188

26.13

D'ALÌ

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nell'ambito delle opere di edilizia privata di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che prevede in capo ai Commi interessati l'onere di liquidare i progetti presentati a titolo di contributo per la ricostruzione *post sisma* anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello

Stato, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, è anticipato il trasferimento ai suddetti comuni di euro 150 milioni per i contributi di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.120 anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito, con modificazioni, dalla 18 marzo 1968, n. 241 in ragione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e di 70 milioni per il 2018. Le somme di cui al precedente periodo sono altresì equiparate agli interventi di cui al comma 7 articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

7-ter. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede con le risorse di cui all'articolo 33, comma 34 della presente legge.».

26.14

D'ALÌ

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis.* Al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni interessati da eventi sismici, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a pagare agli aventi diritto quanto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione post-sisma anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, è autorizzato il trasferimento ai suddetti comuni la somma di euro 105milioni per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla 18 marzo 1968, n. 241. La ripartizione delle somme ai comuni è effettuata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati.

7-ter. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede con le risorse di cui all'articolo 33, comma 34 della presente legge.».

26.15

D'ALÌ

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nell'ambito delle opere di urbanizzazione e di edilizia privata di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.120, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che prevede in capo ai Comuni interessati l'onere di liquidare i progetti presentati a titolo di contributo per la ricostruzione *post-sisma* anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, e nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, è anticipato il trasferimento ai suddetti comuni di euro 105 milioni per i contributi di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge di cui al presente comma.

7-ter. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede con le risorse di cui all'articolo 33, comma 34 della presente legge.».

26.16

D'ALÌ

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per le finalità previste all'articolo 1 comma 225 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è attribuito agli enti territoriali interessati un contributo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. La ripartizione delle somme ai comuni è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati.

7-ter. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede con le risorse di cui all'articolo 33, comma 34 della presente legge.».

26.17

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Con-

siglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per consentire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, limitatamente al terremoto, sui fabbricati di proprietà dei privati destinati a uso abitativo. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il provvedimento di cui al precedente periodo è redatto sulla base dei seguenti criteri:

a) estensione della copertura assicurativa al rischio terremoto nelle polizze che garantiscono i danni ai fabbricati di proprietà dei privati destinati ad uso abitativo, stipulate a partire dall'entrata in vigore della presente norma;

b) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, da garantire anche modulando i successivi interventi dello Stato in materia di indennizzi per i danni subiti dai fabbricati in conseguenza delle calamità naturali di cui alla precedente lettera a), e limitatamente alla quota dei premi relativa al rischio terremoto, sotto forma di esenzione dall'imposta sui premi delle assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e di detraibilità f3i fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui al Titolo I del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 15.000.000;

2016: - 23.000.000;

2017: - 34.000.000.

26.18

LIUZZI, MILO, BONFRISCO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per consen-

tire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, limitatamente al terremoto, sui fabbricati di proprietà dei privati destinati a uso abitativo. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il provvedimento di cui al precedente periodo è redatto sulla base dei seguenti criteri:

a) estensione della copertura assicurativa al rischio terremoto nelle polizze che garantiscono i danni ai fabbricati di proprietà dei privati destinati ad uso abitativo, stipulate a partire dall'entrata, in vigore della presente norma;

b) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, da garantire anche modulando i successivi interventi dello Stato in materia di indennizzi per i danni subiti dai fabbricati in conseguenza delle calamità naturali di cui alla precedente lettera a), e limitatamente alla quota dei premi relativa al rischio terremoto, sotto forma di esenzione dall'imposta sui premi delle assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e di detraibilità ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui al Titolo I del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.«.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: - 15.000.000;
2016: - 23.000.000;
2017: - 34.000.000.

26.19

Luigi MARINO, DI BIAGIO, GUALDANI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che si esprimono entro trenta giorni, sono definite modalità e termini per consentire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, limitatamente al terremoto, sui fabbricati di proprietà dei privati destinati a uso abitativo. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il provvedimento di cui al precedente periodo è redatto sulla base dei seguenti criteri:

a) estensione della copertura assicurativa al rischio terremoto nelle polizze che garantiscono i danni ai fabbricati di proprietà dei privati destinati ad uso abitativo, stipulate a partire dall'entrata in vigore della presente norma;

b) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, da garantire anche modulando i successivi interventi dello Stato in materia di indennizzi per i danni subiti dai fabbricati in conseguenza delle calamità naturali di cui alla precedente lettera a), e limitatamente alla quota dei premi relativa al rischio terremoto, sotto forma di esenzione dall'imposta sui premi delle assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e di detraibilità ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui al Titolo I del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

26.20

SANTINI, LAI, BROGLIA, PUPPATO

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per consentire l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, limitatamente al terremoto, sui fabbricati di proprietà dei privati destinati a uso abitativo. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il provvedimento di cui al precedente periodo è redatto sulla base dei seguenti criteri:

a) estensione della copertura assicurativa al rischio terremoto nelle polizze che garantiscono i danni ai fabbricati di proprietà dei privati destinati ad uso abitativo, stipulate a partire dall'entrata in vigore della presente norma:

b) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, da garantire anche modulando i successivi interventi dello Stato in materia di indennizzi per i danni subiti dai fabbricati in conseguenza delle calamità naturali di cui alla precedente lettera a), e limitatamente alla quota dei premi relativa al rischio terremoto, sotto forma di esenzione dall'imposta sui premi delle assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e di detraibilità ai fini dell'imposta sui redditi delle

persone fisiche di cui al Titolo I del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

26.21

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, TARQUINIO

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con dotazione 300 milioni di euro a decorrere dal 2016, finalizzato ad interventi straordinari per l'emergenza rifiuti della regione Puglia».

Conseguentemente sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.

26.22

DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere li seguente:

«7-bis. Per il finanziamento del piano straordinario di bonifica delle discariche abusive, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono stanziati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2017.».

Conseguentemente all'articolo 51, al comma 2, aggiungere infine: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018».

26.23

STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Allo scopo di porre in sicurezza argini e opere idrauliche, nonché per realizzare bacini di laminazione delle piene e opere connesse alla ricostruzione del territorio della Regione Veneto, in conformità al pro-

gramma pilota recante "Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico" e secondo i criteri di priorità nello stesso formulati, anche in attuazione dell'OPCM-3906 del 13 novembre 2010, relativa agli eventi alluvionali dell'anno 2010, è autorizzato un contributo da parte dello Stato pari a 200 milioni di euro annui, per un periodo di 10 anni, in favore della Regione Veneto.».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro» con le seguenti: «di 100 milioni di euro».

26.24

DONNO

Respinto

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. A favore delle aziende di allevamento ubicate nei territori dei comuni della Calabria e della Sicilia colpiti dagli eventi alluvionali del 31 ottobre 2015, e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza, le quali a causa di tali eventi abbiano dovuto procedere all'abbattimento del bestiame è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 per l'erogazione di una indennità a copertura del mancato reddito nel periodo tra l'abbattimento degli animali e il ripristino dell'allevamento. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e i criteri per il calcolo dell'indennità.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».

26.25

MORRA

Respinto

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Per far fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali che il 31 ottobre 2015 hanno interessato i comuni della costa e dell'entroterra delle province di Reggio Calabria e di Catanzaro, è assegnato un contri-

buto di 50 milioni di euro per l'anno 2016. Per far fronte agli interventi strutturali di messa in sicurezza dei territori dei comuni di cui al precedente periodo, è assegnato un ulteriore contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 100 milioni di euro per l'anno 2018. Il predetto contributo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte, in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per il 2016, 100 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro per il 2018».

26.26

ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO

Respinto

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di permettere il completamento degli interventi sulle opere idrauliche e idrogeologiche di ricostruzione dei territori danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nell'anno 2014, di cui alle deliberazioni dello stato di emergenza del 30 ottobre 2014 e 10 febbraio 2015, è autorizzata la spesa in conto capitale in favore della Regione medesima di 80 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:-80.000.000.

26.27

BERNINI, D'ALÌ

Dichiarato inammissibile

Aggiungere in fine il seguente comma:

«7-bis. Per fare fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza, deliberati nella dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 25 settembre 2015 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° otto-

bre 2015, l'obiettivo del patto di stabilità interno per il Comune di Varano de' Melegari è ridotto di 69.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «230».

26.28

ENDRIZZI

Respinto

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, è assegnato un contributo di 31,4 milioni di euro per l'anno 2016, 40 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018, ripartiti proporzionalmente tra gli stessi comuni in modo tale da assegnare il 70 per cento delle risorse al comune di Dolo e il 15 per cento delle stesse rispettivamente a ciascuno dei comuni di Pianiga e Mira. Il contributo di cui al presente comma non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 31,4 milioni di euro per il 2016, 40 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018».

26.29

AIELLO, GENTILE

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Per il 2016, sono stanziati 50 milioni di euro per i Consorzi di bonifica calabresi per un piano di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico da attuare sulla scorta dei progetti immediatamente cantierabili già predisposti dai Consorzi stessi.».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-

detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016».

26.30

STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, quale contributo dello Stato ai fini della realizzazione del canale scolmatore per la diversione delle piene del sistema Brenta-Bacchiglione, sul tracciato del vecchio progetto di idrovia Padova-Venezia, quale opera strategica per la sicurezza idraulica, in attuazione del Piano generale di messa in sicurezza idrogeologica del territorio veneto predisposto ai fini della ricostruzione del territorio Veneto a seguito agli eventi alluvionali dell'anno 2010, anche in attuazione dell'OPCM 3906 del 13 novembre 2010.».

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -50.000.000;
2017: -50.000.000;
2018: -50.000.000.

26.31

AIELLO, GENTILE

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per il 2016 sono stanziati 25 milioni di euro per il Piano irriguo nazionale della Calabria per investimenti sulle infrastrutture irrigue».

Conseguentemente, all'articolo. 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2016».

26.32

AIELLO, GENTILE

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per il 2016, sono stanziati 20 milioni di euro per il rifinanziamento dei lavori di costruzione della diga sul fiume Melito, in Agro di Gimigliano, in provincia di Catanzaro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:-20 milioni di euro.

26.33

BULGARELLI, MONTEVECCHI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 2, lettera a), all'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5", sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 10.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

26.34

ENDRIZZI

Respinto

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno dei predetti comuni è ridotto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma 122, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e nei limiti degli stessi di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro. Qualora gli spazi finanziari di cui al primo periodo risultino inferiori a 7,5 milioni di

euro, la riduzione dell'obiettivo di ciascun ente è proporzionalmente ride-terminata. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 sono corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del predetto comma 122, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali. La riduzione dei predetti spazi finanziari opera prioritariamente con riferimento ai comuni».

Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 7.500.000;

2017: - 7.500.000;

2018: - 7.500.000.

26.35

CERONI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse disponibili sul fondo per la progettazione preliminare e di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato, all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dopo le parole: "a fondo perduto", sono inserite la parole: "dello studio di fattibilità e";

b) al comma 5 dopo le parole: "legge 23 maggio 1997, n. 135," sono inserite la parole: "relativi ad opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato,";

c) al comma 5 sono soppressi gli ultimi due periodi da: "I finanziamenti di cui al presente comma" fino a: "quota attribuita alla regione";

d) con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti, sono definiti termini e condizioni di utilizzo delle risorse";

e) il comma 8 è abrogato».

26.36

MILO

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'articolo 39 comma 16 della legge n. 724 del 1994, nel testo modificato dalla novella legislativa introdotta con l'articolo 2, comma 37, lettera m), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve essere interpretato nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 mc. di cui al comma 1 del richiamato articolo 39, non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva, commerciale, artigianale, e comunque, diversa da quella residenziale».

26.37

MILO

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. L'articolo 39, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, deve essere interpretato nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 metri cubi di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva e commerciale»;

26.38

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. L'articolo 39, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, deve essere interpretato nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 metri cubi di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva, commerciale».

26.39

MILO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di fronteggiare le emergenze connesse al patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa*, nel territorio salentino, a valere sulle risorse di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è autorizzato un contributo straordinario di 10 milioni di euro, per azioni di risarcimento agli operatori per le spese effettivamente sostenute in azioni di prevenzione, controllo e certificazione delle produzioni vivaistiche. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la regione Puglia sono definiti i criteri di assegnazione delle risorse».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 22.

26.40

TOSATO, COMAROLI, STEFANI

Ritirato

All'articolo 26, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. La durata della contabilità speciale n. 5458 di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2013, come prorogata dal comma 364 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2018».

26.41

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS, D'ALÌ

Ritirato

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«7-bis. Per proseguire la realizzazione di opere e di interventi nei territori colpiti da eventi calamitosi, le contabilità speciali aperte per l'impegno con tale finalità delle risorse finanziarie accreditate, sono mantenute sino al 31 dicembre 2018».

26.42

BROGLIA, SANTINI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190, le parole: «all'anno immediatamente successivo», sono sostituite dalle seguenti: «al secondo ed al terzo anno immediatamente successivo».

26.43

RAZZI, MANDELLI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di garantire la piena fruibilità del Porto di Pescara, da parte della locale marineria, i lavori di drenaggio sono estesi al cosiddetto rettangolo rosso posto all'estremità della panchina nord del medesimo».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «11300» con la parola: «290».

26.44

DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, MASTRANGELI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI

Respinto*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. I risultati degli interventi finanziati ai sensi del presente articolo, attraverso il Fondo per le emergenze nazionali, nonché l'ammontare delle risorse destinate a ciascun intervento sono pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio, resi disponibili in formato dati di tipo aperto e periodicamente aggiornati».

26.0.1

Giovanni MAURO

Respinto

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 26-bis.

1. Nella parte terza, sezione I, titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

''Art. 72-bis. - (*Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico*). - 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno finanziario 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell'area di sedime ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i commi beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune, entro trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di cui al primo periodo ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi su opere e immobili

per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e adottato ogni 12 mesi dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

5. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda di concessione, corredata di una relazione contenente il progetto delle attività di rimozione o di demolizione, l'elenco dettagliato dei relativi costi, l'elenco delle opere e degli immobili ubicati nel proprio territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti e la documentazione attestante l'inottemperanza a tali provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione.

6. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 del presente articolo sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente percepite ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Resta ferma la disciplina delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di rimozione di opere e immobili abusivi contenuta in altre disposizioni.

7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione, di cui al comma 4, nel termine di centoventi giorni dall'erogazione dei finanziamenti concessi, i finanziamenti stessi devono essere restituiti, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo, in cui sono indicati i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati»».

26.0.2

ENDRIZZI, BULGARELLI, MONTEVECCHI

Ritirato

1. Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Deduzione totale delle spese sostenute per la riparazione di beni danneggiati a seguito di eventi calamitosi)

1. All'articolo 162 del DPR 22 dicembre 1986, n.917, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

''6-bis. In deroga al comma 6, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, sono interamente deducibili nell'esercizio di competenza determinato ai sensi dell'articolo 109, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono''.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, dopo il numero 5), è inserito il seguente:

''5-bis le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità nazionale, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono''.

3. I principi contabili nazionali in base ai quali si procede alla determinazione dell'ammontare delle immobilizzazioni materiali nel bilancio, nel caso di perdita parziale di beni strumentali, a seguito di eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità nazionale, devono essere, in base a quanto stabilito nel paragrafo 78 del documento dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 16, così determinati:

a) in caso di beni ad utilità immediata, la riduzione di valore è pari alla differenza tra il costo di acquisto contabilizzato ed il valore residuo del bene danneggiato desumibile dal mercato ove esistente o, in mancanza di riferimento sul mercato, da apposita perizia o dalla fattura di cessione dei beni;

b) in caso di immobilizzazioni, il valore del danno parziale è pari alle spese sostenute per la sua riparazione. Nel caso in cui il bene non venga riparato ma dismesso, la rilevazione del danno subito corrisponde all'ipotesi di perdita totale.

4. I costi di riparazione, così come definiti al comma 3, devono essere imputati al conto economico nell'esercizio nel quale vengono effettuate le riparazioni stesse, ed iscritte tra le spese di manutenzione ordinaria.

5. Per i medesimi beni di cui al comma 3, le spese di riparazione capitalizzabili, devono essere equiparate a quelle di mera riparazione, volte al ripristino della perdita di funzionalità del bene danneggiato dall'evento calamitoso e la spesa sostenuta deve essere imputata a conto economico nell'esercizio nel quale vengono effettuate le riparazioni medesime'».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

26.0.3

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI, MONTEVECCHI

Respinto

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico)

1. Per le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 72 del Decreto Legislativo 152/2006, è autorizzata la spesa complessiva di Euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e, con esclusivo riferimento all'anno 2016, di ulteriori 400 milioni per la realizzazione di interventi straordinari di cui al comma 3 dell'articolo 67 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

2. Nelle more della istituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del Decreto Legislativo 152/2006, i programmi triennali di intervento di cui all'articolo 72 del Decreto Legislativo 152/2006 sono adottati dai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. Una quota pari al 2 per cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 1 per l'anno 2015 è destinato alla compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, allo svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, alla redazione dei progetti e degli studi di fattibilità di opere di difesa del suolo.

4. Le entrate e le spese connesse alla realizzazione degli interventi di difesa del suolo sono escluse dal conteggio dei saldi ai fini del Patto di Stabilità Interni dei comuni finanziati».

Conseguentemente all'articolo 33, elenco n. 2, scheda «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», inserire dopo il programma 1.5, il seguente:

1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (14.10) con i seguenti importi:

2016: 600;

2017: 200;

2018: 200.

26.0.4

DONNO, BUCCARELLA

Dichiarato inammissibile

Al Titolo IV, dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure per far fronte alle esigenze delle imprese agricole colpite da malattie infettive e diffusive degli animali)

1. Per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 1° gennaio 2016 in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, è concessa al proprietario o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante, un'indennità a copertura del mancato reddito nel periodo tra l'abbattimento animali e il ripristino dell'allevamento; aggiuntiva rispetto a quelle previste al comma 4 del medesimo articolo 2.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e i criteri per il calcolo dell'indennità.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede a valere sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali».

26.0.5

RAZZI, MANDELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni inerenti il porto-canale di Pescara)

1. Al fine di consentire la riqualificazione e la messa in sicurezza dell'area "cantiere navale" sita all'interno del porto-canale di Pescara è concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2016 all'associazione Armatori Pescara.

2. L'associazione realizzerà le opere entro e non oltre dodici mesi dall'erogazione del contributo.

3. L'opera, stante la gravità della situazione soprattutto per quanto concerne il profilo ambientale, è considerata di somma urgenza».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «299».

26.0.6

BONFRISCO, MILO

Ritirato

Al titolo IV, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per l'emergenza e per il sostegno alle imprese»

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

1. Il comma 2-bis dell'articolo 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«2-bis. Non configura esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma l'operatività, diversa dal rilascio di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di investitori istituzionali soggetti a vigilanza residenti in Italia o in stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli investitori istituzionali soggetti

a vigilanza di cui al presente comma inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche che nonché ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia può prevedere che l'invio delle segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento richiesto nonché la partecipazione alla centrale dei rischi avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106. Ai fini del presente comma per gli investitori istituzionali soggetti a vigilanza devono intendersi gli organismi di investimento collettivo del risparmio, gli altri investitori istituzionali, organismi o soggetti, ancorché privi di soggettività tributaria, sottoposti – oppure i cui soci di controllo o gestori o incaricati della riscossione dei crediti siano sottoposti nel rispettivo paese di origine o altrove, ad una forma di vigilanza, anche soltanto informativa, o che siano iscritti – oppure i cui soci di controllo o gestori o incaricati della riscossione dei crediti siano iscritti – in albi, registri o elenchi tenuti da un'autorità di vigilanza italiana o di uno degli stati o territori inclusi della lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. All'articolo 26, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti» sono sostituite dalle seguenti: «investitori istituzionali soggetti a, vigilanza residenti in stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.»

26.0.7

BORIOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

«Art. 26-*bis*.

1. AI fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto di cui all'art 1 commi 50 e 51 della legge 190 del 2014, sono stanziati ulteriori 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, di cui 25 milioni di euro annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare entro il 15 febbraio 2016, sono individuate le risorse di cui al comma precedente da trasferire a ciascun ente beneficiario.»

26.0.8

MARGIOTTA

Respinto

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Al fine di dare continuità al piano per la messa in sicurezza degli edifici scolastici attraverso l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e prevenzione del rischio sismico, di cui al comma 8-bis. dell'art. 18 della legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1,0 milioni di euro per il 2016, di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 2,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, in relazione al comma 329, dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 4,5 milioni di euro complessivi, per il triennio 2016-2018, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del Programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per gli anni 2016-2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del lavoro e delle politiche Sociali.

26.0.9

SCOMA, D'ALÌ, GIBIINO, ALICATA

Respinto

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

«26-bis (Interventi in favore della regione Sicilia) 1. A decorrere dall'anno 2016, per fronteggiare l'emergenza derivante dal fenomeno dell'immigrazione, è attribuito ai comuni della regione Sicilia direttamente interessati dagli eventi, un contributo straordinario pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 quale concorso dello Stato agli oneri che i medesimi comuni sostengono per le conseguenze derivanti dalle attività degli sbarchi dei migranti».

Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa sono ridotte in maniera lineare più un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

26.0.10

Giovanni MAURO, Mario FERRARA

Respinto

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Le disponibilità di cui all'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazione, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 e del comma 8-bis dell'art. 18 di cui al decreto legge del 21 giugno 2013, convertito, con modificazione, dalla legge 9 agosto 2013 n. 95, sono ripristinate ed integrate per l'importo totale di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018».

Conseguentemente, alla copertura del relativo onere, pari ad 1,5 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del Programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per gli anni 2016-2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del lavoro e delle politiche Sociali».

26.0.11

Giovanni MAURO

Respinto

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente articolo:

«Art. 26-bis.

(Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico)

1. Al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi contro il

dissesto idrogeologico cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità dal CIPE nella seduta del 20 febbraio 2015, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo. Il funzionamento del citato fondo sarà disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Unificata».

26.0.12

Giovanni MAURO

Respinto

Dopo l'articolo 26, inserire il seguente articolo:

«Art. 26-bis.

(Ridestinazione quote risorse interventi prevenzione rischio sismico art. 11 decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 e s.m.i.)

All'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 e s.m.i. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Le quote del Fondo per i contributi degli interventi eli prevenzione del rischio sismico già destinate alle Province autonome di Trento e Bolzano e riacquisite al bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alimentano uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale misura straordinaria aggiuntiva di supporto per le attività di prevenzione del rischio sismico, di micro zonazione sismica e per l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, oltre che per l'adeguamento della pianificazione comunale di Protezione Civile».

26.0.13

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI, PANIZZA, RUTA, SANTINI

Ritirato

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis. – (Accesso delle imprese agricole al fondo di solidarietà nazionale). 1. All'articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, al comma 2 le parole: "entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vi-

gore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: ”entro il termine perentorio del 29 febbraio 2016”».

26.0.14

AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

«26-bis. Ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/138/CE l'art. 193, comma 4, del CAP a recepimento dell'art. 40, comma 6, della direttiva n. 92/49/CE si applica solamente alle infrazioni già commesse e accertate per la specifica attività assicurativa in libera prestazione di servizi o in stabilimento delle società ospiti sul territorio dello stato».

26.0.15

LANGELLA, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

«Al fine di prevedere idonee vie di fuga, nell'eventualità di eruzioni del Vesuvio, il Cipe provvederà, con propria delibera, a finanziare l'arteria di collegamento tra la super strada panoramica, nei pressi del comune di Boscoreale con la strada statale SS268, utilizzando le disponibilità esistenti nei capitoli di bilancio del Ministero per le infrastrutture».

Art. 27.**27.1**

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dichiarato inammissibile*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015, al sensi dell'articolo 48 comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per assicurare i rinnovi contrattuali per il triennio 2013-2015, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati complessivamente in 300 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2016, di cui 74 milioni di euro per il personale delle forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico. Al fine di dare piena ed immediata attuazione alla decisione della suprema Corte, stante il preesistente regime di sospensione della contrattazione collettiva, il suddetto rinnovo contrattuale avverrà in deroga alle disposizioni di cui alla legge n. 15 del 2009 e del decreto legislativo n. 150 del 2009 con, l'attuale assetto dei comparti di contrattazione e con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione dall'accertamento di rappresentatività 2013-2015, sancita con decisione del Collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN del 21 novembre 2012. Il rinnovo contrattuale per il triennio 2016-2018, i cui oneri a carico del bilancio statale sono quantificati complessivamente in 4 miliardi di euro annui, e le cui coperture verranno individuate in sede di assestamento di bilancio dello Stato, avverrà con le organizzazioni sindacali che saranno ammesse alla contrattazione dall'accertamento della rappresentatività (2016-2018) da effettuarsi sempre in relazione ai comparti e alle aree di contrattazione esistenti alla data di approvazione della presente legge. La piena attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 15 del 2009 e del decreto legislativo n. 150 del 2009 è rinviata ai rinnovi di cui al successivo al triennio 2016-2018, previa riduzione del numero e la definizione dei nuovi comparti e delle relative aree dirigenziali, nonché di un nuovo accertamento della rappresentatività all'interno del perimetro degli stessi».

27.2

FUCKSIA

Respinto*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 1300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 48, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «15 per cento» con la seguente: «19 per cento»;*

b) *al comma 2 sostituire le parole: «5,5 per cento» con la seguente: «6,5 per cento».*

27.3 (testo 2)

Paolo ROMANI, GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, ALICATA, MESSINA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: "300 milioni di euro", con le seguenti: "1.500 milioni di euro" e le parole: "74 milioni di euro", con le seguenti: "1000 milioni di euro".

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;

sopprimere l'articolo 33, comma 34;

all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito

delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del Governo, o di sue articolazioni, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

27.4

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «sono quantificati, complessivamente, in 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Modifiche ad alcune norme fiscali)

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

3. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: "I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche", sono soppresse.

4. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: "I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche", sono soppresse.

5. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso».

27.5

STEFANI, COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI

Dichiarato inammissibile

Nel comma 1, sostituire le parole: «in 300», con le seguenti: «in 726» e le parole: «di cui 74», con le seguenti: «di cui 500».

Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 426 milioni di euro o a decorrere dal 2016».

27.6

BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 sostituire le parole: «in 300 milioni di euro» con le seguenti: «in 400 milioni di euro» e successivamente sostituire le parole:

«di cui 74 milioni di euro» e »7 milioni di euro» con le seguenti: «di cui 100 milioni di euro» e »10 milioni di euro».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

27.7

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195», con le seguenti: «per un fondo da destinarsi ad iniziative di carattere sportivo e ludico-ricreative, finalizzate alla promozione della salute e della longevità attiva dei pensionati».

27.8

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,» con le seguenti: «destinati alla tutela ambientale e alla prevenzione del dissesto idrogeologico»

27.9

GASPARRI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 40 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-*ter* della legge 1° aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero).

27.10

BARANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di continuare il progressivo allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 40 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-*ter* della legge 1° aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.11

BRUNI, MILO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 40 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 10 aprile 1981, h. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.12

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, Maurizio ROMANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 40 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 10 aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.13

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento e al trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate, a decorrere dall'anno 2016, di 40 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «260 milioni».

27.14

GASPARRI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di continuare il processo di allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 5 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla progressiva estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla progressiva estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.15

BARANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di continuare il processo di allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 5 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla progressiva estensivo e al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n: 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla progressiva estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenziali di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, con modificazioni e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.16

BRUNI, MILO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di continuare il processo di allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di poli-

zia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 5 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla progressiva estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla progressiva estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.17

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, Maurizio ROMANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di continuare il processo di allineamento del trattamento retribuito corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepita dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 5 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla progressiva estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla progressiva estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.18

BARANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-Bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario dell'indennità di rischio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1984, n. 210, si applica l'aumento di un quinto del servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.19

BRUNI, MILO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario dell'indennità di rischio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 Aprile 1984, n. 210, si applica l'aumento di un quinto del servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.20

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario dell'indennità di rischio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, si applica l'aumento di un quinto del servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284, nei limiti previsti dall'articolo 5 del decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

27.21

GASPARRI

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatari dell'indennità di rischio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 Aprile 1984, n. 210, si applica l'aumento di un quinto del servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n.284, nei limiti previsti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165».

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;
sopprimere l'articolo 33, comma 34.

27.22

BARANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, secondo le modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto- legge 21 settembre 1987, n.387, convertito con legge 20 novembre 1987, n. 472 previste per il corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite massimo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.23

BRUNI, MILO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, secondo le modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472 previste per il corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.24

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, secondo le modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472 previste per il corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.25

GASPARRI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, secondo le modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, previste per il corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia».

Conseguentemente;

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;
sopprimere l'articolo 33, comma 34.

27.26

BARANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 66, commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: "Forze di polizia ad ordinamento civile" sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale vigili del fuoco,"».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 200 mila euro annue e a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

27.27

BRUNI, MILO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 66, commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: "Forze di polizia ad ordinamento civile", sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale vigili del fuoco,"».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 200 mila euro annue a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.28

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 66, commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole "Forze di polizia ad ordinamento civile", sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale vigili del fuoco,"».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 200 mila euro annue a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.29

GASPARRI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 66 commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: «Forze di polizia ad ordinamento civile», sono inserite le seguenti: «e del Corpo nazionale vigili del fuoco,».

Conseguentemente:

*ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;
sopprimere l'articolo 33, comma 34.*

27.30

BRUNI, MILO

Dichiarato inammissibile

All'articolo 27, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis). Al fine di incrementare i servizi di protezione e di vigilanza sul territorio, anche nell'ottica di un necessario incremento del personale di Polizia penitenziaria e dei conseguenti livelli di sicurezza, in deroga all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, viene autorizzato, in via straordinaria, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 (recante Misure urgenti per la semplificazione e la tra-

sparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti nell'anno 2013, ivi comprese quelle relative ai concorsi banditi nel 2012 ed indetti per l'anno 2013, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4 lettera b) dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi».

Conseguentemente, all'attuazione di quanto previsto dal seguente comma, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

27.31

D'ANNA, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis: «Al fine di contrastare nel territorio il crescente fenomeno degli atti persecutori *stalking* e rafforzare la prevenzione contro i delitti di cui al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, l'Arma dei carabinieri è autorizzata in via straordinaria a reclutare ulteriori 29 unità di allievi Marescialli del ruolo Ispettori, del concorso di cui all'articolo 679 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento militare), attingendo dagli idonei non vincitori della graduatoria di merito di cui al decreto del Ministero della difesa n. 232/1D del 19 agosto 2014, disponibili alla data della presente legge»».

27.32

SPILABOTTE, VALENTINI, VACCARI

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e, nel contempo, ridurre le forme di lavoro precario dei conduttori delle unità cinofile appartenenti alla componente discontinua e volontaria del Corpo dei Vigili del Fuoco, di cui i relativi rapporti gerarchici sono attualmente disciplinati dalle indicazioni del Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n. 217 recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, nonché dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, il Ministro dell'interno

con proprio decreto attiva una procedura di stabilizzazione, attraverso un'unica graduatoria discontinui volontari dei nuclei cinofili dei Vigili del Fuoco, per tutti coloro che abbiamo effettuato non meno di 120 giorni di servizio negli ultimi 5 anni, per coprire i posti disponibili nei Nuclei Cinofili territoriali per massimo 80 unità complessive, nel limite delle assunzioni previste dall'articolo 16-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125».

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 20.000.000;

2017: – 20.000.000;

2018: – 20.000.000.

27.33

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 con il seguente: «4. Le disposizioni recate al comma 1 si applicano anche al personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, nonché al personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale».

27.34

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Sopprimere il comma 3.

27.35

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine del concorso alla copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, incluso il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, nonché degli oneri derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico del bilancio statale 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4, e dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Soppressione di un'esenzione fiscale)

1. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso».

27.36

MANCUSO, GUALDANI

Respinto

Al comma 3 dopo le parole: «diversi dall'amministrazione statale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei docenti universitari».

Aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2016».

27.37

CERONI

Respinto

All'articolo 27, comma 3, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa in Conferenza unificata».

27.38

PERRONE, MILO

Respinto

All'articolo 27, comma 3, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa in Conferenza unificata».

27.39

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Respinto

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale e per gli enti pubblici di ricerca è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze spettanti».

27.40

COMAROLI

Respinto

Al comma 3 al termine aggiungere le seguenti parole: «Il limite del 65 per cento non è applicato per il personale sanitario e sociosanitario delle regioni in equilibrio di bilancio, per le quali non è stabilito alcun limite, purché tale equilibrio finanziario venga mantenuto e garantito».

27.41

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In deroga ai limiti assunzionali previsti dall'articolo 16, comma 8 della presente legge, e al fine di consentire il pieno adeguamento alla direttiva 93/104/CE, e sue modificazioni, sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale medico, il Ministero della Salute, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è autorizzato a procedere, con le modalità previste dalla normativa vigente, ad assunzioni di personale medico e sanitario, nonché a una progressiva stabilizzazione del personale precario degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire la piena funzionalità del servizio sanitario pubblico e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede nei limiti di 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018».

Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole «di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le parole: «di 100 milioni per ciascuno anno del triennio 2016-2018, e di 300 milioni a decorrere dal 2019».

27.42

BIANCONI, GUALDANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 330 dell'articolo 1 del 23 dicembre 2014 n. 190 è soppresso.

27.43

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «3» con la seguente: «1» .

27.2000

LE RELATRICI

Accolto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione sul territorio di riferimento di quanto previsto, in materia di personale, dall'articolo 5 dell'Intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la Regione Lombardia o l'ente dalla stessa individuato provvede, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti in materia di personale, ad attivare procedure concorsuali pubbliche, prevedendo nei bandi il riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del personale già dipendente al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegate, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego».

27.44

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, le parole: "con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e" sono soppresse;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

"Art. 6-bis.

(Anzianità di servizio)

1. Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successivamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato con il medesimo ente o con un altro datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio.

2. Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del comma 1, non sono computati ai fini del trattamento economico pensionistico li lavoratore che intenda beneficiare della possibilità di riscattare

gli anni di rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i quali richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire contestualmente alla richiesta di pensionamento li lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

3. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 2, il trattamento economico è pari a quello corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato in pensione.

4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento di quanto dovuto ai tini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai tini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico, può richiedere tale riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento dei contributi previdenziali. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire entro dodici mesi dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

6. Per i lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS ricalcola e ridefinisce le posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni relative al metodo retributivo ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di anzianità contributiva che modifichino la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le regole previste dalla normativa previgente all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92''

4-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 4-bis l'articolo 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso».

Conseguentemente sopprimere il comma 34 dell'articolo 33 e il comma 11 dell'articolo 47.

27.45 (testo 2)

LO MORO, D'ASCOLA, TURANO

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si dispone la proroga o il rinnovo dei contratti a tempo determinato, in essere o scaduti, stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 207, della legge n. 147/2013, integrata dall'art. 16-*quater*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, per i lavoratori socialmente utili, di cui al d.lgs. n. 81/2000 e dei lavoratori di pubblica utilità, di cui al d.lgs n. 280/97 della Regione Calabria. A tal fine è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per il finanziamento degli anni 2016-2017 nella misura di 90 milioni di euro all'anno, da destinare agli Enti Pubblici della Regione Calabria al fine di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro in essere o scaduti alla data di approvazione della presente legge. Le deroghe ai vincoli normativi contenute nell'art. 1, comma 207, della legge n. 147/2013 e quelle contenute nell'art. 16-*quater*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, si intendono valide anche per gli anni finanziari 2016-2017. Si deroga anche all'art. 51 (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni) della presente legge di stabilità e si deroga inoltre all'art. 259 comma 6, 2° periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Si rende inoltre necessario inserire nei processi di contrattualizzazione i circa 80 lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità non contrattualizzati ex art. 1, comma 207, legge 147/2013.»

All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti «210 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

27.46

LO MORO, D'ASCOLA, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Alle procedure di stabilizzazione cui sono interessati i Comuni della Regione Calabria per le categorie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano le deroghe previste dal medesimo articolo anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali. Le predette procedure sono definite, altresì, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successivi mo-

dificazioni e all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti la regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

4-ter. In caso di mancato rispetto, per l'anno 2015, del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti al solo scopo di consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, già sottoscritti ai sensi dell'articolo 1 comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis, della legge 27 dicembre 2013 n. 296, non si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, e quella di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89».

27.47

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 40 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli tecnico operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 10 aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» *con le seguenti:*
«260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

27.48

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di continuare il processo di allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 5 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla progressiva estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e della progressiva estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte con ente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

27.49

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario dell'indennità di rischio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 Aprile 1984, n. 210, si applica l'aumento di un quinto del servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite massimo di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle

proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzato l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

27.50

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, secondo le modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472 previste per il corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia.

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite massimo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

27.51

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 66 commi 1 e 2 della legge 21/11/2000, n. 342, dopo le parole: "Forze di polizia ad ordinamento civile", sono inserite le seguenti: "e del Corpo nazionale vigili del fuoco,"».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 200 mila euro annui a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

27.52

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, Maurizio ROMANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti Clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale o di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annue a decorrere dal 2015, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione Soccorso civile»».

27.53

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «3.00 milioni di euro annui» con le seguenti: «299,5 milioni di euro annui».

27.54

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis Dopo il comma 87 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono inseriti i seguenti:

87-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore della legge n. 10 del 2015, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88-bis nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

87-ter. I soggetti di cui al comma 87-bis sono, coloro che abbiano superato positivamente la fase preselettiva e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge n.107 del 2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011.

87-quater Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma 87-ter relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie

speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione degli esili dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87-*bis*».

27.55

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di garantire in via immediata l'adeguato funzionamento della macchina fiscale anche in relazione alle incombenze connesse a quanto previsto in tema di collaborazione volontaria, i funzionari delle Agenzie fiscali inquadrati nella terza area funzionale e in possesso di diploma di laurea che, all'esito di apposita procedura, hanno svolto nelle stesse Agenzie, sulla base di formale incarico e corrispondente contratto di lavoro, funzioni dirigenziali per un periodo superiore a 36 mesi anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, confluiscono nel corrispondente ruolo dei dirigenti con decorrenza dalla data di compimento del suddetto periodo.

Le procedure di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono attuate con riferimento all'effettiva vacanza nell'organico dei dirigenti delle Agenzie fiscali come ridefinita per effetto del presente comma. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

27.56 (testo 2)

COMAROLI, CROSIO, ARRIGONI, TOSATO, ZELLER

Assorbito

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione sul territorio di riferimento di quanto previsto, in materia di personale, dall'articolo 5 dell'Intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la Regione Lombardia o l'ente dalla stessa individuato provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad attivare procedure concorsuali pubbliche disciplinate dal proprio ordinamento, prevedendo nei bandi il rico-

noscimento dell'esperienza maturata da parte del personale già dipendente al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegate, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego. Il personale assunto in esito alle predette procedure non concorre a determinare il contingente previsto dal primo periodo del comma 9 dell'articolo 16. Si applica ai vincitori delle predette procedure concorsuali quanto previsto dall'articolo 1, comma 424, della legge 190/2014.»

Conseguentemente

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 200.000.

27.57

STEFANO

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Nelle Regioni dove le graduatorie dei concorsi per dirigenti sono esaurite i direttori generali degli uffici scolastici regionali possono accogliere le richieste di permanenza in servizio dei dirigenti che richiedono la proroga del servizio anche se titolari dei requisiti contributivi ed anagrafici per andare in pensione».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modifiche:

2016: -1.000.000;

2017: -1.000.000;

2018: -1.000.000.

27.58

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 1870 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1° gennaio 2016».

27.59

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Per il triennio 2016-2018, e stante la necessità pubblica di garantire il diritto all'abitare, i comuni sono autorizzati a requisire temporaneamente, e per un periodo di norma non superiore ai diciotto mesi, immobili non locati da destinare ad uso abitativo, ubicati nei rispettivi territori.

4-ter. Gli immobili oggetto degli interventi di cui al precedente comma 1, sono individuati nell'ambito delle abitazioni e degli edifici sfitti e inutilizzati da almeno due anni:

- a) di proprietà di Istituti bancari, enti privati, società immobiliari;
- b) di proprietà di enti e istituzioni pubbliche, e della Cassa Depositi e prestiti;
- e) di proprietà di privati, se terze case sfitte.

4-quater. In particolari situazioni di emergenza abitativa, il Comune può derogare temporaneamente al rispetto dei requisiti di abitabilità, di agibilità di immobili pubblici o privati individuati come idonei ad essere provvisoriamente abitati.

4-quinquies. La requisizione temporanea dell'immobile e la sua riassegnazione, comporta la corresponsione ai legittimi proprietari, di un affitto a canone sociale da parte dei soggetti assegnatari dell'immobile o, per una comprovata loro impossibilità a garantire il pagamento del canone, il pagamento di tutto o parte del medesimo, a carico del Comune. L'eventuale intervento di requisizione, è subordinato al rilascio da parte del Comune di una garanzia fideiussoria ai proprietari, per danneggiamenti e assicurare la consegna dell'immobile nello stato antecedente alla requisizione temporanea, o per eventuale insolvenza.

4-sexies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni e comunque i soggetti pubblici proprietari, nonché l'Agenzia del demanio, sono tenuti a pubblicare sul proprio sito istituzionale, l'elenco degli immobili demaniali inutilizzati a disposizione dei medesimi enti locali.

4-octies. Associazioni e gruppi di cittadini possono presentare al proprio Comune progetti di utilizzo dei beni di cui al precedente comma. Il Comune entro centoventi giorni dal ricevimento dei suddetti progetti, ne valuta la fattibilità, e l'eventuale conseguente loro assegnazione a titolo gratuito ai richiedenti qualora l'istruttoria del progetto abbia avuto esito positivo. Ciascun comune, con propri provvedimenti individua forme e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

4-novies. Quale contributo dello Stato agli oneri eventualmente conseguenti dall'attuazione di cui ai precedenti commi, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018. Le modalità di at-

tuazione e i criteri di ripartizione annuale delle citate risorse in favore dei comuni sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «di 290 milioni per ciascuno anno del triennio 2016-2018, e di 300 milioni a decorrere dal 2019».

27.60

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. La compagnia "Saremar", società partecipata della Regione Autonoma Sarda, interessata da procedure di liquidazione ai sensi della vigente normativa, assicura il servizio pubblico di collegamento tra la Sardegna e la Corsica nonché quelli per le varie destinazioni delle isole minori sarde, fino e non oltre l'aggiudicazione ad altro soggetto privato tramite pubblica gara del medesimo servizio. A tal fine si provvede alla sospensione provvisoria non oltre il 31 dicembre 1916 della efficacia di ogni atto e/o provvedimento di cessione delle navi, delle attrezzature, degli immobili e di ogni altra proprietà connessa alla realizzazione e gestione del servizio di collegamento marittimo in argomento, nonché di ogni provvedimento di riduzione di personale della predetta società "Saremar" tramite procedure di licenziamento. I bandi relativi alla aggiudicazione del servizio di collegamento di cui al precedente comma dovranno contenere una clausola di salvaguardia ai fini del passaggio del personale "Saremar" negli organici del soggetto aggiudicatario della gara pubblica tramite riconoscimento di specifica premialità. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in euro 13,8 milioni, si provvede con lo specifico stanziamento finalizzato alla gestione del servizio pubblico di collegamento marittimo con le isole minori della Sardegna di cui al decreto-legge n. 78 del 2015».

27.61

SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «4.800 unità» con e seguenti: «6.000 unità»;*

b) *dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'interno del contingente di cui al precedente periodo, 2050 unità saranno impiegate per gli interventi di cui al citato all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136»;*

c) *al comma 6, le parole: «euro 83.000.000» sono sostituite della seguenti: «euro 103.500.000».*

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: -20.000.000;
2017: -20.000.000;
2018: -20.000.000.

27.62

SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «4.800 unità», con le seguenti: «6.000 unità»;*

b) *dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'interno del contingente di cui al precedente periodo, 2059 unità saranno impiegate per gli interventi di cui al citato all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136».*

Conseguentemente, al comma 6, le parole: «euro 83.000.000», sono sostituite della seguente: «euro 103.000.000».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: -20.000.000;
2017: -20.000.000;
2018: -0.000.000.

27.63

ZIZZA, MILO, PERRONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla criminalità e alla sicurezza è istituito, nello stato

di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2017-2020, riservato agli enti locali.

5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma *5-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

27.64

ZIZZA, MILO, PERRONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«*5-bis.* Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla criminalità e alla sicurezza è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2017-2020, riservato agli enti locali.

5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma *5-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

27.65

NUGNES, MORONESE, BLUNDO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Respinto

Sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:

«6. Ai fini della ottimizzazione e implementazione del controllo ambientale nonché della prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, è autorizzata, a favore delle forze di polizia e degli enti tecnici preposti alla tutela ambientale, la spesa di 83.000.000 per l'anno 2016, con specifica destinazione di 1,5 milioni di euro da destinare ai controlli incrociati tra i seguenti enti: Camere di Commercio, Agenzie delle Entrate, Agenzia delle dogane, Aziende sanitarie locali - Asl. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanar si entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indivi-

duati, gli interventi da adottare in attuazione del presente comma, nonché, le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme».

27.66

SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCXSIA, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo durante il Giubileo 2016, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il contingente militare attualmente impiegato nei cantieri di costruzione della TAV in Val di Susa e nel sotto attraversamento della città di Firenze è trasferito nella città di Roma. Al fine di effettuare il trasferimento del contingente di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: -5.000.000;
2017: -5.000.000;
2018: -5.000.000.

27.67

RUTA, RICCHIUTI
Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis.) Per esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e alla tutela del patrimonio agroforestale, il Corpo Forestale dello Stato è autorizzato ad effettuare assunzioni, a partire dal gennaio 2016, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per 400 allievi viceispettori del Corpo Forestale dello Stato, nel rispetto degli oneri stabiliti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2010, del 18 ottobre 2011, del 21 gennaio 2013 e del 23 settembre 2013 e dell'8 settembre 2014, di autorizzazione alle assunzioni in relazione alle cessazioni dal servizio nel quadriennio 2009-2012, ai sensi dell'articolo 66 comma 9-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 1, commi 90 e 91 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 15.000.000;
2017: - 15.000.000;
2018: - 15.000.000.

27.68

DE PIN, CASALETTO, Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il completamento degli interventi per la "salvaguardia di Venezia e della sua laguna e il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socioeconomico di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 e successive modificazioni sono stanziati 650 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018, da ripartire, sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultanti da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su proposta del comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: -200.000.000;
2017: -200.000.000;
2018: -250.000.000.

27.69

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito per gli anni 2016-2020, un Fondo per la messa in sicurezza del territorio e per il risanamento ambientale, con una dotazione annuale di 1.763 milioni di euro nel 2016.

6-ter. Il Fondo di cui al comma 6-bis, è finalizzato:

a) all'attuazione di un Piano pluriennale di investimenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici e per gli interventi integrati di messa in sicurezza del territorio e il contrasto al dissesto idrogeologico anche in attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla ge-

stione dei rischi di alluvioni, di cui al decreto legislativo 49/2010, con priorità agli interventi di mitigazione per le aree a più elevato rischio;

b) alla riduzione del rischio idrogeologico attraverso misure incentivanti volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree ad elevato rischio idrogeologico. Dette agevolazioni sono cumulabili con eventuali incentivi previsti dagli enti territoriali per le medesime finalità;

c) a un piano straordinario di risanamento delle risorse fluviali, lacuali e marine;

d) a interventi finalizzati alla tutela del territorio, del patrimonio naturalistico, e per il contenimento del consumo di suolo;

e) al finanziamento delle attività di bonifica e di ripristino dei siti inquinati, con particolare priorità per l'inquinamento da amianto;

6-quater. Agli interventi di cui alla lettera *a)* del precedente comma, è destinato non meno del 50 per cento delle risorse complessive del Fondo.

6-quinquies. Le risorse del Fondo sono aggiuntive ai cofinanziamenti europei e alle risorse previste dalla normativa nazionale vigente, destinate agli interventi di cui al comma 2.

6-septies. Le risorse sono ripartite d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, e previo accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, che individuano gli interventi prioritari necessari e i soggetti che vi provvedono.

6-opties. Gli stanziamenti previsti per interventi nel settore aeronautico dall'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come incrementati dalla Tabella C allegata alla presente legge, sono ridotti di 1.037 milioni di euro per l'anno 2016, di 997 milioni di euro per l'anno 2017 e di 780 milioni di euro per l'anno 2018.

6-nonies. I limiti d'impegno per gli anni 2016, 2017 e 2018 di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, finalizzati alla prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza, casi come incrementati dalla Tabella C allegata alla presente legge sono soppressi.

6-decies. Le autorizzazioni di spesa per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione di cui all'articolo 1, comma 2.08, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono ridotte di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 130 milioni di euro per l'anno 2017 e di 130 milioni di euro per l'anno 2018».

27.70

GASPARRI, BONFRISCO, COMPAGNA

Respinto

Dopo il comma 61 inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di contribuire al rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto alla criminalità e al terrorismo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 gennaio 2013 "Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionale" è autorizzato in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri lo stanziamento di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, destinato alla realizzazione e al funzionamento di una rete informatica di contrasto alle minacce condotte, in campo cibernetico, nei confronti della sicurezza e degli interessi nazionali.

6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis si provvede attraverso la corrispondente riduzione, per gli anni dal 2016 al 2018, dell'accantonamento presso il Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A allegata alla presente legge».

27.71

PAGLIARI

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente 6-bis.:

«6-bis. Al fine di garantire maggiore disponibilità di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio e la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e degli atti persecutori, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nell'Arma dei carabinieri di 30 Allievi Marescialli nel ruolo Ispettori, da trarre dagli idonei non vincitori del concorso, per titoli ed esami, bandito con decreto dirigenziale n. 4/1D, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 Serie Speciale n. 5 del 17 gennaio 2014, secondo l'ordine della graduatoria finale di merito approvata con decreto dirigenziale n. 232/1D emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare in data 19 agosto 2014».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 2.500.000;

2017: – 2.500.000;

2018: – 2.500.000.

27.72

BLUNDO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e, nel contempo, ridurre le forme di lavoro precario; il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, risulti scritto da almeno tre anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quinquennio 2012-2016 e senza limiti di età. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

6-ter. Nel triennio 2016-2018, per far fronte alla carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da assegnare a copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione di cui al comma 6-bis.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «250 milioni».

27.73

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È autorizzata la spesa di 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a favore del Fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, all'articolo 48, apportare le seguenti variazioni;

a) *al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;*

27.74

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono autorizzate, nel limite delle unità previste dall'articolo 3, comma 3, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, le assunzioni del personale che, nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia, a seguito del superamento del corso di formazione, prestato servizio a qualsiasi titolo nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per almeno due anni consecutivi ed in deroga ai limiti di età previsti».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: -5.000.000;

2017: -5.000.000;

2018: -5.000.000.

27.75

VALENTINI, PAGLIARI, AMATI, SPILABOTTE, RICCHIUTI, PEZZOPANE, GRANAIOLA, SAGGESE, ORRÙ

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6 inserire i seguenti commi:

«6-bis. Sono altresì autorizzate, nel limite delle assunzioni previste dall'articolo 16-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n.125, le assunzioni del personale che, nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia, a seguito del superamento del corso di formazione da vigile permanente, prestato servizio operativo nel CNVVF, per almeno due anni consecutivi ed in deroga ai limiti di età previsti.

6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2016 nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le riserve previste ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, sono elevate al 45 per cento».

27.76

ENDRIZZI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le finalità di rafforzamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente ed al fine di recuperare la pregressa carenza nell'organico complessivo, è autorizzata la spesa, per l'anno 2016, di 30 milioni di euro a favore del Corpo nazionale vigili del fuoco».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni dispenda di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016».

27.77

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN, ZELLER

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

''b-bis) alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si può provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle d'Aosta previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza''».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

27.78

CATALFO, CRIMI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.

214, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, e del personale appartenente alla polizia municipale di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65"».

Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: -3.000.000;
2017: -3.000.000;
2018: -3.000.000.

27.79

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. L'autorizzazione complessiva di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2016 ed assegnata con la stessa proporzione disposta dalle suddette lettere».

Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: -20.000.000.

27.80

TOSATO, COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, è inserito il seguente comma 6-bis:

«6-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-

detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350.000euro a decorrere dal 2016».

27.81

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Dopo articolo 3 comma 4 del decreto-legge 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, viene introdotto il comma 4-bis: «Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenze delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'agenzia delle entrate».

27.82

VACCARI, BORIOLI, MATURANI, VERDUCCI, CARDINALI, TOMASELLI, Elena FERRARA, SILVESTRO, FISSORE, Gianluca ROSSI, ANGIONI

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2016.

6-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 6 marzo 2001, n. 64 le parole: "includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza- ai sensi della predetta legge n. 230 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: "determinando una quota del contingente stesso da destinare al sistema nazionale di Protezione civile sulla base delle disponibilità offerte dagli enti convenzionati in questo settore"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2016» con le seguenti: «250 milioni di euro per il 2016 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017».

27.83

VACCARI, BORIOLI, MATURANI, VERDUCCI, CARDINALI, TOMASELLI, Elena FERRARA, SILVESTRO, FISSORE, Gianluca ROSSI, ANGIONI

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2016.

6-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 6 marzo 2001, n. 64 le parole: "includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge n. 230 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: "determinando una quota del contingente stesso da destinare al sistema nazionale di Protezione civile sulla base delle disponibilità offerte dagli enti convenzionati in questo settore"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «250 milioni di euro per il 2016 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017».

27.84

LEPRI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, Elena FERRARA, Maurizio ROMANI, SPOSETTI

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «250 milioni di euro per l'anno 2016 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

27.85

CROSIO, COMAROLI

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittente radiotelevisiva locale relative agli anni

2014 e 2015, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro nel biennio 2016-2017, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in due *tranches* annuali pari a 50 milioni di euro nell'anno 2016 e 50 milioni di euro per l'anno 2017».

Conseguentemente, all'articolo 27, comma 7, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

27.86

PERRONE, MILO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 2016 è istituito un fondo di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione di 300 milioni di euro, per incentivi e assistenza alle aziende del settore aeronautico attraverso crediti d'imposta per PMI con particolare attenzione alle *start-up* e ai progetti di sviluppo tecnologico, innovazione, ricerca e internazionalizzazione;».

Conseguentemente, sopprimere il comma 33 dell'articolo 34.

27.87

PERRONE, MILO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 2016 è istituito un fondo di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione di 300 milioni di euro, per incentivi e assistenza alle aziende del settore aerospaziale attraverso crediti d'imposta per PMI con particolare attenzione alle *start-up* e ai progetti di sviluppo tecnologico, innovazione, ricerca e internazionalizzazione;».

Conseguentemente sopprimere il comma 33 dell'articolo 34.

27.88

SANTANGELO, MARTON, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. All'articolo 1062 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

''6-bis. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua anche se determina il passaggio nel ruolo superiore''».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

- a) 2016: –2.000.000;
 - b) 2017: –2.000.000;
 - c) 2018: –2.000.000.
-

27.2100

LE RELATRICI

Accolto

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «terra dei fuochi», inserire le seguenti: «e, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascun anno considerato, di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale Isochimica».

27.89

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «150 milioni», con le parole: «300 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le parole: «di 150 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, e di 300 milioni a decorrere dal 2018».

27.90

COMAROLI

Ritirato

Al comma 7, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «70 milioni».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione: Comunicazioni, Programma: Sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:

2015:

Cp: +80.000;000;
Cs: +80.000.000

2016:

Cp: +80.000.000;
Cs: +80.000.000

2017:

Cp:+80.000.000;
Cs: +80.000.000.

27.91

MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dichiarato inammissibile

Al comma 7, sostituire le parole: «anni 2016 e 2017,», con le seguenti: «anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, all'articolo 44, al comma 3, sostituire le parole: «1,7 miliardi di euro nel 2018», con le seguenti: «1,5 miliardi di euro nel 2018».

27.92

CARIDI, Giovanni MAURO

Respinto

Al comma 7, dopo la parola: «territori», aggiungere le seguenti: «della Calabria e della Sicilia devastati dagli eventi atmosferici del 31 ottobre e 1° novembre 2015 e».

27.93**Assorbito**

CUOMO, SOLLO, CALEO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, VACCARI, SAGGESE, Maurizio ROMANI

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «terra dei fuochi», inserire le seguenti: «e di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale Isochimica».

27.94

MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Accolto

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Presidente del consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,».

27.95

MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Respinto

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «le predette somme», inserire le seguenti: «con priorità per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati».

27.96

MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Respinto

Al comma 7 ultimo capoverso aggiungere in fine le seguenti parole: «Al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza sull'utilizzo delle risorse il Ministero dell'economia e delle finanze crea sul proprio sito istituzionale un'apposita sezione dedicata al monitoraggio delle spese del Fondo destinato alla terra dei fuochi, con dati economici periodicamente aggiornati».

27.97

SANTANGELO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Nello Stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, di seguito denominato "Fondo", finalizzato a concedere elargizioni a ciascuna persona che non abbia potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato o la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile e di difesa, nei seguenti casi:

- a) quando il responsabile è deceduto;
- b) quando il responsabile, successivamente alla sentenza di condanna, si è sottratto all'adempimento delle obbligazioni civili;
- c) quando il responsabile è rimasto ignoto;
- d) quando il responsabile stato prosciolto per intervenuta prescrizione. Hanno diritto di accesso al Fondo le vittime dei reati intenzionali violenti che abbiano riportato lesioni personali gravi, permanenti o gravissime.

Nei casi in cui, in conseguenza dei delitti medesimi, la persona offesa abbia perso la vita, il diritto di accesso al Fondo è riconosciuto: a) al coniuge e ai figli; b) ai genitori; c) al convivente *more uxorio*; d) ai fratelli e alle sorelle.

7-ter. Il Fondo, con una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di 15 milioni di euro, è alimentato da un contributo dello Stato; determinato annualmente dalla legge di stabilità in proporzione alla dotazione complessiva del fondo e comunque in misura non inferiore a 15 milioni di euro, nonché da:

a) quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti dal processo penale e dalla cessione, da parte dello Stato, dei crediti vantati nei confronti di coloro che sono stati condannati in via definitiva a pene pecuniarie, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria, fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) quota parte dei proventi derivanti dalla confisca e vendita dei proventi dei reati e dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei reati e dei proventi derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie e delle somme versate per la multa o per l'ammenda a titolo di responsabilità civile, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) introiti derivanti dalla specifica destinazione di quota parte delle ritenute operate sulle retribuzioni dei condannati ammessi al lavoro ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, individuate con le modalità di cui alle lettere b) e c);

d) altre risorse individuate annualmente dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

e) contribuzioni volontarie, donazioni, lasciti da chiunque effettuati con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7-quater. L'elargizione è corrisposta, in misura proporzionale all'ammontare del danno e comunque in una misura massima stabilita, tenuto conto della dotazione del Fondo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la richiesta, istruttoria e la liquidazione dell'indennizzo nonché le procedure di recupero della eventuale provvisoria anticipatoria, in ragione dell'esito del procedimento penale. Restano esclusi dall'elargizione i casi in cui il danno è coperto da un contratto di assicurazione o se per lo stesso anno è stato riconosciuto il diritto a risarcimento, indennizzo, ristoro o rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di una pubblica amministrazione o da altro fondo previsto dalla legislazione vigente. L'elargizione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei presupposti della stessa. Essa è negata, ovvero revocata, qualora il beneficiario abbia concorso alla commissione del reato ovvero di reati che siano connessi con il medesimo ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale ovvero se nei confronti dell'avente diritto risulta in corso un procedimento o è stata pronunciata sentenza di condanna per un delitto non colposo ovvero condanna a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo ovvero se è in corso un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione. Non possono presentare istanza i soggetti di cui all'articolo 416-bis del codice penale e i relativi familiari nonché a favore di quanti risultino indiziati, imputati o condannati per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis, nell'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale. L'erogazione è altresì esclusa nel caso in cui si abbia ragione di ritenere che la vittima o il beneficiario abbia prestato, anche sporadicamente, il proprio apporto al perseguimento degli scopi illeciti di un'associazione di tipo mafioso o di suoi esponenti pur non facendone parte, intrattenuto relazioni con i singoli associati ovvero abbia offerto la propria disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione o di suoi esponenti.

7-quinquies. I soggetti di cui al comma 1 hanno, altresì, diritto ad accedere al gratuito patrocinio legale, a carico del Fondo medesimo, qualora ne facciano richiesta, e nei loro confronti non si applicano le limitazioni di reddito previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In casi motivati di necessità, il Fondo può provvedere a corrispondere una anticipazione. Le somme elargite sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e cumulabili con i trattamenti pensioni-

stici previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni a tutela delle vittime di determinati reati previste dalla legislazione vigente. Quota parte del Fondo è utilizzata, nell'ambito della rete di strutture pubbliche esistenti, per la promozione e lo sviluppo di presidi e servizi pubblici sul territorio dedicate all'ascolto, sostegno, l'assistenza e all'orientamento della vittima del reato, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 7-*quater*».

Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: -15.000.000;
2017: -30.000.000;
2018: -60.000.000.

27.98

NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Dopo l'articolo 33-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, è aggiunto il seguente:

”Art.33-*ter*.

(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi finalizzati alla bonifica e alla messa in sicurezza dei siti contaminati)

1. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni e di enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati di cui all'articolo 240 ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-

legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

27.99

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Per il complesso delle zone umide di ogni regione, individuate quali zone protette dal vigente piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, il Presidente della Regione è nominato commissario straordinario per la predisposizione del contratto di bacino/fiume/lago al fine di perseguire, in modo integrato e coerente con la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, il raggiungimento degli obiettivi di qualità, la definizione delle metodologie di monitoraggio e la individuazione degli strumenti di tutela e gestione previsti dall'attuazione delle direttive europee "Uccelli" (74/409/CEE), "Habitat" (92/43/CE), "Quadro sulle Acque" (2000/60/CE) e "Alluvioni" (2007/60/CE).

7-ter. Le regioni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge individuano il soggetto gestore del contratto di bacino/fiume/lago.

7-quater. Il contratto di bacino/fiume/lago di cui al comma 1 dovrà acquisire il parere favorevole dell'Autorità di Bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

27.100

ARRIGONI, COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per gli anni 2016 e 2017, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 35, non sono considerate le spese sostenute dalle Regioni e dagli enti locali, a valere su risorse proprie o provenienti dallo Stato, per interventi finalizzati alla difesa del suolo e alla messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico. L'esclusione opera nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le condizioni per il riparto dell'esclusione tra le Regioni e gli enti locali interessati».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

27.101

ARRIGONI, COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per gli anni 2016 e 2017, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 35, non sono considerate le spese sostenute dalle Regioni e dagli enti locali, a valere su risorse proprie o provenienti dallo Stato, per interventi finalizzati alla bonifica di, siti inquinati e per le bonifiche da amianto quando essi esercitano i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006; n. 152. L'esclusione opera nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le condizioni per il riparto dell'esclusione tra le Regioni e gli enti locali interessati».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

27.102

NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare dell'imposta prevista dall'articolo 3 comma 29 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabilita con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo è fissata per chilogrammi di rifiuti convertiti in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003, in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. Le maggiori

entrate derivanti dalla maggiorazione del tributo affluiscono in un apposito fondo destinano a favorire la minore produzione dei rifiuti e ad incrementare sia la raccolta differenziata che il recupero di materia, nonché al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente. L'impiego delle risorse, quindi, è disposto dalla regione, nel ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al monitoraggio delle maggiori entrate derivanti dal presente comma e all'attuazione del medesimo».

27.103

CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, LAI

Ritirato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. L'articolo 34, comma 5, del decreto-legge, 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:

''5. Il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614 e all'articolo 2, comma 3-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, cessa le sue funzioni e attività alla data dello gennaio 2016. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, con propria Cittadinanza, adottata ai sensi dell'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della, legge 24 febbraio 1992, n. 225, disciplina la chiusura della contabilità speciale intestata al medesimo commissario delegato. Eventuali risorse residue sono versate al bilancio della Regione Abruzzo per essere utilizzate, sulla base di apposito accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione medesima, per interventi di bonifica del Sito di interesse Nazionale Bussi sul Tirino', individuati anche ai sensi e con il procedimento di cui all'articolo 252-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.'''».

27.104

FASANO, MANDELLI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n.887, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: ''Fino alla completa attuazione del predetto programma, le risorse finanziarie assegnate al commissario straordinario del Governo sono vincolate all'attuazione dello stesso e non sono suscettibili di pignoramento e sequestro, secondo quanto stabilito

dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n.460, e successive modificazioni, né sono sottoponibili ad altre procedure esecutive. I fondi regionali trasferiti al Presidente della giunta regionale della Campania per le finalità di cui al presente comma, sono esclusi dal patto di stabilità regionale.'».

Conseguentemente, all'articolo 33l comma 34 sostituire la cifra: «300» con la seguente: «150».

27.105

BONFRISCO, MILO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con dotazione 300 milioni di euro a decorrere dal 2016, finalizzato ad interventi straordinari per garantire il servizio idrico per la regione Sicilia e in particolar modo per la zona del messinese».

Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.

27.106

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7- bis. In attuazione dell'articolo 1, comma 115, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e sulla base della indilazionabilità e indispensabilità dell'intervento, in deroga al comma 1-*quater* dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata l'acquisizione dell'Isola di Budelli allo Stato al fine di garantirne e promuoverne la conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica da parte della collettività. Con decreto del Ministro dell'ambiente si autorizza l'Ente parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena ad applicare la procedura di esproprio ai sensi dell'articolo 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette. Ai fini dell'acquisizione di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2016».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 3 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante riduzione in misura cor-

rispondente dell'importo della allegata Tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze».

27.107

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, VALDINOSI, BORIOLI, FAVERO, ROMANO

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per consentire negli anni 2016, 2017 e 2018, la realizzazione di interventi di sostituzione di tetti in amianto sugli edifici di proprietà degli enti locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro per l'anno 2018.

7-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 7-bis sono destinate alla realizzazione degli interventi di sostituzione dei tetti in amianto su edifici pubblici di proprietà degli enti locali, ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche. Nelle spese sostenute per tali interventi possono essere ricomprese anche quelle per l'installazione di impianti fotovoltaici e di impianti funzionali *WI-FI*. Possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dalla normativa vigente per tali opere. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, sono disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse di cui al comma 7-bis. I Comuni, per il tramite dell'ANCI, presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della sopra citata convenzione, le richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di 1.000.000 di euro e il costo totale del singolo intervento può superare il contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte del Comune proponente. Ogni Comune può presentare un solo progetto».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 10.000.000;

2017: – 30.000.000;

2018: – 20.000.000.

27.108

CARDINALI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti è istituito un Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, finalizzato alla realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e *WI-FI*, nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio, di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

27.109

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis La dotazione del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, è incrementato di 300 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.».

All'articolo 33 sopprimere il comma 34.

27.110

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di accelerare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge del 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge del 23 maggio 2014, n. 80, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le parole: «di 200 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, e di 300 milioni annui a decorrere dal 2019.».

27.111

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016/2018.»

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016: – 10.000.000;
2017: – 10.000.000;
2018: – 10.000.000.

27.112

TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, PUPPATO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 2, dell'articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”, nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *off-shore*”».

27.113

TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, PUPPATO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 30-*quinquies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

27.114

LO MORO, LAI

Ritirato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «270 milioni di euro per l'anno 2016 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.».

27.115

CERONI

Ritirato

Sopprimere il comma 8.

27.116

MARCUCCI, PUGLISI

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, dopo le parole: «(CONI)», aggiungere le seguenti parole: «, alle fondazioni e società costituite o partecipate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e agli enti pubblici economici vigilati dal medesimo Ministero».

27.117

BOCCHINO, CAMPANELLA

Ritirato

Al comma 8, dopo le parole: «(CONI)», aggiungere le seguenti: «, alle università e agli Enti pubblici di ricerca».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

27.118

LANIECE, PANIZZA, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, BERGER, BATTISTA, ORELLANA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per la realizzazione del Catasto nazionale dei sentieri previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 30 novembre 2015 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Club Alpino Italiano (C.A.I.) è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuna annualità del triennio 2016-2018 in favore del Club Alpino Italiano (C.A.I.)».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2016: -100.000;

2015: -100.000;

2018: -100.000.

27.119

LANIECE, PANIZZA, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, BERGER, BATTISTA, ORELLANA

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche nei confronti del Club alpino italiano (C.A.I.). A decorrere dall'esercizio 2016 lo stanziamento di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni è fissato in euro 250.000».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2016: -250.000;

2015: -250.000;

2018: -250.000.

27.120

COCIANCICH, CHITI, FINOCCHIARO, Giovanni MAURO, CARDINALI, FISSORE, GINETTI, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, MARAN, MARTINI, MIRABELLI, ORELLANA, D'ALÌ, PUPPATO, PANIZZA

Ritirato

Dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, finalizzato alla realizzazione di un programma Erasmus nei Paesi del Mediterraneo».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», *con le seguenti:* «296 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

27.121

LUCIDI, BERTOROTTA, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016».

27.122

LUCIDI, BERTOROTTA, AIROLA

Respinto

Al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016».

27.123

CERONI

Respinto

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della Direttiva n. 2014/40/UE, il cui ambito di applicazione si estende esclusivamente ai liquidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina, può presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio del 1° giugno 2016, possono presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio dello marzo 2016, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta per una somma non inferiore allo 0,1 per cento del fatturato totale relativo all'anno 2014.

9-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il richiedente versa la somma di cui al comma 1».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2, e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

27.124

CERONI

Respinto

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della Direttiva n. 2014/40/UE, il cui ambito di applicazione si estende esclusivamente ai liquidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, recante disposizioni in materia, di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno

nicotina, possono presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio del 1° giugno 2016, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta per una somma non inferiore all’1 per cento del fatturato totale relativo all’anno 2015.

9-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il richiedente versa la somma di cui al comma 1».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella C, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all’articolo 33, comma 1, Elenco n. 2, e all’articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «30 per cento»

27.125

MANDELLI, D’ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della Direttiva n. 2014/40/UE, il cui ambito di applicazione si estende esclusivamente ai liquidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina, possono presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio del 1° giugno 2016, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta per una somma non inferiore all’1 per cento del fatturato totale relativo all’anno 2015.

9-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il richiedente versa la somma di cui al comma 1».

Conseguentemente all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

27.126

VOLPI, CANDIANI

Respinto

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della Direttiva n. 2014/40/UE, il cui ambito di applicazione si estende esclusivamente ai liquidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 del De-

creto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina, possono presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio dello giugno 2016, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta per una somma non inferiore al 1 per cento del fatturato totale relativo all'anno 2015.

9-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il richiedente versa la somma di cui al comma 1».

27.127

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della direttiva n. 2014/40/UE, il cui ambito di applicazione si estende esclusivamente ai liquidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina, può presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio del 1° marzo 2016, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta per una somma non inferiore allo 0,1 per cento del fatturato totale relativo all'anno 2014.

9-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il richiedente versa la somma di cui al comma 1».

Conseguentemente all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

27.128

VOLPI, CANDIANI

Respinto

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della Direttiva n. 2014/40/UE, il cui ambito di applicazione si estende esclusivamente ai liquidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno

nicotina, può presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio del 1° giugno 2016 possono presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio del 1° marzo 2016, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta per una somma non inferiore allo 0,1 per cento del fatturato totale relativo all'anno 2014.

9-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il richiedente versa la somma di cui al comma 1».

27.129

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 4 del Decreto legge 16/2014 così come modificato dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 sono apportate le seguenti modifiche:

1) Al comma 1:

a) sostituire le parole: "Le regioni e gli enti locali" con le parole: "Gli enti di cui all'articolo 1 comma 2 del dlgs 165/01";

b) dopo le parole: "recuperare integralmente" aggiungere: "nei limiti, e con le modalità, della prescrizione per responsabilità erariale".

2) Al comma 3, sostituire le parole: "anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150" con le parole: "alla stipula del Contratto nazionale successivo all'entrata in vigore della presente legge"».

27.130

GASPARRI, MANDELLI

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

9-ter. Alla legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

”*d-bis*) erogazione di borse di studio”;

b) all’articolo 1, comma 4, primo periodo, dopo le parole: ”attività culturali” sono inserite le seguenti: ”, l’Università popolare di Trieste” e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ”L’Università popolare di Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale”.

9-quater. La convenzione di cui all’articolo 1, comma 4, della legge n. 72/2001 vigente al momento dell’entrata in vigore della presente legge è modificata conformemente al comma 1.

9-quinquies. Alla legge 21 marzo 2001, n. 73 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica dopo la parola Slovenia sono aggiunte le seguenti: ”in Montenegro”;

b) all’articolo 1, comma 2:

1) al primo periodo, dopo la parola: ”Slovenia” sono aggiunte le seguenti: ”, in Montenegro”;

2) al secondo periodo, dopo la parola: ”indicati” è aggiunta la seguente: ”anche” e le parole: ”, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto,” sono soppresse».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «250».

27.131

COMAROLI, CROSIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«*9-bis.* Le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell’entrata in vigore della presente legge, a condizione che l’impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge».

27.132

COMAROLI, CROSIO

Ritirato

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio, per le emittenti televisive che operano in ambito locale è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge» *con le seguenti:* «73.002.000 per l'anno 2016, di 71.756.000 per l'anno 2017 ed euro 68.006.000 a decorrere dall'anno 2018».

27.133

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI, MILO

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. Ai fini del completamento del "Piano di decoro degli edifici scolastici", di cui alla delibera del Cipe 30 giugno 2014 n. 21, è autorizzata la spesa per complessivi 170 milioni per il periodo 1 Aprile 31 dicembre 2016».

Al relativo onere si provvede mediati tagli lineari alla tabella C, per il 2016, della presente legge.

27.134

CERONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 è sostituito dal seguente:

''11. Il direttore del parco è nominato dal Consiglio direttivo in base alle attitudini e capacità professionali possedute in relazione alla specificità dell'incarico nell'ambito di una terna di soggetti qualificati proposta dal Presidente del parco previa procedura concorsuale per titoli, con i criteri, i requisiti e le modalità definiti con decreto del Ministero dell'Am-

biente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Il Presidente del parco stipula con il direttore un apposito contratto di diritto privato con attribuzione di un trattamento economico non superiore a quello dei dirigenti stabilito dal contratto nazionale di lavoro, area dirigenti, degli enti pubblici non economici, per una durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico'».

27.135

MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Respinto*Sopprimere il comma 10.***27.136**

LIUZZI, MILO

Respinto*Sopprimere il comma 10.***27.137**

ZIZZA, MILO, TARQUINIO

Respinto

Sostituire il comma 10, con il presente: «Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento delle iniziative funzionate alle celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale, è autorizzata la spesa di totale di 4 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018».

27.138

ZIZZA, MILO

Respinto

Al comma 10, dopo le parole: «del centenario» aggiungere le seguenti: «dello scoppio della prima guerra mondiale».

27.139 (testo 2)

MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, Elena FERRARA

Ritirato

Al comma 10, dopo le parole: «della nascita di Aldo Moro» aggiungere le seguenti: «e del bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis» e sostituire le parole: «3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018» con le seguenti: «3,1 milioni di euro per l'anno 2016, di 2,7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di promuovere, coordinare, integrare e diffondere nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado le conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni, nel quadro dell'unità e dell'universalità della cultura, presso l'Accademia dei Lincei è istituito il Fondo "Lincei nelle scuole". Per le finalità di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2016.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 350.000

2017: - 450.000

2018: - 250.000

27.140

MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Respinto

Al comma 10, sostituire le parole: «la spesa di 3 milioni per il 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018» con le seguenti: «la spesa di 1 milione per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

27.141

MANGILI, BOTTICI, BERTOROTTA

Respinto

Al comma 10, sostituire le parole: «3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018» con le seguenti: «1,5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».

27.142

LIUZZI, MILO, ZIZZA, PERRONE

Dichiarato inammissibile

Al comma 10 sostituire le parole: «3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018» con le seguenti: «3 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018».

27.143

SPOSETTI, AMATI, BROGLIA

Ritirato

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Repubblica, dell'Assemblea Costituente, delle prime elezioni libere a suffragio universale con il voto delle donne, del Trattato di pace che consentì di nuovo la partecipazione dell'Italia nella comunità internazionale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le Associazioni combattentistiche e partigiane.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: –1.000.000;

2017: –1.000.000;

2018: –1.000.000.

27.144

VATTUONE, LATORRE, AMATI, PEGORER, VALENTINI, BROGLIA, SPOSETTI

Ritirato

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di sostenere le attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, è autorizzata la spesa di ulteriori 156.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Ministro della difesa provvede al con proprio decreto alla ripartizione di tali risorse, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -156.000;
2017: -156.000;
2018: -156.000.

27.2300

LE RELATRICI

Accolto

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Al fine di provvedere al miglioramento delle condizioni di sicurezza, in particolare sanitarie, per le specifiche esigenze dei reparti operativi del Raggruppamento subacquei e incursori "Teseo Tesei" (COM-SUBIN) della Marina militare, posto alle dipendenze nel Comando interforze operazioni forze speciali - CO.F.S. dello Stato maggiore della Difesa, è autorizzata una spesa di 1.000.000 euro per il 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» sono sostituite con le seguenti: «299 milioni di euro per il 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017».

27.2400

LE RELATRICI

Accolto

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. A decorrere dall'anno 2016 è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro annui in favore delle istituzioni culturali di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «299 milioni».

27.2500 (testo 2)

LE RELATRICI

Accolto

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 8, comma 13-septies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more dell'attuazione del primo periodo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016, le

risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate nel limite di 6,5 milioni di euro per assicurare i servizi di collegamento marittimo attualmente convenzionato con la Regione anche tramite la prosecuzione del contratto con la marittima SAREMAR spa».

27.145

BIANCONI, GUALDANI

Respinto

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«1. Il Ministero dello sviluppo economico può rinegoziare i finanziamenti concessi entro il 31 dicembre 2014 dal Ministero medesimo a valere sulle norme di agevolazione di propria competenza, rideterminando la durata complessiva del piano di rimborso del finanziamento stesso. Il beneficio è concedibile per finanziamenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano in fase di ammortamento da almeno due anni. L'ammissione alla rinegoziazione avviene sulla base di un'istanza formulata dall'impresa beneficiaria del finanziamento, a condizione che ricorrano congiuntamente l'accertata impossibilità di rispettare il piano di rimborso originario legata all'obiettiva situazione di difficoltà economica dell'impresa debitrice e la sostenibilità del piano finanziario rinegoziato. La ricorrenza delle predette situazioni è attestata da un istituto di credito, secondo quanto definito dai decreti di cui al comma 6. La rinegoziazione comporta:

a) il prolungamento del piano di rimborso, per un periodo stabilito in funzione della residua durata dello stesso e comunque non superiore a cinque anni, al tasso di interesse previsto dall'originario piano di rimborso maggiorato di un punto percentuale;

b) la definizione di modalità di pagamento graduale di eventuali rate scadute e degli interessi dovuti per la predetta mancata restituzione, al tasso di cui alla precedente lettera a), maggiorato di due punti percentuali.

2. Qualora dalle operazioni di cui al comma 1 consegua il superamento dell'Equivalente Sovvenzione Lordo massimo concedibile, il Ministero dello sviluppo economico procede alla rideterminazione delle agevolazioni concesse all'impresa mediante ulteriore aumento del tasso di interesse previsto dalla lettera a) del medesimo comma 1.

3. Per i finanziamenti di cui al comma 1 per i quali sia stata disposta la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, il Ministero dello sviluppo economico può procedere alla definizione di piani di restituzione graduale di durata non superiore a 10 anni degli importi dovuti per effetto del provvedimento di revoca ad un tasso annuo pari al tasso di riferimento maggiorato di 2 punti percentuali. Il pre-

detto beneficio è concedibile nel rispetto delle medesime condizioni di cui al comma 1.

4. In caso di mancato rispetto dei piani di pagamento definiti ai sensi del presente articolo, l'impresa decade dal relativo beneficio e il Ministero dello sviluppo economico dispone la revoca delle agevolazioni concesse secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla disciplina della misura di aiuto interessata ovvero, per i finanziamenti già revocati e oggetto di restituzione graduale ai sensi del comma 3, provvede all'immediata iscrizione a ruolo delle somme dovute dall'impresa.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che abbiano beneficiato della moratoria e delle modalità di restituzione graduale delle agevolazioni di cui al decreto 9 agosto 2012 del Ministro dello sviluppo economico adottato in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

6. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i criteri, le condizioni e i termini per l'accesso alla rinegoziazione e alla restituzione graduale di cui ai commi 1 e 3 da parte delle imprese.

7. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

27.146

MILIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne attraverso l'istituzione di aree per lo svolgimento delle attività cinofile nei parchi e nelle aree protette, i comuni ricompresi negli enti parco provvedono a istituire, d'intesa con gli organi di direzione degli stessi enti parco, aree da adibire all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e alle conseguenti verifiche zootecniche. Nell'ambito di tali aree i comuni possono altresì individuare specifiche strutture in cui consentire anche l'addestramento dei cani da pastore e da utilità, nonché dei cani adibiti alla *pet-therapy* e al soccorso.

10-ter. Nelle aree di cui al comma 10-bis può essere consentito lo svolgimento, durante l'anno, di prove, di verifiche e di gare zootecniche per cani iscritti all'anagrafe canina finalizzate al miglioramento delle razze canine da caccia e da pastore.

10-quater. I comuni interessati possono affidare la realizzazione e la gestione delle aree di cui al comma 2-ter anche a cooperative di giovani residenti nei comuni stessi, a imprenditori agricoli singoli o associati, nonché alle associazioni cinofilo-venatorie riconosciute.

10-*quinquies*. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome interessate, adotta con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore dei commi precedenti, il relativo regolamento di attuazione».

27.147

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS
Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:

''6-*bis*. In deroga ai precedente comma, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, sono interamente deducibili nell'esercizio di competenza determinato ai sensi del successivo articolo 109, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

10-*ter*. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, dopo il numero 5, è inserito il seguente:

5-*bis*. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità nazionale, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono''».

Conseguentemente, per l'attuazione delle disposizioni ridurre proporzionalmente del 10 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella ed aumentare del 20 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2.

27.148

DE POLI

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. Dopo il comma 6 dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

''6-*bis*. In deroga al precedente comma 6, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la ripara-

zione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, sono interamente deducibili nell'esercizio di competenza determinato ai sensi del successivo articolo 109, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono''.

10-ter. All'articolo 11 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, al comma 1, dopo il numero 5, è inserito il seguente:

''6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità nazionale, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono''».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2015».

27.149

MANCUSO, GUALDANI

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono adottate le seguenti misure:

a) al comma 732 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, le parole: ''15 ottobre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 settembre 2016'' e le parole: ''30 settembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2015'';

b) al comma 733 le parole: ''28 febbraio 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''28 febbraio 2016'';

c) al comma 1, dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dal comma 251 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera b) il punto 2.1, è soppresso;

d) fino al 31 dicembre 2016 sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Fino alla stessa data i suddetti procedimenti am-

ministrativi non possono essere avviati a carico dei titolari di concessioni oggetto di definizione ai sensi del presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 12 milioni di euro per l'anno 2016».

27.150

CROSIO, ARRIGONI, COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al comma 1, dell'articolo 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata" sono sostituite dalle seguenti: "avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientali e del bacino-idrografico di pertinenza, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e, prevalentemente, alle misure di compensazione territoriale"».

27.151

MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In attuazione del Piano strategico nazionale della logistica e della portualità e al fine di favorire la rapida e piena operatività del terminal contenitori della darsena di Levante del porto di Napoli, sono assegnati all'Autorità portuale 5 milioni di euro nell'anno 2016, per il dragaggio dell'area e il conferimento temporaneo dei materiali alla limitrofa area di colmata. In deroga al disposto del comma 11-*quater* dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal comma 996 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e limitatamente alle operazioni di cui al

primo periodo del presente comma, l'area di conferimento deve assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli dell'area di dragaggio».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, nella Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze ridurre come segue gli importi previsti:

2016: – 5.000.000.

27.152

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis L'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

''17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione Europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 10 per cento per il gas e dal 4 per cento al 7 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il 70 per cento della somma complessiva, e del Ministero dello sviluppo economico per la parte restante, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di prevenzione, monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare e prevenzione degli incidenti''».

27.153

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. L'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: "17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione Europea e Internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 10 per cento per il gas e dal 4 per cento al 7 per cento per l'olio. Per le concessioni a mare è altresì eliminata per la produzione di olio la franchigia di cui all'articolo 19, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il 70 per cento della somma complessiva, e del Ministero dello sviluppo economico per la parte restante, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di prevenzione, monitoraggio, miglioramento dell'ambiente marino costiero e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare e prevenzione degli incidenti"».

27.154

MARINELLO, GUALDANI, ORRÙ

Respinto*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni interessati da eventi sismici, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a pagare agli aventi diritto quanto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione post-sisma anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, per il 2016 è autorizzato il trasferimento ai suddetti Comuni di euro 20 milioni per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del 1968. La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni annui per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

27.155

D'ALÌ

Respinto*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni interessati da eventi sismici, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a pagare agli aventi diritto quanto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione post-sisma anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, per il 2016 è autorizzato il trasferimento ai suddetti Comuni di euro 20 milioni per il pagamento dei contributi di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del 1968. La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata

con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni annui per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

27.156

GUALDANI

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di consentire gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni della provincia di Benevento colpiti dagli eventi alluvionali del 14 e 15 ottobre 2015, per l'anno 2016 è previsto uno stanziamento di 12 milioni di euro. Su proposta del Presidente della Regione Campania con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione dello stanziamento fra i comuni interessati, nonché sono determinati i criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate. La proposta di riparto è basata su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettività e la quantità dei danni subiti e asseverati dai singolo Comuni. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 12 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

27.157

CROSIO, COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti territoriali interessati da concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, da destinare ad interventi di messa in sicurezza del proprio territorio e contro il dissesto idrogeologico, le Regioni e le Province Autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia

e revoca, attribuiscono la concessione a società a partecipazione mista pubblica e privata, ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006; a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, le quali procedure abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione della grande derivazione e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento».

27.158

CROSIO, COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 146, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''1-bis. In deroga alla previsioni di cui al comma 1 e ad ogni diversa condizione delle concessioni in essere, nel caso e concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e di concessioni in essere affidate con procedura di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, il concessionario ha facoltà di eseguire direttamente tutti i lavori e/o servizi oggetto della concessione relativi a manutenzione ordinaria o straordinaria e ad investimenti per nuove opere, sia previsti inizialmente, che introdotti successivamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del Regolamento. Si applicano in ogni caso le previsioni di cui all'articolo 156, comma 2'';

b) all'articolo 253, dopo il comma 25, è aggiunto il seguente:

''25-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 146 comma 2 si applicano anche alle concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate con la formula della finanza di progetto o con procedura di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'unione europea. A tali concessioni non si applicano le previsioni di cui al comma 25 del presente articolo''».

27.159

CROSIO, COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 26-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

''1. Per i contratti di appalto relativi a lavori e/o servizi, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, ovvero affidati a trattativa privata entro il termine del 31 dicembre 2016, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto, ovvero nella disposizione di avvio della procedura di trattativa privata, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207'';

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

''1-bis. Per i contatti di appalto relativi a lavori e/o servizi disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, affidati a trattativa privata o a seguito di gare bandite precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, e per i quali per motivi non imputabili all'appaltatore alla data del 31 ottobre 2015 i lavori ovvero le prestazioni siano state eseguite per un importo inferiore al 5 per cento dell'importo contrattuale, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo è corrisposto in favore dell'appaltatore un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale'';

c) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

''2. Il recupero dell'anticipazione avviene mediante trattenuta del 10 per cento su ciascun pagamento per corrispettivi contrattuali effettuato in favore dell'appaltatore, fino all'integrale recupero della stessa'';

d) il comma 3 è soppresso».

27.160

GASPARRI, CERONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 al comma 732 sostituire la parola: "2014" con la seguente: "2016", dopo la parola: "giudiziari" aggiungere le seguenti: "e amministrativi", dopo la parola: "data" sostituire le seguenti: "del 30 settembre 2013" con le seguenti: "del 20 novembre 2015" e dopo le parole: "in favore dello Stato dei canoni" aggiungere le seguenti: ", imposte accessorie" nonché al comma 733 sostituire la parola: "2014" con la seguente: "2016".

10-ter. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, fino al 31 dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Sono altresì sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del RD. 30 marzo 1942 n. 327».

27.161

GASPARRI, CERONI

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio, della legge 27 dicembre 2013, n. 25, i titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore di detto decreto che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5), del comma 1, dell'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione.

10-ter. All'articolo 149, primo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

”d) per i manufatti e le attrezzature amovibili inerenti l’esercizio delle attività balneari ed ad esse correlate purché autorizzate in base alla normativa vigente in materia»”.

27.162

D’ALÌ

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed il completamento delle opere pubbliche individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture nell’ambito dei programmi approvati dalla commissione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968 convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, è riservata per l’anno 2016 la somma di 150 milioni di euro a valere sul fondo destinato alle esigenze urgenti ed indifferibili di cui all’articolo 7-*quinqies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e di cui all’Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

10-ter. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall’attuazione del precedente comma si provvede con le risorse di cui all’articolo 33, comma 34 della presente legge».

27.163

GAMBARO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 732 dopo la parola: ”giudiziari” aggiungere le parole: ”e amministrativi”, dopo la parola: ”data” sostituire le parole: ”del 30 settembre 2013” con le parole: ”del 20 novembre 2015” e dopo le parole: ”in favore dello Stato dei canoni” aggiungere la virgola e le parole: ”imposte accessorie” nonché al comma 733 sostituire la parola: ”2014” con la parola: ”2016”.

Nelle more del riordino della materia prevista dall’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, fino al 31 dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1, lettera b), punto 21 dell’articolo 03, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall’articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono altresì sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti; avviati

dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49, del R.D. 30 marzo 1942, n. 327».

27.164

MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, BOCCARDI

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«10-bis. L'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo 12 Settembre 2014 n. 133, convertito in legge, con modificazioni, con legge 11 novembre 2014, n. 164 si intende nel senso che la installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, solo nel caso in cui l'incremento di altezza risultante per l'installazione del nuovo impianto o per la modifica dell'impianto preesistente, risultante a seguito della installazione di nuovo impianto o modifica di impianto preesistente, non risulti superiore a 1,5 metri nel suo punto più alto, a prescindere se il punto più alto sia costituito da palo di supporto, dall'antenna o da altra parte dell'impianto e la nuova installazione non realizza una superficie del lato maggiore delle antenne superiore a 0,5 metri quadrati o in caso di modifica di impianto preesistente, non realizzi un incremento della superficie del prospetto maggiore delle antenne superiore a 0,5 metri rispetto alle antenne preesistenti».

27.165

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Assorbito

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Nelle more del processo di liquidazione già previsto a legislazione vigente, la compagnia "Saremar" prosegue comunque ad assicurare i collegamenti tra la Sardegna e la Corsica nonché quelli per le varie destinazioni da e verso le isole minori sarde. A tal fine è sospesa, non oltre al 31 dicembre 2016, l'efficacia di ogni atto e/o provvedimento di cessione delle navi, delle attrezzature, degli immobili e di ogni altra proprietà connessa alla realizzazione e gestione del servizio di collegamento marittimo in argomento, nonché di ogni provvedimento di licenziamento ovvero di messa in mobilità o in cassa integrazione che riguardi il personale

Saremar, fino e non, oltre la aggiudicazione, tramite gara pubblica, ad altro soggetto del predetto servizio. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati nel limite massimo di 13,8 milioni di euro per il 2016, si provvede con lo stanziamento già effettuato nel bilancio per il 2016 della regione Sardegna».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: -13.800.000.

27.166

D'ALÌ

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per le finalità previste all'articolo 1 comma 225 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 è attribuito agli enti territoriali interessati un contributo pari a 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni annui per il triennio 2016-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

27.167

MARINELLO, GUALDANI, ORRÙ

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per le finalità previste all'articolo 1 comma 225 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 è attribuito agli enti territoriali interessati un contributo pari a 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018. La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni annui per il triennio 2016-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-

vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

27.168

COCIANCICH, SPOSETTI

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per gli adempimenti connessi alla Presidenza italiana del vertice del Gruppo dei Paesi più industrializzati, è autorizzata la spesa di euro 16 milioni per l'anno 2016, di euro 28 milioni per l'anno 2017 e di euro 2 milioni per l'anno 2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con quello dell'economia e delle finanze, è istituita, per un periodo massimo di trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la "Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del vertice del Gruppo dei Paesi più industrializzati". Alle attività di cui al presente comma si applicano la legge 5 giugno 1984, n. 208 e l'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, periodi terzo, quarto, settimo, ottavo, nono e undicesimo. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, è autorizzata, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, la spesa massima di euro 300.000 per il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare con le modalità previste dall'articolo 18, comma 4 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «284 milioni di euro per l'anno 2016, di 272 milioni di euro per l'anno 2017 e di 298 milioni a decorrere dall'anno 2018».

27.169

BIANCONI, GUALDANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della formazione, ricerca e innovazione in settori strategici orientato al *design* del prodotto, della comunicazione e dei servizi nella regione Abruzzo e nei territori adriatici ad essa vicini è costituito l'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Pescara.

10-ter. Entro sessanta giorni dalla data in vigore della presente Legge di Stabilità è adottato lo Statuto dell'Istituto, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. In sede di prima applicazione lo Statuto è deliberato da un Comitato costituito dal Presidente e dal Direttore in carica dell'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Roma, integrato da un esperto nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

10-quater. In sede di definizione del Regolamento Didattico dell'Istituto è sempre garantita la possibilità agli studenti iscritti ai Corsi Decentrati a Pescara dell'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Roma, il completamento del percorso di studi previsto dall'Ordinamento in corso. Dall'attuazione del presente emendamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

27.170

CALEO

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e alla tutela del patrimonio agroforestale, il Corpo Forestale dello Stato è autorizzato ad effettuare assunzioni, a decorrere dal 10 gennaio 2016, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per 400 allievi vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato, nel rispetto degli oneri stabiliti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2010, del 18 ottobre 2011, del 21 gennaio 2013 e del 23 settembre 2013 e dell'8 settembre 2014, di autorizzazione alle assunzioni in relazione alle cessazioni dal servizio nel quadriennio 2009-2012, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 1, commi 90 e 91, della legge n. 228 del 2012 e dell'articolo 1, comma 464 della legge n. 147 del 2013».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -4.000.000;

2017: -4.000.000;

2018: -4.000.000.

27.171

DEL BARBA, BROGLIA, LUCHERINI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel secondo periodo le parole: "Entro il 30 novembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 novembre 2017" e dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: "In considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune di Campione d'Italia, a decorrere dall'anno 2016, qualora l'ammontare dei proventi di gioco annuali di cui al primo periodo relativo all'anno precedente sia inferiore a 130 milioni di franchi svizzeri e il tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro del medesimo anno precedente sia inferiore al valore soglia di 1,41252, è attribuiti al Comune un contributo, fino all'importo massimo di 20 milioni di euro annui, in misura pari alla differenza tra il controvalore in franchi svizzeri dei proventi effettivi annuali determinato in base al valore soglia e il controvalore in franchi svizzeri degli stessi proventi calcolato in base al tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro del medesimo anno precedente". All'articolo 118-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1. Dopo le parole: "dello stesso comune", aggiungere le seguenti: "o da attività lavorative svolte direttamente in Svizzera" e al comma 3-bis, sostituire l'importo "6.700 euro" con "7.500 euro". Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016».

27.172

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Respinto*Dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

«40-bis. In via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, è istituito il "Fondo per la prevenzione e per la riduzione dei danni causati da tabagismo", di seguito denominato "Fondo", presso il Ministero della salute.

"10-bis. In Fondo è finalizzato a:

a) lo svolgimento di campagne e programmi informativi sui danni causati dal tabagismo e di campagne e programmi per la prevenzione della dipendenza dal fumo;

b) la predisposizione di programmi informativi di sostegno per la lotta alla dipendenza da tabagismo;

c) lo svolgimento di campagne la prevenzione della dipendenza dal fumo e di programmi informativi dei danni derivanti dal tabagismo nelle scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole primarie;

d) lo svolgimento di corsi di aggiornamento per i medici di base;

e) la predisposizione di agevolazioni per l'acquisto di farmaci sostitutivi della nicotina finalizzati a ridurre la sintomatologia dovuta alla dipendenza fisica da nicotina.

10-ter. Il Fondo è dotato per gli anni 2016, 2017 e 2018 di 25 milioni di euro per ciascun anno 9-quater. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1 sono disciplinati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge'».

Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016: –25.000.000;

2017: –25.000.000;

2018: –25.000.000.

27.173

TOSATO, STEFANI, COMAROLI

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Con riferimento alla Dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2015, è autorizzata la spesa 100 milioni di euro per l'anno 2016, in favore della regione Veneto, per far fronte ai danni al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, causati dagli-eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, in provincia di Venezia, come emergono dalla ricognizione effettuata da parte del Commissario delegato, in attuazione della lettera d) del comma 2, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «di 200 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».

27.174

GASPARRI, MANDELLI

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Ai fini del miglioramento della qualità ambientale e per la razionalizzazione delle funzioni di pubblica utilità svolti dal concessionario, le concessioni demaniali per l'occupazione di aree ai fini turistico ricreativi, nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, possono essere prorogate su richiesta del relativo titolare fino al 2050, purché lo stesso si impegni a portare a compimento sull'area in concessione una innovazione del titolo iniziale che sia di interesse per migliorare l'attività relativamente alla efficienza energetica o al risparmio del consumo idrico o per la qualità dell'ambiente. Questo impegno sarà incluso nelle Clausole della autorizzazione della proroga.

10-ter. Il concessionario può chiedere la proroga della concessione dopo l'entrata in vigore della presente legge, e comunque prima del termine entro il quale è prevista la scadenza».

27.175

GRANAIOLA, TOMASELLI, VALDINOSI, FABBRI, AMATI, VALENTINI, VATTUONE, COLLINA, ALBANO, PADUA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Fino alla data del 15 ottobre 2016 sono sospesi gli eventuali procedimenti all'amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.».

27.176

GAMBARO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«Art. 27. – (Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione). – 1. All'articolo 35, comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione – dopo la parola: "mare" e prima delle parole: "sono escluse" aggiungere le seguenti: "nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative".

2. All'articolo 35, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss. ii.mm. – Codice della Navigazione – dopo il primo comma aggiungere:

''2. Ai seni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410''.».

27.177

GASPARRI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 37 del Codice della navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo la parola: ''garanzie'', sono aggiunte le seguenti: ''di professionalità, di esperienza e di affidabilità acquisite nel settore, nonché'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il presente comma si applica anche in caso di più domande volte ad ottenere, anche ad altro titolo, la titolarità dei beni oggetto della precedente concessione.'';

b) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

''In ogni caso il nuovo concessionario che subentri nel rapporto di concessione ovvero il soggetto che, ad altro titolo, subentri nella titolarità dei beni oggetto della precedente concessione provvede, con testualmente al subentro, al pagamento, in favore del precedente titolare, di un indennizzo corrispondente al valore commerciale dell'azienda. In tale caso, non è dovuto alcun compenso o rimborso eventualmente stabilito nell'atto di concessione, ai sensi dell'articolo 49''.

10-ter. All'articolo 49 del Codice della navigazione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo la parola: ''concessione'', sono inserite le seguenti: ''e salvo quanto previsto dall'articolo 37, quarto comma'';

b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

''Sono considerate opere amovibili i manufatti che, anche se stabilmente infissi al suolo e realizzati con opere murarie, possono essere comunque rimossi e la cui rimozione consente il ripristino dei luoghi nello stato originario''.

27.178

GAMBARO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 37, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione – sono aggiunti i seguenti:

”4. Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda ivi insistente, pari al valore della stessa.

5. A tal fine, entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all'Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore dell'azienda, che tengono conto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale.

6. La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante”».

27.179

GASPARRI, CERONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 37 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione – sono aggiunti i seguenti:

4. Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda ivi insistente, pari al valore della stessa.

5. A tal fine entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all'Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore dell'azienda, che tenga conto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale.

6. La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante”».

27.180

GASPARRI, CERONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis . All'articolo 39, del regio decreto 30 marzo 1942, n.-327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione – aggiungere il seguente:

”3. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio”».

27.181

GAMBARO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 39, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione – aggiungere il seguente:

«3. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio»».

27.182

GAMBARO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Dopo il comma 2, dell'art. 49, del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione, aggiungere il seguente comma:

”3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni”».

27.183

GASPARRI, CERONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Dopo il comma 2, dell'art. 49, del R.D. 3D marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione, aggiungere il seguente comma:

''3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con lo restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni''».

27.184

GRANAIOLA, TOMASELLI, VALDINOSI, FABBRI, AMATI, VALENTINI, VATTUONE, COLLINA, ALBANO, PADUA

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 732 le parole: ''15 ottobre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 ottobre 2016'', le parole: ''30 settembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2015'';

b) al comma 733 le parole: ''28 febbraio 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''28 febbraio 2016''.

10-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede:

a) con l'adeguamento, *una tantum*, a euro 2.000,00 del canone minimo per le concessioni turistico ricreative e a euro 4.000,00 per le concessioni turistico ricreative concernenti esclusivamente attività commerciali e non gravate da altri oneri concessori;

b) con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30 per cento dei canoni non ancora corrisposti e riguardanti esclusivamente gli importi derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 251, lettera b) punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

27.185

GRANAIOLO, TOMASELLI, VALDINOSI, FABBRI, AMATI, VALENTINI, VATTUONE, COLLINA, ALBANO, PADUA, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 732 le parole: "15 ottobre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2016", le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2015" e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Fino alla data del 15 ottobre 2016 sono, altresì, sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza delle concessioni demaniali marittime di cui al presente comma";

b) al comma 733 le parole: "28 febbraio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2016".

10-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede:

a) con l'adeguamento, *una tantum*, a euro 2.000,00 del canone minimo per le concessioni turistico ricreative e a euro 4.000,00 per le concessioni turistico ricreative concernenti esclusivamente attività commerciali e non gravate da altri oneri concessori;

b) con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30 per cento dei canoni non ancora corrisposti e riguardanti esclusivamente gli importi derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 251, lettera b) punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

27.186

BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al comma 732 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sostituire le parole: "15 ottobre 2014" con le seguenti: "15 settembre 2016" e le parole: "30 settembre 2013" con le seguenti: "30 settembre 2015".

10-ter. Al comma 733 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sostituire le parole: "28 febbraio 2014" con le seguenti: "28 febbraio 2016"».

Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle relative quote destinate allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

infine, al comma 4 dell'articolo 33 sostituire le parole: «di 10 milioni a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «di 16 milioni a decorrere dall'anno 2016».

27.187

MOLINARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, è aggiunto il comma 10-bis:

«10-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali, sono adottate le seguenti misure:

a) al comma 732 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole: "15 ottobre 2014" sono sostituite dalle parole: "15 settembre 2016" e le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle parole: "30 settembre 2015".

27.188

GRANAIOLA, TOMASELLI, VALDINOSI, FABBRI, AMATI, VALENTINI, VATTUONE, COLLINA, ALBANO, PADUA, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Nelle more del riordino della materia demaniale marittima e fino a che tale revisione normativa sia entrata in vigore:

a) al comma 251, lettera b) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il punto 2.1 è abrogato;

b) alla determinazione provvisoria dei canoni annuali inerenti le concessioni demaniali di cui al comma 251, lettera b), numero 2.1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e alle opere non amovibili di cui all'art. 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 non sono applicabili i coefficienti OMI;

c) sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati alle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza delle concessioni demaniali marittime di cui alla lettera a), derivanti dal mancato versamento del canone, sorto altresì sospesi i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui alla medesima lettera a).

10-ter. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di definizione di cui all'articolo 1 comma 733 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

10-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede:

a) con l'adeguamento, *una tantum*, a euro 2.000,00 del canone minimo per le concessioni turistico ricreative e a euro 4.000,00 per le concessioni turistico ricreative concernenti esclusivamente attività commerciali e non gravate da altri oneri concessori;

b) con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30 per cento dei canoni non ancora corrisposti e riguardanti esclusivamente gli importi derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 251, lettera b) punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

27.189

BRUNI, MILO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, decreto legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio, della legge 27 dicembre 2013, n. 25, i titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore di detto decreto che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5), del comma 1, dell'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione.

10-ter. All'articolo 149, primo comma, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungere infine la seguente lettera:

''d) per i manufatti e le attrezzature amovibili inerenti l'esercizio delle attività balneari ed ad esse correlate purché autorizzate in base alla normativa in materia''».

27.190

GAMBARO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, decreto legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio, della legge 27 dicembre 2013, n. 25, i

titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore di detto decreto che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5), del comma 1, dell'articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione».

Conseguentemente, all'articolo 149, primo comma, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungere infine la seguente lettera:

«d) per i manufatti e le attrezzature amovibili inerenti l'esercizio delle attività balneari ed ad esse correlate purché autorizzate in base alla normativa in materia».

27.191

MOLINARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015, dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone per i concessionari con contenzioso pendente, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327».

27.192

BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e conseguenti modificazioni, sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la

sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone per i concessionari con contenzioso pendente, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327».

27.193

MOLINARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Al comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dal comma 251 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera b) il punto 2.1) è soppresso».

27.194

MILO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dal comma 251 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera b) il punto 2.1) è soppresso».

27.195

CARDINALI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente alle somme già impegnate sul capitolo 2156 dell'unità previsionale di base 3.1.5.9. (verificare Ndr) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2013, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche».

27.196

LUMIA, SANTINI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Ai sensi dell'articolo 8 delle legge 5 giugno 2003, n. 131, sino al recepimento del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 da parte delle regioni, si applicano direttamente e immediatamente tutte le norme ed i principi di cui al medesimo decreto legislativo. Le predette norme cessano di avere efficacia dall'entrata in vigore della legge regionale di attuazione del decreto legislativo 106 del 2012».

27.197

CUCCA

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. Il termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta istituita con la legge 30 maggio 2014 n. 82, già fissato in 24 mesi dalla sua costituzione, è prorogato sino al termine della presente legislatura.

10-ter. Le spese per il funzionamento della Commissione per l'anno 2016 sono incrementate di 17.500,00 euro e per l'anno 2017 di ulteriori 35.000,00 euro da porsi a carico per metà del Bilancio interno del Senato e per l'altra metà a carico del Bilancio interno della Camera dei Deputati».

27.198

Stefano ESPOSITO

Accolto*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

27.199

BIANCONI, GUALDANI

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di consentire la messa in sicurezza della discarica "Tre Torri" di Teramo, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro in favore del Comune di Teramo».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «296».

27.200

MANCUSO, GUALDANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In attuazione della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni piano d'azione nella prospettiva della creazione di uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere COM (2009) del 21 gennaio 2009 e al fine di ridurre i costi di accesso ai porti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 87 del codice della navigazione a seguito di istruttoria promossa dalla locale Autorità marittima, può essere concesso il PEC–(Pilot Exemption Certificate). All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti da emanare entro 90 giorni dalla data in vigore della presente legge».

27.201

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire a seguente:

«10-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituito il "Fondo speciale per la gestione e il mantenimento del sacrario vittime del Vajont" seguito denominato "Fondo", allo scopo di finanziare progetti di gestione e manutenzione del Cimitero Monumentale Nazionale delle vittime del Vajont, sito in località San Martino, Fortogna, comune di Longarone. Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di 50 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: –50.000;

2017: –50.000;

2018: –50.000.

27.202

GAMBARO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per "concessioni in essere" previste dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive integrazioni e modificazioni devono intendersi tutte le concessioni demaniali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, nonché quelle già scadute e non rinnovate con formale atto amministrativo successivamente alla data di entrata in vigore dell'articolo 10, della legge 16 marzo 2001, n. 88».

27.203

PAGNONCELLI, MILO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 33, al comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, aggiungere in fine il seguente periodo:

"Le previsioni che precedono e quelle di cui all'art. 18 della legge n. 12 novembre 2011 n.183 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano anche alle concessioni relative a reti autostradali, indipendentemente dalla presenza o meno della specifica previsione nel relativo bando di gara o nella convenzione che regola la concessione, ed anche nel caso di infrastrutture già realizzate ed entrate in esercizio, al fine di agevolare ed accelerare l'esecuzione di lavori connessi o conseguenti ad eventi imprevedibili ed imprevedibili di straordinaria entità quali terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e maremoti, nonché di lavori comportanti varianti del tracciato, per l'esecuzione dei quali si renda necessario il riequilibrio del Piano Economico Finanziario"».

27.204

BERTUZZI, RUTA, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI, PANIZZA

Assorbito

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2016, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione in diminuzione:

2016: – 5.000.000.

27.205

BERTUZZI, PIGNEDOLI, VALENTINI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, PANIZZA, PADUA, SANTINI

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11. Per gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è autorizzata la spesa di 8.200.000 euro per l'anno 2016. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui al medesimo articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

2016: – 8.200.000.

27.206

SCOMA, CERONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. È concesso un contributo di 600.000 euro per l'anno 2016 a favore del Comune di Reitano, in provincia di Messina, finalizzato alla realizzazione del Progetto esecutivo per la riconversione, l'adeguamento tecnologico e la ristrutturazione del campo sportivo di contrada Pilagenti, in campo di calcetto in erba sintetica».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «euro 23.002.000» con le seguenti: «22.402.000».

27.207

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Con riferimento ai termini per il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti dovuti dai comuni montani di piccole dimensioni, il pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2015, 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti s.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 3.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario.».

Conseguentemente, all'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.

27.208

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998 n. 322, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni afferenti periodi d'imposta ancora accertabili di sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce l'ultima dichiarazione inviata. L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Il termine per l'accertamento di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, limitatamente all'errore oggetto di correzione, decorre dal momento di correzione dell'errore.''

27.209

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le risorse assegnate alle Regioni, non soggette a Piani di rientro, per la realizzazione di interventi volti alla difesa del suolo sono incrementate per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 di 400 milioni di euro».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 10 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella ed aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2.

27.210

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la concessione di contributi alle scuole paritarie finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa sono aumentate di euro 200, milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 10 per cento in maniere lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella ed aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2.

27.211

SANTINI, LUCHERINI, BROGLIA

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 2, è sostituito con il seguente:

''2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *off-shore*''».

27.212

AMIDEI, CERONI, PICCOLI, MARIN, BERTACCO, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il comma 2 dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 è sostituito dal seguente:

''2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore*''».

27.213

AMIDEI, PICCOLI, CERONI, BERTACCO, MARIN

Ritirato

Aggiungere infine i seguenti commi:

«10-bis. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n.99, il comma 2 è sostituito dal seguente:

''2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla poma dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore*''.

10-ter. Sopprimere l'articolo 33, comma 34».

27.214

BIANCONI, GUALDANI, ORRÙ

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente;

«10-bis). *Al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi di pulizia ed altri ausiliari, è autorizzata la spesa di euro 19 milioni per l'anno 2016 ed è conseguentemente prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. All'onere finanziario si provvede, per un importo pari ad euro 9 milioni, mediante parziale utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e, per euro 10 milioni mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*».

27.215

BIANCONI, GUALDANI

Respinto

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis) È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da destinare agli interventi di cui al decreto 24 settembre 2014 del Ministro dello sviluppo economico, per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese *start-up* innovative nelle aree del Centro Nord.

A copertura dei maggiori oneri, stimati in 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro" con le seguenti: "230 milioni di euro"».

27.216

MARTON, CRIMI, SANTANGELO, BULAGARELLI

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. È autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro è per l'anno 2016 a favore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui all'articolo 4 delta legge 3 agosto 2007, n. 124, per le esigenze delle agenzie di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: -20.000.000;

2017: -20.000.000;

2018: -20.000.000.

27.217

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS, BELLOT

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di garantire urgenti lavori di ripristino di adeguate condizioni di sicurezza al transito lungo il tratto della strada statale n. 51 di Alemagna (SS 51) nei comuni di pieve di Cadore, valle di Cadore, Borca di Cadore, San Vito di Cadore e Cortina, sono assegnati 200 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro nell'anno 2016, 90 milioni di euro nell'anno 2017 e 100 milioni di euro nell'anno 2018».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2 e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento».

27.218

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS, BELLOT

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di garantire urgenti lavori di ripristino di adeguate condizioni di sicurezza al transito lungo il tratto della strada statale n. 52 Carnica in comune di San Stefano di Cadore in Provincia di Belluno, sono assegnata ad ANAS S.pa. 70 milioni di euro, di cui euro 1 milione nel 2016, euro 25 milioni di euro nel 2017 e euro 35 milioni nel 2018».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2 e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento».

27.219

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di accelerare la realizzazione di progetti strategici, di carattere infrastrutturale, di rilievo nazionale, Interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti, le entrate e le spese relative agli interventi finalizzati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta sono escluse dai saldi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relativa alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016 e 50 milioni per l'anno 2017.

27.220

BIANCONI, GUALDANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di consentire la messa in sicurezza della sede della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Teramo, sita in Avezzano, è autorizza la spesa di 500 mila euro in favore del Comune di Avezzano per il 2016.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente disposizione, pari a 500 mila euro per il 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

27.221

CROSIO, ARRIGONI, COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che deve stabilire i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, attribuisce una particolare importanza alle misure di compensazione territoriale in favore dei territori interessati dalle concessioni idroelettriche, per non penalizzare le comunità locali e i territori disagiati dallo sfruttamento della risorsa idrica».

27.222

STEFANI, TOSATO, COMAROLI

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per l'anno 2016 sono sospesi i termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i soggetti che hanno subito danni riconducibili alla tromba d'aria dell'8 luglio 2015 che ha colpito i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, in provincia di Venezia di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza del 17 luglio 2015».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -3.000.000.

27.223

TOSATO, STEFANI, COMAROLI

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge».

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 33 comma 2, sostituire dalle parole: «per l'importo di, fino a 2018» con le seguenti: «per l'importo di euro 423.002.000 per l'anno 2016, di 421.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 418.006.000 per l'anno 2018»;*

b) *all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce Totale, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla colonna 2016, sostituire la parola: «23.002», con la seguente: «423.002»;*

2) *alla colonna 2017, sostituire la parola: «21.756», con la seguente: «421.756»;*

3) *alla colonna 2018, sostituire la parola: «18.006», con la seguente: «418.006».*

c) *all'articolo 33, sopprimere il comma 34.*

27.224

CROSIO, COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'art. 162 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, il comma 3 è sostituito dal seguente:

''3. Ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera c), del codice, l'esecutore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del codice di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo dei lavori''».

27.225

CENTINAIO, COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. È autorizzata in favore dell'ANAS SpA la spesa di 35 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016, e 2017, per la realizzazione del Nuovo Ponte sul Po, in provincia di Pavia, di sostituzione del ponte della Becca sulla SS 617. A tal fine, il Fondo di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 Programma ponti e gallerie, è incrementato, per competenza e cassa, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -35.000.000;

2017: -35.000.000.

27.226

STEFANI, COMAROLI, TOSATO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. È autorizzata in favore dell'ANAS SpA la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 2016, per la manutenzione straordinaria della strada statale 47 della Valsugana nella Provincia di Vicenza. A tal fine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Interventi nel settore dei trasporti, è incrementato, per competenza e cassa, di 2 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -2.000.000.

27.227

TOSATO, COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per il finanziamento dei lavori di realizzazione della Variante alla Strada Statale 12 "dell'Abetone e del Brennero", nella provin-

cia di Verona, tratto Verona Sud-Buttapietra, è autorizzato l'importo complessivo di 35 milioni di euro, in ragione di 12 milioni di euro per l'anno 2016, 12 milioni di euro per l'anno 2017 e 11 milioni di euro per l'anno 2018, in favore dell'ANAS. A tal fine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Interventi nel settore dei trasporti, è incrementato, per competenza e cassa, di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 11 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -12.000.000;

2017: -12.000.000;

2018: -11.000.000.

27.228

TOSATO, COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per la realizzazione del prolungamento della strada statale n. 434 »Transpolesana«, oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona, è destinato all'ANAS SpA l'importo complessivo di 46,150 milioni di euro, in ragione di 12 milioni di euro per l'anno 2016, 14 milioni di euro per l'anno 2017 e 20,150 milioni di euro per l'anno 2018. A tal fine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 interventi nel settore dei trasporti, è incrementato, per competenza e cassa, di 12 milioni di euro per l'anno 2016, 14 milioni dei euro per l'anno 2017 e 20,150 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -12.000.000;

2017: -14.000.000;

2018: -20.150.000.

27.229

ARRIGONI, COMAROLI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. È autorizzata in favore della Provincia di Lecco la spesa di 15 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per la realizzazione del 3° lotto - "Lavello" della variante alla SS. 639 strada di collegamento Lecco-Bergamo, inclusa nelle opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. A tal fine, il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 - Continuità dei cantieri in corso, è incrementato, per competenza e cassa, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -15.000.000;

2017: -15.000.000;

2018: -15.000.000.

27.230

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del Settantesimo anniversario dell'avvento della Repubblica dell'Assemblea Costituente, delle Elezioni libere a suffragio universale con il voto alle donne, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2016-2018 destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione Italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane».

Conseguentemente, al comma 1, Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: -2.000.000;

2017: -2.000.000;

2018: -2.000.000.

27.231

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI, ZUFFADA

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per le spese connesse all'organizzazione e alla gestione del Gran Premio di Monza è concesso, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, un contributo di 10 milioni di euro in favore dell'Automobile Club d'Italia di Milano».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguente: «290».

27.232

MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI, ZUFFADA

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per le spese connesse all'organizzazione e alla gestione del Gran Premio di Monza è concesso, per l'anno 2016, un contributo di 10 milioni di euro in favore dell'Automobile Club d'Italia di Milano».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: «290».

27.233

MANDELLI

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro alla Fondazione EBRI (*European Brian Research Institute*).

10-ter. Alla copertura dell'onere annuo di 1 milione di euro per complessivi 3 milioni di euro per il triennio 2016-2018 derivante dall'attuazione del comma 10-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale destinato alle spese correnti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

27.234

MANDELLI

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro alla Fondazione EBRI (*European Brian Research Institute*).

10-ter. Alla copertura dell'onere annuo di 1 milione di euro per complessivi 3 milioni di euro per il triennio 2016-2018 derivante dall'attuazione del comma 10-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

27.235

MANDELLI

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro alla Fondazione EBRI (*European Brian Research Institute*).

10-ter. Alla copertura dell'onere annuo di 1 milione di euro per complessivi 3 milioni di euro per il triennio 2016-2018 derivante dall'attuazione del comma 10-bis, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.».

27.236

MANDELLI, SERAFINI, ZUFFADA, PICCINELLI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di garantire l'organizzazione dell'evento motoristico di rilevanza internazionale Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso il Circuito di Monza, l'Automobil Club d'Italia, nell'assolvimento della sua funzione di federazione sportiva automobilistica nazionale, è autorizzato ad utilizzare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le risorse di bilancio derivanti dalla gestione del pubblico registro automobilistico istituito presso l'Ente, per ciascun anno di durata del rapporto di

concessione con il titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1».

27.237

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 169 della legge 23 dicembre 2014, n.190, aggiungere in fine, il seguente periodo: "Tale spesa è destinata in via esclusiva al finanziamento delle scuole paritarie dell'infanzia"».

27.238

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 169 della legge 23 dicembre 2014, n.190, aggiungere in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 2016, i contributi dello stato e la previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi alle scuole paritarie e assegnati per il tramite delle Regioni sono esclusi dal patto di stabilità interno"».

Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2016 e di 250 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

27.239

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i*-quater aggiungere la seguente:

«*i*-quiquies. Il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori per l'iscrizione sei figli a carico presso le scuole paritarie del sistema integrato nazionale dell'istruzione pubblica"».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni a decorrere dal 2016.

27.240

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Agli immobili di proprietà o in uso alle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sede di asili nido, scuola per l'infanzia e scuola primaria che svolgono un servizio pubblico, si applicano le esenzioni previste per gli enti non commerciali dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'articolo 91-bis della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2012.

10-ter. La disposizione, di cui al comma 10-bis, opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per il 2016 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2017.».

Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2016 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

27.241

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la parola: "pubblici registri" sono inserite le parole: "non ché materiale ed attrezzatura di soccorso". All'onere, stimato pari a 500.000 euro nel 2015 e 300.000 euro a decorrere dal 2016 si provvede attingendo alle dotazioni del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con-modificazioni, dalla legge-28 febbraio 1990, n. 39».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «299,5 milioni di euro annui».

27.242

STUCCHI

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. In deroga alla normativa vigente, e autorizzata l'apertura del Casinò o Casa da gioco nel comune di San Pellegrino Terme in Provincia di Bergamo, condizionatamente alla realizzazione dei lavori di restauro e recupero del complesso monumentale del Grand Hotel, attraverso un contributo annuo a fondo perduto per gli anni 2016, 2017 e 2018 di 7 milioni di euro al Comune di San Pellegrino Terme (BG)».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «293 milioni».

27.243

STUCCHI

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. In deroga alla normativa vigente, è autorizzata l'apertura del Casinò o Casa da gioco nel Comune di San Pellegrino Terme in Provincia di Bergamo».

27.244

DIVINA, COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Al fondo di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito in legge dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è attribuita una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «275 milioni».

27.245

COMAROLI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-bis. La disposizione di cui all'articolo 5, somma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che la gratuità dello svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, è prevista per gli organi diversi dai revisori dei conti e dai collegi sindacali».

27.246

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Ritirato*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 1 comma 169 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole: "200 milioni" con le seguenti: "300 milioni"».

Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34 sostituire le parole: «300 milionidi euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti: «200 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

27.247

BIANCONI, GUALDANI

Respinto*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Per la prosecuzione delle indagini tecniche di cui all'articolo 1, commi 1, 5, 6 e 6.1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 in favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 1».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -5.000.000;
2017: -5.000.000.

27.248

AZZOLLINI

Assorbito

All'articolo 27 è aggiunto il seguente comma:

«10-bis. Al fine di provvedere al miglioramento delle condizioni di sicurezza, in particolare sanitarie, per le specifiche esigenze dei reparti operativi del Raggruppamento subacquei e incursori "Teseo Tesei" (COM-SUBIN) della Marina militare, posto alle dipendenze nel Comando interforze operazioni forze speciali - CO.F.S. dello Stato maggiore della Difesa, è autorizzata una spesa di 1.500.000 euro per il 2016.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» sono sostituite con le seguenti: «di 298,5 milioni di euro per il 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017».

27.0.1

CERONI

Respinto

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art 27-bis.

*(Spesa di personale
e capacità assunzionali nelle Unioni di Comuni)*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente:

''557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione''.

All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte».

Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

27.0.2

CERONI

Respinto

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art 27-bis.

(Sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di pagamento)

1. All'articolo 41 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 8:

– al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: "Per gli anni 2015 e 2016, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014".

– aggiungere il seguente comma:

"2-bis.. A decorrere dal 2016 la sanzione di cui al comma 2 non si applica agli enti locali per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale"».

27.0.3

CERONI

Respinto

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art 27-bis.

(Semplificazioni in materia di spesa per il lavoro flessibile)

1. All'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122:

– al sesto periodo, le parole "in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "in regola con la disciplina delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

– eliminare le parole: ”Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”».

27.0.4

CERONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art 27-bis.

1. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all’articolo 14, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, i termini di cui al comma 31-*ter* del medesimo decreto legge, sono sospesi ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell’ambito della revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell’attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema inerente l’armonizzazione di bilanci degli enti locali».

27.0.5

CERONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Personale impiegato con contratto a termine presso le Città metropolitane)

1. Nelle more dell’attuazione di processi di mobilità definiti dall’articolo 1, commi da 421 a 429 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le città metropolitane possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in essere ai sensi dell’articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2015, n. 125, e ai sensi dell’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle medesime finalità e condizioni, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2016».

27.0.6

CERONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Semplificazioni in materia di spesa di personale)

1.La lettera a) dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata.».

27.0.7

CERONI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Servizi educativi e scolastici degli enti locali)

«1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato con rapporto di lavoro a tempo determinato, coerentemente con l'esigenza di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito dei servizi gestiti direttamente dai comuni, al personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici comunali, che al 31 dicembre 2015 abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, le procedure disciplinate dall'articolo 4, commi 6 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono applicabili fino al 31 dicembre 2020. A tal fine le relative procedure possono essere avviate anche a valere sulle risorse assunzionali degli anni dal 2017 al 2020. Si applica altresì l'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 16 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. All'articolo 29, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è, aggiunto infine il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali

la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale.’’».

27.0.8

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, LEZZI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Lotta alla dispersione scolastica)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riguardo alle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Per le medesime finalità, a partire dall'anno scolastico 2016/17 i docenti assunti sui posti per il potenziamento facenti parte dell'organico dell'autonomia, di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono assegnati alle istituzioni scolastiche dell'ambito territoriale di riferimento in modo da garantire la formazione di classi che abbiano al massimo 22 alunni, nonché, nella scuola primaria classi a tempo pieno e compresenze.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per l'avvio di un programma di didattica integrativa, interdisciplinare ed innovativa. L'assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi derivanti dai ritardi del piano assunzionale di cui al comma 201 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n.107.».

27.0.9

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:***«Art. 27-bis.***(Lotta alla dispersione scolastica)*

1. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riguardo alle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Per le medesime finalità nelle scuole primarie i docenti assegnati sui posti per il potenziamento facenti parte dell'organico dell'autonomia, di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono utilizzati per garantire il tempo pieno e le compresenze.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per l'avvio di un programma di didattica integrativa, interdisciplinare ed innovativa. L'assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi derivanti dai ritardi del piano assunzionale di cui al comma 201 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107».

27.0.10

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, MANGILI

Respinto *Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.***(Lotta alla dispersione scolastica)*

1. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riguardo alle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al

2020. Per le medesime finalità, a partire dall'anno scolastico 2016/17 i docenti assunti sui posti per il potenziamento facenti parte dell'organico dell'autonomia, di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono assegnati alle istituzioni scolastiche dell'ambito territoriale di riferimento in modo da garantire la formazione di classi che abbiano al massimo 22 alunni, nonché, nella scuola primaria classi a tempo pieno e compresenze.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per l'avvio di un programma di didattica integrativa, interdisciplinare ed innovativa. L'assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016 ,2017 e 2018».

27.0.11

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, MANGILI

Respinto

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Lotta alla dispersione scolastica)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riguardo alle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Per le medesime finalità nelle scuole primarie i docenti assegnati sui posti per il potenziamento facenti parte dell'organico dell'autonomia, di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 187 sono utilizzati per garantire il tempo pieno e le compresenze.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per l'avvio di un programma di didattica integrativa, interdisciplinare ed innovativa. L'assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Univer-

sità e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

27.0.12

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Lotta alla dispersione scolastica)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riguardo alle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per l'avvio di un programma di didattica integrativa, interdisciplinare ed innovativa. L'assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi derivanti dai ritardi del piano assunzionale di cui al comma 201 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107».

27.0.13

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, LEZZI

Respinto

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Lotta alla dispersione scolastica)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riguardo alle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per l'avvio di un programma di didattica integrativa, interdisciplinare ed innovativa. L'assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016 , 2017 e 2018».

27.0.14

GASPARRI, CERONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 3,

aggiungere i seguenti:

”4. Le nuove concessioni di beni demaniali marittimi sono affidate mediante procedure competitive di selezione nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento.

5. Nell’assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, nel rispetto dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili come definite dall’articolo 5 comma 1 della legge 11 novembre 2011 n. 180.

6. Le nuove concessioni disciplinate dal comma 1 dell’articolo 01 del presente decreto hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. Le concessioni vigenti alla data 31/12/2015, hanno una durata non inferiore a trenta anni dal momento dell’entrata in vigore della presente disposizione”».

27.0.15

GASPARRI, CERONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive integrazioni e modificazioni)

1. Per ”concessioni in essere” previste dall’art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive integrazioni e modificazioni devono intendersi tutte le concessioni demaniali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, nonché quelle già scadute e non rinnovate con formale atto amministrativo successivamente alla data di entrata in vigore dell’articolo 10, della legge 16 marzo 2001, n. 88».

27.0.16

GASPARRI, CERONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione)

1. All'articolo 35, 1 comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione dopo lo parola: "mare", e prima delle parole: "sono escluse" aggiungere le seguenti: "nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative".

2. All'articolo 35, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione – dopo il primo comma aggiungere:

"2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410"».

27.0.17

PAGNONCELLI

Respinto

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Interoperabilità delle piattaforme logistiche)

1. Per consentire le necessarie attività di monitoraggio della vezione delle merci, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti va assicurata l'interoperabilità e la cooperazione applicativa della piattaforma logistica nazionale digitale (PLN), di cui alla legge 24 marzo 2012 n. 27, con il Sistema PMIS (*Port Management Information System*) delle Capitanerie di Porto, con il Sistema AIDA (Automazione Integrata Dogane e Accise) delle Dogane, con i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle FS Italiane, con i PCS (*Port Community System*) realizzati o in corso di realizzazione dalle Autorità Portuali, con il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio

e la Pianificazione dei Trasporti) e con il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emette opportuno decreto attuativo, sentiti gli altri Ministeri coinvolti.

2. Per quanto previsto al comma 1, all'Articolo 1, comma 90, della legge 27/12/2013, n.141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ciascuno degli anni 2015 e 2016" aggiungere le seguenti: "inoltre, per la gestione evolutiva della PLN, anche nell'ottica del monitoraggio dei flussi della vezione di cui al comma 1 del presente Articolo, il contributo di cui all'articolo 2 , comma 244, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 244 è ulteriormente incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 27, di 2,5 milioni di euro all'anno per gli anni 2016, 2017 e 2018. Per gli investimenti necessari al completa mento della PLN, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad utilizzare le risorse del Fondo di Sviluppo e coesione fino all'ammontare di 40 Milioni di Euro"».

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 2,5 milioni all'anno per gli anni 2016, 2017 e 2018.

27.0.18

Giuseppe ESPOSITO, GUALDANI

Ritirato

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia, in ottemperanza degli accordi con lo Stato Vaticano del 2012, le procedure atte all'assegnazione alla Santa Sede di nuova capacità trasmissiva:

a) di almeno 4 Mbib/sec per la radiodiffusione di un canale televisivo su scala nazionale su frequenza iso-canale digitale terrestre;

b) di radiodiffusione di un iso-canale radiofonico a copertura nazionale con tecnologia DAB, anche attraverso consorzi già in essere.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante l'accantonamento, in Tabella A del Ministero dello sviluppo economico, delle risorse destinate alla copertura finanziaria dell'Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva sonora».

Art. 28.**28.1**

MATTEOLI

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano, rispettando quantomeno gli stessi parametri di qualità, corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità Nazionale Anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano, rispettando quantomeno gli stessi parametri di qualità, condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma''».

2) il comma 16 è sostituito dal seguente:

«16. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 o gli accordi quadro stipulati ai sensi di legge da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione o di accordo quadro non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali».

28.2

BULGARELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sopprimere il primo, il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente, al quarto periodo del medesimo comma, sostituire le parole: «di cui al primo periodo» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

28.3

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «possibilità di procedere ad affidamenti» aggiungere le seguenti: «secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa».

28.4

MALAN, CERONI, BOCCARDI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, nel primo periodo inserito, sopprimere le parole: «nelle indicate categorie merceologiche».

28.5

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «10 per cento» con la seguente: «5 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «200».

28.6

CROSIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «10 per cento» con la parola: «5 per cento».

28.7

PERRONE, MILO

Dichiarato inammissibile

All'articolo 28, primo comma, dopo le parole: «a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del» sostituire: «10 per cento» con: «2 per cento o, nel caso di procedure svolte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa».

28.8

CERONI

Dichiarato inammissibile

All'articolo 28, primo comma, dopo le parole: «a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del» sostituire: «10 per cento» con «2 per cento o, nel caso di procedure svolte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa».

28.9

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «10 per cento» con la seguente: «2 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «200».

28.10

CROSIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «10 per cento» con la seguente: «2 per cento».

28.11

MALAN, CERONI, BOCCARDI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo inserito.

28.12

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «200».

28.13

MALAN, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

28.14

CROSIO

Respinto

Al comma 1, sopprimere il periodo da: «Al fine» fino a: «presente comma».

28.15

FUCKSIA

Respinto

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «È fatto divieto per le Pubbliche Amministrazioni di stipulare mediante acquisizione cen-

tralizzata, tramite Consip S.p.a. o centrali di committenza regionali, contratti di affidamento delle prestazioni professionali di salute e sicurezza sul lavoro ivi compresi i contratti di affidamento degli incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di Medico Competente ai sensi degli articoli 33 e 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81».

Conseguentemente:

i) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017'»»;

j) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni»;

k) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;

l) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5;5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

28.16

COMAROLI

Respinto

Al comma 1, al termine, aggiungere le-seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle centrali acquisti delle regioni in equilibrio finanziario.».

28.17

CARIDI, Giovanni MAURO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ottica della razionalizzazione e dell'efficientamento della spesa e dell'acquisizione di beni e servizi, le centrali di committenza regionali e Consip SPA adottano procedure di coerenza con quanto previsto dalle indicazioni UE contenute nel Codice Europeo di Buone Pratiche e nello Small Business Act»

28.18

BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 449, primo periodo, sopprimere le parole:* «ivi compresi gli istituti-e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,»;

b) *al comma 449, secondo periodo, dopo le parole:* «e successive modificazioni,», *aggiungere le seguenti:* «ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le istituzioni universitarie e gli Enti Pubblici di Ricerca»;

c) *sostituire il comma 450 con il seguente:*

«450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative, delle istituzioni universitarie e degli enti pubblici di ricerca, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo stabilito dall'Unione europea sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti dal comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ad esclusione delle università statali e degli enti pubblici di ricerca limitatamente all'acquisto di beni e servizi che gravano sui fondi di ricerca, per gli acquisti di beni e servizi pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo stabilito dall'Unione europea, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del citato articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, per le istituzioni educative, per le università statali e per gli enti pubblici di ricerca, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida finalizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dall'anno 2015 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento'».

Consequentemente sopprimere il comma 8.

Conseguentemente all'Articolo 51, comma 1, Tabella A allegata, voce: «Ministero dell'economia e finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016: -15.000.000;

2017: -15.000.000;

2018: -15.000.000.

28.19

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e gli enti pubblici di ricerca».

Conseguentemente, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e gli enti pubblici di ricerca.».

28.20

PAGNONCELLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. All'articolo 146 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. In deroga alla previsione di cui al comma che precede e ad ogni diversa condizione delle concessioni in essere, nel caso di concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e di concessioni in essere affidate con procedura di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, il concessionario ha facoltà di eseguire direttamente tutti i lavori e/o servizi oggetto della concessione relativi a manutenzione ordinaria o straordinaria e ad investimenti per nuove opere, sia previsti inizialmente che introdotti successivamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del Regolamento. Si applicano in ogni caso le previsioni di cui all'articolo 156, comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 253, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente comma:

«25-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 146, comma 2 si applicano anche alle concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate con la formula della finanza di progetto o con proce-

dura di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea. A tali concessioni non si applicano le previsioni di cui al comma 25 del presente articolo».

28.21

ARRIGONI, MALAN

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In attesa delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo 26 novembre 2010:

”Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* di Comuni, Città metropolitane e Province” e della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione e relative disposizioni di attuazione, sono sospese le disposizioni dei commi da 25 a 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modifiche ed integrazioni”».

28.22

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In attesa delle disposizioni di attuazione del Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e della riforma del Titolo V della parte seconda della costituzione e relative disposizioni di attuazione, sono sospese le disposizioni dei commi da 25 a 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modifiche ed integrazioni».

28.23

ARRIGONI, MALAN

Accolto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Dopo l'articolo 3, comma 4 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, introdurre il comma 4-bis: ”Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti

al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'agenzia delle entrate''».

28.24

MALAN, CERONI, BOCCARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, il primo periodo è sostituito dal seguente:

''1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2016''».

28.25

SANTINI, LAI, LUCHERINI

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: ''3-bis Le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di stazione unica appaltante per gli appalti di lavori pubblici dei comuni non capoluogo di provincia del loro territorio dal 31 marzo 2016, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad aggregarsi diversamente nelle modalità previste al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvata una convenzione quadro per la regolazione dei rapporti tra gli enti locali''».

28.26

Giovanni MAURO, D'ALÌ

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

”3-bis. Le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di stazione unica appaltante per gli appalti di lavori pubblici dei comuni non capoluogo di provincia del loro territorio dal 31 marzo 2016, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad aggregarsi diversamente nelle modalità previste dall’articolo al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvata una convenzione quadro per la regolazione dei rapporti tra gli enti locali”».

28.27

CERONI

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All’articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

”3-bis. Le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di stazione unica appaltante per gli appalti di lavori pubblici dei comuni non capoluogo di provincia del loro territorio dal 31 marzo 2016, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad aggregarsi diversamente nelle modalità previste dall’articolo al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvata una convenzione quadro per la regolazione dei rapporti tra gli enti locali”».

28.28

MARGIOTTA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All’articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

”3-bis. Le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di stazione unica appaltante per gli appalti di lavori pubblici dei comuni non capoluogo di provincia del loro territorio dal 31 marzo 2016, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad aggregarsi diversamente nelle modalità previste dall’articolo al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con de-

creto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvata una convenzione quadro per la regolazione dei rapporti tra gli enti locali”».

28.29

CERONI

Dichiarato inammissibile

Al comma 8 e al comma 9, dell'articolo 28 del disegno di legge di Stabilità, la parola: «1.000», è sostituita dalla seguente: «10.000».

28.30

PERRONE, MILO

Dichiarato inammissibile

Al comma 8 e al comma 9, la parola: «1.000», è sostituita con: «10.000»

28.31

COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, sostituire ovunque ricorrano le parole: «1.000 euro», con le seguenti: «10.000 euro».

28.32

Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, sostituire la parola: «1.000», con la seguente: «10.000».

28.33

COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, sostituire ovunque ricorrano le parole: «1.000 euro», con le seguenti: «5.000 euro».

28.34

COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, sostituire ovunque ricorrono le parole: «1.000 euro», con le seguenti: «3.000 euro».

28.35

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, PAGLIARI, TOCCI, ZAVOLI

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le università statali e gli enti di ricerca, per la sola spesa specifica, effettuata ai fini della partecipazione a progetti e programmi europei internazionali, possono fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, oppure procedere ad acquisti autonomi senza che ciò costituisca violazione delle previsioni di cui al comma 8».

28.36

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Sopprimere il comma 10.

28.37

COMPAGNA, MARINELLO, BONFRISCO, MILO, ZIZZA, TARQUINIO, GIBIINO, D'ALÌ, MARGIOTTA, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI, CROSIO, COMAROLI, MIRABELLI, CALEO, VACCARI

Respinto

Al comma 10, dopo le parole: «manutenzione», sono aggiunte le parole «, con esclusione dei lavori».

28.38

BONFRISCO, MILO, ZIZZA, TARQUINIO

Ritirato

Al comma 10, dopo le parole: «manutenzione», sono aggiunte le parole: «, con esclusione dei lavori».

28.39

GIBINO, D'ALÌ

Ritirato

Al comma 10, dopo le parole: «manutenzione», aggiungere le seguenti: «, con esclusione dei lavori».

28.40

MARGIOTTA

Ritirato

Al comma 10, dopo le parole: «anche attività di manutenzione», aggiungere le seguenti: «con esclusione dei lavori».

28.41

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Ritirato

All'articolo 28, comma 10, dopo le parole: «manutenzione» sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione dei lavori».

28.42

CROSIO, COMAROLI

Ritirato

Al comma 10, dopo le parole: «manutenzione», aggiungere le seguenti: «, con esclusione del lavori».

28.43

MIRABELLI, CALEO, VACCARI

Ritirato

Al comma 10, dopo le parole: «manutenzione», aggiungere le seguenti: «con esclusione dei lavori».

28.44

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Al comma 10, aggiungere, in fine, la seguente parola: «ordinaria».

28.45

LAI, DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA

Ritirato

Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero in casi di necessità e urgenza comunque funzionati ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, ovvero qualora l'acquisto del bene o del servizio oggetto di convenzione risulti più conveniente sulla base di idonea documentazione».

28.46

MANGILI

Respinto

Al comma 16, sostituire le parole da: «non sia idoneo» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «non possieda le caratteristiche essenziali specifiche e necessarie all'amministrazione».

28.47 (testo 2)

DI BIAGIO, GUALDANI

Ritirato

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

"16-bis. L'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è sostituito dai seguente:

"Art. 33.

1. Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche di importo superiore a 50 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico - privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico - finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico - privato, ivi comprese la società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n.163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione delle opere. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di imposta è posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di partenariato pubblico provato e successivamente riportato nel contratto.

Le previsioni di cui al precedente capoverso e quelle di cui all'articolo 18 della legge del 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alle concessioni aventi ad oggetto infrastrutture autostradali, indipendentemente dalla specifica previsione nel relativo bando di gara e/o nella convenzione di concessione, ed anche nel caso di infrastrutture autostradali già realizzate ed entrate in esercizio, qualora questo si renda necessario per l'esecuzione di lavori connessi e/o conseguenti ad eventi naturali imprevedibili ed imprevedibili di straordinaria entità come alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche e maremoti, nonché di lavori comportanti varianti del tracciato, di entità tale da non consentire altrimenti il riequilibrio del Piano Economico Finanziario."

28.48

DI BIAGIO, GUALDANI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. L'articolo 26-ter, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:

”Art. 26-ter.*(Anticipazione del prezzo)*

1. Per i contratti di appalto relativi a lavori e/o servizi, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, ovvero affidati a trattativa privata entro il termine del 31 dicembre 2016, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto, ovvero nella disposizione di avvio della procedura di trattativa privata, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

1-bis. Per i contratti di appalto relativi a lavori e/o servizi, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a trattativa privata o a seguito di gare bandite precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, e per i quali per motivi non imputabili all'appaltatore alla data del 31 ottobre 2015 i lavori ovvero le prestazioni siano state eseguite per un importo inferiore al 5 per cento dell'importo contrattuale, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo è corrisposta in favore dell'appaltatore un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

2. Il recupero dell'anticipazione avviene mediante trattenuta del 10 per cento su ciascun pagamento per corrispettivi contrattuali effettuato in favore dell'appaltatore, fino all'integrale recupero della stessa'».

28.49 (testo 2)

DI BIAGIO, GUALDANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. L'articolo 146 del D.lgs. n. 163/2006 é sostituito dal seguente:

Art. 146.

1. Fatto salvo quanto dispone l'articolo 147, la stazione appaltante può:

a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione. Tale aliquota minima deve figurare nel bando di gara e nel contratto di concessione. Il bando fa salva la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale;

b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione, che intendono appaltare a terzi.

2. In deroga alla previsioni di cui al comma che precede e ad ogni diversa condizione delle concessioni in essere, nel caso di concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto con procedura di gara ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria, il concessionario ha facoltà di eseguire direttamente tutti i lavori e/ o servizi oggetto della concessione relativi a manutenzione ordinaria o straordinaria e ad investimenti per nuove opere, sia previsti inizialmente che introdotti successivamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del Regolamento. Si applicano in ogni caso le previsioni di cui all'art. 156, comma 2."

28.50

Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di gestione associata di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006:

a) ai comuni associati, consorziati per le funzioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e alle Città metropolitane che assumono le medesime funzioni anche per conto di altri enti, limitata-

mente al personale adibito per tali funzioni, fermo restando il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano gli specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;

b) alle Province che assumono le funzioni associate di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006 limitatamente al personale da adibire alle predette funzioni, non si applicano le limitazioni in materia di personale di cui all'articolo 1 comma 420 della legge n. 190 del 2014».

28.51

PERRONE, MILO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di gestione associata di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006:

a) ai comuni associati, consorziati per le funzioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e alle Città metropolitane che assumono le medesime funzioni anche per conto di altri enti, limitatamente al personale adibito per tali funzioni, fermo restando il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano gli specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;

b) alle Province che assumono le funzioni associate di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006, limitatamente al personale da adibire alle predette funzioni non si applicano le limitazioni in materia di personale di cui all'articolo 1 comma 420 della legge n. 190 del 2014».

28.52

Giovanni MAURO

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Gli acquisti di beni e servizi di valore superiore alle soglie di rilevanza comunitaria necessari al fabbisogno degli enti locali per categorie merceologiche non rientranti nelle tipologie obbligatorie di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 o in convenzioni, accordi-quadro, sistemi dinamici di acquisizione o strumenti di acquisto elettronici messi a disposizione dai soggetti aggregatori in base ad altre dispo-

sizioni di legge, sono acquisiti con procedure autonome gestite nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, comma 3-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché di quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo».

28.53

Giovanni MAURO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. Una quota pari al 50 per cento delle risorse provenienti dall'applicazione delle sanzioni per il superamento del Patto di Stabilità 2015 e comunque per una somma non superiore a euro 10 milioni è ridistribuita tra i comuni che, aggregandosi per gli acquisti di beni, servizi e lavori, dimostrino di aver conseguito risultati di contenimento della spesa pubblica secondo i parametri che saranno stabiliti con DPCM previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

28.54

PERRONE, MILO

Dichiarato inammissibile

Aggiungere il seguente comma:

«16-*bis*. Una quota pari al 50 per cento delle risorse provenienti dall'applicazione delle sanzioni per il superamento del Patto di Stabilità 2015 e comunque per una somma non superiore a euro 10 milioni è redistribuita tra i comuni che, aggregandosi per gli acquisti di beni, servizi e lavori, dimostrino di aver conseguito risultati di contenimento della spesa pubblica secondo i parametri che saranno stabiliti con DPCM previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

28.55

Giovanni MAURO

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. All'articolo 33-*ter* comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al primo periodo, dopo le parole: "stazioni appaltanti" aggiungere la parola: "qualificate". Al secondo periodo, dopo la parola: "forniture," aggiungere le parole: "appositamente qualificate"».

Dopo il comma 2 è aggiunto infine il seguente comma.

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata sono definiti i requisiti di qualificazione per l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni, servizi e lavori».

28.56 (testo 2)

DI BIAGIO, GUALDANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

"16-bis. Dopo il comma 25 dell'art. 253 del d.lgs. n. 163/2006 aggiungere il seguente comma: 25-bis. Le disposizioni di cui all'art. 146 comma 2 si applicano anche alle concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate con la formula della finanza di progetto o con procedura di gara ad evidenza pubblica di rilevanza europea. A tali concessioni non si applicano le previsioni di cui al comma 25 del presente articolo."

28.57

DI BIAGIO, GUALDANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Il comma 3 dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 è sostituito dal seguente:

”3. Ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c) del codice, l'esecutore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo dei lavori”».

28.58

Eva LONGO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Al comma 2 dell'articolo 41 del decreto-legge n. 66, del 24 aprile 2014, convertito nella legge n. 89, 23 giugno del 2014, le parole: "anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto" sono sostituite dalle parole: "ad esclusione dei processi di stabilizzazione avviati o in atto". Al relativo maggiore onere; valutato in 40 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione lineare degli importi iscritti in tabella C».

28.59

PUGLIA, LEZZI

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il primo periodo del comma 2 è soppresso».

28.0.1

PERRONE, MILO

Ritirato

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1° settembre 2015" già sostituite con le parole: "1° novembre 2015" dalla legge 107 del 13 luglio 2015, comma 169 sono ulteriormente sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2016".».

28.0.2

CERONI

Respinto

Dopo l'articolo 28, inserire seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1° settembre 2015" già sostituite con le parole: "1° novembre 2015" dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015, comma 169 sono ulteriormente sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2016"».

28.0.3

COMAROLI, ARRIGONI

Respinto

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1° settembre 2015" già sostituite con le parole: "1° novembre 2015" dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015, comma 169 sono ulteriormente sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2016"».

Art. 29.**29.1**

ORELLANA, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ROMANO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. - (*Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia informatica nelle pubbliche amministrazioni*). –

1. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi in materia informatica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori ivi comprese le centrali di committenza regionali.

2. Ai fini di cui al comma 1, Consip S.p.A., o il soggetto aggregatore interessato, acquisisce il parere vincolante dell'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) sui parametri di qualità e di prezzo dei beni e servizi oggetto degli approvvigionamenti. Agid, Consip S.p.A ed i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi del settore informatico, propongono alle amministrazioni ed alle società di cui al comma 1 iniziative e misure, anche organizzative, volte al contenimento della spesa.

3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media, relativa al triennio 2013-2015, dei costi di gestione del settore informatico, al netto dei canoni per servizi di connettività. A tale fine, le amministrazioni e le società di cui al comma 1 programmano i propri acquisti complessivi del settore informatico tenendo conto del suddetto obiettivo di risparmio.

4. Le amministrazioni e le società di cui al comma 1 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 1 e 2 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione, ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Agid.

5. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

6. Il comma 3-*quinqüies* dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è soppresso.

7. Nelle acquisizioni di beni e servizi di cui al presente articolo, gli organi costituzionali adottano le misure idonee a realizzare le economie previste nella rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite nel proprio ordinamento.

8. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della semplificazione e pubblica amministrazione, adotta le misure finalizzate all'attuazione dei precedenti commi.».

29.5000

LE RELATRICI

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* in materia informatica» con le seguenti: «informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per gli altri beni e servizi dalla normativa vigente» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'Agenzia per l'Italia digitale predisporre il Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato. Il piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica»;

c) *al comma 2 sostituire le parole da:* «acquisisce» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 1-bis, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni ed alle società di cui al comma 1 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche

amministrazioni su base nazionale, regionale e/o comune a più amministrazioni;

d) al comma 3, sostituire le parole da: «a decorrere» fino alla fine del comma, con le seguenti: «da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori documentata nel Piano Triennale di cui al comma 1-bis. Sono escluse dal predetto obiettivo di risparmio le società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la Consip S.p.A. per le prestazioni e i servizi erogati dalle stesse società, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica»;

e) al comma 4, dopo le parole: «il servizio non sia» aggiungere le seguenti: «disponibile o»;

f) al comma 5, sostituire le parole: «di cui ai commi precedenti» con le seguenti: «dei commi da 1 a 4»;

g) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 1, al fine di consentire l'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti del Servizio sanitario nazionale e garantire l'omogeneità dei processi di approvvigionamento sul territorio nazionale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Agid e della Consip S.p.A., sono definiti criteri uniformi per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale»;

h) sostituire la rubrica con la seguente: «Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività nelle pubbliche amministrazioni».

29.2

BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali per-

seguiti, la disciplina di cui al presente articolo non si applica alle università e agli Enti pubblici di ricerca.».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34; sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

29.3

ORELLANA, BATTISTA, MAURIZIO ROSSI, NACCARATO, DE PIETRO, FUCKSIA, Maurizio ROMANI, DEL BARBA

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire le parole: «della richiesta di approvvigionamento», con le seguenti: «degli approvvigionamenti. Agid, Consip SpA ed i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso, relative ai contratti di acquisto di beni e servizi del settore informatico, propongono alle amministrazioni ed alle società di cui al comma 1 iniziative e misure, anche organizzative, volte al contenimento della spesa.»;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

«La procedura di cui ai commi 1 e 2 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media, relativa al triennio 2013-2015, dei costi di gestione del settore informatico, al netto dei canoni per servizi di connettività. A tale fine, le amministrazioni e le società di cui al comma 1 programmano i propri acquisti complessivi del settore informatico nel rispetto del suddetto limite di spesa».

29.4

ORELLANA, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ROMANO, Maurizio ROMANI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «della richiesta di approvvigionamento», con le seguenti: «degli approvvigionamenti. Agid, Consip SpA ed i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso, relative ai contratti di acquisto di beni e servizi del settore informatico, propongono alle amministrazioni ed alle società di cui al comma 1 iniziative e misure, anche organizzative, volte al contenimento della spesa.».

29.5

RICCHIUTI, GUERRA, Gianluca ROSSI, MAURO MARIA MARINO, LEZZI, CIOFFI, BULGARELLI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, Giovanni MAURO, PERRONE, MILO, LANZILLOTTA, TOMASELLI, ORELLANA, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ROMANO, SCIBONA, MANGILI, VALDINOSI, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

29.6

LEZZI, CIOFFI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente,

a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;

b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;

c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art.50-bis. – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2; le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: "ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

29.7

BULGARELLI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016.»

29.8

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

29.9

Giovanni MAURO

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

29.10

CERONI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

29.11

PERRONE, MILO

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

29.12

LANZILLOTTA, TOMASELLI

Ritirato*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 ha un obiettivo di risparmio di spesa corrente annuale, da realizzare nell'arco del triennio 2016-2018, del 50 per cento rispetto alla spesa corrente annuale media relativa al triennio 2013-2015 nel settore informatico. A tal fine, le amministrazioni e le società di cui al comma 1 programmano i propri acquisti nel rispetto del suddetto limite di spesa del 15 per cento per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di un ulteriore 20 per cento nel 2018».

29.13

LANZILLOTTA, TOMASELLI

Ritirato*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3-bis. La procedura di cui ai commi 1 e 2 ha un obiettivo di risparmio di spesa corrente annuale, a decorrere dall'anno 2016, del 50 per cento rispetto alla spesa corrente annuale media relativa al triennio 2013-2015 nel settore informatico. A tale fine, le amministrazioni e le società di cui al comma 1 programmano i propri acquisti nel rispetto del suddetto limite di spesa».

29.14

ORELLANA, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ROMANO

Ritirato*Sostituire il comma 3 con n seguente:*

«3-bis. La procedura di cui ai commi 1 e 2 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media, relativa al triennio 2013-2015, dei costi di gestione del settore informatico, al netto dei canoni per servizi di connettività. A tale fine, le amministrazioni e le società di cui al comma 1 programmano i propri acquisti complessivi del settore informatico tenendo conto del suddetto obiettivo di risparmio».

29.15

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

Conseguentemente:

a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;

b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

29.16

MANGILI

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

29.17

VALDINOSI, TOMASELLI

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «del 50 per cento», con le seguenti: «del 30 per cento».

29.18

ORELLANA, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ROMANO

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «limite di spesa», con le seguenti: «obiettivo di risparmio».

29.19

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano all'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari».

29.20

PERRONE, MILO

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «delle modalità di cui ai comma 1 e 2», sostituire il testo con il seguente: «a condizione che gli stessi conseguano corrispettivi inferiori almeno del 2 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Agid».

29.21

CERONI

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: « delle modalità di cui ai comma 1 e 2», sostituire il testo con il seguente: «a condizione che gli stessi conseguano corrispettivi inferiori almeno del 2 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Agid».

29.22

MANGILI

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «apposita autorizzazione», fino a: «amministrativo», con le seguenti: «apposita autoriz-

zazione rilasciata dall’Agenzia per l’Italia digitale e della motivazione dell’organo di vertice amministrativo».

29.23

MANGILI

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole da: «non sia idoneo», fino a: «dell’amministrazione», con le seguenti: «non possieda le caratteristiche essenziali specifiche necessarie all’amministrazione».

29.24

MANGILI

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole da: «ovvero», fino a: «amministrativa».

29.25

MILO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore armiero sul territorio nazionale, sono definiti un protocollo per attivare le misure di sburocratizzazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso la digitalizzazione delle questure e delle prefetture, e misure di semplificazione delle procedure di esportazione, riguardanti il settore sportivo venatorio e armiero nazionale. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze, previste dal periodo precedente, le amministrazioni devono provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri».

29.26 (testo 2)

ORELLANA, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, ROMANO

Accolto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Entro 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della semplificazione e pubblica amministrazione, adotta le misure finalizzate all'attuazione dei precedenti commi».

29.27

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Al comma 3 dell'art. 23 ter del Decreto legge 24/06/2014 n. 90 convertito in legge 11/08/2014 n. 114 sono soppresse le parole: "con popolazione superiore a 10.000 abitanti"».

29.0.1

SACCONI, PARENTE, BERGER

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Premialità incentivante alla riorganizzazione e alla trasparenza)

1. In attuazione del principio di accessibilità totale sancito dall'art. 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, le pubbliche amministrazioni forniscono con modalità di facile accesso previste dal comma 15 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 tutte le informazioni relative agli obblighi di trasparenza previsti dallo stesso decreto legge entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge, con particolare riferimento all'allocatione delle risorse finanziarie che costituiscono il proprio bilancio e con la programmazione di spesa per le singole voci del triennio successivo.

2. Tali dati vanno aggiornati con cadenza annuale entro e non oltre il 31 dicembre ed evidenziano ad ogni aggiornamento annuale la previsione per il triennio successivo.

3. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dai commi precedenti configura responsabilità amministrativa sia per gli organi di vertice politico sia per i dirigenti responsabili del bilancio e della trasparenza.

4. Anche sulla base dei dati risultanti dalle informazioni fornite a norma del comma 1 e aggiornati con la cadenza di cui al comma 2, le pubbliche amministrazioni devono predisporre entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di ottimizzazione nell'ultimo delle risorse finanziarie e organizzative, completi delle previsioni di risultato, delle condizioni di fattibilità, degli strumenti di verifica dell'intero percorso e dei tempi di attuazione, e tali da comportare un miglioramento della situazione di bilancio certificabile dagli organi di controllo o un miglioramento dell'efficacia dei servizi erogati. I tempi di realizzazione possono essere prorogati solo per ragioni obiettive e motivate.

5. L'iniziativa per la predisposizione dei piani di ottimizzazione di cui al comma precedente e con le stesse modalità di progettazione può essere assunta anche dalla RSU insieme ad almeno una delle associazioni sindacali ammesse al secondo livello di contrattazione.

6. Il piano di ottimizzazione e le modalità della sua implementazione sono oggetto di informazione ed esame congiunto che deve concludersi entro 20 giorni dalla dal primo incontro che non può svolgersi oltre i cinque giorni dalla data dell'informazione.

7. I risparmi di gestione, i recuperi di spesa improduttiva e di sprechi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente realizzati con il piano e certificati dai competenti organi di controllo incrementano per il 50 per cento del loro ammontare i fondi di retribuzione accessoria e saranno utilizzati dalla contrattazione collettiva per premiare la *performance* organizzativa dei lavoratori coinvolti.

8. Per gli enti del servizio sanitario nazionale contribuiscono ad incrementare i fondi di retribuzione accessoria ai sensi del comma 7 anche i risparmi di gestione, i recuperi di spesa improduttiva e di sprechi realizzati dagli enti che non presentano le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 4 dell'art. 30, conseguiti anche a seguito dei processi di riassetto organizzativo della rete territoriale e ospedaliera e a seguito dell'adozione dei costi *standard* di cui all'art. 15 comma 13 lettera *c)* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto. 2012, n. 135 e all'art. 3 del Patto per la salute 2014-2016.

9. Le procedure di cui ai commi da 4 a 8 del presente articolo sono attivate anche in occasione di riorganizzazioni del lavoro e della gestione delle risorse a seguito di processi di riordino delle funzioni tra amministrazioni e/o di riassetto istituzionale e/o amministrativo che coinvolga una o più amministrazioni, nonché a seguito dell'impiego sistematico dell'innovazione digitale per la digitalizzazione dei processi e il lavoro a distanza, della riduzione degli spazi locati e della gestione associata dei servizi.

10. Alla quota di retribuzione accessoria erogata a seguito delle procedure indicate nei commi precedenti, in quanto effetto di un risparmio di spesa, si applica comunque il regime di sgravio contributivo previsto dai commi 67 e 68 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Lo stesso sgravio si applica alla retribuzione di risultato dei dirigenti promotori o responsabili della riorganizzazione di cui ai commi precedenti in ragione di una percentuale definita dai contratti collettivi.

11. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'art. 16 del 6 luglio 2011, n. 98».

29.0.2

MANGILI, CIOFFI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Fondo per l'accesso gratuito ai servizi Wi-Fi comunali)

1. Presso il ministero dello Sviluppo economico è istituito un fondo destinato a finanziare i comuni interessati a fornire servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti in favore della cittadinanza. I contributi saranno rivolti esclusivamente ai comuni, in forma singola od associata, che presenteranno progetti finalizzati alla realizzazione, implementazione o completamento di coperture Wi-Fi in luoghi pubblici. Tali contributi saranno prioritariamente destinati ai comuni non coperti da infrastrutture di banda ultralarga.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dello Sviluppo economico emanerà un decreto volto a determinare:

a) l'entità dei contributi per ciascuna tipologia di progetto presentata;

b) i criteri, le procedure e i limiti per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi;

c) le modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi;

d) i criteri e le modalità per la localizzazione nonché le modalità di fruizione del servizio;

e) l'attività di controllo e i casi di decadenza e revoca dei contributi».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla

predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016 e 2017».

29.0.3

BULGARELLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Fondo per lo sviluppo della banda larga e/o ultralarga)

1. Presso il ministero dello Sviluppo economico è istituito un fondo destinato a finanziare persone giuridiche di diritto privato senza finalità di lucro che intendano avviare progetti per la fornitura di servizi di accesso ad *internet*, con qualsiasi modalità, in zone non coperte dalla rete a banda larga e/o ultralarga. I contributi erogati dal fondo saranno rivolti esclusivamente persone giuridiche di diritto privato senza finalità di lucro che presenteranno progetti finalizzati alla fornitura di servizi liberamente accessibili dalla Cittadinanza. Suddetti contributi saranno prioritariamente destinati ai comuni non coperti da infrastrutture di banda ultralarga.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dello Sviluppo economico emanerà un decreto volto a determinare:

- a) l'entità dei contributi per ciascuna tipologia di progetto presentata;
- b) i criteri, le procedure e i limiti per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi;
- c) le modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi;
- d) i criteri e le modalità per la localizzazione nonché le modalità di fruizione del servizio;
- e) l'attività di controllo e i casi di decadenza e revoca dei contributi».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016 e 2017».

Art. 30.**30.1**

BULGARELLI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 sopprimere le parole: «nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario».

30.2

LEZZI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario e nel rispetto della garanzia dei Lea», con le seguenti: «fatta salva la garanzia dei Lea e tenuto conto dell'equilibrio economico».

30.3

SILVESTRO, DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In caso di riassunzione di servizi sanitari esternalizzati da non meno di 5 anni, disposta in base a certificazione dall'organo di controllo di cui al comma 1 dell'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 al 31 dicembre 2014, che dichiari e quantifichi il risparmio di spesa derivante dall'operazione di riassunzione, la spesa derivante da acquisizioni di personali da destinare al servizio riassunto viene scomputata agli effetti del rispetto di tutti i vincoli di spesa complessiva del personale. Le acquisizioni di personale di cui al presente comma devono avvenire nel limite delle dotazioni organiche in essere e dei relativi fondi della contrattazione».

30.4

SILVESTRO

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In caso di riassunzione di servizi sanitari esternalizzati da non meno di 5 anni, disposto in base o certificazione dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo 40-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che dichiara e quantifica il risparmio di spesa derivante dall'operazione di riassunzione, lo spesa derivante dal personale assunto da destinarsi al servizio riassunto viene scomputata agli effetti del rispetto di tutti i vincoli di spesa complessivo del personale. Le acquisizioni di personale di cui al comma 1 devono avvenire nel limite delle dotazioni organiche in essere e dei relativi fondi della contrattazione».

30.5

BULGARELLI

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «pubblicando», aggiungere le seguenti: «sui singoli siti istituzionali e sul sito del Ministero della salute e della Regione di competenza».

30.6

BULGARELLI

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «e della loro qualità», aggiungere le seguenti: «ed efficacia».

30.7

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza le regioni sottoposte a piano di rientro, in particolare, in sostituzione del personale in quiescenza potranno procedere ad assunzioni con priorità per le aree critiche della emergenza urgenza».

30.8

MANGILI

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «e del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione», aggiungere le seguenti: «ed è motivo di revoca dall'incarico».

30.9

COMAROLI

Ritirato

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «regione», inserire le seguenti: «non in equilibrio finanziario.».

30.10

LEZZI

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «per il 2016, entro il 31 marzo» con le seguenti: «per il solo 2016, entro il 31 marzo del citato anno».

30.11

SIMEONI, Maurizio ROMANI

Respinto

Al comma, 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti individuati ai sensi dei commi 4 e 5 predispongono i piani di rientro salvaguardando in via principale l'occupazione e la professionalità del personale sanitario con l'obbligo di motivare espressamente le scelte di riduzione della spesa».

30.12

LEZZI

Respinto

Al comma 10, sostituire le parole: «e approvano», con le seguenti: «e adottano».

Conseguentemente, dopo le parole: «con provvedimento di Giunta o del commissario ad acta ove nominato» aggiungere le seguenti: «previa approvazione del Consiglio regionale».

30.13

BIANCO, DIRINDIN, DE BIASI, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, LAI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), in applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, che dispone l'abrogazione degli articoli 17, comma 6-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e 41, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 della medesima legge 161 del 2014, al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi sanitari, prioritariamente di quelli rivolti ad attività di assistenza e cura H 12 e H 24, sono autorizzati a provvedere alle sostituzioni per lunghe assenze e a coprire le carenze di personale, anche dirigenziale, connesse al *turn over* in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 71 e 72 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli effetti economici di tale deroga non rilevano ai fini delle verifiche degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005».

30.14

CERONI

Respinto

Sostituire la rubrica con la seguente: «Piani di rientro e di riqualificazione degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale».

Conseguentemente, sopprimere i commi 17 e 18.

30.15

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Sopprimere i commi 17 e 18.

30.16

RIZZOTTI, CERONI

Respinto

Sopprimere il comma 17.

30.17

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 17, sopprimere le seguenti parole: «e nelle province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) dopo il comma 18, aggiungere, in fine, il seguente:

«18-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i propri statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e, per le autonomie speciali che provvedono al finanziamento del servizio sanitario regionale o provinciale esclusivamente con fondi propri, compatibilmente con le loro peculiarità demografiche e territoriali di riferimento e nell'ambito della propria autonomia organizzativa.»

30.18

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO

Accolto

Al comma 17, sopprimere le parole: «e nelle province autonome di Trento e di Bolzano».

30.19

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI

Respinto

Al comma 17, sopprimere il seguente periodo: «la collaborazione tra Servizio sanitario nazionale e università può realizzarsi anche mediante la costituzione di aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliero-universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo modalità definite preventivamente con protocolli di intesa tra le regioni e le università interessate, da stipularsi ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive».

30.20

MANGILI

Respinto

Al comma 17, dopo le parole: «dall'incorporazione delle aziende ospedaliero universitarie» *aggiungere le seguenti:* «pubbliche o già convenzionate alla data di entrata in vigore della presente legge».

30.21

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 17, dopo le parole: «aziende ospedaliero-universitarie» *inserire le seguenti:* «che abbiano conseguito obbligatoriamente l'equilibrio di bilancio».

30.22

AIELLO, BIANCONI, GUALDANI

Respinto

Al comma 17, dopo le parole: «aziende sanitarie locali» *aggiungere le seguenti:* «o ospedaliere»; *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, la cui efficacia decorre a seguito di valutazione positiva del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Sanità.».

30.23

BIANCO, DIRINDIN, DE BIASI, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, LAI

Ritirato

Al comma 17, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nelle aziende sanitarie uniche così costituite: gli incarichi di direttore generale sono conferiti dalla singola regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano ai sensi della normativa vigente in materia, sentito il rettore dell'università interessata; gli incarichi di direzione delle strutture semplici o complesse sono conferiti e revocati ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni; gli incarichi ai professori di prima e seconda fascia conferiti ai sensi del comma 4, dell'articolo 5, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni e integrazioni, sono affidati esclusivamente nell'ambito dei dipartimenti ad attività integrata costituiti ai sensi del comma 2, dell'articolo 3, del medesimo decreto legislativo 517 del 1999.».

30.24

RIZZOTTI, CERONI

Respinto

Al comma 17, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nelle aziende così costituite il Direttore Generale è nominato dalla Giunta regionale sentito il Rettore della Università. Le procedure di affidamento e revoca degli incarichi di direzione delle strutture complesse e semplici sono quelle di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517».

30.25

DI GIORGI, PUGLISI, ANGIONI, BORIOLI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, Elena FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI, PADUA

Ritirato

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di perseguire una più efficace e sinergica integrazione tra le attività di prevenzione, cura e riabilitazione e le attività di ricerca, al personale degli enti nazionali di ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, che nell'espletamento delle proprie attività istituzionali effettua attività assistenziali nell'ambito degli enti

che fanno parte del servizio sanitario nazionale, concorrendo all'erogazione delle attività sanitarie e correlate di tali enti, si applica la disciplina dei rapporti tra servizio sanitario nazionale ed Università di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. La definizione del monte ore massimo da dedicare alle attività di assistenza per assicurare una armonica integrazione di tali attività con quelle di ricerca scientifica sarà definito dagli ordinamenti degli enti di ricerca e non potrà eccedere il cinquanta per cento dell'orario di lavoro.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

30.26

AIELLO, GUALDANI

Respinto

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di favorire l'interscambio di risorse umane tra Servizio sanitario nazionale ed università, al comma 9 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dopo le parole: "regime di tempo pieno," sono aggiunte le seguenti: "Limitatamente alle attività di carattere sanitario, ai professori ed ai ricercatori universitari con compiti assistenziali che abbiano esercitato l'opzione per l'attività *extramuraria* si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2-septies della legge n. 138 del 2004, con conseguente inapplicabilità del secondo periodo del presente comma". I risparmi di spesa conseguiti in seguito alla mancata corresponsione dell'indennità di esclusività sono destinati ai bilanci delle aziende sanitarie uniche di cui al comma 17».

30.27

AIELLO, GUALDANI

Respinto

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Con i medesimi protocolli di intesa di cui al comma 17, il Sistema Sanitario Nazionale e le Università dispongono le modalità di attribuzione di posizioni di professore universitario al personale medico ospedaliero già in servizio a tempo indeterminato nelle Aziende Ospedaliere Universitarie ed in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). Gli oneri stipendiali, già a carico del SSN, non determinano ulteriori oneri per la finanza pubblica».

30.28

COMAROLI

Respinto

Al comma 18, al termine, aggiungere le seguenti parole: «e le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle regioni in equilibrio finanziario».

30.29

Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI

Respinto

Al comma 18, dopo le parole: «non si applicano alle regioni sottoposte a piani dal rientro dal disavanzo sanitario» aggiungere le seguenti: «ed alle aziende ospedaliere universitarie (AOU) che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 4».

30.30

BIANCO, DIRINDIN, DE BIASI, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, LAI

Ritirato

Al comma 18, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, in ogni caso, qualora le Aziende ospedaliere universitarie (AUQ) non abbiano conseguito, nel biennio precedente, un pareggio di bilancio consolidato».

30.31

BIANCONI, GUALDANI

Dichiarato inammissibile

Aggiungere i seguenti commi:

«19. In ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n.640 del 1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537 del 2004, ed al fine del definitivo riconoscimento del diritto del personale medico *ex condot*to al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1/1/1988 secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale di tutta la dirigenza medico veterinaria, i Ministri della salute, della funzione pubblica, dell'economia e finanze e l'Aran provvedono, per quanto di competenza, alla adozione di ogni atto e provvedimento necessario, nonché alla stipula di ogni necessaria determinazione contrattuale integrativa, al fine della rideterminazione e della perequazione del trattamento economico

già disposto a favore della categoria e della corresponsione con effetto retro attivo dei relativi miglioramenti contrattuali.

19-*bis*. Gli atti e ed i provvedimenti, anche di natura regolamentare e contrattuale, necessari al fine della attuazione dei predetti interventi di perequazione economica e della corresponsione dei miglioramenti contrattuali dovuti, sono adottati entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

19-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni di euro anni per gli esercizi 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutte le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

30.32

STEFANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. A fini di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e in attuazione della competenza di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *l*), della Costituzione, il fondo annuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera *a*) del ccnl 1994/1997 relativo all'area della dirigenza sanitaria, professionale; tecnica e amministrativa è determinato, con divieto di incremento rispetto al fondo già quantificato, anche in deroga ad accordi o atti unilaterali, in misura non superiore all'importo dello stanziamento per la retribuzione di risultato per la predetta area dirigenziale risultante dal bilancio relativo all'anno 1993, decurtato del 30 per cento, ed è ripartito per ciascun anno in base alle quote pattuite di produttività assegnate in concreto ai singoli dirigenti immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato e a condizione del raggiungimento di obiettivi assegnati. La violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti comporta responsabilità amministrativa per le somme eccedenti gli stanziamenti.

18-*ter*. La disposizione si applica a tutte le posizioni che non siano già definite, anche relativamente alla quantificazione della retribuzione spettante ai singoli lavoratori, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato o con conciliazione o transazione anche non intervenute nelle forme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2113 c.c.

18-*quater*. Resta salva la consistenza del fondo già determinata ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera *a*), del ccnl 1994/1997 e certificata

dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo 40-*bis* del decreto legislativo n.165 del 2001 al 31 dicembre 2014».

30.33

GUALDANI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "personale convenzionato" sono inserite le seguenti: "e accreditato contrattualizzato, ai sensi degli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni";

b) al comma 3, primo periodo, le parole: "e dagli specialisti ambulatoriali" sono sostituite dalle seguenti: ", dagli specialisti ambulatoriali ed accreditati contrattualizzati, ai sensi degli articoli 8-*quater* e 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni"».

30.34

AIELLO, CONTE, GUALDANI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Al fine di favorire una maggiore collaborazione fra gli enti pubblici di ricerca e le università, il comma 1 dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 27 novembre 2012 n. 24786 è sostituito dal seguente:

"1. Per il conseguimento di finalità di interesse comune, gli enti pubblici di ricerca e le università possono stipulare convenzioni per consentire ai ricercatori e professori universitari di svolgere la propria attività presso l'ente di ricerca e ai ricercatori dell'ente di ricerca attività presso l'ateneo stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri"».

30.35

GUALDANI

Ritirato

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al fine di favorire risparmi di spesa nel processo di riordino dell'assistenza territoriale, all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 dopo le parole: "attraverso personale convenzionato" sono aggiunte le seguenti: "ed accreditato contrattualizzato ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502";*

b) *al comma 3, dopo le parole: "dagli specialisti ambulatoriali" sono aggiunte le seguenti: "sia interni che esterni in qualità di accreditati contrattualizzati ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"».*

30.36

GENTILE

Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la parola: "ospedaliera" è aggiunto il periodo: "Per le Regioni che si trovano nella situazione di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, la legislazione nazionale potrà riservare lo svolgimento di specifiche funzioni amministrative al Commissario *ad acta* per l'intero periodo di vigenza del singolo piano di rientro."».

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3-bis del medesimo decreto legislativo, dopo le parole: «aziende ospedaliero-universitarie.» è aggiunto il periodo: «Per le Regioni che si trovano nella situazione di cui all'articolo comma 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, per tutta la durata del piano di rientro, la nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale è riservata al Commissario *ad acta*, al quale è altresì demandata l'intesa con il rettore per la nomina del direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie.».*

30.37

GENTILE, GUALDANI, AIELLO

Respinto*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. L'articolo 4 della legge n. 101 del 31 agosto 2013 è così sostituito "L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2018.

Fatte salve le priorità del personale in esubero proveniente dalle province, le aziende e gli enti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, procedono obbligatoriamente a scorrimento delle graduatorie e, nel caso di fabbisogno di nuove assunzioni, anche ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3"».

30.38

LUMIA

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 sino al recepimento del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 da parte della Regione siciliana, si applicano le disposizioni ed i principi di cui al medesimo decreto legislativo. Le predette norme cessano di avere efficacia dall'entrata in vigore della legge regionale di attuazione del decreto legislativo n. 106 del 2012».

30.39

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano applicano i contenuti dei presenti articoli compatibilmente con i propri Statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e, per le regioni e province autonome che provvedono autonomamente al finanziamento del servizio sanitario regionale esclusivamente con fondi del proprio bilancio, compatibilmente con le loro peculiarità demografiche e territoriali di riferimento, nell'ambito della propria autonomia organizzativa».

30.40

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Ritirato

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi sanitari, nelle regioni sottoposte al piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e commissariate ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, qualora negli ultimi due esercizi siano stati accertati, con le modalità previste dai piani di rientro, risultati di bilancio positivi sotto forma di oneri di gestione, gli obiettivi economici-finanziari previsti dall'articolo 15, comma 14, primo-periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e ss.m.m.ii., possono essere conseguiti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, su altre aree della spesa sanitaria, fermo restando l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio.

30.41

STEFANI, COMAROLI

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al comma 9 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n.412, aggiungere, infine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2015 il finanziamento di cui al precedente periodo è stabilito in 1 milione e 200 mila euro di cui 600.000 euro a valere sulle disponibilità dello Stato e 600.000 mila euro a carico delle Regioni a valere sulle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale;"».

Conseguentemente, all'articolo 33 comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «298,8 milioni».

30.0.1

MANCUSO, GUALDANI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il limite di cui all'articolo 4-*bis* decreto-legge del 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è elevato al 30 per cento per ciascuno degli anni di cui al comma 6-*quater* del citato articolo 4 del decreto legge n.101 del 2013, fermo restando il rispetto degli obiettivi di costo fissati dai piani di rientro o dai programmi operativi di prosecuzione del piano.

2. Al fine di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, gli enti del Servizio sanitario nazionale indicano apposite procedure selettive per la stipula di contratti a tempo indeterminato, destinate al personale in servizio che abbia maturato alla data del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti.

3. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mediante quote delle somme di parte corrente assegnate alle Regioni, a titolo di finanziamento ordinario indistinto del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del comma 14 dell'articolo 32.

4. Per le Regioni soggette ai Piani di rientro sottoposte al limite del blocco del *turn over* l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario non incide sulla quota percentuale di sblocco del *turn over*».

30.0.2

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Personale operante nelle reti per le cure palliative)

1. Al comma 425 della legge 7 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: "sono ammessi alla partecipazione dei concorsi pubblici presso i servizi di emergenza e urgenza degli Enti e"».

Art. 31.**31.1**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Ritirato*Al comma 1 anteporre i seguenti:*

«01. Al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 3 miliardi di euro per ciascun anno a decorrere dal 2016, i costi *standard* regionali della sanità sono definiti, secondo le procedure di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016; qualora tale termine non venga rispettato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro i successivi 30 giorni, sono definiti i predetti costi *standard* utilizzando come modello di riferimento le 2 regioni, tra le 5 individuate, che abbiano ottenuto il punteggio più alto nella valutazione risultante dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

01-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie».

31.2

BULGARELLI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole:« degli interventi di razionalizzazione della spesa» *con le seguenti:* «degli interventi relativi alla spesa».

31.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Respinto*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (recante lo stato giuridico delle unità sanitarie), dopo le parole: "ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali." inserire le seguenti: "I servizi e i titoli acquisiti nelle strutture sanitarie in forma societaria a partecipazione pubblica totale o di controllo, derivanti anche da sperimentazioni gestionali a partecipazione

pubblica e privata, sono equiparati, ai soli fini dei concorsi di assunzione ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali'».

31.4

URAS, LAI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente :

«1-bis. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle procedure di gara, la qualità e la diversa specificità dei dispositivi medici disponibili sul mercato, nonché l'innovazione tecnologica e la concorrenza, sono definiti, con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, i criteri di aggiudicazione delle forniture sanitarie ed ospedaliere».

31.5

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

31.6

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Respinto

Sopprimere il comma 4.

31.7

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;*

b) *dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano com-

patibilmente con i propri statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e, per le autonomie speciali che provvedono al finanziamento del servizio sanitario regionale o provinciale esclusivamente con fondi propri, compatibilmente con le loro peculiarità demografiche e territoriali di riferimento e nell'ambito della propria autonomia organizzativa».

31.8

Accolto

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ORELLANA, ROMANO

Al comma 4, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

31.9

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Ritirato

Al comma 5, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«*d-bis.* Promuovere nelle Regioni la capacità di valutare e favorire, tempestivamente, l'adozione delle innovazioni tecnologiche di provata efficacia all'interno delle aziende sanitarie, con particolare riguardo al settore dei dispositivi medici, stimarne l'impatto economico, analizzarne l'impatto sull'organizzazione e le possibili ricadute sulla programmazione locale e regionale dei servizi in un arco temporale di medio-lungo termine».

31.10

GRANAIOLA, DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis.* Al fine di garantire continuità e appropriatezza terapeutica, sicurezza e qualità, per l'approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, nonché le aziende accreditate del Servizio Sanitario Nazionale ricorrono allo strumento dell'accordo quadro di cui all'articolo 59, commi 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiudicato secondo criteri che tengano conto dell'appropriatezza terapeutica e ad un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi, secondo quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 2 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio. A tal fine, la Cabina di regia, istituita con decreto del Ministro della Salute 12 marzo 2015, individua il prezzo di aggiudicazione di cui al periodo precedente per ciascuna tipologia di presidio corrispondente al valore mediano dei prezzi praticati a livello regionale e aziendale, garantendo la pluralità di dispositivi e l'adeguamento ai migliori *standard* qualitativi e tecnologici».

31.11

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire continuità e appropriatezza terapeutica, sicurezza e qualità, per l'approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, nonché le aziende accreditate del Servizio Sanitario Nazionale ricorrono allo strumento dell'accordo quadro di cui all'articolo 59, commi 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiudicato secondo criteri che tengano conto dell'appropriatezza terapeutica e ad un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi, secondo quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 2 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, la Cabina di regia, istituita con decreto del Ministro della Salute 12 marzo 2015, individua il prezzo di aggiudicazione di cui al periodo precedente per ciascuna tipologia di presidio corrispondente al valore mediano dei prezzi praticati a livello regionale e aziendale, garantendo la pluralità di dispositivi e l'adeguamento ai migliori *standard* qualitativi e tecnologici».

31.12

BIANCONI

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire continuità e appropriatezza terapeutica, sicurezza e qualità, per l'approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, nonché le aziende accreditate del Servizio Sanitario Nazionale ricorrono allo strumento dell'accordo quadro di cui all'articolo 59, commi 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiudicato secondo criteri che tengano conto dell'appropriatezza terapeutica e ad un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi, secondo quanto disposto

dall'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, la Cabina di regia, istituita con decreto del Ministro della Salute 12 marzo 2015, individua il prezzo di aggiudicazione di cui al periodo precedente per ciascuna tipologia di presidio corrispondente al valore mediano dei prezzi praticati a livello regionale e aziendale, garantendo la pluralità di dispositivi e l'adeguamento ai migliori *standard* qualitativi e tecnologici».

31.13

ENDRIZZI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa farmaceutica, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base di una proposta elaborata d'intesa con l'AIFA, nel rispetto dei principi e delle disposizioni europei e compatibilmente con le esigenze terapeutiche, sono individuate le modalità per la distribuzione, in via sperimentale per un biennio, di medicinali in forma monodose, nelle farmacie. Con il medesimo decreto è fissato il periodo in cui è comunque ammessa la prosecuzione della commercializzazione delle confezioni pluridose e sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli obiettivi finanziari raggiunti».

31.14

D'ALÌ

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di realizzare economie sul Fondo Sanitario Nazionale di almeno 1.000 milioni di euro da destinarsi al rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari, devono essere svolte unitariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque milioni di popolazione residente, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue».

31.15

GASPARRI, MANDELLI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per consentire il regolare pagamento dei debiti pregressi e garantire l'espletamento dei servizi pubblici essenziali sanitari, i crediti insoluti per oneri accessori da interessi e rivalutazione vantati nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale e maturati sino alla data di entrata in vigore della presente legge su crediti in linea capitale che abbiano costituito oggetto di cessione a favore di banche o intermediari finanziari italiani o esteri e non abbiano costituito oggetto di accordi transattivi o di pagamento con i debitori, sono calcolati al saggio previsto dall'articolo 1284 del Codice Civile».

31.16

URAS, LAI

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente

«5-bis. Alla cabina di Regia spetta inoltre il compito di definire i criteri che dovranno essere rispettati dai bandi di gara, al fine di garantire la più ampia partecipazione delle imprese, nonché la più ampia gamma di dispositivi medici disponibili sul mercato, fermi restando i requisiti di qualità e sicurezza».

31.17

DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, Maurizio ROMANI

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Alla cabina di Regia spetta inoltre il compito di definire i criteri che dovranno essere rispettati dai bandi di gara, al fine di garantire la più ampia partecipazione delle imprese, nonché la più ampia gamma di dispositivi medici disponibili sul mercato, fermi restando i requisiti di qualità e sicurezza».

31.18

D'ALÌ

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari, infrastrutturazione e mobilità territoriale, nonché di programmazione e gestione di fondi europei, devono essere svolte unitariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque milioni di popolazione residente, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue».

31.19

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Aggiungere infine il seguente comma:

«5-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano applicano i contenuti del presente articolo compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione e, per le Regioni e le Province Autonome che provvedono autonomamente al finanziamento del servizio sanitario regionale esclusivamente con fondi del proprio bilancio, compatibilmente con le loro peculiarità demografiche e territoriali di riferimento, nell'ambito della propria autonomia organizzativa».

Art. 32.**32.1**

MANGILI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «in misura non superiore a 800 milioni di euro», con le seguenti: «in misura non inferiore a 800 milioni di euro».

32.2

COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Ai commi 1 e 3, sostituire la cifra: «800», con la seguente: «1300».

Conseguentemente:

all'articolo 33, comma 7 sostituire la cifra: «809.608.622», con la seguente: «609.608.622», la cifra: «413.985.329», con la seguente: «213.985.329» e la cifra: «410.985.329», con la seguente: «210.985.329»;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34.

32.3

COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Ai commi 1 e 3, sostituire la cifra: «800», con la seguente: «1000».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 7 sostituire la cifra: «809.608.622», con la seguente: «609.608.622», la cifra: «413.985.329», con la seguente: «213.985.329» e la cifra: «410.985.329», con la seguente: «210.985.329».

32.4

TAVERNA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «800 milioni», con le seguenti: «900 milioni».

b) *al comma 3 sostituire le parole: «l'importo di 800 milioni», con le seguenti: «l'importo di 900 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

32.5

BULGARELLI

Respinto

Al comma 1 dopo la parola: «entro», aggiungere le seguenti: «e non oltre».

32.6

RUTA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando la possibilità per ciascuna regione di prevedere un presidio ospedaliero Dea di II livello».

32.7

LEPRI, MATURANI, SILVESTRO, DE BIASI, MATTESINI, COLLINA, DI GIORGI, FAVERO, PADUA, Maurizio ROMANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono ricompresi nei livelli essenziali di assistenza di cui al comma 1 i percorsi assistenziali a domicilio costituiti da trattamenti medici, riabilitativi e infermieristici garantiti alle persone non autosufficienti, con patologie in atto o esiti delle stesse, nonché con patologie che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati sui sette giorni. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, i servizi a domicilio sono integrati da prestazioni formali e informali di aiuto personale e assistenza tutelare alla persona, erogate secondo modelli assistenziali disciplinati dalle Regioni e a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento, in riferimento a quanto

garantito in caso di interventi di assistenza socio sanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti».

32.8

Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI

Assorbito

Al comma 2, dopo le parole: «province autonome di Trento e Bolzano», inserire le seguenti: «e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti».

32.9

TAVERNA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Assorbito

Al comma 2 dopo le parole: «Trento e di Bolzano», aggiungere le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,».

32.10

DE BIASI, ANITORI, PADUA, SIMEONI, MATURANI, GRANAIOLO, RIZZOTTI, MATTESINI, SILVESTRO, Maurizio ROMANI, BIANCONI, DIRINDIN, D'AMBROSIO LETTIERI, ZUFFADA, TAVERNA, BIANCO, ROMANO, SCAVONE, FUCSIA, BULGARELLI, LEZZI

Accolto

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «Bolzano», sono inserite le seguenti: «e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

Al comma 7, dopo la parola: «Bolzano», sono inserite le seguenti: «e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

32.11

AMATI, VALENTINI

Assorbito

Al comma 2, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano», sono inserite le seguenti: «e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti».

32.12

D'AMBROSIO LETTIERI, DE BIASI, BIANCONI, ANITORI, Maurizio ROMANI, ZUFFADA, RIZZOTTI, FUCSIA, SCAVONE

Accolto

Al comma 2, alla fine del primo periodo aggiungere il seguente:

«Il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del presente articolo»

32.13

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Respinto

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

32.14

TAVERNA, ENDRIZZI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 2, sopprimere il periodo: «L'articolo 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è soppresso».

32.15

TAVERNA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro della salute procede entro il 30 aprile 2016 all'aggiornamento del nomenclatore tariffario di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332».

32.16

TAVERNA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Respinto

Sopprimere i commi da 4 a 13.

32.17

Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI

Respinto

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Direzione generale della programmazione sanitaria», inserire le seguenti: «, da un rappresentante esperto di medicine non convenzionali».

32.18

Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI

Respinto

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Direzione generale della programmazione sanitaria», inserire le seguenti: «, da un rappresentante del Tribunale per i diritti del malato».

32.19

Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI

Respinto

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Direzione generale della programmazione sanitaria», inserire le seguenti: «, da un rappresentante della Commissione affari sociali della Camera dei deputati e da un rappresentante della Commissione Igiene e sanità del Senato».

32.20

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Ritirato

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «un rappresentante delle associazioni dei pazienti».

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «sedici».

32.21

DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Respinto

Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché da rappresentanti delle associazioni dei pazienti e dei loro familiari».

32.22

LEZZI

Respinto

Al comma 4 sopprimere le parole: «ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie».

32.23

MANGILI

Respinto

Al comma 4 sostituire le parole: «ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie», con le seguenti: «ed esperti esterni di comprovata esperienza nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza e privi di conflitto di interesse diretto o indiretto».

32.24

DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Accolto

Al comma 5, dopo le parole: «dei suoi componenti» inserire le seguenti: «, nonché degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

32.25

BULGARELLI

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «formula annualmente una proposta di aggiornamento nei livelli essenziali di assistenza» con le seguenti: «in via con cadenza annuale al Ministero della salute, alla Conferenza delle regioni e alle competenti commissioni parlamentari una proposta di ag-

giornamento dei livelli essenziali di assistenza, i quali esprimono parere entro sessanta giorni dall'arrivo della proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza».

32.26

LEZZI

Respinto

Sopprimere il comma 7.

32.27

MANGILI

Assorbito

Al comma 7 dopo le parole: «e le province di Trento e Bolzano» aggiungere le seguenti: «previo parere-delle competenti commissioni parlamentari».

32.28

TAVERNA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Respinto

Al comma 8, sopprimere le parole: «essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle pese sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina prevista in materia dalla legislazione vigente».

32.29

BULGARELLI

Respinto

Sopprimere il comma 10.

32.30

TAVERNA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Respinto

Al comma 10, sopprimere le parole: «o private».

32.31

Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI

Respinto

Al comma 10, dopo le parole: «anche non nazionali,» inserire le seguenti: «società scientifiche di medicina non convenzionale,».

32.32

LEZZI

Respinto

Al comma 10 dopo le parole: «nonché di esperti» aggiungere le seguenti: «di comprovata esperienza».

32.33

TAVERNA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Respinto

Sopprimere il comma 11.

32.34

TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Dalle disposizioni di cui i commi 4, 9 e 10 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

32.35

FUCKSIA

Respinto

Al comma 11, sostituire le parole: «ad euro 1 milione», con le seguenti: «ad euro 500.000 euro».

32.36

RIZZOTTI, CERONI

Respinto

Al comma 11, sostituire le parole: «ad euro 1 milione», con le seguenti: «ad euro 500.000».

32.37

GASPARRI, CERONI

Ritirato

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento di 18 milioni.

32.38

MERLONI, PANIZZA, ZELLER, ZIN, ORELLANA

Ritirato

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale; ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento di 18 milioni.

32.39

Eva LONGO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Ritirato

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 della presente legge ridurre lo stanziamento di 18 milioni.

32.40

COMPAGNA

Ritirato

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento di 18 milioni.

32.41

MARINELLO, SACCONI, MANCUSO, GUALDANI

Ritirato

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, previsti in 6 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «294 milioni per il triennio 2016-2018 e di 300 milioni a decorrere dal 2019».

32.42

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Al comma 14, sostituire le parole: «111.000 milioni», con le parole: «115.400 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.

14-ter. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 13, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2018, al fondo di cui al comma 1 del presente articolo».

32.43

TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Respinto

Al comma 14, sostituire le parole: «111.000 milioni», con le seguenti: «113.000 milioni».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:*

«8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;

b) *all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni»;*

c) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «18 per cento»;*

d) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6,5 per cento»;*

e) dopo l'articolo 50, aggiungere i seguenti:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 92 per cento";
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 92 per cento";
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 92 per cento".

Art. 50-ter.

(Aumento dei canoni concessori per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio di idrocarburi)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

- a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
- b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
- c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
- e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
- f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
- g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
- h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato".

2. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti».

All'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

32.44

Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI

Respinto

Al comma 14, dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'eventuale attivazione fiscale autonoma delle regioni, o dei meccanismi automatici previsti dalla normativa vigente in caso di emersione di disavanzi regionali, non deve essere recepita attraverso l'aumento del ticket sanitario.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «200».

32.45

MANCUSO, GUALDANI

Respinto

Al comma 14, aggiungere infine il seguente periodo: «Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, a partire dal 2016 si applica quanto previsto all'articolo 1 comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

32.46

BIANCONI, GUALDANI

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. Al decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, all'articolo 12 comma 3, dopo le parole: "all'immissione in commercio." sono inserite le seguenti: "Le Regioni ne assicurano l'inserimento nei prontuari terapeutici territoriali e la loro immediata disponibilità e gratuità contestualmente alla pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* della deliberazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco relativa a rimborsabilità e classificazione».

32.47

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Al fine di promuovere il costante adeguamento delle competenze dei professionisti sottoposti all'obbligo dei programmi di Educazione Continua in Medicina (ECM) di cui al Decreto legislativo 502/1992 integrato dal Decreto legislativo 229/1999, le Regioni in sede di emanazione di bandi per la copertura di posti nel settore sanitario considerano ai fini del punteggio finale oltre al superamento delle prove il possesso da parte del candidato dei crediti conseguiti a seguito della frequenza agli eventi formativi. Con decreto del Ministro della Salute da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dell'approvazione della presente legge, vengono stabiliti i criteri per l'attribuzione del punteggio ai crediti formativi conseguiti».

32.48

BIANCONI, AIELLO

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Al fine di garantire l'efficacia, l'appropriatezza clinica ed organizzativa delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale a livello Regionale, le Regioni in sede di emanazione di bandi per la copertura di posti nel settore sanitario considerano, ai fini del punteggio finale, oltre al superamento delle prove, i crediti formativi in possesso del singolo candidato derivanti da programmi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M). Spetta a ciascuna Regione stabilire, entro sessanta giorni dall'en-

trata in vigore della presente legge, il punteggio da attribuire a ciascun credito. Ciascuna Regione è tenuta a trasmettere al Ministro della sanità il punteggio attribuito a ciascun credito formativo, e le eventuali integrazioni».

32.49

MATURANI, DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, anche in via sperimentale, a istituire, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, un servizio idoneo a partire dall'organizzazione dei consultori e attraverso modelli di integrazione multiprofessionali e multidisciplinari degli operatori coinvolti, in riferimento alla valutazione del rischio e della successiva presa in carico della donna con depressione *postpartum*. Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -3.000.000;
2017: -3.000.000;
2018: -3.000.000.

32.50

DE BIASI, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, i Direttori generali delle aziende sanitarie disciplinano, nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle reti locali di cure palliative, delle reti di terapia del dolore, delle

strutture che compongono le reti medesime, nonché le attività che afferiscono alle reti di cure palliative e di terapia del dolore pediatriche, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), e dall'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, e con le indicazioni formulate in sede di Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con l'Accordo del 16 dicembre 2010 "Linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nell'ambito della rete di cure palliative e della terapia del dolore" (Rep. atti 239/CSR), l'Intesa 25 luglio 2012 "Documento sui requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore" (Rep. atti 151/CSR) e l'Intesa 19 febbraio 2015 "in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie" al punto 1.2.3, allegato sub A (Rep. atti 32/CSR). All'attuazione della presente disposizione di legge si provvede ai sensi dell'articolo 12, comma 2, legge 15 marzo 2010, n. 38, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

32.51

DE BIASI, BIANCONI, DIRINDIN, ROMANO, Maurizio ROMANI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, ANITORI, AIELLO

Assorbito

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«14-bis. La spesa per l'acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, solo per l'ammontare eccedente l'importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14-ter. Allo scopo di consentire l'accesso ai trattamenti innovativi in una prospettiva di sostenibilità del sistema e di programmazione delle cure, il Ministro della Salute predispone annualmente un Programma strategico volto a definire le priorità di intervento, le condizioni di accesso ai trattamenti, i parametri di rimborsabilità sulla base di risultati clinici significativi, il numero di pazienti potenzialmente trattabili e le relative previsioni di spesa, le condizioni di acquisto, gli schemi di prezzo condizionato al risultato e gli indicatori di performance degli stessi, gli strumenti a garanzia della trasparenza di tutte le procedure, le modalità di monitoraggio e valutazione degli interventi in tutto il territorio nazionale. Il Programma è approvato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

32.52

FABBRI

Respinto

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di rispondere all'aumento delle attività di cura, formazione e ricerca e trasferimento di *know-how*, soprattutto da parte dell'*International Center for Transplantation on Thalassemia and Sickle Cell Anemia* sulle talassemia e anemia falciforme, sia a livello nazionale che internazionale, e delle malattie ematiche, dalla fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, dovuto alla richiesta soprattutto di cura-formazione-trasferimento *know-how* dalla Nigeria, Palestina, India, Pakistan, l'articolo 1, comma 275, della legge 27 dicembre 2013 n.147 Senato della Repubblica Pag. 612, è così modificato: con le parole "è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016"».

Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 37, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «285 milioni».

32.53

COMAROLI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 9, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e sue modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente comma:

»3. Al fine di incentivare l'efficienza organizzativa in materia sanitaria, è istituito un fondo pari allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2016, allo 0,50 per cento per l'anno 2017, allo 0,75 per cento per l'anno 2018 e all'1 per cento a decorrere dall'anno 2019. Il Fondo è ripartito fra le Regioni proporzionalmente sulla base del rispetto della normativa riguardante i tempi di pagamento verso i fornitori del sistema sanitario per il 33 per cento, al saldo di mobilità attiva per il 33 per cento, alla misurazione dei LEA per il 34 per cento. Il Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, rileva i parametri annualmente e accerta le condizioni per l'accesso regionale al Fondo».

32.54

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:

«14-bis. All'articolo 9, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149 e sue modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente:

''3. Al fine di incentivare l'efficienza organizzativa in materia sanitaria, è istituito un fondo pari allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2016, allo 0,50 per cento per l'anno 2017, allo 0,75 per cento per l'anno 2018 e all'1 per cento a decorrere dall'anno 2019. Il Fondo è ripartito fra le Regioni proporzionalmente sulla base del rispetto della normativa riguardante i tempi di pagamento verso i fornitori del sistema sanitario per il 33 per cento, al saldo di mobilità attiva per il 33 per cento, alla misurazione dei LEA per il 34 per cento. Il Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, rileva i parametri annualmente e accerta le condizioni per l'accesso regionale al Fondo.».

32.55

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:

«14-bis. All'articolo 52, comma 27 della legge 27 dicembre 2002, n.289, aggiungere, infine, il seguente periodo:''A decorrere dall'anno 2015 il finanziamento di cui al precedente periodo è stabilito in 1 milione e 200 mila euro: 600.000 euro a carico del bilancio statale e la differenza a carico delle Regioni a valere sulle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale''.».

32.56

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo di 25 milioni di euro per il triennio 2016-2018, finalizzato a consentire l'accesso alle nuove terapie e ai nuovi farmaci, con particolare riferimento alla cura delle persone affette da epatite C».

Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016: -25.000.000;

2017: -25.000.000;

2018: -25.000.000.

32.57

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo denominato "Fondo per la prevenzione e la cura della sordità infantile" da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'esercizio 2016, 30 milioni di euro per l'esercizio 2017 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2018, al fine di finanziare piani sanitari regionali finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità infantile che prevedano lo *screening* audiologico neonatale, la protesizzazione, ove necessaria e l'abilitazione logopedica.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016: -25.000.000;

2017: -30.000.000;

2018: -50.000.000.

32.58

CROSIO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di razionalizzare le spese del Servizio sanitario nazionale, è vietata qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca all'acquisto di prodotti o alla partecipazione ad attività di gioco, anche *online*, comunque denominate, finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente dal caso.

I risparmi di spesa derivati dall'attuazione del presente comma sono destinati a programmi individualizzati volti alla presa in carico delle persone affette da dipendenza patologica dal gioco d'azzardo».

32.59

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016: -6.000.000,
2017: -6.000.000;
2018: -6.000.000.

32.2000

LE RELATRICI

Accolto

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«14-bis. Ai fini di consentire la regolare somministrazione di farmaci innovativi nel rispetto della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale e in relazione alle misure di efficientamento del settore sanitario previste dagli articoli 30 e 31 della presente legge e dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, commi 10 e 11, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, per gli anni 2015 e 2016, la spesa per l'acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'ammontare eccedente annualmente, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, l'importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il presente comma entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge;

14-ter. Allo scopo di consentire l'accesso ai trattamenti innovativi in una prospettiva di sostenibilità del sistema e di programmazione delle cure, il Ministero della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), in coerenza con la cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario Nazionale, predispone annualmente un Programma strategico volto a definire le priorità di intervento, le condizioni di accesso ai trattamenti, i parametri di rimborsabilità sulla base di risultati clinici significa-

tivi, il numero dei pazienti potenzialmente trattabili e le relative previsioni di spesa, le condizioni di acquisto, gli schemi di prezzo condizionato al risultato e gli indicatori di performance degli stessi, gli strumenti a garanzia e trasparenza di tutte le procedure, le modalità di monitoraggio e valutazione degli interventi in tutto il territorio nazionale. Il Programma è approvato annualmente d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

32.0.2000

LE RELATRICI

Accolto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Revisione dell'uso dei medicinali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il fondo per finanziare la prima applicazione da parte delle farmacie del servizio di revisione dell'uso dei medicinali (*Medicine Use Review*), finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l'aderenza farmaco logica alle terapie con conseguente riduzione dei costi per le spese sanitarie relative ai pazienti affetti da asma.

2. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato alle Regioni e alle Province Autonome in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista.

3. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è stanziata la somma di euro 1.000.000».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» con le seguenti: «299 milioni di euro annui».

32.0.2100**Accolto**

LE RELATRICI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale genomi Italia)

1. Al fine di dotare il Paese di una infrastruttura dedicata ad un progetto nazionale di genomica applicata alla sanità pubblica, denominato "Progetto genomi Italia", volto alla realizzazione di un piano nazionale di implementazione medico sanitaria delle conoscenze e tecnologie genomiche con particolare riguardo al sequenziamento, analisi e valorizzazione scientifica delle sequenze genomiche della popolazione italiana, è istituito presso il Ministero della salute un fondo denominato "Progetto genomi Italia", al quale è assegnata la somma di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo, la progettazione e gestione del "Progetto genomi Italia" di cui al comma precedente sono adottati da una Commissione, denominata "Commissione nazionale genomi italiani", istituita con decreto di natura non regolamentare del Ministero della salute. La Commissione, di durata triennale, individua entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge il o i soggetti, pubblici o privati, che si impegnano a cofinanziare il progetto, con lettera di intenti. da acquisirsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, nella misura non inferiore alle risorse destinate annualmente dallo Stato come individuate dal comma 3. Decorsi sei mesi dalla approvazione della presente, legge senza l'individuazione di cofinanziatori del progetto, la Commissione di cui al comma 1 cessa le proprie funzioni relazionando il Ministro sulle circostanze che hanno impedito la realizzazione del progetto».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «3.00 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

32.0.1

MERLONI, PANIZZA, ZELLER, ZIN, ORELLANA

Ritirato*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:***«Art. 32-bis.***(Norme per il rilancio del settore termale)*

1. Per le prioritarie esigenze di sostegno del settore termale, anche al fine di assicurare il rilancio economico dei territori interessati ed il contenimento della spesa pubblica, sono individuate le misure di cui ai commi successivi.

2. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15 del decreto legge n. 6 del 1°uglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le Regioni riservano apposite risorse nello ambito dei propri bilanci per la stipula dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accorciamento nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

3. Il profilo professionale di operatore termale di cui all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è individuato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, nonché la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.

4. Allo scopo di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26-marzo 2010, n. 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi comprese quelle concernenti il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.

5. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla base di specifici protocolli definiti dagli enti medesimi, riconoscono le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della stessa legge, in favore dei propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le finalità indicate. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al periodo precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, le parole: "1° gennaio 2016" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2019".

6. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri paesi membri dell'Unione Europea interessati ad effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'ENIT riserva una percentuale non inferiore al venti per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. Lo stesso ENIT relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.».

Conseguentemente, all'articolo 33; comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 33 milioni.

32.0.2

COMPAGNA

Ritirato

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Norme per il rilancio del settore termale)

1. Per le prioritarie esigenze di sostegno del settore termale, anche al fine di assicurare il rilancio economico dei territori interessati ed il contenimento della spesa pubblica, sono individuate le misure di cui ai commi successivi.

2. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le Regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipula dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

3. Il profilo professionale di operatore termale di cui all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è individuato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con lo stesso de-

creto sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, nonché la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università e le aziende termali per la realizzazione di corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.

4. Allo scopo di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi comprese quelle concernenti il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.

5. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla base di specifici protocolli definiti dagli enti medesimi, riconoscono le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della stessa legge, in favore dei propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le finalità indicate. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al periodo precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "1° gennaio 2016" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2019".

6. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri paesi membri dell'Unione Europea interessati ad effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'ENIT riserva una percentuale non inferiore al venti per cento dei propri piani promozionali per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. Lo stesso ENIT relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe, massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 33 milioni.

32.0.3

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Ritirato

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Norme per il rilancio del settore termale)

1. Per le prioritarie esigenze di sostegno del settore termale, anche al fine di assicurare il rilancio economico dei territori interessati ed il contenimento della spesa pubblica, sono individuate le misure di cui ai commi successivi.

2. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, le Regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipula dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

3. Il profilo professionale di operatore termale di cui all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è individuato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, nonché la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.

4. Allo scopo di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi comprese quelle concernenti il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.

5. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli definiti dagli enti medesimi, riconoscono le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della stessa legge, in favore dei propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali

per le finalità indicate. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al periodo precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: "10 gennaio 2016" sono sostituite con: "10 gennaio 2019".

6. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri paesi membri dell'Unione Europea interessati ad effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, numero 323, l'ENIT riserva una percentuale non inferiore al venti per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. Lo stesso ENIT relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: -11.000.000;
2017: -11.000.000;
2018: -11.000.000.

32.0.4

Eva LONGO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Ritirato

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Norme per il rilancio del settore termale)

1. Per le prioritarie esigenze di sostegno del settore termale, anche al fine di assicurare il rilancio economico dei territori, interessati ed il contenimento della spesa pubblica sono individuate le misure di cui ai commi successivi.

2. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, le Regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipula dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche

e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

3. Il profilo professionale di operatore termale di cui all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è individuato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, nonché la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.

4. Allo scopo di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali ivi comprese quelle concernenti il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.

5. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli definiti dagli enti medesimi riconoscono le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della stessa legge, in favore dei propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le finalità indicate. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al periodo precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190 le parole: "1° gennaio 2016" sono sostituite con: "1° gennaio 2019".

6. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri paesi membri dell'Unione europea interessati ad effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, numero 323, l'ENIT riserva una percentuale non inferiore al venti per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. Lo stesso ENIT relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni; è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, della presente legge, ridurre lo stanziamento previsto di 33 milioni.

32.0.5

GASPARRI, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo 32, inserite il seguente:

«Art. 32-bis.

(Norme per il rilancio del settore termale)

1. Per le prioritarie esigenze di sostegno del settore termale, anche al fine di assicurare il rilancio economico dei territori interessati ed il contenimento della spesa pubblica, sono individuate le misure di cui ai commi successivi.

2. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, le Regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipula dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

3. Il profilo professionale di operatore termale di cui all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è individuato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, nonché la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.

4. Allo scopo di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi comprese quelle concernenti il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.

5. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4,

comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli definiti dagli enti medesimi, riconoscono le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della stessa legge, in favore dei propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le finalità indicate. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al periodo precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: "1° gennaio 2016" sono sostituite con: "1° gennaio 2019".

6. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri paesi membri dell'Unione europea interessati ad effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, numero 323, l'ENIT riserva una percentuale non inferiore al venti per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. Lo stesso ENIT relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 33 milioni.

32.0.6

BIANCONI, GUALDANI, MANCUSO

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Registro nazionale dell'endometriosi)

1. È istituito, presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), il Registro nazionale dell'endometriosi, per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia dell'endometriosi, al fine di favorire lo scambio dei dati e di stabilire strategie condivise di intervento sulla patologia derivante dall'analisi dei dati specifici per ambito geografico, di monitorare l'andamento del fenomeno, di rilevare le problematiche ad esso connesse, nonché alle eventuali complicanze.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro nazionale nonché le modalità di linguaggio informatico e telematico in grado di garantire la riservatezza dei dati personali dei pazienti. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma si applicano, altresì, per l'istituzione dei registri regionali dell'endometriosi.

3. I dati contenuti nel Registro nazionale e nei registri regionali dell'endometriosi possono essere consultati solo dagli organismi competenti, previa apposita richiesta al direttore dell'ISS o al responsabile della tenuta dei registri regionali, al fine di monitorare il percorso della patologia per lo studio ed il miglioramento continuo della qualità di diagnosi e cura dell'endometriosi.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede mediante uno stanziamento in favore dell'Istituto superiore di sanità di 150.000 per il 2016, di 100.000 euro per il 2017 e di 80.000 euro per il 2018».

A copertura dei maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, alla Tabella A, rubrica: Ministero della Salute, gli stanziamenti previsti sono ridotti nella misura seguente:

2016: -50.000;
2017: -100.000;
2018: -80.000.

32.0.7

MARINELLO, SACCONI, MANCUSO, GUALDANI

Ritirato

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Norme per il Bilancio del settore termale)

1. Per le prioritarie esigenze di sostegno del settore termale, anche al fine di assicurare il rilancio economico dei territori interessati ed il contenimento della spesa pubblica, sono individuate le misure di cui ai commi successivi.

2. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, le Regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipula dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche

e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

3. Il profilo professionale di operatore termale di cui all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è individuato con decreto del Ministro della Salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali, nonché la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.

4. Allo scopo di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi comprese quelle concernenti il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.

5. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli definiti dagli enti medesimi, riconoscono le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della stessa legge, in favore dei propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le finalità indicate. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al periodo precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: "1° gennaio 2016", sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2019".

6. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri paesi membri dell'Unione Europea interessati ad effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità transfrontaliera, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000, numero 323, l'ENIT riserva una percentuale non inferiore al venti per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. Lo stesso ENIT relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 33 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «267 milioni per il triennio 2016-2018 e di 300 milioni a decorrere dal 2019».

32.0.8

GIOVANARDI

Ritirato

Dopo l'articolo 32, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.

(Estensione dell'indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia dell'emimelia della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 novembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche ai nati nel 1958 e ai nati fino all'anno 1969, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3.500.900 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio de-

creto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione "Tutela della salute" dello stato di previsione del Ministero della salute.

5. il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 4.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

32.0.9 (testo 3)

GRANAIOLA, DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Ritirato

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide)

L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche ai nati negli anni 1957, 1958, 1966, 1967, 1968 e 1969, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 4.000.000;

2017: - 4.000.000;

2018: - 4.000.000.

32.0.10

DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. In vista della partecipazione dell'Italia alla Sessione Speciale dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 2016 sulle droghe (UNGASS 2016), il Dipartimento per le politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con i Ministeri competenti e con la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, promuove la sperimentazione di programmi innovativi di prevenzione e intervento per la riduzione del danno derivante dal consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope, da realizzare con i servizi pubblici e privati accreditati, volti in particolare a sviluppare:

a) le attività di prevenzione dei rischi delle sostanze psicotrope mirate a informare i potenziali consumatori anche tramite analisi effettuate in prossimità dei luoghi di consumo nonché ad attivare un sistema di monitoraggio del mercato illegale in collaborazione con le forze dell'ordine e della rete dei servizi per le dipendenze;

b) le attività rivolte ai consumatori problematici in condizioni di grave marginalità mirate al rafforzamento dei servizi di bassa soglia, all'integrazione dei servizi e allo sviluppo di studi clinici controllati. I consumatori problematici in condizioni di grave marginalità usufruiscono delle azioni previste dalle politiche di coesione per le persone maggiormente vulnerabili.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, ivi comprese le economie accertate, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato».

32.0.11

BIANCONI, GUALDANI, MANCUSO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi-sanitarie)

1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e la piena attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, l'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

''Art. 102. - 1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie eccettuato l'esercizio della farmacia, che non può essere cumulato con quello di altre professioni sanitarie abilitate alla prescrizione di medicinali. Gli esercenti le professioni o arti sanitarie, ad eccezione degli abilitati alla prescrizione di medicinali, possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulino convenzioni di qualunque genere con farmacisti in ordine alla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro''».

32.0.12

D'ALÌ, CERONI

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al fine della ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1 - bis, n. 640 del 1994, e del Consiglio di Stato; Sezione IV giurisdizionale, n. 2537 del 2004 e del definitivo riconoscimento del diritto del personale medico *ex* condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1° gennaio 1988 secondo la dinamica contrattuale prevista per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale della dirigenza medico-veterinaria, i Ministri della Salute, della Funzione Pubblica, dell'Economia e Finanze e l'Aran provvedono alla adozione di ogni

atto e provvedimento necessario per la rideterminazione del trattamento economico attribuito a favore della categoria e della corresponsione con effetto retroattivo dei relativi miglioramenti contrattuali.

2. Gli atti, i provvedimenti ed ogni altra attività necessaria anche di natura regolamentare e contrattuale finalizzati della attuazione dei predetti interventi di perequazione economica ed alla corresponsione dei miglioramenti contrattuali dovuti per il periodo 1988/2015, nonché per l'adeguamento dei trattamenti retributivi tutto in corso, sono adottati entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 38 milioni di euro per l'anno 2015 e 58 milioni di euro annui per gli anni 2016-2018 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutte le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300», con la seguente «200».

32.0.13

BIANCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Tariffa nazionale dei medicinali)

1. Entro il termine di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute con proprio decreto, sentita la Federazione Ordini Farmacisti Italiani (F.O.F.I.), provvede all'aggiornamento della tariffa dei medicinali di cui al decreto 18 agosto 1993. Qualora il decreto non venga emanato entro il termine indicato nel precedente periodo, gli importi della tariffa dei medicinali si intendono rivalutati sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo maturato dal 1° ottobre 1993.

2. I successivi aggiornamenti biennali della tariffa dei medicinali sono effettuati sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo».

32.0.14

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Dispensazione medicinali innovativi)

1. Al fine di garantire ai pazienti l'accesso ai medicinali innovativi, nel rispetto delle condizioni previste dalle convenzioni regionali in vigore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla distribuzione di tali medicinali secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero.

2. La copertura degli oneri per gli interventi di cui al precedente periodo rimane a carico della spesa farmaceutica ospedaliera».

32.0.15

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Assorbito

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Revisione dell'uso dei medicinali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il fondo per finanziare la prima applicazione da parte delle farmacie del servizio di revisione dell'uso dei medicinali (*Medicine Use Review*), finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l'aderenza farmacologica alle terapie con conseguente riduzione dei costi per le spese sanitarie relative ai pazienti affetti da asma.

2. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato alle Regioni e alle Province Autonome in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista.

3. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è stanziata la somma di euro 2.000.000.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «298 milioni».

32.0.16

CATTANEO, ZELLER, FRAVEZZI, BATTISTA, D'AMBROSIO LETTIERI
Assorbito

Dopo l'articolo 32, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale genomi Italia)

1. Al fine di dotare il Paese di una infrastruttura dedicata ad un progetto nazionale di genomica applicata alla sanità pubblica, denominato "Progetto genomi Italia", volto alla realizzazione di un piano nazionale di implementazione medico sanitaria delle conoscenze e tecnologie genomiche con particolare riguardo al sequenziamento, analisi e valorizzazione scientifica delle sequenze genomiche della popolazione italiana, è istituito presso il Ministero della salute un fondo denominato "Progetto genomi Italia", al quale è assegnata la somma di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo, la progettazione e gestione del "Progetto genomi Italia", di cui al comma precedente sono adottati da una Commissione, denominata "Commissione nazionale genomi italiani", istituita con decreto di natura non regolamentare del Ministero della salute. La Commissione, di durata triennale, individua entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge il o i soggetti, pubblici o privati, che si impegnano a cofinanziare il progetto, con lettera di intenti da acquisirsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, nella misura non inferiore alle risorse destinate annualmente dallo Stato come individuate dal comma 3. Decorsi sei mesi dalla approvazione della presente legge senza l'individuazione di cofinanziatori del progetto, la Commissione di cui al comma 1 cessa le proprie funzioni relazioneando il Ministro sulle circostanze che hanno impedito la realizzazione del progetto.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

32.0.17

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Autorizzazione per le apparecchiature a risonanza magnetica)

1. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM), con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma.

2. Le apparecchiature a RM, di cui al comma 1, con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.

3. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM di cui ai commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Conseguentemente l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, e l'articolo 6, commi 1, 2, lettera a), 3, lettera f), e 4, del regolamento di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono soppressi»

32.0.18

SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Apparecchiature a risonanza magnetica)

1. Le apparecchiature a risonanza magnetica (R.M.), con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 Tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o provincia autonoma.

2. Le apparecchiature a risonanza magnetica con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 Tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'INAIL. La collocazione di apparecchiature R.M. con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 Tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di R.M. innovative.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 Tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.

3. Il Ministro della Salute, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni di carattere generale riguardanti tutti i dispositivi medici, previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, e successive modificazioni, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a risonanza magnetica da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espresso in Tesla.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, l'articolo 6, comma 1, comma 2, lettera a), comma 3, lettera f) e comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994. n. 542».

32.0.19

AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al fine di contenere la spesa a carico del SSNN e ridurre i tempi d'attesa delle relative liste, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i certificati di idoneità sportiva che costituiscono elemento indispensabile per ogni pratica sportiva, sono rilasciati esclusivamente da specialisti in medicina dello sport in strutture private o convenzionate, secondo protocolli e tariffe definite con apposita circolare da parte del Ministero della salute».

32.0.20

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutele della salute, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, le parole: "non risponde penalmente per colpa lieve" sono state sostituite dalle seguenti: "risponde penalmente esclusivamente in caso di dolo"».

32.0.21

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Ritirato

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche alla legge 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per protesi dentarie e sanitarie in genere" aggiungere le seguenti: "e dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro Nazionale di cui all'articolo 7 del decreto Ministeriale 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti"».

Conseguentemente, al comma 33 dell'articolo 34 del presente disegno di legge sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «240 milioni».

32.0.22

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

*(abrogazione disposizioni Articolo 40 del CCNL del Comparto Sanità –
indennità infermieristica)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, secondo periodo, e comma 2, terzo periodo del CCNL 7 aprile 1999 del Comparto sanità cessano di avere efficacia ai fini dell'alimentazione del fondo di cui all'articolo 39 dello stesso CCNL dal primo gennaio 2015. Restano salvi e consolidati nel fondo esclusivamente gli eventuali incrementi del fondo stesso disposti alla medesima data in applicazione della norma in parola e certificati dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001».

32.0.23

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dichiarato inammissibile*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.***(Applicazione dell'articolo 61 CCNL dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del 5/12/1996)*

1. A fini di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e in attuazione della competenza di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, il fondo annuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera a) del CCNL 1994/1997 relativo all'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa è determinato, con divieto di incremento rispetto al fondo già quantificato, anche in deroga ad accordi o atti unilaterali, in misura non superiore all'importo dello stanziamento per la retribuzione di risultato per la predetta area dirigenziale risultante dal bilancio relativo all'anno 1993, decurtato del 30 per cento, ed è ripartito per ciascun anno in base alle quote pattuite di produttività assegnate in concreto ai singoli dirigenti immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato e a condizione del raggiungimento di obiettivi assegnati. La violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti comporta responsabilità amministrativa per le somme eccedenti gli stanziamenti.

2. La disposizione si applica a tutte le posizioni che non siano già definite, anche relativamente alla quantificazione della retribuzione spettante ai singoli lavoratori, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato o con conciliazione o transazione anche non intervenute nelle forme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2113 c.c.

3. Resta salva la consistenza del fondo già determinata ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera a) del CCNL 1994/1997 e certificata dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 al 31 dicembre 2014».

32.0.24

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Respinto

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per qualificare come «neutra» la spesa del personale in caso di reinternalizzazioni di servizi sanitari che diano luogo a riduzione della spesa del servizio originariamente esternalizzato)

1. In caso di riassunzione di servizi sanitari esternalizzati da non meno di 5 anni, disposta in base a certificazione dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 al 31 dicembre 2014 che dichiari e quantifichi il risparmio di spesa derivante dall'operazione di riassunzione, la spesa derivante da acquisizioni di personale da destinare al servizio riassunto viene scomputata agli effetti del rispetto di tutti i vincoli di spesa complessiva del personale.

2. Le acquisizioni di personale di cui al comma 1 devono avvenire nel limite delle dotazioni organiche in essere e dei relativi fondi della contrattazione».

32.0.25

D'ALÌ, ALICATA, GIBIINO, SCOMA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il gettito derivante dalle imposte IRPEF ed IVA maturate sul territorio della Regione Siciliana è interamente attribuito alla medesima Regione Siciliana».

Conseguentemente, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 è abolita la compartecipazione dello Stato alla spesa sanitaria della Regione Siciliana.

32.0.26

D'ALÌ, ALICATA, GIBIINO, SCOMA

Dichiarato Inammissibile*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 32-bis.**

1. Nel rispetto delle motivazioni espresse nella sentenza della Corte Costituzionale n. 65 del 17 aprile 2015, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica corrisposto per l'anno 2016 dalla Regione Valle d'Aosta e dalla Regione Siciliana viene rideterminato d'intesa con le richiamate Regioni, e per quanto attiene la Regione Siciliana per una cifra non superiore agli 800 milioni di euro».
